



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1633

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 239 (pom.) del 17/12/2019	282
1.4.2.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	288
1.4.2.3.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 144 (ant.) del 10/12/2019	289
1.4.2.3.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 145 (pom.) dell'11/12/2019	291
1.4.2.3.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 146 (ant.) del 12/12/2019	294
1.4.2.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	297
1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 137 (pom.) dell'11/12/2019	298
1.5. Trattazione in Assemblea	305
1.5.1. Sedute	306
1.5.2. Resoconti stenografici	307
1.5.2.1. Seduta n. 177 del 18/12/2019	308
1.5.2.2. Seduta n. 178 del 19/12/2019	352

1. DDL S. 1633 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1633
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Iter

19 dicembre 2019: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2222](#)

approvato

S.1633

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [159/19](#) del 20 dicembre 2019, GU n. 303 del 28 dicembre 2019. Testo coordinato G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019. Testo ripubblicato G.U. n. 11 del 15 gennaio 2020.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Lorenzo Fioramonti](#), Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#), Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Fabiana Dadone](#) (Governo [Conte-II](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **126 del 29 ottobre 2019**, G.U. n. 255 del 30 ottobre 2019, scadenza il 29 dicembre 2019. Testo coordinato G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019).

Presentazione

Trasmesso in data **4 dicembre 2019**; annunciato nella seduta n. 171 del 9 dicembre 2019.

Classificazione TESEO

CONCORSI PUBBLICI, PERSONALE DELLA SCUOLA, PERSONALE DELLA RICERCA, ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO

Articoli

SCUOLA SECONDARIA (Art.1), SCUOLA MEDIA (Art.1), INSEGNANTI (Artt.1, 1-quinquies), GRADUATORIA (Artt.1, 1-quater), REGIONI (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), IDONEI IN CONCORSO (Art.1), IMMISSIONE IN RUOLO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), RICONOSCIMENTO DI SERVIZI O PERIODI LAVORATIVI (Art.1), DIPLOMI DI LAUREA (Art.1), ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM) (Artt.1, 4), CORSI SCOLASTICI DI RECUPERO E SOSTEGNO (Art.1), PROVE DI CONCORSO (Artt.1, 2), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.1, 2), SEDE DEL SERVIZIO (Art.1), SUPPLEMENTI (Artt.1, 1-quater), SCUOLE AUTORIZZATE PARIFICATE E PAREGGIATE (Art.1), PERSONALE NON DOCENTE NELLA SCUOLA (Art.2), ISPETTORI (Art.2), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI

(Artt.2, 3), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.2, 1-ter), TITOLI PROFESSIONALI (Art.2), MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.2), IMPRESE DI PULIZIA (Art.2), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.2, 6), DIRETTORI DIDATTICI (Artt.2, 3), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Artt.2, 3), CARRIERA AUSILIARIA (Art.2), ORARIO DI LAVORO (Art.3), INTERRUZIONE O ABBANDONO DI PUBBLICO SERVIZIO (Art.3), TRASPORTO DI ALUNNI E STUDENTI (Art.3), UNIVERSITA' (Artt.4, 5), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Artt.4,5), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.4), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.4, 5), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.5), DOCENTI UNIVERSITARI (Art.5), CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (Art.6), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.6), LAVORO ATIPICO (Art.6), RAPPORTO TRA STATO E POPOLO (Art.7), EDUCAZIONE (Art.7), MATERIE DI INSEGNAMENTO (Art.7), INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE (Artt.1-bis), AGGIORNAMENTO (Artt.1-ter), INFORMATICA (Artt.1-ter), ESECUZIONE DI SENTENZE CIVILI (Artt.1-quinquies), SCUOLA ELEMENTARE (Artt.1-quinquies), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Artt.1-quinquies), SCUOLA MATERNA (Artt.1-quinquies, 1-sexies), COMUNI (Artt.1-sexies), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Bianca Laura Granato \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 5 dicembre 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Bianca Laura Granato \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 130 del 17 dicembre 2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 4 dicembre 2019. Annuncio nella seduta n. 171 del 9 dicembre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1633

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1633

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
dal **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (FIORAMONTI)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
e dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (DADONE)

(V. Stampato Camera n. 2222)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 dicembre 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 2019

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2019, N. 126

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria »;

al comma 5, lettera a), le parole: « 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di

cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020 »;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 »;

al comma 7:

al primo periodo, le parole da: « prestato presso » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Possono altresì partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola » *sono sostituite dalle seguenti:* « sia per il sostegno sia per una »;

al comma 9:

alla lettera a), dopo le parole: « a risposta multipla » *sono inserite le seguenti:* « su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche »;

alla lettera d), dopo le parole: « a risposta multipla » *sono inserite le seguenti:* « su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche »;

alla lettera e), dopo la parola: « elenco » *sono inserite le seguenti:* « non graduato »;

alla lettera f), secondo periodo, dopo le parole: « l'abilitazione » *sono inserite le seguenti:* « prima dell'immissione in ruolo »;

alla lettera g), numero 1), dopo le parole: « di docenza » *sono inserite le seguenti:* « a tempo indeterminato ovvero »;

al comma 10, le parole: « per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016 »;

al comma 11:

all'alinea, le parole: « con decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « con uno o più decreti »;

alla lettera b), le parole: « validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d) » *sono sostituite dalle seguenti:* « predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10 »;

al comma 13:

all'alinea, dopo le parole: « legge 23 agosto 1988, n. 400, » *sono inserite le seguenti:* « entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

alla lettera b), dopo le parole: « prova orale » *sono inserite le seguenti:* « , che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova », *dopo le parole:* « sette decimi o equivalente » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali »;

al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è

abrogato »;

il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-*bis* a 17-*septies* »;

dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

« 17-*bis*. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

17-*ter*. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-*bis*, nel limite dei posti di cui al comma 17.

17-*quater*. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-*ter* sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

- a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

17-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-*bis* nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-*ter*.

17-*sexies*. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-*ter* si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-*ter* comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

17-*septies*. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-*sexies*.

17-*octies*. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo".

17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e *3-bis* dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma *17-octies* del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma *17-octies* del presente articolo »;

al comma 18, dopo le parole: « Le graduatorie » sono inserite le seguenti: « di merito e gli elenchi aggiuntivi »;

dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

« *18-bis.* Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma *1-quater*, lettera *a)*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.

18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

"4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un

compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

18-*septies*. All'onere derivante dai commi 18-*quater*, 18-*quinquies* e 18-*sexies*, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-*sexies*. 18-*octies*. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica*) - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-*ter*. - (*Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica*) - 1.

Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*).

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-*quater*. - (*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*) - 1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis*";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di

concorso".

2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2022/2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

Art. 1-quinquies. - (Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) - 1.

All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-*bis*.

1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria".

Art. 1-sexies. - (Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali) - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera f), la parola: « ruolo, » è sostituita dalla seguente: « ruolo »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « cinquantanove dirigenti tecnici, » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, » e le parole: « pari a euro 7,90 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli

anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2020";

b) al comma 5-bis, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo" e dopo le parole: "di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per l'espletamento delle procedure selettive e di mobilità di cui ai successivi commi";

c) al comma 5-ter, le parole: "per titoli e colloquio" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo", le parole: "non può partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "non possono partecipare:", dopo le parole: "legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono inserite le seguenti: ", il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori" e dopo le parole: "modalità di svolgimento" sono inserite le seguenti: ", anche in più fasi";

d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter";

e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

"5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, *una tantum*, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati,

graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma";

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107" »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si

provvede:

a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;

b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « dal 2011/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2011/2012 »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « Il personale » sono sostituite dalle seguenti: « 4. Il personale » e le parole: « scolastici, sono » sono sostituite dalle seguenti: « scolastici sono »;

al comma 2, le parole: « Fermo restando l'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) - 1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività ».

All'articolo 6:

al comma 1:

al capoverso 4-bis:

al primo periodo, dopo le parole: « in relazione al medesimo profilo » sono inserite le seguenti: « o livello », le parole: « alla data del 22 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2017 » e dopo le parole: « legge 30 ottobre 2013, n. 125 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale »;

al secondo periodo, le parole: « prove selettive » sono sostituite dalle seguenti: « procedure per l'accertamento dell'idoneità »;

al capoverso 4-ter, le parole: « ai fini del » sono sostituite dalla seguente: « il », le parole: « , si considerano » sono sostituite dalle seguenti: « si interpreta nel senso che », le parole: « con l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « alle dipendenze dell'ente », le parole: « anche quelli » sono sostituite dalle seguenti: « si tiene conto anche dei periodi », le parole: « e gli assegni di ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « e agli assegni di ricerca » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché

alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

dopo il capoverso 4-ter è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021 »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) - 1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo" ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: « L'intervento previsto » sono inserite le seguenti: « dal presente articolo ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « fondo di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per il funzionamento »;

al comma 3, le parole: « 25,8 milioni a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « 25,8 milioni annui a decorrere ».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 4, nonché dalle lettere c) ed e) del presente comma », le parole: « 8,080 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 19,730 milioni di euro annui » e le parole: « 12,086 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 23,736 milioni di euro annui »;

alla lettera a), dopo le parole: « 8,260 milioni » è inserita la seguente: « annui », dopo le parole: « 12,092 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui » e le parole: « e commi 3 e 4, 8 » sono sostituite dalle seguenti: « , 3 e 4, e 8 »;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 2, dopo le parole: « ad apportare » sono inserite le seguenti: « , con propri decreti, ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con

i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*Decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
255 del 30 ottobre
2019.*

Testo del decreto-
legge

**Misure di
straordinaria
necessità ed urgenza
in materia di
reclutamento del
personale scolastico e
degli enti di ricerca e
di abilitazione dei
docenti**

IL PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e
87, quinto comma,
della Costituzione;
Considerata la
straordinaria necessità
ed urgenza di
introdurre misure per
assicurare la stabilità
dell'insegnamento
nelle istituzioni
scolastiche, porre
rimedio alla grave
carenza di personale di
ruolo nelle scuole
statali e ridurre il
ricorso a contratti a
termine, nonché per
garantire lo
svolgimento delle
funzioni tecnico-
ispettive all'interno del
sistema scolastico;
Considerata la
straordinaria necessità
ed urgenza di adeguare
disposizioni generali in
tema di lavoro alle
dipendenze della
pubblica
amministrazione alle

Testo del decreto-legge comprendente
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto-
legge:

Articolo 1.
*(Disposizioni urgenti
in materia di
reclutamento e
abilitazione del
personale docente
nella scuola
secondaria)*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 **del presente articolo**. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. *Identico.*

vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti.

La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

3. La procedura di cui 3. *Identico.*

al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4.

Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.

4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie ad esaurimento di cui

4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.

5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *a)*, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) posseggono, per la

5. *Identico:*

a) tra l'anno scolastico **2008/2009** e l'anno scolastico **2019/2020**, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. **Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera *b)*. I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;**

b) *identica*;

c) *identica*.

classe di concorso
richiesta, il titolo di
studio di cui
all'articolo 5 del
decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59,
fermo restando quanto
previsto all'articolo 22,
comma 2, del predetto
decreto. Per la
partecipazione ai posti
di sostegno è richiesto
l'ulteriore requisito del
possesso della relativa
specializzazione.

6. Al fine di
contrastare il
fenomeno del ricorso
ai contratti a tempo
determinato nelle
istituzioni scolastiche
statali e per favorire
l'immissione in ruolo
dei relativi precari, il
servizio di cui al
comma 5, lettera *a*), è
preso in
considerazione
unicamente se prestato
nelle scuole secondarie
statali. Il predetto
servizio è considerato
se prestato come
insegnante di sostegno
oppure in una classe di
concorso compresa tra
quelle di cui
all'articolo 2 del
decreto del Presidente
della Repubblica 14
febbraio 2016, n. 19, e
successive
modificazioni, incluse
le classi di concorso ad
esse corrispondenti ai
sensi del medesimo
articolo 2.

7. È altresì ammesso a
partecipare alla
procedura, unicamente
ai fini dell'abilitazione
all'insegnamento, chi è

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera *a*), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali **ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.** Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera *a*), tramite servizio prestato, **anche cumulativamente,** presso le **istituzioni statali** e paritarie **nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,**

in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera *a*), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5.

8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una **sol**a classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera *a*) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera *c*), nel limite dei posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di

relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. **Possono altresì partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera *b*), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere *a*) e *c*), con almeno tre anni di servizio.**

8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione **sia** per il sostegno **sia** per una classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

9. *Identico:*

a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla **su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche**, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;

b) *identica*;

c) *identica*;

cui alla lettera *b*), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere *a*) e *d*) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera *g*);

f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera *g*), numeri 2) e 3);

g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla **su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche**, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

e) la compilazione di un elenco **non graduato** dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere *a*) e *d*) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera *g*);

f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione **prima dell'immissione in ruolo**, alle condizioni di cui alla lettera *g*), numeri 2) e 3);

g) *identica*:

lettera *e*) purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

3) superino la prova di cui al comma 13, lettera *c*).

10. Le prove di cui al comma 9, lettere *a*) e *d*), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.

11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

a) i termini e le modalità di presentazione delle

1) abbiano in essere un contratto di docenza **a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione**, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

2) *identico*;

3) *identico*.

10. Le prove di cui al comma 9, lettere *a*) e *d*), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per **il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016**.

11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con **uno o più decreti** del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

a) *identica*;

istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare **ed eventualmente predisporre** i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d);
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato **di predisporre e di validare** i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d) , **in base al programma di cui al comma 10;**

c) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica.*

ricerca.

12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera *b*), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.

13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione

12. *Identico.*

13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono definiti:

a) *identica*;

b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, **che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova**, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con **non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali** non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;

con almeno un
membro esterno
all'istituzione
scolastica, cui non
spettano compensi,
emolumenti, indennità,
gettoni di presenza o
altre utilità comunque
denominate, né
rimborsi spese;

c) le modalità di *c) identica.*

acquisizione, per i
soggetti di cui al
comma 9, lettera f),
secondo periodo, e
lettera g), ai fini
dell'abilitazione e
senza oneri a carico
della finanza pubblica,
dei crediti formativi
universitari o
accademici di cui
all'articolo 5, comma
1, lettera b), del
decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59,
nonché le modalità ed i
contenuti della prova
orale di abilitazione e
la composizione della
relativa commissione.

14. Il periodo di *14. Identico.*

formazione iniziale e
prova, qualora valutato
positivamente, assolve
agli obblighi di cui
all'articolo 438 del
decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nel
rispetto del vincolo di
cui all'articolo 1,
comma 116, della
legge 13 luglio 2015,
n. 107. Ai candidati
che superano il
predetto periodo si
applica l'articolo 13,
comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile
2017, n. 59.

15. All'articolo 17, *15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi. Il comma 7-bis dell'articolo*

del decreto legislativo **14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,**
13 aprile 2017, n. 59 **il dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.**

secondo e terzo

periodo sono

soppressi.

16. Il conseguimento 16. *Identico.*

dell'abilitazione

all'insegnamento non

dà diritto ad essere

assunti alle dipendenze

dello Stato.

17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, **a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti** vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo **disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17- bis a 17-septies.**

all'articolo 1, comma 114, della legge 13

luglio 2015, n. 107, e

di cui all'articolo 17,

comma 2, lettera b),

del decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 59,

siano insufficienti a

coprire la relativa

quota di immissioni

in ruolo, i posti

vacanti e disponibili

residui, dopo le

consuete operazioni di

immissione in ruolo da

graduatorie della

regione, sono coperti

mediante scorrimento

delle graduatorie

concorsuali delle altre

regioni, su istanza

degli aspiranti. Con

decreto del Ministero

dell'istruzione,

dell'università e della

ricerca, sentita la

conferenza Stato-

Regioni, è disciplinata

l'attuazione del

presente comma. Alle

relative immissioni in

ruolo si applica

l'articolo 13, comma 3,

del decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 59.

17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.

17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

- a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.

17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.

17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:

« 3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio

nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo ».

17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del presente articolo.

18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera *a*), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.

18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies.

18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

19. *Identico.*

Articolo 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di

religione cattolica)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1-ter.

(Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica)

1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*).

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di supplenze)

1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso ».

2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».

Articolo 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.

1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria ».

Articolo 1-sexies.

(Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole « corso-concorso selettivo di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, » e le parole « sentito il Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze »;
b) il secondo periodo è
c) al terzo periodo, le

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

parole « per l'accesso al corso-concorso » sono soppresse;

d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. »;

e) il sesto e settimo periodo sono soppresi;

f) l'ottavo periodo è

sostituito dal seguente: « Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo, ».

d) identica;

e) identica;

f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo ».

2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale

2. Identico.

dei dirigenti scolastici.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, **nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici**, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni **per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni a decorrere dall'anno 2023**, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

4. *Identico.*

periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.

I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.

5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

5. *Identico:*

a) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 febbraio 2020 »;

b) al comma 5-bis, la parola: « gennaio » è sostituita dalla seguente: « marzo » e dopo le parole: « di cui al comma 5 » sono inserite le seguenti: « , per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi »;

a) al comma 5-ter le parole « per titoli e colloquio » sono sostituite dalle seguenti: « per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 », dopo le parole « legge 27 dicembre 2017, n. 205 » sono inserite le

c) al comma 5-ter, le parole: « per titoli e colloquio » sono sostituite dalle seguenti: « per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 », la parola: « gennaio » è sostituita dalla seguente: « marzo », le parole: « non può partecipare » sono sostituite dalle seguenti: « non possono partecipare: », dopo le parole: « legge 27 dicembre 2017, n. 205 » sono inserite le seguenti: « , il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609- nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori » e dopo le parole: « modalità di svolgimento » sono inserite le

seguenti: « **nonché** il personale escluso dall'elettorato politico attivo, **nonché** coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies*.2 e 609-*novies* del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori »;

b) al comma 5-*quater* **d) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:**

dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « **5-*quater*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-*ter*, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere**

imprese di cui al
comma 5-ter . ».

trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter »;

e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

« 5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva,

nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma »;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;

b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: « Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo. ».

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: « **4.** Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo. ».

2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie

2. Fermo restando **quanto disposto dall'**articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826,

per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

Articolo 5.
(Semplificazioni in materia universitaria)

Articolo 4.

(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

1. Non si applicano alle università statali, **agli enti pubblici di ricerca** e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, **trasferimento tecnologico e terza missione:**

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi **449**, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in **materia** di ricorso **alle convenzioni-quadro** e al mercato elettronico **delle pubbliche amministrazioni** e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da **512 a 516**, della legge **28 dicembre 2015, n. 208**, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

Articolo 5.

(Semplificazioni in materia universitaria)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola « sei » è sostituita dalla seguente: « nove »;
b) all'articolo 24, comma 6, le parole « dell'ottavo » sono sostituite dalle seguenti: « del decimo » e le parole « dal nono » sono sostituite dalle parole « dall'undicesimo ».

2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al

Identico.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

1. *Identico:*

« 4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera *b*, del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo **o livello** professionale, in graduatorie vigenti alla data del **31 dicembre** 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, **ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo**

comma 1, lettera *b*), del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera *b*), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di prove selettive.

4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera *c*), del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. ».

determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera *b*), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di **procedure per l'accertamento dell'idoneità.**

4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, **il requisito di cui al comma 1, lettera *c*), del predetto articolo 20 si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

***4-quater.* Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e**

2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021 ».

1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) - 1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. 2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7. 3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo ».

Articolo 7.
(Modificazioni alla
legge 20 agosto 2019,
n. 92)

1. All'articolo 2 della
legge 20 agosto 2019,
n. 92, dopo il comma
9, è aggiunto il
seguente:

« 9-bis. L'intervento
previsto non determina
un incremento della
dotazione organica
complessiva e non
determina
l'adeguamento
dell'organico
dell'autonomia alle
situazioni di fatto oltre
i limiti del contingente
previsto dall'articolo 1,
comma 69, della legge
13 luglio 2015, n. 107.

».

Articolo 8.
(Disposizioni

Articolo 7.
(Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

1. *Identico:*

« 9-bis. L'intervento previsto **dal presente articolo** non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ».

Articolo 8.
(Disposizioni contabili)

contabili)

1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.
3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole « e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni **annui** a decorrere dal 2020 ».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole « di ruolo » sono inserite le seguenti: « nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche ».
- Articolo 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, **nonché dalle** lettere c) ed e) del presente **comma**, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni
1. Il **Fondo per il** funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.
2. *Identico.*
3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole « e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni **annui** a decorrere dal 2020 ».
4. *Identico.*
5. *Identico.*
- Articolo 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, **nonché dalle** lettere c) ed e) del presente **comma**, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni

comma 1, lettera *a*),
commi 2, 3 e 4, 8,
commi 3 e 4 e le
lettere *c*) ed *e*) del
presente articolo, pari
a 21,076 milioni di
euro per l'anno 2019,
12,080 milioni di euro
per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022 e
8,080 milioni di euro a
decorrere dall'anno
2023, che aumentano
in termini di
fabbisogno e
indebitamento netto a
32,135 milioni di euro
per l'anno 2019, a
16,086 milioni di euro
per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022 e a
12,086 milioni di euro
a decorrere dall'anno
2023, si provvede:
a) quanto a euro 13,5
milioni per l'anno
2019, a euro 8,260
milioni a decorrere
dall'anno 2020, che
aumentano in termini
di fabbisogno e
indebitamento netto a
14,460 milioni di euro
per l'anno 2019, a
12,092 milioni di euro
a decorrere dall'anno
2020, mediante
corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate
e delle minori spese
derivanti dagli articoli
2, commi 1, lettera *a*) e
commi 3 e 4, 8,
comma 3;
b) quanto a euro 4
milioni per ciascuno
degli anni 2020, 2021
e 2022, mediante
utilizzo delle risorse
del fondo di cui
all'articolo 1, comma
601, della legge 27

di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e **19,730** milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e
indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a **23,736** milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni **annui** a
decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e
indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni
di euro **annui** a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1,
lettera *a*), 3 e 4, e 8, comma 3;

b) *identica*;

dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a euro 4,260 c) *identica*;
milioni per l'anno 2019
mediante
corrispondente
riduzione del fondo di
cui all'articolo 1,
comma 202, della
legge 13 luglio 2015,
n. 107;
d) quanto a 8,426 d) *identica*;
milioni di euro per
l'anno 2019, mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo
19, comma 1, del
decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59;
e) quanto a 5,040 e) *identica* ;
milioni di euro per
l'anno 2019, mediante
utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 20,
comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile
2017, n. 66.

e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, **con propri decreti**, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-bis .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 10

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere

per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2019.

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Fioramonti, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Dadone, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:*

Bonafede.

1.2.2. Testo approvato 1633 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1633

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 19 dicembre 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2019, N. 126

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;
il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria »;

al comma 5, lettera a), le parole: « 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020 »;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se prestato nelle forme

di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 »;

al comma 7:

al primo periodo, le parole da: « prestato presso » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Possono altresì partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera *b*), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere *a*) e *c*), con almeno tre anni di servizio »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola » *sono sostituite dalle seguenti:* « sia per il sostegno sia per una »;

al comma 9:

alla lettera a), dopo le parole: « a risposta multipla » *sono inserite le seguenti:* « su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche »;

alla lettera d), dopo le parole: « a risposta multipla » *sono inserite le seguenti:* « su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche »;

alla lettera e), dopo la parola: « elenco » *sono inserite le seguenti:* « non graduato »;

alla lettera f), secondo periodo, dopo le parole: « l'abilitazione » *sono inserite le seguenti:* « prima dell'immissione in ruolo »;

alla lettera g), numero 1), dopo le parole: « di docenza » *sono inserite le seguenti:* « a tempo indeterminato ovvero »;

al comma 10, le parole: « per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016 »;

al comma 11:

all'alinea, le parole: « con decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « con uno o più decreti »;

alla lettera b), le parole: « validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere *a*) e *d*) » *sono sostituite dalle seguenti:* « predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere *a*) e *d*), in base al programma di cui al comma 10 »;

al comma 13:

all'alinea, dopo le parole: « legge 23 agosto 1988, n. 400, » *sono inserite le seguenti:* « entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

alla lettera b), dopo le parole: « prova orale » *sono inserite le seguenti:* « , che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova », *dopo le parole:* « sette decimi o equivalente » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali »;

al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comma 7-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato »;

il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico

2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-*bis* a 17-*septies* »;

dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

« 17-*bis*. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

17-*ter*. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-*bis*, nel limite dei posti di cui al comma 17.

17-*quater*. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-*ter* sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

- a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

17-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-*bis* nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-*ter*.

17-*sexies*. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-*ter* si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-*ter* comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

17-*septies*. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-*sexies*.

17-*octies*. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

3-*bis*. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari

per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo".

17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e *3-bis* dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma *17-octies* del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma *17-octies* del presente articolo »;

al comma 18, dopo le parole: « Le graduatorie » *sono inserite le seguenti:* « di merito e gli elenchi aggiuntivi »;

dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

« *18-bis.* Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma *1-quater*, lettera *a*), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.

18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

"4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

18-*septies*. All'onere derivante dai commi 18-*quater*, 18-*quinquies* e 18-*sexies*, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-*sexies*.

18-*octies*. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica*) - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-*ter*. - (*Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica*) - 1.

Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*).

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-*quater*. - (*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*) - 1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis*";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso".

2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2022/2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

Art. 1-quinquies. - (Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) - 1.

All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.

1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria".

Art. 1-sexies. - (Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali) - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera f), la parola: « ruolo, » è sostituita dalla seguente: « ruolo »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « cinquantanove dirigenti tecnici, » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, » e le parole: « pari a euro 7,90 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2020";

b) al comma 5-bis, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo" e dopo le parole: "di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi";

c) al comma 5-ter, le parole: "per titoli e colloquio" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo", le parole: "non può partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "non possono partecipare:", dopo le parole: "legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono inserite le seguenti: ", il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori" e dopo le parole: "modalità di svolgimento" sono inserite le seguenti: ", anche in più fasi,";

d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter";

e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

"5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, *una tantum*, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al

presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma";

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107" »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:

- a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;
- b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « dal 2011/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2011/2012 »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « Il personale » sono sostituite dalle seguenti: « 4. Il personale » e le parole: « scolastici, sono » sono sostituite dalle seguenti: « scolastici sono »;

al comma 2, le parole: « Fermo restando l'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) - 1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività ».

All'articolo 6:

al comma 1:

al capoverso 4-bis:

al primo periodo, dopo le parole: « in relazione al medesimo profilo » sono inserite le seguenti: « o livello », le parole: « alla data del 22 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2017 » e dopo le parole: « legge 30 ottobre 2013, n. 125 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale »;

al secondo periodo, le parole: « prove selettive » sono sostituite dalle seguenti: « procedure per l'accertamento dell'idoneità »;

al capoverso 4-ter, le parole: « ai fini del » sono sostituite dalla seguente: « il », le parole: « , si considerano » sono sostituite dalle seguenti: « si interpreta nel senso che », le parole: « con l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « alle dipendenze dell'ente », le parole: « anche quelli » sono sostituite dalle seguenti: « si tiene conto anche dei periodi », le parole: « e gli assegni di ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « e agli assegni di ricerca » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno

finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

dopo il capoverso 4-ter è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021 »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - (*Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato*) - 1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.

3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo" ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: « L'intervento previsto » sono inserite le seguenti: « dal presente articolo ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « fondo di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per il funzionamento »;

al comma 3, le parole: « 25,8 milioni a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « 25,8 milioni annui a decorrere ».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 4, nonché dalle lettere c) ed e) del presente comma », le parole: « 8,080 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 19,730 milioni di euro annui » e le parole: « 12,086 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 23,736 milioni di euro annui »;

alla lettera a), dopo le parole: « 8,260 milioni » è inserita la seguente: « annui », dopo le parole: « 12,092 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui » e le parole: « e commi 3 e 4, 8 » sono sostituite dalle seguenti: « , 3 e 4, e 8 »;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 2, dopo le parole: « ad apportare » sono inserite le seguenti: « , con propri decreti, ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con

i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
12 dicembre 2019
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (1633)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

IANNONE

Sostituire i commi da 1 al 16 con i seguenti:

«1. All'articolo 1, comma 10-*bis*, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.".

2. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti a essa assegnati, si procede all'assunzione per scorrimento dalle graduatorie d'istituto che sono trasformate, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Il personale sprovvisto di abilitazione, al fine della conferma nei ruoli, deve conseguire la relativa abilita-

zione all'esercizio della professione attraverso la frequenza di apposito corso universitario. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, da emanare entro il 30 giugno 2020."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria».

1.2

IANNONE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per docenti della scuola» aggiungere le seguenti: «dell'infanzia primaria e».

Conseguentemente:

- al comma 2, primo periodo:

dopo le parole: «per la scuola» aggiungere le seguenti: «dell'infanzia primaria e»;

sostituire le parole: «ventiquattromila posti» con le seguenti: «trentaduemila posti, di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria e ventiquattromila nella scuola secondaria»»;

- al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96»;

- al comma 6, primo periodo:

sopprimere la parola: «secondarie»;

aggiungere, in fine, le parole: «, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione»;

- sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria»».

1.3

IANNONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al per-

sonale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'anno scolastico 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana».

1.4

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Come disposto dall'articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 87 del 2018, al fine di garantire la continuità didattica, è altresì prevista una proroga all'anno scolastico 2019/2020 dei docenti magistrali assunti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato con clausola risolutiva ovvero la salvaguardia dei rapporti di lavoro in corso fino al 31 agosto 2020.

1.5

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È concesso ai docenti diplomati magistrali assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020».

1.7

IANNONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento a spese dello Stato alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).».

Conseguentemente sopprimere il punto 1) del comma 9, lettera g).

1.6

IANNONE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «per complessivi ventiquattromila posti»;

b) al comma 3, sopprimere le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori».

1.8

IANNONE

Al comma 2 sopprimere le parole: «per complessivi ventiquattromila posti».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b), per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento.».

1.9

IANNONE

Al comma 2 sostituire le parole: «ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «quarantotto mila vincitori».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «quarantotto mila vincitori».

1.21

SBROLLINI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «Il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale».

sopprimere il comma 7;

al comma 9 lettera d) sopprimere le parole: «a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7»;

al comma 9 lettera e) sostituire le parole: «nelle prove di cui alle lettere a) e d)» con le seguenti: «nella prova di cui alla lettera a)»;

al comma 10 sostituire le parole: «Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate» con le seguenti: «La prova di cui al comma 9, lettera a) è superata»; e la parola: «riguardano» con la seguente: «riguarda»;

al comma 11, lettera b) sostituire le parole: «alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» con le seguenti: «alla prova di cui al comma 9, lettera a)»;

al comma 11, lettera e) le parole: «distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» sono soppresse.

1.10

IANNONE

Al comma 3, sostituire le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento, all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b)».

1.11

IANNONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria».

1.12

IANNONE

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tra l'anno scolastico 2008/2009 e» con: «entro».

1.13

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «hanno svolto», inserire le seguenti: «nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, sostituire le parole da: «istituzioni scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «istituzioni scolastiche e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e del sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.14

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «hanno svolto», aggiungere le seguenti: «nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 6:

- primo periodo, dopo le parole: «scuole secondarie statali» aggiungere le seguenti: «, nel sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considera-

— 7 —

zione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.15

IANNONE

Al comma 5, lettera a), al primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

1.16

IANNONE

Al comma 5, lettera, a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto ai periodi precedenti».

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b).

1.17

IANNONE

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.18

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; hanno svolto tre o più annualità di servizio su sostegno.».

1.19

IANNONE

Al comma 5, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 13, lettera b), inserire in fine il seguente periodo: «è definita altresì l'acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia sprovvisto».

1.20

DE POLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

1.22

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle Regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.23

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nelle scuole paritarie definite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.24

IANNONE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nelle scuole secondarie statali» con le seguenti: «nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale attuati dalle Regioni».

1.25

IANNONE

Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o ancora quale dottore di ricerca.».

1.26

IANNONE

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «insegnante di sostegno» inserire le seguenti: «, insegnante di religione cattolica».

1.27

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, BINETTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.».

1.28

IANNONE

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.».

1.31

IANNONE

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, fermo restando il possesso dei crediti formativi previsti per la partecipazione alla classe di concorso scelta come da tabella inserita nel DM 259/17».

1.29

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.».

1.30

IANNONE

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.»

1.32

IANNONE

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,».

1.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È altresì ammesso alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso di un dottorato di ricerca, conseguito entro l'anno accademico 2018/2019, accompagnato dal possesso di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017, nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche».

1.34

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole «5 e 6» con le seguenti: «5, 6 e 7».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

1.35

IANNONE

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*«a-bis) I quesiti di cui alla precedente lettera a) sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e degliUSR competenti.».*

1.36

IANNONE

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «dei soggetti che,» inserire le seguenti: «pur non».

1.37

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.38

IANNONE

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.39

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» inserire le seguenti: «o a tempo indeterminato presso una scuola paritaria o una istituzione di istruzione e formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.».

1.40

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» aggiungere le seguenti: «o in una istituzione dell'istruzione e della formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.41

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 9, alla lettera g), sopprimere il numero 3

Conseguentemente, al comma 13, alla lettera c), sopprimere le parole: «nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione della relativa commissione».

1.42

NENCINI, SBROLLINI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Le prove di cui al comma 9, lettera a) e d), sono da intendersi non selettive; il punteggio conseguito nelle prove, sommato al punteggio attribuito alle annualità di servizio, determina la graduatoria di ammissione all'anno di prova dei candidati fino ad esaurimento dei posti messi a bando, e riguarda il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.».

1.43

IANNONE

Al comma 10 sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

Conseguentemente al comma 13 lettera b) sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

1.44

IANNONE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

1.45

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di evitare indebiti e discriminanti trattamenti retributivi nell'ambito delle figure docenti, i docenti di sostegno in possesso di laurea magistrale o di laurea conseguita con ordinamento previgente, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, sono inseriti nel profilo stipendiale della sesta fascia delle tabelle retributive.».

1.46

IANNONE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17.1. All'articolo 19 del decreto legislativo n.81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno."».

1.62

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17.1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola secondaria paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno."».

1.47

IANNONE

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

1.48

IANNONE

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 Il personale che ha superato le prove suppletive del concorso a cattedra bandito con i decreti del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, è inserito a pieno titolo nelle vigenti graduatorie di merito.».

1.49

IANNONE

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente e le graduatorie di merito concorsuali relative a posti di sostegno siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, si procede nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, all'assunzione per scorrimento dalla prima e seconda fascia delle graduatorie d'istituto che sono trasformate insieme alla terza fascia, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare da emanarsi entro il 30 giugno 2020."».

1.50

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 17-octies con il seguente:

«17-octies. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.».

1.51

IANNONE

Sostituire il comma 17-octies, con il seguente:

«17-octies. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

1.52

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 18, sostituire le parole da: «per un ulteriore anno» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sino all'esaurimento della graduatoria».

1.53

IANNONE

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18.1. Il comma 5 dell'articolo 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituirlo con il seguente: "I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quali province e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere al massimo in due province limitrofe, anche se di regioni diverse, per le tipologie di posto messe a concorso nelle stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5".

18.2. Il comma 5 dell'articolo 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituirlo con il seguente: "I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale di una delle province in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT".

18.3. All'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di" con le seguenti: "Le graduatorie di merito provinciali comprendono tutti coloro che propongono istanza di".

18.4. All'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta" con le seguenti: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta".

18.5. All'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto", con le seguenti: "L'inserimento in ruolo conseguente alla conclusione positiva del citato percorso comporta la cancel-

lazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto".

18.6. All'articolo 17 comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali" con le seguenti: "Le graduatorie di merito provinciali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali".

18.7. All'articolo 17 comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT" con le seguenti: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT".»

1.54

IANNONE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18.1. Le graduatorie d'istituto di cui all'articolo 5 comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate e aperte annualmente, a livello provinciale, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Conseguentemente è abrogato il comma 107 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.55

IANNONE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18.1. Al fine di evitare situazioni di difficoltà nel reperimento del personale docente ed educativo, con relativa tempistica a danno dell'utenza, è indetto un concorso per soli titoli per tutte le classi di concorso utile per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

1.56

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 18-bis, dopo le parole: «e negli elenchi aggiuntivi predetti» inserire le seguenti : «sono nominati, allo spirare del termine di cui al comma precedente, nel limite del cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali, fino all'esaurimento delle graduatorie e degli elenchi aggiuntivi. Gli stessi soggetti, inoltre,»

1.57

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Sostituire il comma 18-quater, con il seguente:

«18-quater. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della «quota 100», nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020- 2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20.»

1.58

RUSSO

Al comma 18-quater, dopo le parole: «In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente» inserire le seguenti: «e ATA».

1.59

IANNONE

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

«18-sexies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2-bis è abrogato;

b) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici."».

1.60

IANNONE

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

«18-sexies. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6".».

1.61

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1 Nell'ambito delle procedure di immissione in ruolo annualmente autorizzate, anche in via straordinaria come disciplinato dai commi precedenti, l'assegnazione dei posti viene adottata prevedendo la precedenza delle cattedre nelle materie scientifiche».

1.63

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1. Nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 possono insegnare i docenti in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera a) e b), anche se privi di abilitazione. Per l'insegnamento su posti di sostegno è richiesto il possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità».

1.64

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1. Nelle more dell'avvio delle necessarie procedure abilitanti e di specializzazione sui posti di sostegno, e della definizione dei provvedimenti negoziali volti a introdurre nel CCNL del comparto scuola specifiche disposizioni in materia, a partire dal 1° gennaio 2020 le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 possono assumere personale docente in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche se privi di abilitazione, con contratto a tempo determinato in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorso tra la scuola paritaria e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può comunque superare i 48 mesi. Qualora il limite dei quarantotto mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto, a tempo indeterminato dalla data di tale superamento».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce l'indizione di una procedura straordinaria con l'indizione ai fini del reclutamento e dell'abilitazione di personale docente, includendo, ai soli fini abilitanti, il servizio prestato presso le scuole paritarie;

valutato che:

dall'entrata in vigore della legge 62 del 2000 sul riconoscimento della parità scolastica le scuole private paritarie sono state abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti, entrando a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale;

numerosi istituti tuttavia, nel secondo ciclo di istruzione, «sponsorizzano» la propria offerta formativa con l'obiettivo di «invogliare» gli studenti che siano rimasti indietro nel percorso d'istruzione, magari seguito in una scuola statale, ad affidarsi a loro, per recuperare «tempo» e sostenere le prove intermedie e gli esami di maturità, come candidati privatisti (dietro pagamento di rette annuali o poliennali piuttosto consistenti), sostenendo quindi il penultimo e l'ultimo anno di scuola nel medesimo anno scolastico;

in questo modo però, soprattutto in alcuni istituti situati in grandi città del centro-sud Italia, si è dato vita a un vero e proprio «mercato dei titoli», a scapito della qualità della formazione e dell'istruzione. D'altra parte appare opportuno notare come quegli istituti che promuovono la possibilità di recupero di anni scolastici, esclusivamente privati, pubblicizzano tale percorso con ottiche di personalizzazione e «razionalizzazione» dei tempi di studio;

appare opportuno notare che recuperare un anno di studio dovrebbe essere, oltre alle ragioni personali che possono aver contribuito a determinato il fatto, un'impresa piuttosto ardua, se si pensa di doversi sforzare «il doppio» per poter apprendere un programma originariamente suddiviso in due anni scolastici;

la realtà, purtroppo, è ben diversa dal perseguimento di una logica volta a premiare il merito: vi sono alcune scuole private, come emerso anche da inchieste giornalistiche di settore, che vivono in funzione del solo esame

finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poter conseguire un diploma «facile»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, dopo aver adeguatamente verificato l'andamento del fenomeno negli ultimi anni, di introdurre nella disciplina di settore relativa alle scuole paritarie la preclusione allo svolgimento degli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione.

G1.101

ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

valutato che:

è stato assegnato all'esame della commissione il disegno di legge di iniziativa governativa recante «Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca»,

impegna il Governo:

a prevedere l'integrazione di rappresentanti del corpo dei docenti nella Commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca, istituita con decreto del Ministro Marco Bussetti in data 21 novembre 2018, relativamente alla «Sezione Istruzione».

G1.102

PIARULLI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori e da anni, rappresentano un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo n. 1277 del 1948;

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dagli insegnanti tecnico pratici, sono da considerarsi abilitanti, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva stessa;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, che «il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento», il che sta a significare, ribadito più volte dai giudici del TAR e/o dai giudici del lavoro, che «per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016»;

considerato che:

le disposizioni ora citate sono state applicate in maniera differente, per quanto riguarda la permanenza con riserva, in dette graduatorie, sulla base di interpretazioni disomogenee degli U.S.P./U.S.R. e/o delle Scuole capofila, comportando disparità di trattamento degli ITP, su tutto il territorio nazionale. Infatti, alcuni di essi sono stati assegnatari di nomina, altri, invece, nella medesima situazione, sono stati, addirittura depennati;

numerose sono state le modalità per acquisire l'abilitazione all'insegnamento dal 1990, con riferimento alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario abilitanti (SSIS), al Tirocinio formativo attivo per l'inse-

gnamento secondario abilitante (TFA) e al Percorso abilitante speciale (PAS); di fatto, però, la maggior parte degli insegnanti tecnico-pratici si sono trovati nell'impossibilità di conseguirla per la mancanza di percorsi a loro dedicati;

il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, con Nota 37856 del 28 agosto 2018, ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 e, in particolare, la gestione degli esiti del contenzioso seriale promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP), ai fini dell'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto pieno iure o con «riserva» specificando che «l'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive»;

valutato altresì che:

con due sentenze del Consiglio di Stato - nn. 4503 e 4507 del 2018 - relative alla stessa tipologia di contenzioso, si chiede alle scuole di depennare i ricorrenti presenti in tali pronunce sostenendo che: «Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti»;

tuttavia, se si estendono le decisioni sfavorevoli agli ITP del Consiglio di Stato *erga omnes*, sarebbero state parimenti da estendere le numerose decisioni favorevoli agli ITP *erga omnes*, inserendoli pertanto pieno iure nella II fascia delle graduatorie d'istituto, muovendo dalla sentenza pilota del Tar Lazio n. 201709234 pubblicata il 7 agosto 2017 fino alle innumerevoli sentenze passate in giudicato. Infatti, lo stesso Tar Lazio, nel decreto monocratico 4142/2017 rilevava la necessità di uniformarsi, da parte dell'Amministrazione, alle decisioni come «l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti ITP vantanti posizioni omogenee»;

considerato infine che:

vi sarebbe la possibilità che gli ITP, con appello pendente e in posizione di conferimento nomina, possano essere utilizzati, nelle more delle decisioni in merito, a difesa del diritto costituzionale all'istruzione degli alunni con disabilità, privi ancora a novembre, di assegnazione di docenti specializzati di sostegno e/o di qualsiasi docente privo del titolo di specializzazione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a impedire qualsiasi forma di eventuale disparità o discriminazione, volti ad assicurare agli insegnanti tecnico-pratici effettiva parità di trattamento.

G1.103

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

gli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) si trovano in una situazione di preoccupante criticità e i diplomati presso tali istituti vivono una grave situazione di incertezza circa l'accesso alla professione di docente;

invero il legislatore ha sancito l'equipollenza del diploma AFAM cosiddetto vecchio ordinamento, rilasciato prima dell'1 gennaio 2013 e posseduto congiuntamente al diploma di maturità, con un titolo abilitante all'insegnamento, e, quindi, all'inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello;

l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, istitutiva del comparto AFAM, dispone che «i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.»;

l'articolo 102 della legge 228/12 ha previsto che «Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2001. Ancora, l'articolo 107 della medesima legge dispone che «i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e con-

giuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

il comma 107-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 del termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

il decreto ministeriale n. 374/2017, recante «Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020», per l'inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli prevede il «diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica negli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/1 e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137»;

l'articolo 4 del citato decreto ministeriale prevede che «Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola»;

il medesimo decreto ministeriale, inoltre, valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 è stato equiparato il diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria;

il decreto ministeriale del 10 aprile 2019, n. 331, ha previsto l'equipollenza del Diploma AFAM v.o. congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito entro il 31 dicembre 2021, ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del MIUR sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103 della Legge 218/2012, da emanarsi entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge;

molti docenti AFAM v.o. hanno sottoposto la questione al vaglio dei Tribunali del Lavoro, i quali hanno sancito - con sentenza definitiva - il diritto di costoro ad essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto in virtù del valore abilitante del Diploma AFAM v.o.;

si è rivelata discriminatoria la circostanza per cui docenti con medesimi titoli e inseriti nelle graduatorie d'istituto si vengano a trovare in posizioni nettamente differenti: mentre alcuni sono stati riconosciuti abilitati in forza di sentenze passate in giudicato, altri, pur avendo proposto ricorso sugli stessi presupposti dei primi, rimangono nella terza fascia delle graduatorie

d'istituto con probabilità praticamente nulle anche solo di stipulare incarichi di supplenza;

molti docenti AFAM ai quali è stata riconosciuta l'equipollenza del Diploma di Conservatorio all'abilitazione all'insegnamento, hanno partecipato al concorso bandito con D.G.G. del MIUR n. 85 del 1° febbraio 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto lo stesso bando di concorso ha previsto espressamente che il titolo di abilitazione, requisito indispensabile per la partecipazione al concorso, potesse essere posseduto per effetto di provvedimenti giudiziari anche non definitivi;

anche per il concorso DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, si è creata una forte disparità di trattamento per i docenti AFAM, in quanto in alcune regioni i candidati sono stati regolarmente inseriti nelle graduatorie di merito e stanno facendo l'anno di FIT, mentre altri candidati sono stati depennati vedendosi costretti ad adire I Tribunali amministrativi regionali;

il TAR Puglia ha accolto dapprima in via cautelare i ricorsi proposti da diversi docenti esclusi, e tale orientamento è stato poi confermato con le sentenze di merito, nelle quali è stato definitivamente dichiarato il diritto dei docenti destinatari di provvedimento del Giudice del Lavoro, che dichiara il valore abilitante del titolo AFAM vecchio ordinamento, ad essere reinseriti nelle graduatorie del concorso,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché i diplomi di conservatorio AFAM conseguiti in regime di vecchio ordinamento siano riconosciuti come titoli abilitanti, ponendo fine alla ingiusta disparità di trattamento rappresentata in premessa.

G1.104

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

si tratta di un momento particolarmente caotico per la categoria dei docenti diplomati magistrali, che sta affrontando ancora i depennamenti dalle Gae in virtù delle sentenze definitive;

a conferma dei ruoli già sottoscritti e la proroga dei contratti in essere, sarebbe opportuno permettere a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di garantire la validità del titolo di diploma magistrale, per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova, per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

G1.105

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di reclutamento del personale scolastico ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1 prevede che la procedura straordinaria è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno;

con particolare riferimento agli insegnanti di sostegno che operano nelle scuole, appare evidente, ormai da anni, la mancanza di formazione degli stessi insegnanti riguardo la patologia del disturbo dello spettro autistico e le relative modalità di gestione degli alunni autistici nonché delle dinamiche e delle relative metodologie di insegnamento;

altra problematica evidente che ostacola il corretto sostegno in ambito scolastico ai bambini autistici è certamente: la mancanza di continuità didattica ovvero la mancanza di continuità del rapporto fra operatore della

scuola e allievo che a causa di meccanismi determinati dalle graduatorie viene continuamente interrotto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative di tipo normativo volte a destinare risorse finalizzate alla adeguata formazione degli insegnanti di sostegno assegnati ad alunni interessati dalla patologia del disturbo dello spettro autistico nonché volte a garantire la continuità didattica agli stessi alunni.

G1.107

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

tale provvedimento è finalizzato, in particolare, a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo e ad introdurre disposizioni atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nelle istituzioni scolastiche;

è annoso il problema del precariato degli insegnanti nelle scuole, poiché è da sempre mancata una pianificata strategia di percorsi di formazione iniziale e reclutamento di detto personale;

in materia sono necessari interventi normativi chiari e coerenti per escludere la necessità di provvedimenti d'urgenza, che vanno a rimediare ad errori e ritardi nella programmazione del reclutamento di dirigenti, docenti e personale AIA, da parte della Pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative normative volte ad individuare un sistema di formazione e reclutamento dei docenti, pianificando procedure concorsuali e formative che concorrano, contestualmente, a contrastare il precariato ed a eliminare i posti vacanti sia di docenti che di dirigenti scolastici.

G1.108

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

considerata l'importanza del percorso abilitante speciale, riservato al personale docente della scuola secondaria che abbia una pregressa esperienza di servizio al fine di procedere alla loro stabilizzazione;

i suddetti percorsi abilitanti speciali sono riservati, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio;

questi percorsi sono fondamentali per riconoscere la competenza dei docenti cosiddetti precari storici, che non possono restare esclusi dalla possibilità di accedere al ruolo sulla base di un decreto-legge che dovrà essere basato sulla meritocrazia;

inoltre, darebbe la possibilità a quel personale di poter partecipare alle procedure concorsuali adeguate valutandone effettivamente la competenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaprire un nuovo RAS a tutti i docenti precari che vogliono conseguire un'abilitazione, al fine anche di contribuire a risolvere il problema delle cattedre vacanti, che puntualmente emerge all'inizio di ogni anno scolastico.

G1.109

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante

misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento in esame contiene disposizioni relative ai Gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità;

visti i vincoli sulla determinazione complessiva degli organici per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sarebbe necessario vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi rispetto a quanto indicato nel PEI (piano educativo individualizzato), frutto della collaborazione di tutto il team che affianca lo studente disabile e non alla disponibilità dell'amministrazione;

tutto ciò potrebbe costituire anche una soluzione per i molteplici contenziosi, conclusi quasi sempre ai danni del MIUR, che riguardano la questione relativa alla mancata assegnazione delle corrette ore di sostegno e del relativo personale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi a quanto indicato nel piano educativo individualizzato.

G1.110

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

l'articolo 14, comma 3, del decreto di revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l'anno scolastico successivo, qualora ricorrano specifiche e vincolanti condizioni;

nelle more del completamento dei requisiti di specializzazione richiesti tra le condizioni dei docenti con contratto a tempo determinato e per venire incontro alle difficoltà oggettive degli alunni che necessitano di sostegno, sarebbe auspicabile la conferma delle professionalità acquisite negli anni precedenti da parte dei docenti impegnati nel sostegno, in tal modo garantendo la continuità didattica e formativa anche agli alunni;

il cambiamento continuo dell'insegnante di sostegno compromette l'omogeneità e la continuità del l'intervento individuale in favore del soggetto disabile, cosa che si verifica ogni anno in carenza di disponibilità nelle graduatorie di docenti di sostegno specializzati, a danno degli alunni;

la scuola ha gli strumenti per garantire detta continuità didattica confermando la supplenza al docente dell'anno precedente, in mancanza della quale si creerebbero gravi danni nei confronti di allievi già in condizioni di svantaggio rispetto agli altri;

la continuità è già garantita per i docenti con titolo di specializzazione, in mancanza di personale docente specializzato, sarebbe auspicabile estendere detta continuità anche per i docenti di sostegno non specializzato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in mancanza di personale docente specializzato, di confermare la supplenza al docente di sostegno dell'anno precedente.

G1.112

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento attiene anche alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera n), della Costituzione;

la scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e nobile funzione di accompagnare la crescita umana e la formazione nozionistica, non può essere trascurata rispetto alla dotazione di sempre maggiori e qualificate

risorse umane che possano prendersi cura al meglio della popolazione scolastica, dunque anche degli aspetti psicologici che costituiscono e caratterizzano ciascuna fase del ciclo vitale di ogni persona;

sempre più frequentemente i drammatici fatti di cronaca pongono in evidenza come nel contesto scolastico, di ogni ordine e grado, emergano marcate forme di disagio sociale, non solo relativamente ai minori, ma anche in relazione alle famiglie di questi e al corpo docente;

il disagio giovanile, per l'appunto, trae origine dall'insieme di più fattori, come quelli socio-economici, culturali, relazionali e familiari, i quali possono incidere negativamente sia sulla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento che sul raggiungimento del successo formativo, pertanto sul drop-out scolastico; la necessaria funzione di tutela e promozione del benessere nel contesto formativo, oltre che di intervento in caso di espressione del disagio o della devianza, vede nello psicologo l'idonea figura professionale che, sulla base delle specifiche competenze in suo possesso, è in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo sano della persona in età evolutiva;

nel nostro Paese in assenza di una specifica normativa in tale settore, l'introduzione di tale figura professionale è demandata alle scuole, mediante l'utilizzo delle risorse economiche in loro possesso in base al principio dell'autonomia scolastica. Di conseguenza, la possibilità di avvalersi di detta competenza risulta esigua e precaria;

il servizio di psicologia scolastica rappresenterebbe se istituito una reale risorsa per la scuola e il territorio, così da affrontare e contrastare, in maniera adeguata, puntuale e professionale, il disagio educativo e la dispersione scolastica, attraverso attività di individuazione, consulenza e sostegno in ambito psicologico e relazionale in età evolutiva, in quanto elemento di facilitazione e tutela tanto del raggiungimento del benessere della popolazione studentesca quanto del buon andamento del sistema scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di regolamentare e rendere stabile, presso ciascuna istituzione scolastica presente sull'intero territorio nazionale, il servizio di psicologia scolastica.

G1.113

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante

misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il provvedimento in esame reca recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, al fine di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;

è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico, tenendo conto, in particolar modo, delle particolari problematiche nel settore della docenza derivanti dalle continue modifiche di legge;

l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i possessori di diploma magistrale, con la sentenza n. 11/2017, ha dichiarato tale diploma quale titolo abilitante all'insegnamento, ma non all'inserimento nelle ex graduatorie permanenti, ora graduatorie ad esaurimento, a causa del ricorso tardivo;

prima di tale pronuncia circa tremila docenti avevano ottenuto una sentenza di merito favorevole dallo stesso Consiglio di Stato, e altre duemila avevano ottenuto lo stesso parere favorevole dal giudice del lavoro senza che l'Avvocatura di Stato si appellasse, anche in seguito alla pronuncia della plenaria, rendendo di fatto tali sentenze emesse passate in giudicato e quindi definitive;

si è quindi venuta a creare una palese diseguaglianza all'interno della medesima categoria, che con lo stesso titolo si trova spaccata da pronunce giurisprudenziali differenti dovute al parere della Plenaria;

il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha prorogato il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento «all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'inserimento a domanda nelle graduatorie a esaurimento di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi compreso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.

EMENDAMENTI

1.0.1

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito."».

1.0.6

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito."».

1.0.2

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"».

1.0.3

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva

verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra».

1.0.4

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-*bis*. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-*ter*. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattica metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5";

b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali".

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.5

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

«All'articolo 4, comma 1-*undecies* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*duodecies* - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigen-

te, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera *b*) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^a fascia.

1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quindecies*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."».

1.0.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Personale della scuola in servizio all'estero)

1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda, da presentarsi entro quaranta giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto interministeriale n. 4377 del 2011".

2. All'articolo 37, il comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di nove anni, e il personale nominato con un mandato di cinque anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori quattro anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto a essere destinato all'estero per ulteriori tre anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64."

3. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei e inferiore o uguale a nove anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di dodici anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64».

1.0.8

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole "e l'articolo 15, comma 7".

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "2018/2019" aggiungere le seguenti: "e successivi", e sostituire le parole ove ricorrono: "30 giugno 2019" con "30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva"».

1.0.100 (già 1-quinquies.1)

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole "e l'articolo 15, comma 7".»

Art. 1-bis

1-bis.1

IANNONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana con ventiquattro mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104° serie speciale del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado».

1-bis.2

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «è autorizzato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020, contestualmente al concorso ordinario di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003, anche una procedura straordinaria per titoli ed esami. Ciascun concorso di cui al periodo precedente sarà destinato alla copertura del 50 per cento dei posti che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La procedura straordinaria di cui al comma 1 è riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso dell'idoneità diocesana e dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, che nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e

l'anno scolastico 2019/2020, ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La procedura straordinaria di cui ai commi 1 e 2 comprende lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5 della legge 17 luglio 2003, n. 186 e di una prova orale di natura didattico metodologica».

dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La percentuale dell'organico dei posti di cui, all'articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n. 186, è rideterminata a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nella misura pari all'80 per cento».

1-bis.3

IANNONE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'a.s. 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana».

1-bis.200

DRAGO

All'articolo 1-bis apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2 sostituire la parola «50» con la seguente: «25»;*
- b) *al comma 3 sostituire le parole «, per esami e titoli,» con le seguenti: «, per titoli, servizio e colloquio,».*

1-bis.4

IANNONE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria».

ORDINE DEL GIORNO

G1-bis.100

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento contiene disposizioni in merito al Reclutamento e l'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

i docenti precari di religione da 15 anni attendono un bando concorsuale e si attende il parere della Corte di giustizia europea sulla causa presentata per chiedere finalmente la stabilizzazione;

l'insegnamento della religione cattolica contribuisce allo sviluppo di molte competenze oltre a quelle religiose, come le competenze sociali e civiche oltre che il senso d'iniziativa e la consapevolezza culturale;

la conoscenza delle religioni è indispensabile per capire le affinità e le differenze tra le diverse religioni, inoltre i grandi valori etico religiosi sono ancora oggi capaci di dare un senso alla vita dell'uomo;

tuttavia, la categoria degli insegnanti di religione cattolica non rientra tra le classi di concorso indicate nel decreto n. 19 del 2017 tabella A e B,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una procedura straordinaria di reclutamento anche per gli insegnanti di religione cattolica.

EMENDAMENTO

Art. 1-ter

1-ter.1

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del *coding* è introdotto progressivamente nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e *master* finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale del personale docente ed educativo in ruolo.

2-quater. A decorrere dal 2020, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1-*quinquies*

G1-*quinquies*.100

ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge reca disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente;

valutato che:

occorre intervenire in via urgente ai fini della deflazione dei contenziosi di lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche statali;

stante l'attuale configurazione giuridica «autonoma» di tali istituzioni, difatti, le scelte di gestione del rapporto di lavoro e quelle sanzionatorie sono effettuate dai dirigenti scolastici in qualità di «datori di lavoro», ai sensi del Testo unico del Pubblico impiego, e possono essere contestate dal personale docente e amministrativo esclusivamente in via giudiziale, non essendo previsto alcun rimedio stragiudiziale alternativo al ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;

in conseguenza del quadro surriferito, nella vigenza della normativa attuale, può accadere dunque che non solo i provvedimenti di assegnazione delle funzioni e delle mansioni al personale ma anche le sanzioni disciplinari (anche «minime», come un avvertimento scritto) debbano essere sottoposte, per l'annullamento, al vaglio degli organi giurisdizionali, causando un inopportuno intasamento dei tribunali civili e un dispendio notevole di risorse economiche sia per l'amministrazione scolastica, laddove condannata, sia per il ricorrente, seppur dipendente pubblico (mentre il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, è difeso in giudizio dall'avvocatura distrettuale dello Stato);

pertanto, rilevata l'alta consistenza del personale docente e amministrativo scolastico, sarebbe opportuno introdurre meccanismi stragiudiziali delle controversie, in modo da sgravare i tribunali civili di contenziosi che potrebbero nell'ordinamento altre modalità di risoluzione, più economiche e meno dispendiose per le parti;

impegna il Governo:

ad avviare nel più breve tempo possibile, un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lo scopo di valutare l'introduzione di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito scolastico, al fine di addivenire a soluzioni condivise circa l'istituzione di meccanismi alternativi al ricorso al giudice ordinario, in modo da garantire maggiore celerità ed economicità delle decisioni, a beneficio delle parti coinvolte.

EMENDAMENTI

1-quinquies.0.1

MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.1.

(Disposizioni in materia di procedure di mobilità del personale docente)

1. Nel primario interesse di assegnare con continuità docenti curricolari alla classe nella sua interezza e docenti specializzati agli alunni con disabilità e allo scopo di agevolare il rientro definitivo dei docenti residenti nelle regioni del Mezzogiorno, divenuti titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel centro nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dei docenti fuori sede già prima della stessa legge 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, si dispone la ricollocazione del personale docente sulla base di un riparto nazionale dell'organico di diritto dei posti effettivamente disponibili, consentendo al docente, che ne fa richiesta per l'anno scolastico 2020-2021 il passaggio di titolarità nelle province dove è presente un numero sufficiente di posti in deroga sul sostegno, ovvero di posti in organico di fatto, nel rispetto di tutte le abilitazioni e delle specializzazioni possedute, tale da soddisfare le richieste pervenute e al contempo trasformare in organico di fatto i posti lasciati scoperti dagli *ex* titolari trasferitisi, senza che questo possa in alcun modo determinare docenti sovranumerari».

Art. 1-sexies

1-sexies.1

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 1, sostituire le parole: «comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia», con le seguenti: «di istituzioni scolastiche statali anche di altra provincia e con precedenza, comunque, a quelle ubicate nello stesso territorio comunale».

1-sexies.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Disposizioni per la continuità didattica nelle scuole italiane all'estero)

1. Alla fine dell'articolo 37 comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 aggiungere: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con Decreto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI numero 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda da presentarsi entro 40 giorni dall'approvazione del presente articolo, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta loro di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con Decreto interministeriale 4377 del 2011".

2. L'articolo 37, comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 è sostituito come segue: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di 9 anni e il personale nominato con un mandato di 5 anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori 4 anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene

il diritto ad essere destinato all'estero per ulteriori 3 anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e inferiore o uguale a 9 anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di 12 anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 64 del 2017"».

1-sexies.0.2

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Reclutamento docenti di sostegno)

1. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso al ruolo di docente di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.

2. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui al comma precedente è articolato in:

a) un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, su base regionale;

b) un percorso annuale di formazione e prova.

3. La procedura concorsuale di cui al presente articolo è finalizzata alla definizione per la scuola secondaria di una graduatoria di vincitori per l'insegnamento di sostegno sulla base della quale i vincitori del concorso sono immessi in ruolo nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. Il superamento di tutte le prove concorsuali e del percorso iniziale di formazione costituisce abilitazione all'insegnamento per il sostegno.

4. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui al comma 1, il possesso di laurea magistrale e il possesso dell'abilitazione sul sostegno.

5. Ai fini della indizione del concorso di cui al presente articolo e delle conseguenti procedure di immissioni in ruolo sui posti di sostegno è istituita, a prescindere dalle aree disciplinari di corrispondenza dei titoli in possesso dei candidati, specifica classe di concorso AA/S - sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola (AA/S1 e AA/S2). I docenti di sostegno che rientrano in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso.

6. Al docente immesso in ruolo ai sensi del presente articolo che, al fine di consentire la dovuta e necessaria continuità didattica, rimane nell'istituzione scolastica per almeno tre anni, viene riconosciuto un punteggio relativo a ciascun anno maggiorato ai sensi del decreto ministeriale di cui al successivo comma 8.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli appositi decreti attuativi.

8. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche è individuato annualmente il fabbisogno orario di sostegno di docenti di sostegno assicurando un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni alunno diversamente abile. È inoltre assegnato a ciascuna istituzione scolastica un ulteriore contingente di docenti specializzati sul sostegno con incarico di supporto all'attività delle classi in presenza di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento».

1-sexies.0.3

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nelle scuole private paritarie è vietata, in ogni caso, la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nel precedente anno scolastico. Il numero dei candidati esterni ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione non può, in ogni caso, superare il 30 per cento rispetto al numero degli alunni delle penultime classi del medesimo corso attivate nel precedente anno scolastico. Le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425,

ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione"».

1-sexies.0.4

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione"».

1-sexies.0.5

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei

soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

2. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

1-sexies.0.6

RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Aggiornamento delle classi di concorso dei licei musicali)

1. In sede di aggiornamento delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, disciplina, all'interno della classe di concorso A-55, relativa all'insegnamento di strumento nei licei musicali, specifici sottocodici aventi a oggetto gli insegnamenti dei seguenti strumenti jazz: chitarra elettrica, basso elettrico, canto moderno, pianoforte jazz, batteria, tromba jazz, trombone jazz, sassofono jazz, clarinetto jazz, violino jazz.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 2

2.1

SBROLLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel

limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.».

2.2

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al secondo periodo, le parole: "maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni" con le seguenti: "ricoperto per almeno cinque anni incarichi di diretta collaborazione con il dirigente scolastico ovvero incarichi di coordinamento organizzativo al fine di garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica e la realizzazione del PTOF"».

2.3

CARBONE, CESARO, DE SIANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 Novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e

seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.11

NENCINI, SBROLLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.4

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modali-

tà di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi.

Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.5

CARBONE, DE SIANO, CESARO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la continuità o la regolarità detrazione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esponenziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate,

si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 7, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.6

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.8

IANNONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre

2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.7

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.13

CALIGIURI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.9

IANNONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La graduatoria di merito nazionale del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, così come modificato dall'art. 10 del decreto legge n. 135 del 2018, per la copertura di n. 2.900 posti complessivi, considerato anche l'art. 1 comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è trasformata in graduatoria ad esaurimento. La validità di tale graduatoria permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2.10

IANNONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

2.12

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

"c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio e non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore del-

la presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

2.14

IANNONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno scolastico 2020/2021, si procede ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili prima delle nuove immissioni in ruolo per tutti i dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 1259, del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale Concorsi ed esami n. 90 del 24 novembre 2017».

2.15

IANNONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal decreto ministeriale 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. da *a*) a *f*) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare appo-

site disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti.».

2.16

MARILOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il concorso è riservato per almeno il 40 per cento del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, a partire dal 2016 e per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del corso concorso».

2.17

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli uffici dell'ammi-

nistrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.18

IANNONE

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al corso-concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.»

2.19

SBROLLINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 40 per cento dei posti del concorso di cui al comma precedente è riservato a coloro che, per almeno un triennio negli ultimi otto anni, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche. Il personale di cui al periodo precedente accede direttamente al concorso, senza effettuare eventuali prove preselettive».

2.20

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nel concorso di cui al comma precedente i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, svolto le funzioni di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato per almeno un

triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono esonerati dalla prova preselettiva, qualora prevista.»

2.21

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 4, sostituire le parole: «nel 2020» con le seguenti: «a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3» e sopprimere l'ultimo periodo.

2.22

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel 2020» inserire le seguenti: «e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

2.23

IANNONE

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ex articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

2.25

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o ces-

sati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.24

IANNONE

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Allo scopo di garantire la continuità amministrativa degli incarichi stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i contratti che risultano in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2020».

2.26

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"» con le seguenti: «le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021"»;

3) alla lettera c), sostituire le parole: «la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"» con le seguenti: «le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e «il 2019 e il 2020»»;

4) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «c-bis) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

2.27

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- alla lettera b), sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «luglio»

- alla lettera c), sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «luglio».

2.28

IANNONE

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole "10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio"».

2.29

IANNONE

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dopo le parole: "in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi" sono aggiunte le seguenti: "e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione"».

2.31

MOLES, BERUTTI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, PAGANO

Al comma 5, lettera e) dopo il capoverso «5-sexies», aggiungere il seguente:

«5-septies. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale *ex* articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi.

La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato *ex* articolo 58, comma 5-ter decreto legge n. 69 del 2013, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione».

2.30

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

"5-septies. Per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che a causa della perdita del contratto di appalto avviano le procedure di licenziamento, nelle more dello svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, è sospeso il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. All'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, le imprese di cui al primo periodo effettuano il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei servizi di pulizia e ausiliari per i soli dipendenti licenziati e non assunti ai sensi del comma 5-ter".».

2.32

IANNONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti».

2.33

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare riguardo alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2^a posizione economica, al possesso della 1^a posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore S.G.A che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto».

2.34

IANNONE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «e del personale che ha svolto cinque anni di servizio nei ruoli di assistente amministrativo e assistente tecnico.»;

b) *nel secondo periodo, sostituire le parole:* «al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» *con le seguenti:* «al 100 per cento dei posti messi concorso per la singola regione».

2.35

MODENA, CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, BERUTTI

Al comma 6, dopo le parole: «dall'anno scolastico 2011/2012», aggiungere le seguenti: «, anche in deroga al titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi».

2.36

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Per la partecipazione alla selezione di cui al primo periodo è necessario il possesso dei medesimi titoli di studio già previsti quale requisito di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami bandito nel 2019. Possono altresì partecipare, in deroga, i soggetti che possedevano, alla data del 31 agosto 2000, i titoli idonei per l'accesso al precedente profilo dei responsabili amministrativi».

2.37

IANNONE

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «É altresì consentita la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno, al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012», e alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: «In queste ultime graduatorie la percentuale degli idonei viene elevata al 35 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore».

2.38

IANNONE

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" di cui all'articolo 11 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 concernente la mobilità professionale, in deroga al possesso dei ti-

toli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, si applica altresì a coloro che abbiano maturato, nei ruoli di assistente tecnico e amministrativo, se pur privi della laurea, un servizio di cinque anni».

2.39

DAMIANI, CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento».

2.40

MOLES, CANGINI, GIRO, ALDERISI, DAMIANI

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

2.41

BUCCARELLA

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

2.42

IANNONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le assunzioni a tempo indeterminato dei Direttori SGA avvengono, dalle graduatorie del concorso ordinario e del concorso riservato, su tutti i posti vacanti e disponibili. Nelle graduatorie di merito ad esaurimento del concorso ordinario viene inserita una percentuale di idonei del 35 per cento superiore ai posti messi a concorso. I candidati inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, non assunti a tempo indeterminato, sono reclutati per il conferimento di supplenze annuali e/o di lungo periodo, ove necessario».

2.43

IANNONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

PARENTE, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede di posticipare di due mesi l'internalizzazione dei servizi di pulizia;

le procedure previste dalla legge di conversione, pur migliorando il testo del Decreto, escludono tuttora dalla internalizzazione una quota, stimata in almeno 4.000 unità di personale, di chi è attualmente impiegato presso le aziende vincitrici degli appalti di pulizia;

l'internalizzazione porterà quindi alla perdita dell'impiego e del reddito da esso derivante lavoratori e lavoratrici, appartenenti per lo più a categorie svantaggiate;

la proroga è stata finanziata in gran parte attingendo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, chiedendo quindi un ulteriore sacrificio al sistema scolastico.

impegna il Governo a:

1) farsi carico del problema sociale, civile ed economico per le migliaia di lavoratori e lavoratrici esclusi dalla internalizzazione con particolare riguardo alla copertura della Naspi come previsto dai comma 31 e 35 della legge 92/ 2012;

2) garantire che i servizi di pulizia di tutte le scuole del sistema di istruzione possano disporre di un numero adeguato di personale impiegato, anche valutando la possibilità di aumentare l'organico destinato a questi servizi;

3) individuare le risorse necessarie per far fronte agli impegni precedenti senza prevedere un'ulteriore riduzione dei finanziamenti alle scuole, dando a MIUR e MLPS risorse aggiuntive adeguate.

G2.101

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

nelle more dell'espletamento del concorso per dirigenti tecnici, è necessario garantire la continuità amministrativa degli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

si evidenzia che tali figure ricoprono, *pro tempore*, l'incarico di dirigenti reggenti degli uffici scolastici provinciali, pertanto, in mancanza di una proroga, vi sarebbero conseguenti e gravi ripercussioni sull'andamento delle scuole delle Regioni,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché i contratti relativi agli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che risultano in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengano prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza del 31 dicembre 2020.

G2.102

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

è acclarata la necessità e l'urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;

è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico;

si rende indispensabile introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi di pulizie all'interno delle istituzioni scolastiche;

all'articolo 2 del provvedimento in esame il comma 6 disciplina la procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo;

nello specifico viene prevista l'applicazione per il concorso per l'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi quanto disposto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 che ha previsto che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

dall'applicazione della suddetta disposizione ne emerge una contraddizione poiché in ragione del vincolo del possesso dei titoli di studio richiesti, verrebbero esclusi i facenti funzione da un concorso che serve proprio a sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso e permettono il corretto funzionamento del sistema scolastico;

durante l'esame in sede referente è stata superata la suddetta contraddizione, prevedendo una specifica deroga che, è stata successivamente soppressa a seguito del correlato parere della Commissione bilancio;

sarebbe pertanto opportuno ripristinare la suddetta deroga, al fine di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno

tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, prevedendo appunto una deroga rispetto al possesso dei titoli di studio;

si evidenzia che la legge di bilancio per il 2018, all'articolo 1 comma 605 legge 205/2017, aveva già previsto una deroga, consentendo la partecipazione senza laurea al concorso ordinario a 2004 posti di DSGA,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo, che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno.

EMENDAMENTI

2.0.1

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 203, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

"Studenti e studentesse provenienti da scuole e istituzioni di istruzione secondaria superiore diversi da quelli ai quali i convitti medesimi sono annessi. Possono altresì essere ammessi anche studenti e studentesse che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché istituti tecnici superiori o istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. La consistenza organica del personale educativo assegnato ai singoli convitti è determinata tenendo conto del numero totale di studenti e studentesse ammessi, sia in regime di convitto che di semiconvitto, tenendo conto delle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali"».

Art. 3

3.1

IANNONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi, i dirigenti scolastici, nonché il personale tecnico amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo"».

3.2

IANNONE

Al comma 1, sostituire le parole: «i dirigenti scolastici», con le seguenti: « il personale tecnico-amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale».

3.3

IANNONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l'infanzia».

3.0.2

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni alla legge 13 luglio 2015, n.107)

1. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati.

2. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente: "66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) *al primo periodo, le parole:* "del medesimo ambito territoriale" *sono soppresse;*

2) *al secondo periodo, le parole:* «di un medesimo ambito territoriale» *sono soppresse;*

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente: "74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente: "79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso";

i) al comma 109, lettera e), le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle"».

3.0.1

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Titolarità del personale docente)

1. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente:

"66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile

assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) *al primo periodo, le parole: "del medesimo ambito territoriale" sono soppresse;*

2) *al secondo periodo, le parole: "di un medesimo ambito territoriale" sono soppresse;*

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppreso;

e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

"74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente:

"79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso.";

i) al comma 109, lettera e), le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle"».

3.0.3

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Aumento delle risorse del Fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa)*

1. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione».

Art. 5

5.1

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificati dall'articolo 8 della presente legge e dal comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a professori e ricercatori avviene alla data di maturazione dello scatto (con effetti economici e decorrere dal primo giorno del mese di maturazione) previa verifica, da parte degli Atenei, del regolare svolgimento delle lezioni dei corsi previsti obbligatoriamente per legge come carico didattico istituzionale per i Professori o delle attività integrative dei corsi di insegnamento ufficiali per i Ricercatori e dell'ottemperanza al numero di ore annue previste per legge da destinare a compiti didattici o compiti di didattica integrativa, alle attività organizzative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché alle attività di verifica dell'apprendimento. In caso di esito negativo, si procede a verifica successiva decorso un anno dalla precedente verifica. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9. La mancata verifica delle condizioni di attribuzione oltre i 30 giorni dalla data di maturazione dello scatto

è perseguibile ai sensi dell'art. 328 del codice penale. La verifica dello scatto è da eseguire in relazione al triennio, o biennio a seconda della tipologia di scatto in fase di attribuzione, relativo agli anni accademici precedenti a quello di maturazione dello scatto. Lo scatto deve essere negato solo in presenza di scostamenti ingiustificati significativi dai parametri anzidetti sull'arco del triennio o biennio ai quali la verifica è riferita».

5.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ottennio precedente all'approvazione del presente decreto, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguano nel triennio successivo all'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti, nel triennio 2020/2022 nella posizione di professore di seconda fascia, attraverso procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-ter. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ottennio precedente all'approvazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti nella posizione di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso procedure concorsuali riservate nel triennio 2020-2022.

2-quater. I criteri e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate sono definite con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, le università possono immettere nei ruoli di professore associato, previa valutazione attuata secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il persona-

le di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale».

5.3

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge».

5.4

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente».

5.5

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato».

5.0.1

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ripristino delle facoltà assunzionali degli atenei)

1. All'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse.

2. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

5.0.2

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza *extra* istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti

universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

5.0.3

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse.»

5.0.4

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei.»

5.0.5

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dell'Università e sostegno alla ricerca universitaria)

1. A partire dall'a.s. 2020/2021, è soppresso l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

5.0.6

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che non sia già titolare di contratto a tempo inde-

terminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.

3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data».

Art. 6

6.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali, ambientali, coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono analoghe attività. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca"».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca;

valutato che:

appare opportuno garantire una maggiore funzionalità ai risultati dei test predisposti dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per orientare le politiche pubbliche in materia scolastica e perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento del sistema d'istruzione, in primo luogo nelle zone del Paese dove c'è maggiore necessità, in modo da «orientare» gli investimenti pubblici e risorse maggiori, in funzione solidaristica e perequativa, a favore dei territori più svantaggiati (come, ad esempio, le periferie urbane),

impegna il Governo:

a valutare il superamento di metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento standardizzate e non funzionali all'orientamento degli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione scolastica in funzione perequativa e solidaristica, attraverso l'istituzione di test volti alla comprensione delle ragioni alla base delle significative differenze nei livelli di apprendimento degli studenti tra il Nord e il Sud del Paese e, di conseguenza, ad adeguare le

politiche pubbliche scolastiche ai fini del raggiungimento di risultati minimi omogenei su tutto il territorio nazionale.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.0.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, definendo un quadro adeguato per il loro svolgimento, anche differenziandosi da quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione. Viene garantita l'adesione annuale alle prove che costituiscono requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Le prove INVALSI previste per gli altri ordini e gradi vengono svolte con cadenza triennale."»

7.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, stabilisce se e a quali prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI le scuole del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione sono tenute a partecipare. Le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI"».

7.0.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nella provincia di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, sono costituite, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie in lingua tedesca e delle località ladine sede di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e presso le istituzioni scolastiche in lingua tedesca e delle località ladine nelle quali sono realizzati i corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 61, commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte per ciascuna delle due classi da sei membri interni. È in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto, di prima e seconda prova scritta nonché delle materie che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidate ai commissari esterni. I presidenti sono nominati sulla base di criteri determinati a livello na-

zionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati"».

Art. 8

8.0.1

LONARDO, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico nel rispetto della Costituzione e della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche si intendono riferite a tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie, ai sensi della presente legge";

b) al comma 2, le parole: "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76";

d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla normativa dell'Unione europea";

e) al comma 4, lettera h), dopo le parole: "che rispettino" sono inserite le seguenti: ", quali condizioni minime,";

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4.1. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della presente legge.

4.2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera j), fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.

4.3. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

g) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*ter*. Le istituzioni di cui alla presente legge, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché provvisto dei relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4-*quater*. Ai docenti di scuole paritarie che passino, per effetto di stitizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole paritarie".

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di cui al comma 6, il controllo è effettuato a rotazione su base regionale e deve accertare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché la corrispondenza al piano triennale dell'offerta formativa ai sensi della legislazione vigente in materia, la regolarità contabile, la pubblicità dei bilanci, nonché il rispetto dei contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie.

6-*ter*. Sono sottoposte annualmente a controllo le scuole paritarie che presentino un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

6-*quater*. A seguito dell'accertamento di gravi violazioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, gli uffici scolastici regionali, previo contraddittorio

con l'istituzione scolastica interessata, concedono un termine di massimo due anni per la regolarizzazione della relativa posizione. Solo a seguito del permanere delle violazioni accertate, l'ufficio provvede alla revoca della parità.

6-quinquies. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo *standard* per studente di cui al comma *6-sexies* per ogni studente regolarmente iscritto.

6-sexies. Per "costo *standard* per studente" si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, quantificata ai sensi della tabella 1 allegata alla presente legge. Il costo *standard* per studente è determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.

6-septies. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma *6-quinquies*. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. L'assegnazione del contributo ai sensi del comma *6-quinquies* è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, su ordine della direzione generale competente.

6-novies. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma *6-quinquies* che è conseguentemente ridotto di quota parte.

6-decies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere previste convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole scuole ai fini della promozione della eccellenza e del recupero sociale, culturale e artistico del territorio.

6-undecies. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma *6-quinquies* possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo *standard* per studente.

6-duodecies. Con le medesime modalità di cui al comma *6-septies*, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:

a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:

1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma *online* predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito *internet*;

2) rendendo pubblici i *curriculum vitae* dei docenti;

3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);

4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;

b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:

1) verificare la permanenza dei requisiti parità;

2) verificare la valutazione della scuola;

3) verificare i rendimenti scolastici;

4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma *6-quinquies*;

5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

6-terdecies. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie."

2. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato (*articolo 1, comma 2*)

«Tabella 1 (*articolo 1, comma 6-sexies*)

Quantificazione del costo standard per studente in alcune tipologie di scuola

Tipologia di scuola	Classe senza alunni disabili		Classe con alunno disabile	
	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa
Scuola dell'infanzia efficiente (più di 3 sezioni)	3.201,73	4.573,91	3.758,71	5.369,58
Scuola dell'infanzia non efficiente (fino a 3 sezioni)	2.881,56	4.116,52	3.382,84	4.832,63
Scuola primaria efficiente (più di 5 classi)	3.395,84	4.851,19	3.952,81	5.646,87
Scuola primaria non efficiente (fino a 5 classi)	3.056,25	4.366,07	3.557,53	5.082,18
Scuola sec. di I grado efficiente (più di 3 classi)	4.878,23	6.968,90	5.494,33	7.849,04
Scuola sec. di I grado non efficiente (fino a 3 classi)	4.390,41	6.272,01	4.944,90	7.064,14
Biennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.300,51	6.143,58	4.948,39	7.069,13
Biennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,46	5.529,22	4.453,55	6.362,21
Triennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,10	5.164,35	7.377,64
Triennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,89	4.647,91	6.639,88
Biennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.588,45	6.554,93	5.236,33	7.480,47
Triennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	4.129,61	5.899,44	4.712,70	6.732,42
Biennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo linguistico non efficiente (più di 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,09	5.164,34	7.377,63
Triennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,88	4.647,91	6.639,87

»

1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
17 dicembre 2019
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (1633)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MALAN, CANGINI, ALDERISI, GIRO, MOLES

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

l'utilizzazione della decretazione di urgenza è palesemente impropria; il testo dà infatti attuazione ad un'intesa sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri con le organizzazioni sindacali il 24 aprile 2019 e, nel frattempo, l'anno scolastico è già iniziato con grave carenza di personale di ruolo e gli interventi che il Governo ha annunciato come necessari ed urgenti produrranno i loro effetti, nella migliore delle ipotesi, solo per il prossimo anno scolastico 2020/2021;

dal momento che l'anno scolastico è iniziato, così come l'anno accademico, l'intervento normativo risulta tardivo piuttosto che necessario ed urgente, nonché del tutto insufficiente a risolvere il problema del precariato, della corretta determinazione degli organici, della valorizzazione delle professionalità del personale della scuola, dell'università e della ricerca;

il testo, notevolmente modificato in prima lettura alla Camera dei Deputati e che si compone ora di 16 articoli rispetto ai 10 originariamente previsti nel decreto, prevede tra i punti più salienti l'indizione di una procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzata all'immissione nei ruoli docenti della scuola statale mediante la definizione di una graduatoria di vincitori distinta per regione e classe di concorso;

al fine dell'immissione in ruolo il decreto prevede che il servizio è valutato solo se prestato nelle scuole secondarie statali, mentre per i docenti che sono in possesso degli stessi requisiti ma che hanno svolto il servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione o in entrambi, la partecipazione è finalizzata esclusivamente ai fini dell'abilitazione;

a tal riguardo, evidenti profili di incostituzionalità si ravvedono a parere degli scriventi nel piano assunzionale straordinario;

nella fattispecie si palesa un netto contrasto con l'articolo 33 della Costituzione, nonché con la legge 10 marzo 2000, n. 62, che definisce le norme per la parità scolastica;

l'esclusione dei docenti che hanno prestato il servizio presso le scuole paritarie dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria anche ai fini dell'immissione nei ruoli docenti, costituisce inoltre una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

numerose ulteriori modifiche intervenute alla Camera dei deputati riguardano il fatto che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni e province;

si innalza inoltre da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio, per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021; tali disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali e fanno salvi i diversi regimi previsti per il personale entrato in ruolo prima delle immissioni relative all'anno scolastico 2020-2021;

viene inoltre disposto che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 possano richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine;

in via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti nelle graduatorie utili, in considerazione dei tempi di applicazione della disciplina relativa alla c.d. "quota 100", sono nominati in ruolo docenti inseriti a pieno titolo

nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina;

l'articolo 1-bis introdotto in prima lettura alla Camera autorizza l'avvio di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica; nelle more dell'espletamento del concorso alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007;

il nuovo articolo 1-ter prevede l'acquisizione da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica;

l'articolo 1-quater prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche; inoltre differisce dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico;

l'articolo 1-quinquies reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, disponendo che, nel caso in cui gli stessi provvedimenti intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato;

l'articolo 1-sexies dispone, in via transitoria, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato;

nell'articolo 2 notevolmente modificato alla Camera dei Deputati le nuove disposizioni novellano la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni; in particolare, differisce dal 1° gennaio al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi possono essere erogati esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e sostituisce alla procedura selettiva per titoli e colloquio una prima procedura selettiva per soli titoli;

sarebbe stato più opportuno, a parere degli scriventi, ricomprendere tali interventi in una più ampia riforma del sistema scolastico che presumesse una semplificazione normativa con l'abrogazione di norme ormai obsolete sul reclutamento dei docenti ed una più approfondita valutazione delle risorse economiche da destinare al comparto scolastico in un'ottica meritocratica e dinamica di valorizzazione delle eccellenze e delle migliori professionalità;

il decreto è stato presentato quando ormai l'anno scolastico è iniziato da mesi e gli organici sono stati già definiti, così come gli organici sul sostegno, così che sembra non sussistere alcun requisito di necessità ed urgenza per motivare l'avvio di un concorso straordinario per le assunzioni in ruolo e per il superamento del fenomeno del precariato,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1633.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1633
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 124 \(ant.\)](#)

5 dicembre 2019

[N. 90 \(ant.\)](#)

9 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 125 \(ant.\)](#)

9 dicembre 2019

[N. 126 \(pom.\)](#)

10 dicembre 2019

[N. 128 \(ant.\)](#)

12 dicembre 2019

[N. 129 \(ant.\)](#)

13 dicembre 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 129 \(ant.\)](#)

13 dicembre 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 130 \(pom.\)](#)

17 dicembre 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 124 (ant.) del 05/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La relatrice **GRANATO** (M5S) illustra il provvedimento d'urgenza in titolo; l'articolo 1 - modificato in più aspetti in prima lettura - prevede l'indizione, entro il 2019, di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a docenti precari con specifici requisiti di esperienza nelle scuole statali, oltre che di formazione. In particolare, i tre anni di esperienza necessari per partecipare alla procedura - anche non consecutivi - possono essere maturati prima dell'anno scolastico 2011/2012, e cioè anche a partire dall'anno scolastico 2008/2009, fino all'anno scolastico in corso: coloro che stanno maturando l'anno saranno ammessi con riserva di verificare che abbiano effettivamente completato l'anno. L'ammissione con riserva al concorso riguarda anche i candidati per i posti di sostegno che siano iscritti ai percorsi di specializzazione in corso; la relativa riserva si scioglie solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, purché sia stato svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o specifico posto per cui si concorre. La procedura di selezione straordinaria e riservata sarà avviata contestualmente a una ordinaria: un concorso per titoli ed esami. La procedura straordinaria è finalizzata anche a consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai soggetti che posseggono determinati requisiti di esperienza. Anche qui, la platea di soggetti è stata ampliata.

La Camera ha poi abrogato una disposizione del decreto-legge n. 4 del 2019 che aveva disposto che le graduatorie di merito del concorso ordinario da bandire entro il 2019 dovessero essere predisposte attribuendo ai titoli fino al 40 per cento del punteggio complessivo e che tra i titoli valutabili doveva essere particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema

nazionale di istruzione. Tale previsione rappresentava una deroga rispetto alla disciplina generale, in base alla quale i titoli possono essere valutati in misura comunque non superiore al 20 per cento. È stata poi soppressa dal decreto-legge in esame la norma di abrogazione di alcune norme transitorie del decreto legislativo n. 59 del 2017 in base alle quali i soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio anche non continuativi negli otto anni precedenti nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, possono, anche se privi di abilitazione e di altri requisiti previsti dalla normativa vigente, partecipare ai concorsi ordinari per una tra le classi di concorso per le quali è stato maturato un servizio di almeno un anno, con una riserva di posti a loro destinata del 10 per cento. Questa previsione rimane quindi vigente.

Il decreto-legge disciplina la procedura straordinaria, che sarà bandita a livello nazionale ma organizzata su base regionale, e limitatamente alle Regioni, alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali si prevede che nei prossimi tre anni scolastici vi saranno posti vacanti e disponibili. Ad ogni modo le immissioni in ruolo dei vincitori potranno essere disposte anche successivamente, fino all'esaurimento della graduatoria. La Camera ha modificato la procedura con riguardo al contenuto delle prove di esame, per fare riferimento al programma di esame previsto per il concorso ordinario per la scuola secondaria bandito nel 2016, anziché a quelli banditi nel 2018, come inizialmente previsto dal decreto. Sarà possibile partecipare alla procedura straordinaria in un'unica Regione per il sostegno oppure per una sola classe di concorso. Sarà possibile comunque partecipare sia alla procedura straordinaria sia al concorso ordinario.

Per quanto concerne il meccanismo di assunzione dei vincitori della procedura straordinaria, il decreto modifica il quadro normativo generale prevedendo che alle immissioni in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario è destinato, rispettivamente, il 50 per cento dei posti residuati, fino a concorrenza dei 24.000 posti per la procedura straordinaria.

Ai docenti confermati in ruolo si applica quanto già disposto dal già citato decreto legislativo n. 59 del 2017, ossia che sono tenuti a rimanere per almeno altri quattro anni nell'istituzione scolastica dove hanno svolto il periodo di prova e che sono cancellati da ogni altra graduatoria nella quale siano iscritti.

La procedura straordinaria e riservata è finalizzata anche al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. In sostanza, il percorso di abilitazione è aperto sia ai vincitori della selezione straordinaria, sia a coloro che senza essere vincitori superano però le prove scritte, sia ad altri soggetti che non hanno i requisiti per partecipare alla procedura selettiva straordinaria, ma hanno altri requisiti. Per costoro si prevede una prova scritta informatizzata, diversa ma analoga a quella prevista per quanti partecipano per il reclutamento. L'ammissione a questa procedura è riservata ai soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio presso le scuole statali, le scuole paritarie o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale. Tutti devono possedere anche gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per il reclutamento. All'esito della prova scritta per il conseguimento dell'abilitazione, i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente sono inseriti in appositi elenchi in cui sono iscritti coloro che possono conseguire l'abilitazione. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato: questo è espressamente sancito nel provvedimento.

Si sopprimono le norme transitorie - recate dall'articolo 17, comma 2, lettera *d*), secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e introdotte per venire incontro alle esigenze dei precari - che prevedevano (a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019) la possibilità per i soggetti che avevano svolto almeno tre annualità di servizio anche non continuativi negli otto anni precedenti nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione (che comprende anche le scuole paritarie e il sistema di istruzione e formazione professionale), anche se privi di abilitazione e di altri requisiti previsti dalla normativa vigente (tra cui, il conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici), di partecipare ai concorsi ordinari per una delle classi di concorso per le quali era stato maturato un servizio di almeno un anno, con una riserva di posti a loro destinata del 10 per cento.

I commi da 17 a 17-*septies* dell'articolo 1 - inseriti in prima lettura - prevedono che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna Regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre Regioni o province.

Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

Più nello specifico, le immissioni in ruolo avvengono rispettando la ripartizione dei posti prevista a legislazione vigente, ossia il 50 per cento dei posti alle GAE e il 50 per cento dei posti alle graduatorie di merito di procedure concorsuali, con la precisazione che l'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie concorsuali; e rispettando, nell'ambito della percentuale destinata alle procedure concorsuali, un ordine di priorità elencato nel decreto.

Si inserisce poi una disposizione di carattere generale che impone per tutti i docenti (e non solo per quelli della scuola secondaria) l'obbligo quinquennale di permanenza in servizio nella scuola di titolarità, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020-2021, con contestuale decadenza da ulteriori graduatorie finalizzate alla stipula di contratti per il personale del comparto scuola.

Il comma 18 prevede che le graduatorie di merito ed elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 sono valide per un ulteriore anno. A sua volta, il comma 18-*bis*, introdotto durante l'esame in prima lettura, dispone che i soggetti inseriti nelle citate graduatorie del concorso del 2016 possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi già banditi anche in Regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine.

Il comma 18-*quater* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera, prevede l'immissione in ruolo, in via straordinaria, di personale scolastico a tempo indeterminato, su posti vacanti e disponibili, incluso a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina, con conseguente riduzione delle autorizzazioni già conferite per bandire concorsi.

Il comma 18-*quinquies* prevede l'incremento del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di 7,11 milioni di euro nel 2020 e di 2,77 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il comma 18-*sexies* stabilisce che i componenti dei Gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità (GIT) non sono più esonerati dalle attività didattiche, ma sono beneficiari di un compenso accessorio da definire con apposita sessione contrattuale nazionale.

Il comma 18-*septies* reca una norma di copertura, mentre il comma 18-*octies* dispone poi che nei concorsi ordinari per il reclutamento di docenti nelle scuole secondarie, ai candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

L'articolo 1-*bis* autorizza l'avvio entro il 2020 di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, che non si svolge da molti anni. Nelle more dell'espletamento del concorso, è previsto che alle immissioni in ruolo si proceda utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici tra 2004/2005 e 2006/2007.

L'articolo 1-*ter* prevede l'acquisizione, da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*).

L'articolo 1-*quater* prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche. Inoltre, differisce dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico.

L'articolo 1-*quinquies* reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le

istituzioni scolastiche statali. L'articolo in particolare dispone che, nel caso in cui i provvedimenti giurisdizionali in questione intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

L'articolo 1-*sexies* rende possibile, in via transitoria, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato. Premesso che l'utilizzo di personale docente abilitato rappresenta uno dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, la disposizione prevede che, per l'anno scolastico 2019/2020, le scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle supplenze, personale docente abilitato, possono prevedere un supporto educativo temporaneo attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, modifica la procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici. Premesso che la legge di stabilità 2016 aveva previsto che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizzasse mediante un corso-concorso selettivo di formazione, il decreto-legge modifica tale previsione, disponendo che, a regime, il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante non un corso-concorso ma un concorso selettivo per titoli ed esami. Resta fermo che la procedura è organizzata su base regionale, per i posti vacanti nel triennio a venire. Possono partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali in possesso di laurea che abbiano maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno 5 anni. Viene inoltre autorizzata per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici una spesa di 180.000 euro annui a decorrere dal 2021.

I commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 trattano invece di dirigenti tecnici e autorizzano il Ministero a bandire un concorso per l'assunzione, da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici. Nel frattempo, si proroga al 2020 la possibilità di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive e a tal fine si rfinanzia l'autorizzazione di spesa già prevista per questo dalla legge n. 107 del 2015.

L'articolo 2, al comma 5, lettere da *a*) ad *e*), e al comma 5-*bis*, interviene sulla disciplina dettata dalla legge di bilancio per il 2019 per la stabilizzazione, come collaboratori scolastici, di 11.263 dipendenti delle imprese attualmente impegnate nei servizi di pulizia nelle scuole i quali abbiano 10 anni di servizio a tempo indeterminato. In particolare, le modifiche intervengono: sulla data di decorrenza dell'internalizzazione dei servizi di pulizia, che viene differita dal 1° gennaio al 1° marzo del prossimo anno (il 2020); sulla procedura selettiva, che era per titoli e colloquio e diventa per soli titoli; sui requisiti di ammissione alla selezione; sul meccanismo di assorbimento del personale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sono previste procedure secondarie, per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito della prima procedura selettiva, tra cui una procedura di mobilità straordinaria per l'a.s. 2020/2021, e una seconda procedura selettiva per soli titoli riservata al medesimo personale, ma con un requisito di soli 5 anni di servizio, che può essere svolto in questo caso anche a tempo determinato.

Le assunzioni sono autorizzate anche a tempo parziale, con la precisazione che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. È specificato che il personale immesso in ruolo non ha diritto al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di pulizia.

La lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 2, inserita durante l'esame in prima lettura, autorizza invece lo scorrimento della graduatoria formata nell'ambito della procedura di stabilizzazione dei lavoratori titolari di contratti per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali.

L'articolo 2, comma 6, prevede una procedura selettiva riservata per il reclutamento di personale dell'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) mediante la progressione di assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di

direttore per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Il decreto-legge prevede il rinvio, per la disciplina della procedura, all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale ha dettato una disciplina generale, a valere per il triennio 2018-2020, per consentire alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive interne riservate al personale di ruolo per la progressione tra le aree. Il decreto legislativo specifica che alla progressione può essere ammesso solo personale in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. L'articolo 3, al comma 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) - unitamente al personale docente ed educativo delle scuole, che ne era già escluso - dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro introdotto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dalla [legge n. 56 del 2019](#).

Il comma 2 dello stesso articolo 3 consente ai comuni la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti, in considerazione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

L'articolo 4, modificato durante l'esame in prima lettura, reca norme per la semplificazione delle procedure di alcuni acquisti da parte delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti pubblici di ricerca. In particolare si prevede che alcune forme di acquisto centralizzato tramite Consip SpA - previste dall'ordinamento - non trovino applicazione per questi enti quando si tratta di acquisti destinati all'attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione.

L'articolo 5 novella la legge n. 240 del 2010 per quanto attiene alla durata dell'abilitazione scientifica nazionale, che viene portata da sei a nove anni. Inoltre proroga fino al 31 dicembre 2021 la facoltà, attribuita alle università dalla stessa legge n. 240, di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di soggetti già in servizio nella stessa università ed utilizzare, per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B, fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo.

Il comma 1 dell'articolo 6, modificato dalla Camera, reca disposizioni specifiche per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 1-bis - inserito dalla Camera - reca disposizioni a regime che consentono la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con il personale che svolga, presso i suddetti enti, attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca. Ricorda che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 consente alle pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti. Nello stesso triennio 2018-2020, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20, le pubbliche amministrazioni possono bandire, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale che possieda i requisiti ivi previsti.

Riguardo alle novelle di cui al comma 1 dell'articolo 6, segnala, in primo luogo, che esse ampliano, con esclusivo riferimento ai suddetti enti pubblici di ricerca, il periodo temporale di applicazione dei citati commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75, differendo il termine finale dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (capoverso 4-*quater*, inserito dalla Camera). Di conseguenza, gli enti possono effettuare le assunzioni di cui al suddetto comma 1 o bandire le procedure concorsuali di cui al successivo comma 2 entro il termine del 31 dicembre 2021.

In secondo luogo, per le procedure di stabilizzazione di cui al summenzionato comma 1 dell'articolo 20, le novelle, con riferimento agli enti pubblici di ricerca in esame, prevedono: che il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali - reclutamento in relazione alle medesime attività svolte ed anche presso altre pubbliche amministrazioni - si intenda assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2017, ovvero qualora abbia vinto un

determinato bando o selezione (come individuati dalle norme aggiunte dalla Camera) (capoverso 4-*bis*, primo periodo); che, qualora non sussista il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali e trovi invece applicazione una delle fattispecie sostitutive summenzionate, alle iniziative di stabilizzazione si provveda mediante l'espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità (capoverso 4-*bis*, secondo periodo); e che ai fini del requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione (o di altro ente o istituzione di ricerca), si computino anche i periodi di attività relativi ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o ad un assegno di ricerca, svolti presso l'ente medesimo ovvero - come specificato dalla Camera - presso altri enti pubblici di ricerca o università - nonché - come aggiunto dalla Camera - i periodi di attività inerenti a collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capoverso 4-*ter*). La Camera ha specificato che le norme di cui alla presente novella sul computo degli anni hanno natura di interpretazione autentica: esse hanno, quindi, effetto retroattivo.

Il comma 1-*bis* - inserito dalla Camera - reca disposizioni a regime sulla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con il personale che, presso i suddetti enti, svolga attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca. Si prevede che l'ente possa procedere a tale trasformazione, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo che il soggetto abbia svolto le suddette attività per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. La trasformazione deve concernere le medesime attività svolte. Alla procedura in esame viene destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello. Si prevede, inoltre, che alle trasformazioni in oggetto si possa provvedere, anziché mediante l'apposita procedura selettiva, utilizzando le graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali riservate di cui al summenzionato articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75.

L'articolo 7 - non modificato dalla Camera - chiarisce che l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica - disposto dalla legge n. 92 del 2019 a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore (5 settembre 2019) - non determina l'incremento della dotazione organica complessiva, né l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dalla legislazione vigente.

L'articolo 8 reca disposizioni diverse. Innanzitutto riduce, per il 2019, lo stanziamento per l'utilizzo, da parte delle università, di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche per le attività di tutoraggio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Poi prevede che il *bonus* per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria di alcune delle disposizioni del decreto-legge recanti oneri. L'articolo 9-*bis* - introdotto durante l'esame in prima lettura - dispone che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano solo compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. L'articolo 10, infine, reca l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri si è stabilito di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul provvedimento d'urgenza in esame, necessariamente contenuto, considerati i tempi disponibili per l'esame alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea, il quale prevede che la discussione in Assemblea del decreto legge sia avviata nella settimana successiva alla prossima.

Dopo gli interventi della relatrice [GRANATO](#) (M5S), della senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) e del [PRESIDENTE](#), la Commissione concorda sull'elenco dei soggetti da audire e conviene di svolgere dette audizioni informali nella giornata di lunedì 9 dicembre, in orario antecedente la seduta

dell'Assemblea, convocata alle ore 12.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [IORI](#) (*PD*) sottolinea come il testo approvato dalla Camera dei deputati cerchi di rispondere alle richieste e alle criticità emerse durante la prima lettura, soprattutto nel corso delle audizioni svolte dall'altro ramo del Parlamento. Auspica che il decreto legge n. 126 del 2019 non costituisca un atto conclusivo, ma che possano essere prossimamente adottate altre misure per il settore, a partire da quelle in materia di formazione iniziale dei docenti. Senza voler negare l'importanza degli interventi - come quelli del provvedimento d'urgenza in esame - volti a porre fine alla stagione della precarietà, che pone i docenti in una condizione defaticante e umiliante, considera infatti particolarmente urgente e rilevante definire un'efficace sistema di reclutamento e formazione iniziale dei docenti. Esprime inoltre l'auspicio che anche alle problematiche in materia di università - oggetto di alcune norme del decreto legge n. 126 - possa essere dedicata maggiore attenzione.

Il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il Senato ha il diritto e il dovere di migliorare il provvedimento in esame, frutto di un percorso avviato dal precedente Governo con un'intesa con le cinque maggiori organizzazioni sindacali della scuola, espressione del 93 per cento dell'intera rappresentanza sindacale di un settore, la scuola appunto, in cui due lavoratori su tre sono iscritti a un'organizzazione sindacale: un'intesa voluta per venire incontro alle legittime aspettative di superamento della "fase transitoria" del precariato storico, che erano state oggetto anche di uno specifico punto dell'accordo di Governo della precedente maggioranza. Invita a non considerare imm modificabile il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento: i tempi per la conversione in legge consentono infatti una terza lettura e le criticità evidenziate e l'insoddisfazione manifestata dalle cinque maggiori organizzazioni sindacali rendono evidente l'esigenza di migliorare il testo in esame.

Su proposta della relatrice [GRANATO](#) (*M5S*), la Commissione conviene di fissare sin d'ora alle ore 18 di lunedì 9 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 90 (ant.) del 09/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90
LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 12,50
(sospensioni dalle ore 10,55 alle ore 11,10 e dalle ore 11,55 alle ore 12,20)

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CULTURA CATTOLICA,
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IRC (ANIRC), DEL COMITATO TRASPARENZA È
PARTECIPAZIONE CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2017, DEL COORDINAMENTO
NAZIONALE DOCENTI ABILITATI (CNDA), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA
PROFESSIONISTI DELLA SCUOLA (CONFSAL-ANAPS), DEL COMITATO NAZIONALE
"GIUSTIZIA PER L'ORALE", DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI PULIZIA E
SERVIZI INTEGRATI (ANIP), DEL MOVIMENTO NAZIONALE FACENTI FUNZIONE E
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI PER I DIRITTI DEI LAVORATORI (ANDDL) IN
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1633 (DL N. 126/2019 SCUOLA)*

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 125 (ant.) del 09/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Anna Ascani.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta, per proseguire e concludere le audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al disegno di legge n. 1633 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" e di riprenderla alle ore 15,15, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Concorda la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 15,35.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. [1638](#), recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, assegnato in sede referente alla Commissione finanze. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana corrente con tale esame in sede consultiva.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

IN SEDE REFERENTE

[\(1633\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è svolto il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge in titolo. Comunica che la documentazione acquisita nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione. Comunica inoltre che eventuali documentazioni che perverranno da soggetti che non è stato possibile ascoltare in audizione saranno anch'esse pubblicate nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore, senatore Verducci, illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 2, comma 2, che assicura, tra gli interventi disposti dal Commissario straordinario del Governo, la priorità a quelli di ricostruzione di edifici scolastici e universitari. Riferisce poi sull'articolo 3-*sexies*, che estende la fruizione del cosiddetto *Art-bonus* anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera, e sull'articolo 9-*novies*, che consente l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, mediante convenzione, anche con le società Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ed Invitalia S.p.A., integrando la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'articolo 9-*decies* estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la possibilità, già prevista per i precedenti anni scolastici a partire da quello 2016/2017 di derogare, nelle zone colpite dal sisma, al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente. L'articolo 9-*vicies semel* autorizza anche per il 2020 e per il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, estendendo una previsione già adottata per il 2019, mentre l'articolo 9-*vicies ter* prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge in esame. Illustra quindi l'articolo 9-*duodeticies*, che consente al Commissario straordinario di destinare per l'anno 2020 una quota fino a 50 milioni di euro a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi per i cittadini e delle imprese anche mediante attività e programmi di promozione turistica e culturale, nonché attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione. L'articolo 9-*tricies*, infine, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016

impiegando restauratori abilitati all'esercizio della professione con contratti di lavoro a tempo determinato e mediante il conferimento di borse di studio.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa del relatore, propone una breve sospensione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,10.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD), dopo aver ringraziato il Presidente per averlo sostituito nella relazione introduttiva, presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) rileva come il provvedimento d'urgenza in titolo intervenga, dopo tre anni e mezzo di snervante attesa dopo il sisma del 2016; ricorda le promesse non mantenute o comunque l'inerzia dei Governi che si sono succeduti in questo periodo e richiama gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri attualmente in carica al momento della presentazione del programma di governo per la fiducia iniziale: il decreto-legge in esame non rappresenta uno strumento adeguato ad attuare quegli impegni e a fronteggiare la situazione, come è dimostrato, in primo luogo, dalle numerose integrazioni finora apportate nel corso dell'esame parlamentare, comunque ancora insufficienti. Occorre, a suo giudizio, abbandonare la logica derogatoria e degli interventi puntuali in specifici settori di cui è espressione il decreto-legge n. 123, per delineare un quadro normativo congruo ed efficace. Ribadendo l'insufficienza delle misure approntate, che costituiscono solo un primo, timido passo, dichiara l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD), sottolineato l'impegno degli eletti nelle Regioni colpite dagli eventi sismici e nella Regione Marche in particolare, rammenta come il provvedimento d'urgenza si iscriva nell'ambito della normativa vigente, di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, che riscuote generale apprezzamento.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) interviene nuovamente, in via incidentale, per confutare l'affermazione secondo cui la normativa vigente è largamente apprezzata dai soggetti interessati, sottolineando come molti dei sindaci dei comuni colpiti ne lamentino invece l'insufficienza e comunque la mancata implementazione e paventino lo spopolamento delle zone colpite, in assenza di misure radicali, come la creazione - ad esempio - di zone economiche speciali.

Interviene incidentalmente il senatore [MOLES](#) (FI-BP) per chiedere un chiarimento in merito alla previsione di cui all'articolo 9-*tricies*.

Risponde il relatore [VERDUCCI](#) (PD); ricorda inoltre, tra gli eventi sismici, quello che ha riguardato l'isola di Ischia.

Il senatore [MOLES](#) (FI-BP) chiede al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione che solleciti il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a specificare a quali categorie di restauratori siano destinati i contratti a tempo determinato e a quali invece le borse di studio di cui al richiamato articolo 9-*tricies*.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) precisa che il decreto-legge in esame demanda a un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la definizione delle modalità di selezione dei candidati negli anni 2020 e 2021, per i contratti a tempo determinato, e alle determinazioni dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro la definizione delle modalità di conferimento delle borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di recupero e restauro.

Conferma la propria proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno delle sedute convocate per la settimana corrente è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1638, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1631

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzato l'articolo 2, comma 2, che assicura, tra gli interventi disposti dal Commissario straordinario del Governo, la priorità a quelli di ricostruzione di edifici scolastici e universitari;
apprezzato l'articolo 3-*sexies*, che estende la fruizione del c.d. *Art-bonus* anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera;

valutato positivamente l'articolo 9-*novies*, che consente l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, mediante convenzione, anche con le società Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ed Invitalia S.p.A, integrando la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

considerato che l'articolo 9-*decies* estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la possibilità, già prevista per i precedenti anni scolastici a partire da quello 2016/2017 di derogare, nelle zone colpite dal sisma, al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente;

apprezzati l'articolo 9-*vicies semel*, che autorizza anche per il 2020 e per il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, estendendo una previsione già adottata per il 2019 e l'articolo 9-*vicies ter*, che prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge in titolo;

considerato l'articolo 9-*duodevicies*, che consente al Commissario straordinario di destinare per l'anno 2020 una quota fino a 50 milioni di euro a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali

endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi per i cittadini e delle imprese anche mediante attività e programmi di promozione turistica e culturale, nonché attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

valutato positivamente l'articolo 9-*tricies*, che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016 impiegando restauratori abilitati all'esercizio della professione con contratti di lavoro a tempo determinato e mediante il conferimento di borse di studio,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 126 (pom.) del 10/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 32-*sexies*, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici, richiamando al pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture. Passa quindi a illustrare l'articolo 46-*bis*, che al comma 1 introduce uno specifico criterio di riparto geografico della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza dello Stato destinata agli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, prevedendo che la quota attribuita venga divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord, di Centro e Isole e del Sud, e apprezzato l'obiettivo di ridurre i divari territoriali negli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza adeguamento sismico e incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici. Il comma 3 del medesimo articolo 46-*bis* stabilisce poi che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF relative all'edilizia scolastica sono destinate "prioritariamente" agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse relative all'edilizia scolastica. Il comma 4 della medesima disposizione introduce, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF, la possibilità di scelta da parte del contribuente tra le cinque tipologie di intervento tra le quali vi sono, per i profili di competenza della Commissione, la conservazione dei beni culturali e la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica. Con l'articolo 58-*quater* si incide sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei, al fine di esentare da imposizione, oltre alle attività

istituzionali, anche le attività strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa. L'articolo 58-*octies*, infine, istituisce un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, le cui risorse sono pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025. Conclude proponendo e illustrando una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare ad altra seduta la votazione, in considerazione della complessità del provvedimento e dei necessari approfondimenti.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1633) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano ulteriori interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che la relatrice [GRANATO](#) (*M5S*) ha rinunciato a svolgere la replica, il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 152 emendamenti e 20 ordini del giorno al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato, avverte che si passa quindi alla loro illustrazione e che si riserva di pronunciarsi sulle inammissibilità in un momento successivo.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [IANNONE](#) (*FdI*) interviene sul complesso degli emendamenti che il suo Gruppo ha presentato per correggere quello che egli giudica un provvedimento profondamente errato, auspicando che vi sia la disponibilità a miglioramenti che i tempi di conversione comunque non precludono. Il decreto-legge in esame infatti tradisce il suo stesso scopo, quello di sanare la grave situazione di precariato che connota da troppi anni il mondo della scuola; gli emendamenti del suo Gruppo cercano di rispondere a legittime aspettative di categorie del personale della scuola, tra cui cita a titolo esemplificativo i cosiddetti diplomati magistrali, i docenti per l'insegnamento della religione cattolica, gli esclusi da procedure di stabilizzazione. Occorre, a suo giudizio, intervenire con correzioni al testo in esame che consentano il giusto riconoscimento del lavoro svolto da molte categorie di personale, per la cui stabilizzazione i posti messi a concorso sono assolutamente insufficienti, che con la propria attività ha permesso alla scuola italiana di funzionare, cercando un necessario equilibrio con le aspettative di coloro che aspirano a entrare nei ruoli mediante le procedure concorsuali.

Il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo 1, a partire dall'emendamento 1.57, che interviene in materia di posti vacanti e disponibili tenendo conto della procedura di pensionamento con la cosiddetta "Quota 100", più complessa in quanto richiede che

l'INPS accerti la sussistenza del diritto alla pensione e ne dia poi comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Nel 2019, primo anno di applicazione, troppo spesso la comunicazione dell'esito positivo da parte dell'INPS agli uffici periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è pervenuta successivamente alla data di chiusura del sistema informativo per la gestione dell'organico e della mobilità, che non era stata opportunamente raccordata: in tali casi il diritto del dipendente è stato fatto salvo e questi è stato collocato regolarmente a riposo, ma il posto così liberato è divenuto una disponibilità "sopravvenuta", non utilizzabile per le operazioni di mobilità e, conseguentemente, per le nomine in ruolo che vengono programmate sul 50 per cento dei posti disponibili per la mobilità. Conseguentemente, non è stato possibile attribuire un gran numero di posti vacanti e disponibili in organico a chi legittimamente attendeva la nomina in ruolo in quanto utilmente collocato nella relativa graduatoria, sia di concorso che ad esaurimento; a tale esigenza risponde l'emendamento in questione. L'emendamento 1.0.1 risponde alle specifiche esigenze professionali dei docenti precari di I, II e III fascia delle graduatorie di istituto, non in possesso del titolo di specializzazione, che vengono chiamati annualmente a coprire posti di sostegno per mancanza di specializzati e che hanno acquisito sul campo la pratica operativa, pur in assenza della necessaria preparazione tecnico-scientifica. Si consente inoltre di innalzare la qualità dell'insegnamento su posti di sostegno dei docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso in esubero o in assegnazione provvisoria sul sostegno per carenza di posti di insegnamento comune, problema endemico in alcune realtà, che da anni esplicano la medesima funzione dei loro colleghi di ruolo sul sostegno, senza specifica preparazione. L'emendamento 1.0.2 intende porre rimedio - disponendo uno slittamento di un anno nell'applicazione delle aliquote previste - alle difficoltà estrema nel reperire i presidenti e i membri delle commissioni d'esame, che hanno provocato un notevolissimo rallentamento dei tempi nello svolgimento dei concorsi, con grave pregiudizio per le legittime aspettative di moltissimi precari che, in sostanza, non hanno potuto usufruire della percentuale più favorevole per il primo anno di applicazione della norma. L'emendamento 1.0.3 intende rispondere alle esigenze dei docenti immessi in ruolo con la procedura del FIT transitorio - istituto giuridico poi abrogato - costretti a rimanere per cinque anni in una sede non scelta e sulla quale, per di più, hanno prestato servizio per un anno mantenendo lo stato giuridico di supplenti. Con l'emendamento 1.0.3 si affida alla contrattazione collettiva l'impegno di regolamentare la permanenza nelle sedi successive alla prima, allo scopo di offrire un giusto contemperamento tra l'interesse pubblico alla continuità didattica ed educativa e l'interesse dei docenti a poter svolgere il servizio nella sede più consona al soddisfacimento alle proprie esigenze di vita. Con l'emendamento 1.0.4 si propone un intervento reso necessario dall'approvazione, in prima lettura alla Camera dei deputati, di un emendamento dell'onorevole Toccafondi, che nega ai docenti precari di religione quanto ottenuto dai colleghi abilitati di secondaria (FIT transitorio 2018) e primaria/infanzia (Concorso straordinario 2018). Solo per loro, pur in possesso di idoneità dell'Ordinario, è previsto un concorso doppiamente selettivo, che impone il superamento di una prova scritta e una orale, di fatto disconoscendo il valore abilitante dell'idoneità ecclesiastica. Sono inoltre fortemente penalizzati vincitori e idonei del concorso 2004 poiché mentre pochi fortunati saranno stabilizzati "nelle more dell'espletamento" della procedura, una volta pubblicate le graduatorie del nuovo concorso - probabilmente nel primo semestre 2021 - le vecchie liste non avranno più valore. L'emendamento prevede il recupero delle graduatorie del concorso 2004, con due procedure parallele e distinte che vengono incontro sia a coloro che esercitano da anni la funzione docente sia ai giovani laureati; si tratta di una proposta presentata nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, ma respinta dalla maggioranza. Dopo essersi soffermato sul meccanismo delineato con l'emendamento 1.0.4, passa a illustrare la proposta 1.0.5, con la quale si affronta la questione dei cosiddetti "diplomati magistrali", alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali e dei conseguenti licenziamenti di molti insegnanti in servizio di ruolo - o in servizio con contratti a tempo determinato - da diversi anni, senza peraltro poter percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge. Dopo aver sottolineato come non possa considerarsi risolutivo l'accordo siglato dal MIUR e dai sindacati il 18 ottobre scorso, che si limita a "salvaguardare i rapporti di lavoro in corso", ormai superato nei fatti, precisa che, allo scopo di assicurare, nei limiti del

possibile, la continuità lavorativa al predetto personale senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento (GAE) e di conseguenza nella I fascia di istituto hanno maggior titolo non solo per l'accesso al ruolo ma anche per il conferimento delle supplenze, l'emendamento prevede la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario, cui possono partecipare coloro che, pur lavorando da anni sia per supplenze nella scuola statale sia, con contratti di varia natura, nelle paritarie, non hanno maturato due annualità complete di servizio prestato nella scuola statale. Un diverso concorso straordinario è poi destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio. Passa quindi a illustrare l'emendamento 1.0.6, con il quale, in armonia con il nuovo sistema di reclutamento previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2017 e dalla legge n. 145 del 2018, si propone l'istituzione presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM di percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Si risponde così sia alle esigenze da tempo rappresentate dai docenti appartenenti alla III fascia delle graduatorie di istituto che da più anni esercitano regolare attività d'insegnamento, sia a quelle di insegnanti di ruolo che, avendone titolo, desiderino sviluppare la loro carriera acquisendo l'abilitazione e partecipando successivamente alla mobilità professionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto. Nel ricordare come tale previsione sia coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 per l'esercizio delle professioni regolamentate e con la normativa italiana vigente, precisa che il percorso formativo proposto è diverso da quello ordinario - in quanto non selettivo in ingresso, ma sempre selettivo *in itinere* e in uscita - ed è destinato a coloro che esercitano da tre anni legittimamente la funzione docente nell'istruzione e formazione pubblica italiana, costituito da scuole statali, paritarie e sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo al Presidente il rispetto dei tempi per l'illustrazione degli emendamenti e criticando la scelta di procedere a interventi di tale natura presiedendo la Commissione.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) interviene in merito a quanto lamentato dalla senatrice Montevecchi, dichiarando di non comprendere il senso delle obiezioni mosse e giudicando del tutto fisiologica un'illustrazione da parte del Presidente di emendamenti presentati, anche con valutazioni di tipo politico.

Anche il senatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene del tutto normale che il Presidente possa illustrare emendamenti a propria firma, invitando a considerare che, se così non fosse, si verificherebbe un'incomprensibile compressione delle prerogative di un parlamentare.

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per osservare che nell'illustrare gli emendamenti a propria firma egli esercita un diritto che non interferisce sullo svolgimento delle funzioni di presidenza.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) si unisce all'intervento della senatrice Montevecchi lamentando anche la durata - a suo giudizio eccessiva - di una delle audizioni informali svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri, sollecitando il Presidente al rispetto del suo ruolo e a un esercizio imparziale dello stesso.

Il [PRESIDENTE](#) confuta la contestazione sui tempi di una delle audizioni svolte ieri: dopo aver segnalato che, in quella fase, non vi erano più le esigenze di celerità che avevano indotto a definire una tempistica molto stringente per gli interventi, sottolinea che, comunque, anche per altre audizioni svolte ieri - come peraltro anche in numerose altre occasioni - egli non aveva applicato in modo

rigoroso i tempi stabiliti in via generale, al fine di consentire per quanto possibile l'acquisizione delle informazioni e delle valutazioni degli auditi, nell'interesse della Commissione e prescindendo del tutto dal contenuto di queste.

Il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) proseguendo nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, si sofferma quindi sull'emendamento 1.56, che risponde, senza oneri finanziari aggiuntivi, all'esigenza di non stravolgere l'ordine naturale di successione nel tempo delle varie procedure concorsuali e al contempo di rispettare il principio del riconoscimento del valore pregnante della procedura concorsuale ordinaria, rispetto a quelle straordinarie e alle graduatorie ad esaurimento. Richiama infine i contenuti dell'emendamento 1.37.

La senatrice [RUSSO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.58, che estende al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la disciplina delle immissioni in ruolo recata dal comma 18-*quater* dell'articolo 1.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1-*quinquies*.0.1 volto a favorire il rientro dei docenti residenti nelle Regioni del Mezzogiorno divenuti titolari di cattedre in altre Regioni, in particolare nel Centro Nord, a causa del famigerato algoritmo applicativo della legge n. 107 del 2015.

La senatrice [RUSSO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1-*sexies*.0.6, concernente l'aggiornamento delle classi di concorso dei licei musicali, una disposizione necessaria per consentire, all'interno della classe di concorso A-55, la creazione di sottocodici aventi ad oggetto gli insegnamenti degli strumenti Jazz indicati.

Il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1-*sexies*.1, che permette di sopperire alle esigenze delle scuole comunali, evitando una pericolosissima commistione di personale avente competenze ben differenziate dalla norma.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.16, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti tecnici prevedendo una riserva di almeno il 40 per cento dei posti a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico per almeno un triennio, sottolineando che si tratta di una misura di equità.

Il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.4 con il quale, intervenendo in tema di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici del 2017, si intende porre rimedio alle attuali situazioni di palese disparità di trattamento verificatesi nella predisposizione e nella gestione della procedura concorsuale dovute principalmente alla delocalizzazione geografica delle sotto-commissioni in cui necessariamente si è articolata la commissione giudicatrice nazionale in conseguenza dell'elevato numero di candidati; fatti salvi gli effetti della graduatoria definitiva già pubblicata, si prevede una soluzione volta a far venir meno il contenzioso, senza nuovi oneri a carico dello Stato. L'emendamento 2.12 consente di azzerare definitivamente il contenzioso relativo al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici del 2011, nel pieno rispetto della giurisprudenza costituzionale, che ha ritenuto costituzionalmente legittima una norma di garanzia di diritti acquisiti e di sanatoria di situazioni contenziose pregresse determinatesi nell'ultimo decennio. L'emendamento 2.20, in materia di concorso per dirigente tecnico, esonera dalla prova preselettiva coloro che, almeno per un triennio, abbiano svolto le funzioni di dirigente tecnico presso l'amministrazione centrale e periferica del MIUR con contratto a tempo determinato, valorizzando così le competenze acquisite ed il servizio svolto a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione: si tratta infatti di personale professionalmente qualificato per lo svolgimento della funzione ispettiva, che ha svolto per almeno un

triennio tutte le attività previste dalla funzione, ed è stato già formato presso l'Amministrazione. Con l'emendamento 2.21 si propone la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato, fino all'immissione nei ruoli dei dirigenti tecnici vincitori di concorso e senza aggravii di spesa, evitando la creazione di un vuoto in organico durante lo svolgimento delle procedure concorsuali, che si può prevedere richieda molto tempo per l'alto numero dei concorrenti. L'emendamento 2.33, infine, intende porre rimedio alla situazione degli assistenti amministrativi facenti funzione della scuola, emersa anche nelle audizioni svolte. La carenza endemica nel sistema scolastico italiano di migliaia di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) ha condotta all'affidamento di tale funzione, a partire dal 2000 - in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura nelle scuole che ne siano sprovviste - agli Assistenti amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse; ciò ha garantito il regolare funzionamento delle scuole loro affidate al pari di quelle gestite da DSGA di ruolo. La previsione, contenuta nella legge di bilancio per il 2019, di un concorso ordinario per DSGA, cui conseguirebbe la copertura della totalità dei posti vacanti, escludendo ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto, finendo per penalizzare chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio, ha acquisito competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione per mancanza di DSGA titolari. L'emendamento prevede, in sede di prima applicazione, il superamento del requisito del titolo di laurea e la previsione, in sua vece, della prescritta anzianità di servizio nel ruolo richiesto di almeno tre anni. Dà quindi ulteriori dettagli sui contenuti dell'emendamento, evidenziando la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea - gli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA - di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento ma di non consentire loro di concorrere a un riservato, un'opzione contemplata nell'intesa del 1 ottobre 2019, sottoscritta dal ministro dell'istruzione Fioramonti con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola. Dà quindi conto dell'appello che egli ha rivolto, insieme alla vice presidente della Commissione cultura della Camera, onorevole Giorgia Latini, al Capo dello Stato affinché si presti attenzione alla situazione di questa categoria di personale della scuola.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) si complimenta con il presidente Pittoni per esser riuscito a farsi interprete del complesso delle istanze di tutte le categorie del comparto; tuttavia, osserva come la funzione della scuola sia principalmente quella di elevare il livello culturale degli studenti: ciò richiede una selezione accurata dei docenti soprattutto in ingresso, considerata l'assenza di valutazioni successive, alla luce del principio di libertà dell'insegnamento, né può considerarsi sufficiente il servizio prestato, sia pure protratto nel tempo. Il provvedimento d'urgenza in esame non è esente da criticità, derivando da un'originaria iniziativa del ministro Bussetti, il quale - cambiando il proprio precedente orientamento - non ha provveduto a bandire il concorso ordinario, come prefigurato dalla legge di bilancio per il 2019. Il Movimento 5Stelle ha mantenuto, invece, una linea coerente, facendo proposte con l'accortezza e la ponderazione delle conseguenze che sono richieste alle forze che governano il Paese. In tema di mobilità occorre evitare le gravissime interruzioni di servizio e favorire la continuità didattica, non solo al Nord ma anche nelle zone disagiate del territorio nazionale, garantendo il buon funzionamento della scuola nell'ottica di tutelare i diritti di cittadinanza degli studenti e delle famiglie.

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) replica che il vincolo di permanenza nella medesima sede per cinque anni va attuato con ragionevolezza, evitando di indurre comportamenti abusivi o elusivi suscettibili di creare danni diffusi e rilevantissimi. La soluzione avanzata con le sue proposte emendative indica una durata, tre anni, che considera ragionevole, rimettendo alla contrattazione l'ulteriore regolazione. Richiama i contenuti del contratto di Governo sottoscritto dalle due forze politiche che sostenevano il precedente Governo e l'impegno che in tal modo il Movimento 5 Stelle aveva assunto su una fase transitoria che consentisse di superare il problema del precariato storico. Quanto al percorso abilitante speciale (PAS), si tratta di un percorso selettivo, che consente una selezione di merito e non, come il TFA, una chiusura in ingresso con il numero chiuso, con il rischio di

esclusioni di persone meritevoli; inoltre ribadisce la sua conformità al diritto europeo e alla normativa vigente, nonché l'assenza di oneri visto che i costi sono sostenuti dai partecipanti.

Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta, per la senatrice [GRANATO](#) (M5S) un motivo di contrarietà, poiché si rischia di creare una discriminazione a danno dei meno abbienti e una differenziazione tra i territori.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) obietta, in merito alla fissazione in tre anni del vincolo di permanenza, che i percorsi scolastici di tre anni sono esclusivamente quelli della scuola secondaria di primo grado.

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) puntualizza, a sua volta, che la maggior parte dei percorsi scolastici si articola sul modello 2 più 2 più 1.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la *ratio* che anima gli emendamenti presentati dalla sua parte politica: quella di superare il precariato storico, un'utopia, forse, ma comunque un obiettivo che è necessario perseguire. Il diritto alla continuità didattica è certamente un elemento di cui tenere massimo conto, senza però ignorare i diritti di coloro che lavorano anche da moltissimi anni e prevedendo, semmai, le attività di formazione che si ritenessero necessarie.

Sull'esigenza di una selezione basata sul merito e l'impossibilità di sanare tutte le situazioni di precariato, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale in materia di quote riservate nei concorsi pubblici, interviene la senatrice [RUSSO](#) (M5S), cui risponde il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) che richiama nuovamente il contratto di Governo del 2018 e sottolinea la piena conformità dei suoi emendamenti alle quote di riserva indicate dalla giurisprudenza costituzionale.

Alla relatrice [GRANATO](#) (M5S) che interviene nuovamente precisando che l'accordo di Governo evocato non necessariamente conduce alle soluzioni prefigurate dagli emendamenti a prima firma Pittoni e sottolineando polemicamente come sia facile proporre, da una posizione di opposizione, soluzioni che poi non si è chiamati ad attuare, risponde il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) che rivendica la piena applicabilità delle proposte da lui avanzate e ne ribadisce la conformità alla giurisprudenza costituzionale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) comprende le difficoltà rilevate dalla senatrice Granato, ma evidenzia come gli emendamenti del suo Gruppo intendano individuare soluzioni nella consapevolezza della limitatezza delle risorse; sottolinea come il presidente Pittoni svolga sempre il suo ruolo con la massima imparzialità e come siano infondate i rilievi mossi alla durata delle audizioni.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) ritiene che il distinguersi nel merito delle proposte appartenga alla normale dialettica tra maggioranza e opposizione e invita a evitare di considerare - come ha fatto la senatrice Montevocchi - le obiezioni politiche su un piano personale.

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.4, che dispone che per i contratti di formazione specialistica non stipulati con medici, deve essere reso noto l'impiego alternativo dei fondi residui. L'emendamento 5.5 dispone l'abrogazione della norma che attualmente stabilisce il divieto di contemporanea iscrizione a diversi corsi di laurea, impedendo così la creazione di percorsi formativi multidisciplinari fortemente integrati, come per esempio quello in medicina e chirurgia con quello in ingegneria biomedica, i quali, pur registrando numerose sovrapposizioni, non raggiungono la sovrapposizione dell'80 per cento dei settori scientifici disciplinari (SSD) e dei crediti formativi universitari (CFU) di entrambe le classi oggi richiesta per la creazione di un corso interclasse; richiama, al riguardo, analoghe iniziative in corso in Svizzera e nei Paesi Bassi, che hanno ottenuto ottimi risultati. L'emendamento 5.0.2 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 10, della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; tale norma si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità d'iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale. Le attività che i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente devono essere preventivamente comunicate al direttore del dipartimento di afferenza e quindi del rettore. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari; il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni. Infine, con l'emendamento 5.0.3 si permette alle Università che hanno i bilanci in ordine di sostenere con risorse proprie sia le progressioni di carriera sia l'assunzione di nuove leve.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) avverte che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, visto l'articolo 32-*sexies*, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici, richiamando al pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture;

apprezzato l'articolo 46-*bis*, che al comma 1 introduce uno specifico criterio di riparto geografico della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza dello Stato destinata agli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, prevedendo che la quota attribuita venga divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord, di Centro e Isole e del Sud, e apprezzato l'obiettivo di ridurre i divari territoriali negli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza adeguamento sismico e incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici; valutato positivamente il comma 3 del medesimo articolo 46-*bis*, a norma del quale le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF relative all'edilizia scolastica sono destinate "prioritariamente" agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse relative all'edilizia scolastica;

valutato positivamente altresì il comma 4 della medesima disposizione, con il quale si introduce, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF, la possibilità di scelta da parte del contribuente tra le cinque tipologie di intervento tra le quali vi sono, per i profili di

competenza della Commissione, la conservazione dei beni culturali e la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica;
visto l'articolo 58-*quater*, che incide sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei, al fine di esentare da imposizione, oltre alle attività istituzionali, anche le attività strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa;
considerato l'articolo 58-*octies*, che istituisce un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, le cui risorse sono pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1633](#)

G/1633/1/7

[Parente, Sbröllini](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede di posticipare di due mesi l'internalizzazione dei servizi di pulizia;

le procedure previste dalla legge di conversione, pur migliorando il testo del decreto, escludono tuttora dalla internalizzazione una quota, stimata in almeno 4.000 unità di personale, di chi è attualmente impiegato presso le aziende vincitrici degli appalti di pulizia;

l'internalizzazione porterà quindi alla perdita dell'impiego e del reddito da esso derivante a lavoratori e lavoratrici, appartenenti per lo più a categorie svantaggiate;

la proroga è stata finanziata in gran parte attingendo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, chiedendo quindi un ulteriore sacrificio al sistema scolastico;

impegna il Governo a:

1) farsi carico del problema sociale, civile ed economico per le migliaia di lavoratori e lavoratrici esclusi dalla internalizzazione con particolare riguardo alla copertura della Naspi come previsto dai comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012;

2) garantire che i servizi di pulizia di tutte le scuole del sistema di istruzione possano disporre di un numero adeguato di personale impiegato, anche valutando la possibilità di aumentare l'organico destinato a questi servizi;

3) individuare le risorse necessarie per far fronte agli impegni precedenti senza prevedere un'ulteriore riduzione dei finanziamenti alle scuole, dando al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali risorse aggiuntive adeguate.

G/1633/2/7

[Angrisani](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge reca disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente;

valutato che:

occorre intervenire in via urgente ai fini della deflazione dei contenziosi di lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche statali;

stante l'attuale configurazione giuridica «autonoma» di tali istituzioni, difatti, le scelte di gestione del rapporto di lavoro e quelle sanzionatorie sono effettuate dai dirigenti scolastici in qualità di «datori di lavoro», ai sensi del Testo unico del Pubblico impiego, e possono essere contestate dal personale docente e amministrativo esclusivamente in via giudiziale, non essendo previsto alcun rimedio stragiudiziale alternativo al ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;

in conseguenza del quadro surriferito, nella vigenza della normativa attuale, può accadere dunque che non solo i provvedimenti di assegnazione delle funzioni e delle mansioni al personale ma anche le sanzioni disciplinari (anche «minime», come un avvertimento scritto) debbano essere sottoposte, per l'annullamento, al vaglio degli organi giurisdizionali, causando un inopportuno intasamento dei tribunali civili e un dispendio notevole di risorse economiche sia per l'amministrazione scolastica, laddove condannata, sia per il ricorrente, seppur dipendente pubblico (mentre il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, è difeso in giudizio dall'avvocatura distrettuale dello Stato);

pertanto, rilevata l'alta consistenza del personale docente e amministrativo scolastico, sarebbe opportuno introdurre meccanismi stragiudiziali delle controversie, in modo da sgravare i tribunali civili di contenziosi che potrebbero trovare nell'ordinamento altre modalità di risoluzione, più economiche e meno dispendiose per le parti;

impegna il Governo:

ad avviare nel più breve tempo possibile, un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lo scopo di valutare l'introduzione di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito scolastico, al fine di addivenire a soluzioni condivise circa l'istituzione di meccanismi alternativi al ricorso al giudice ordinario, in modo da garantire maggiore celerità ed economicità delle decisioni, a beneficio delle parti coinvolte.

G/1633/3/7

[Angrisani](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce l'indizione di una procedura straordinaria con l'indizione ai fini del reclutamento e dell'abilitazione di personale docente, includendo, ai soli fini abilitanti, il servizio prestato presso le scuole paritarie;

valutato che:

dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2000 sul riconoscimento della parità scolastica le scuole private paritarie sono state abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti, entrando a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale;

numerosi istituti tuttavia, nel secondo ciclo di istruzione, «sponsorizzano» la propria offerta formativa con l'obiettivo di «invogliare» gli studenti che siano rimasti indietro nel percorso d'istruzione, magari seguito in una scuola statale, ad affidarsi a loro, per recuperare «tempo» e sostenere le prove intermedie e gli esami di maturità, come candidati privatisti (dietro pagamento di

rette annuali o poliennali piuttosto consistenti), sostenendo quindi il penultimo e l'ultimo anno di scuola nel medesimo anno scolastico;

in questo modo però, soprattutto in alcuni istituti situati in grandi città del Centro-Sud Italia, si è dato vita a un vero e proprio «mercato dei titoli», a scapito della qualità della formazione e dell'istruzione. D'altra parte appare opportuno notare come quegli istituti che promuovono la possibilità di recupero di anni scolastici, esclusivamente privati, pubblicizzino tale percorso con ottiche di personalizzazione e «razionalizzazione» dei tempi di studio;

appare opportuno notare che recuperare un anno di studio dovrebbe essere, oltre alle ragioni personali che possono aver contribuito a determinato il fatto, un'impresa piuttosto ardua, se si pensa di doversi sforzare «il doppio» per poter apprendere un programma originariamente suddiviso in due anni scolastici;

la realtà, purtroppo, è ben diversa dal perseguimento di una logica volta a premiare il merito: vi sono alcune scuole private, come emerso anche da inchieste giornalistiche di settore, che vivono in funzione del solo esame finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poter conseguire un diploma «facile»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, dopo aver adeguatamente verificato l'andamento del fenomeno negli ultimi anni, di introdurre nella disciplina di settore relativa alle scuole paritarie la preclusione allo svolgimento degli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione.

G/1633/4/7

[Angrisani](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca;

valutato che:

appare opportuno garantire una maggiore funzionalità ai risultati dei test predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per orientare le politiche pubbliche in materia scolastica e perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento del sistema d'istruzione, in primo luogo nelle zone del Paese dove c'è maggiore necessità, in modo da «orientare» gli investimenti pubblici e risorse maggiori, in funzione solidaristica e perequativa, a favore dei territori più svantaggiati (come, ad esempio, le periferie urbane);

impegna il Governo:

a valutare il superamento di metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento standardizzate e non funzionali all'orientamento degli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione scolastica in funzione perequativa e solidaristica, attraverso l'istituzione di test volti alla comprensione delle ragioni alla base delle significative differenze nei livelli di apprendimento degli studenti tra il Nord e il Sud del Paese e, di conseguenza, ad adeguare le politiche pubbliche scolastiche ai fini del raggiungimento di risultati minimi omogenei su tutto il territorio nazionale.

G/1633/5/7

[Angrisani](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

valutato che:

è stato assegnato all'esame della Commissione il disegno di legge di iniziativa governativa recante «Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca»;

impegna il Governo:

a prevedere l'integrazione di rappresentanti del corpo dei docenti nella Commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca, istituita con decreto del ministro Marco Bussetti in data 21 novembre 2018, relativamente alla «Sezione Istruzione».

G/1633/6/7

[Piarulli](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori e da anni, rappresentano un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo n. 1277 del 1948;

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dagli insegnanti tecnico pratici, sono da considerarsi abilitanti, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva stessa;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, che «il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento», il che sta a significare, ribadito più volte dai giudici del TAR e/o dai giudici del lavoro, che «per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016»;

considerato che:

le disposizioni ora citate sono state applicate in maniera differente, per quanto riguarda la permanenza con riserva, in dette graduatorie, sulla base di interpretazioni disomogenee degli U.S.P./U.S.R. e/o delle Scuole capofila, comportando disparità di trattamento degli ITP, su tutto il territorio nazionale. Infatti, alcuni di essi sono stati assegnatari di nomina, altri, invece, nella medesima situazione, sono stati, addirittura depennati;

numerose sono state le modalità per acquisire l'abilitazione all'insegnamento dal 1990, con riferimento alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario abilitanti (SSIS), al Tirocinio formativo attivo per l'insegnamento secondario abilitante (TFA) e al Percorso abilitante speciale

(PAS); di fatto, però, la maggior parte degli insegnanti tecnico-pratici si sono trovati nell'impossibilità di conseguirla per la mancanza di percorsi a loro dedicati;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con Nota 37856 del 28 agosto 2018, ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 e, in particolare, la gestione degli esiti del contenzioso seriale promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP), ai fini dell'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto pieno iure o con «riserva» specificando che «l'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive»;

valutato altresì che:

con due sentenze del Consiglio di Stato - nn. 4503 e 4507 del 2018 - relative alla stessa tipologia di contenzioso, si chiede alle scuole di depennare i ricorrenti presenti in tali pronunce sostenendo che: «Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti»;

tuttavia, se si estendono le decisioni sfavorevoli agli ITP del Consiglio di Stato *erga omnes*, sarebbero state parimenti da estendere le numerose decisioni favorevoli agli ITP *erga omnes*, inserendoli pertanto *pleno iure* nella II fascia delle graduatorie d'istituto, muovendo dalla sentenza pilota del Tar Lazio n. 2017/09234 pubblicata il 7 agosto 2017 fino alle innumerevoli sentenze passate in giudicato. Infatti, lo stesso Tar Lazio, nel decreto monocratico 4142/2017 rilevava la necessità di uniformarsi, da parte dell'Amministrazione, alle decisioni come «l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti ITP vantanti posizioni omogenee»;

considerato infine che:

vi sarebbe la possibilità che gli ITP, con appello pendente e in posizione di conferimento nomina, possano essere utilizzati, nelle more delle decisioni in merito, a difesa del diritto costituzionale all'istruzione degli alunni con disabilità, privi ancora a novembre, di assegnazione di docenti specializzati di sostegno e/o di qualsiasi docente privo del titolo di specializzazione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a impedire qualsiasi forma di eventuale disparità o discriminazione, volti ad assicurare agli insegnanti tecnico-pratici effettiva parità di trattamento.

G/1633/7/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

è acclarata la necessità e l'urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;

è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico;

si rende indispensabile introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi di pulizie all'interno delle istituzioni scolastiche;

all'articolo 2 del provvedimento in esame il comma 6 disciplina la procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo;

nello specifico viene prevista l'applicazione per il concorso per l'area dei direttori dei servizi

generali e amministrativi quanto disposto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 che ha previsto che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

dall'applicazione della suddetta disposizione ne emerge una contraddizione poiché in ragione del vincolo del possesso dei titoli di studio richiesti, verrebbero esclusi i facenti funzione da un concorso che serve proprio a sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso e permettono il corretto funzionamento del sistema scolastico;

durante l'esame in sede referente è stata superata la suddetta contraddizione, prevedendo una specifica deroga che, è stata successivamente soppressa a seguito del correlato parere della Commissione bilancio;

sarebbe pertanto opportuno ripristinare la suddetta deroga, al fine di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, prevedendo appunto una deroga rispetto al possesso dei titoli di studio;

si evidenzia che la legge di bilancio per il 2018, all'articolo 1 comma 605 legge 205/2017, aveva già previsto una deroga, consentendo la partecipazione senza laurea al concorso ordinario a 2004 posti di DSGA,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo, che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno.

G/1633/8/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

si tratta di un momento particolarmente caotico per la categoria dei docenti diplomati magistrali, che sta affrontando ancora i depennamenti dalle Gae in virtù delle sentenze definitive;

a conferma dei ruoli già sottoscritti e la proroga dei contratti in essere, sarebbe opportuno permettere a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di garantire la validità del titolo di diploma magistrale, per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova, per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

G/1633/9/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

considerata l'importanza del percorso abilitante speciale, riservato al personale docente della scuola secondaria che abbia una pregressa esperienza di servizio al fine di procedere alla loro stabilizzazione;

i suddetti percorsi abilitanti speciali sono riservati, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio;

questi percorsi sono fondamentali per riconoscere la competenza dei docenti cosiddetti precari storici, che non possono restare esclusi dalla possibilità di accedere al ruolo sulla base di un decreto-legge che dovrà essere basato sulla meritocrazia;

inoltre, darebbe la possibilità a quel personale di poter partecipare alle procedure concorsuali adeguate valutandone effettivamente la competenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaprire un nuovo PAS a tutti i docenti precari che vogliono conseguire un'abilitazione, al fine anche di contribuire a risolvere il problema delle cattedre vacanti, che puntualmente emerge all'inizio di ogni anno scolastico. È l'argomento di cui ho appena parlato.

G/1633/10/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento attiene anche alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera n), della Costituzione;

la scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e nobile funzione di accompagnare la crescita umana e la formazione nozionistica, non può essere trascurata rispetto alla dotazione di sempre maggiori e qualificate risorse umane che possano prendersi cura al meglio della popolazione scolastica, dunque anche degli aspetti psicologici che costituiscono e caratterizzano ciascuna fase del ciclo vitale di ogni persona;

sempre più frequentemente i drammatici fatti di cronaca pongono in evidenza come nel contesto scolastico, di ogni ordine e grado, emergano marcate forme di disagio sociale, non solo relativamente ai minori, ma anche in relazione alle famiglie di questi e al corpo docente;

il disagio giovanile, per l'appunto, trae origine dall'insieme di più fattori, come quelli socio-economici, culturali, relazionali e familiari, i quali possono incidere negativamente sia sulla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento che sul raggiungimento del successo formativo, pertanto sul *drop-out* scolastico; la necessaria funzione di tutela e promozione del benessere nel contesto formativo, oltre che di intervento in caso di espressione del disagio o della devianza, vede nello psicologo l'idonea figura professionale che, sulla base delle specifiche competenze in suo possesso, è in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo sano della persona in età evolutiva;

nel nostro Paese in assenza di una specifica normativa in tale settore, l'introduzione di tale

figura professionale è demandata alle scuole, mediante l'utilizzo delle risorse economiche in loro possesso in base al principio dell'autonomia scolastica. Di conseguenza, la possibilità di avvalersi di detta competenza risulta esigua e precaria;

il servizio di psicologia scolastica rappresenterebbe se istituito una reale risorsa per la scuola e il territorio, così da affrontare e contrastare, in maniera adeguata, puntuale e professionale, il disagio educativo e la dispersione scolastica, attraverso attività di individuazione, consulenza e sostegno in ambito psicologico e relazionale in età evolutiva, in quanto elemento di facilitazione e tutela tanto del raggiungimento del benessere della popolazione studentesca quanto del buon andamento del sistema scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di regolamentare e rendere stabile, presso ciascuna istituzione scolastica presente sull'intero territorio nazionale, il servizio di psicologia scolastica.

G/1633/11/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento contiene disposizioni in merito al Reclutamento e l'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

i docenti precari di religione da 15 anni attendono un bando concorsuale e si attende il parere della Corte di giustizia europea sulla causa presentata per chiedere finalmente la stabilizzazione;

l'insegnamento della religione cattolica contribuisce allo sviluppo di molte competenze oltre a quelle religiose, come le competenze sociali e civiche oltre che il senso d'iniziativa e la consapevolezza culturale;

la conoscenza delle religioni è indispensabile per capire le affinità e le differenze tra le diverse religioni, inoltre i grandi valori etico religiosi sono ancora oggi capaci di dare un senso alla vita dell'uomo;

tuttavia, la categoria degli insegnanti di religione cattolica non rientra tra le classi di concorso indicate nel decreto n. 19 del 2017 tabella A e B,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una procedura straordinaria di reclutamento anche per gli insegnanti di religione cattolica.

G/1633/12/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

si tratta di un momento particolarmente caotico per la categoria dei docenti diplomati

magistrali, che sta affrontando ancora i depennamenti dalle Gae in virtù delle sentenze definitive;

a conferma dei ruoli già sottoscritti e la proroga dei contratti in essere, sarebbe opportuno permettere a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di garantire la validità del titolo di diploma magistrale, per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova, per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

G/1633/13/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

l'articolo 14, comma 3, del decreto di revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l'anno scolastico successivo, qualora ricorrano specifiche e vincolanti condizioni;

nelle more del completamento dei requisiti di specializzazione richiesti tra le condizioni dei docenti con contratto a tempo determinato e per venire incontro alle difficoltà oggettive degli alunni che necessitano di sostegno, sarebbe auspicabile la conferma delle professionalità acquisite negli anni precedenti da parte dei docenti impegnati nel sostegno, in tal modo garantendo la continuità didattica e formativa anche agli alunni;

il cambiamento continuo dell'insegnante di sostegno compromette l'omogeneità e la continuità del l'intervento individuale in favore del soggetto disabile, cosa che si verifica ogni anno in carenza di disponibilità nelle graduatorie di docenti di sostegno specializzati, a danno degli alunni;

la scuola ha gli strumenti per garantire detta continuità didattica confermando la supplenza al docente dell'anno precedente, in mancanza della quale si creerebbero gravi danni nei confronti di allievi già in condizioni di svantaggio rispetto agli altri;

la continuità è già garantita per i docenti con titolo di specializzazione, in mancanza di personale docente specializzato, sarebbe auspicabile estendere detta continuità anche per i docenti di sostegno non specializzato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in mancanza di personale docente specializzato, di confermare la supplenza al docente di sostegno dell'anno precedente.

G/1633/14/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento in esame contiene disposizioni relative ai Gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità;

visti i vincoli sulla determinazione complessiva degli organici per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sarebbe necessario vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi rispetto a quanto indicato nel PEI (piano educativo individualizzato), frutto della collaborazione di tutto il *team* che affianca lo studente disabile e non alla disponibilità dell'amministrazione;

tutto ciò potrebbe costituire anche una soluzione per i molteplici contenziosi, conclusi quasi sempre ai danni del MIUR, che riguardano la questione relativa alla mancata assegnazione delle corrette ore di sostegno e del relativo personale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi a quanto indicato nel piano educativo individualizzato.

G/1633/15/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

considerata l'importanza del percorso abilitante speciale, riservato al personale docente della scuola secondaria che abbia una pregressa esperienza di servizio al fine di procedere alla loro stabilizzazione;

i suddetti percorsi abilitanti speciali sono riservati, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio;

questi percorsi sono fondamentali per riconoscere la competenza dei docenti cosiddetti precari storici, che non possono restare esclusi dalla possibilità di accedere al ruolo sulla base di un decreto-legge che dovrà essere basato sulla meritocrazia;

inoltre, darebbe la possibilità a quel personale di poter partecipare alle procedure concorsuali adeguate valutandone effettivamente la competenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaprire un nuovo PAS a tutti i docenti precari che vogliono conseguire un'abilitazione, al fine anche di contribuire a risolvere il problema delle cattedre vacanti, che puntualmente emerge all'inizio di ogni anno scolastico. È l'argomento di cui ho appena parlato.

G/1633/16/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, al fine di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza

di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;

è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico, tenendo conto, in particolar modo, delle particolari problematiche nel settore della docenza derivanti dalle continue modifiche di legge;

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i possessori di diploma magistrale, con la sentenza n. 11/2017, ha dichiarato tale diploma quale titolo abilitante all'insegnamento, ma non all'inserimento nelle ex graduatorie permanenti, ora graduatorie ad esaurimento, a causa del ricorso tardivo;

prima di tale pronuncia circa tremila docenti avevano ottenuto una sentenza di merito favorevole dallo stesso Consiglio di Stato, e altre duemila avevano ottenuto lo stesso parere favorevole dal giudice del lavoro senza che l'Avvocatura di Stato si appellasse, anche in seguito alla pronuncia della plenaria, rendendo di fatto tali sentenze emesse passate in giudicato e quindi definitive;

si è quindi venuta a creare una palese diseguaglianza all'interno della medesima categoria, che con lo stesso titolo si trova spaccata da pronunce giurisprudenziali differenti dovute al parere della Plenaria;

il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha prorogato il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento «all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'inserimento a domanda nelle graduatorie a esaurimento di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi compreso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.

G/1633/17/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

gli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) si trovano in una situazione di preoccupante criticità e i diplomati presso tali istituti vivono una grave situazione di incertezza circa l'accesso alla professione di docente;

invero il legislatore ha sancito l'equipollenza del diploma AFAM cosiddetto vecchio ordinamento, rilasciato prima dell'1 gennaio 2013 e posseduto congiuntamente al diploma di maturità, con un titolo abilitante all'insegnamento, e, quindi, all'inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello;

l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, istitutiva del comparto AFAM, dispone che «i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.»;

l'articolo 102 della legge 228/12 ha previsto che «Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai

pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2001. Ancora, l'articolo 107 della medesima legge dispone che «i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

il comma 107-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 del termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

il decreto ministeriale n. 374/2017, recante «Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020», per l'inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli prevede il «diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica negli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/1 e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137»;

l'articolo 4 del citato decreto ministeriale prevede che «Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola»;

il medesimo decreto ministeriale, inoltre, valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 è stato equiparato il diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria;

il decreto ministeriale del 10 aprile 2019, n. 331, ha previsto l'equipollenza del Diploma AFAM v.o. congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito entro il 31 dicembre 2021, ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del MIUR sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103 della Legge 218/2012, da emanarsi entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge;

molti docenti AFAM v.o. hanno sottoposto la questione al vaglio dei Tribunali del Lavoro, i quali hanno sancito - con sentenza definitiva - il diritto di costoro ad essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto in virtù del valore abilitante del Diploma AFAM v.o.;

si è rivelata discriminatoria la circostanza per cui docenti con medesimi titoli e inseriti nelle graduatorie d'istituto si vengano a trovare in posizioni nettamente differenti: mentre alcuni sono stati riconosciuti abilitati in forza di sentenze passate in giudicato, altri, pur avendo proposto ricorso sugli stessi presupposti dei primi, rimangono nella terza fascia delle graduatorie d'istituto con probabilità praticamente nulle anche solo di stipulare incarichi di supplenza;

molti docenti AFAM ai quali è stata riconosciuta l'equipollenza del Diploma di Conservatorio all'abilitazione all'insegnamento, hanno partecipato al concorso bandito con D.G.G. del MIUR n. 85 del 1° febbraio 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto lo stesso bando di concorso ha previsto espressamente che il titolo di abilitazione, requisito indispensabile per la partecipazione al concorso, potesse essere posseduto per effetto di provvedimenti giudiziari anche non definitivi;

anche per il concorso DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, si è creata una forte disparità di trattamento per i docenti AFAM, in quanto in alcune regioni i candidati sono stati regolarmente inseriti nelle graduatorie di merito e stanno facendo l'anno di FIT, mentre altri candidati sono stati depennati vedendosi costretti ad adire i Tribunali amministrativi regionali;

il TAR Puglia ha accolto dapprima in via cautelare i ricorsi proposti da diversi docenti esclusi, e tale orientamento è stato poi confermato con le sentenze di merito, nelle quali è stato definitivamente dichiarato il diritto dei docenti destinatari di provvedimento del Giudice del Lavoro, che dichiara il valore abilitante del titolo AFAM vecchio ordinamento, ad essere reinseriti nelle graduatorie del concorso,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché i diplomi di conservatorio AFAM conseguiti in regime di vecchio ordinamento siano riconosciuti come titoli abilitanti, ponendo fine alla ingiusta disparità di trattamento rappresentata in premessa.

G/1633/18/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

tale provvedimento è finalizzato, in particolare, a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo e ad introdurre disposizioni atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nelle istituzioni scolastiche;

è annoso il problema del precariato degli insegnanti nelle scuole, poiché è da sempre mancata una pianificata strategia di percorsi di formazione iniziale e reclutamento di detto personale;

in materia sono necessari interventi normativi chiari e coerenti per escludere la necessità di provvedimenti d'urgenza, che vanno a rimediare ad errori e ritardi nella programmazione del reclutamento di dirigenti, docenti e personale ATA, da parte della Pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative normative volte ad individuare un sistema di formazione e reclutamento dei docenti, pianificando procedure concorsuali e formative che concorrano, contestualmente, a contrastare il precariato ed a eliminare i posti vacanti sia di docenti che di dirigenti scolastici.

G/1633/19/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

nelle more dell'espletamento del concorso per dirigenti tecnici, è necessario garantire la continuità amministrativa degli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

si evidenzia che tali figure ricoprono, *pro tempore*, l'incarico di dirigenti reggenti degli uffici scolastici provinciali, pertanto, in mancanza di una proroga, vi sarebbero conseguenti e gravi ripercussioni sull'andamento delle scuole delle Regioni,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché i contratti relativi agli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che risultano in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengano prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza del 31 dicembre 2020.

G/1633/20/7

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesse che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di reclutamento del personale scolastico ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1 prevede che la procedura straordinaria è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno;

con particolare riferimento agli insegnanti di sostegno che operano nelle scuole, appare evidente, ormai da anni, la mancanza di formazione degli stessi insegnanti riguardo la patologia del disturbo dello spettro autistico e le relative modalità di gestione degli alunni autistici nonché delle dinamiche e delle relative metodologie di insegnamento;

altra problematica evidente che ostacola il corretto sostegno in ambito scolastico ai bambini autistici è certamente: la mancanza di continuità didattica ovvero la mancanza di continuità del rapporto fra operatore della scuola e allievo che a causa di meccanismi determinati dalle graduatorie viene continuamente interrotto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative di tipo normativo volte a destinare risorse finalizzate alla adeguata formazione degli insegnanti di sostegno assegnati ad alunni interessati dalla patologia del disturbo dello spettro autistico nonché volte a garantire la continuità didattica agli stessi alunni.

Art. 1

1.1

[Iannone](#)

Sostituire i commi da 1 al 16 con i seguenti:

«1. All'articolo 1, comma 10-*bis*, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.".

2. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti a essa assegnati, si procede all'assunzione per scorrimento dalle graduatorie d'istituto che sono trasformate, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Il personale sprovvisto di abilitazione, al fine della conferma nei ruoli, deve conseguire la relativa abilitazione all'esercizio della professione attraverso la frequenza di apposito corso universitario. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, di natura regolamentare, da emanare entro il 30 giugno 2020."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria».

1.2

[Iannone](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per docenti della scuola» aggiungere le seguenti: «dell'infanzia primaria e».

Conseguentemente:

- al comma 2, primo periodo:

dopo le parole: «per la scuola» aggiungere le seguenti: «dell'infanzia primaria e»;

sostituire le parole: «ventiquattromila posti» con le seguenti: «trentaduemila posti, di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria e ventiquattromila nella scuola secondaria»;

al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96»;

al comma 6, primo periodo:

sopprimere la parola: «secondarie»;

aggiungere, in fine, le parole: «, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione»;

sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria».

1.3

[Iannone](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'anno scolastico 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana».

1.4

[De Poli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Come disposto dall'articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 87 del 2018, al fine di garantire la continuità didattica, è altresì prevista una proroga all'anno scolastico 2019/2020 dei docenti magistrali assunti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato con clausola risolutiva ovvero la salvaguardia dei rapporti di lavoro in corso fino al 31 agosto 2020.

1.5

[De Poli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È concesso ai docenti diplomati magistrali assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020».

1.6

[Iannone](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «per complessivi ventiquattromila posti»;

b) al comma 3, sopprimere le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori».

1.7

[Iannone](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento a spese dello Stato alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).».

Conseguentemente sopprimere il punto 1) del comma 9, lettera g).

1.8

[Iannone](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «per complessivi ventiquattromila posti».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b), per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento.».

1.9

[Iannone](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «quarantotto mila vincitori».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «quarantotto mila vincitori».

1.10

[Iannone](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento, all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b)».

1.11

[Iannone](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria».

1.12

[Iannone](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tra l'anno scolastico 2008/2009 e» con: «entro».

1.13

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «hanno svolto», inserire le seguenti: «nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole da: «istituzioni scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «istituzioni scolastiche e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e del sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti

accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.14

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «hanno svolto», aggiungere le seguenti: «nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».

Consequentemente, al comma 6:

- primo periodo, dopo le parole: «scuole secondarie statali» aggiungere le seguenti: «, nel sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.15

[Iannone](#)

Al comma 5, lettera a), al primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

1.16

[Iannone](#)

Al comma 5, lettera, a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto ai periodi precedenti».

Consequentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b).

1.17

[Iannone](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.18

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; hanno svolto tre o più annualità di servizio su sostegno.».

1.19

[Iannone](#)

Al comma 5, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

Consequentemente, al comma 13, lettera b), inserire in fine il seguente periodo: «è definita altresì l'acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia sprovvisto».

1.20

[De Poli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi

prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

1.21

[Sbrollini](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «Il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente:

al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

il comma 7 è abrogato;

al comma 9 lettera d) sopprimere le parole: «a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7»;

al comma 9 lettera e) sostituire le parole: «nelle prove di cui alle lettere a) e d)» con le seguenti: «nella prova di cui alla lettera a)»;

al comma 10 le parole: «Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di cui al comma 9, lettera a) è superata»; la parola: «riguardano» è sostituita dalla seguente: «riguarda»;

al comma 11, lettera b) le parole: «alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alla prova di cui al comma 9, lettera a)»;

al comma 11, lettera e) le parole: «distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» sono abrogate.

1.22

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle Regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.23

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nelle scuole paritarie definite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.24

[Iannone](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nelle scuole secondarie statali» con le seguenti: «nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale attuati dalle Regioni».

1.25

[Iannone](#)

Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o ancora quale dottore di ricerca.».

1.26

[Iannone](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «insegnante di sostegno» inserire le seguenti: «insegnante di religione cattolica».

1.27

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Binetti](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.».

1.28

[Iannone](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.».

1.29

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.».

1.30

[Iannone](#)

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.»

1.31

[Iannone](#)

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, fermo restando il possesso dei crediti formativi previsti per la partecipazione alla classe di concorso scelta come da tabella inserita nel DM 259/17».

1.32

[Iannone](#)

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,».

1.33

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È altresì ammesso alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso di un dottorato di ricerca, conseguito entro l'anno accademico 2018/2019, accompagnato dal possesso di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017, nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche».

1.34

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole 5 e 6 con le seguenti: «5, 6 e 7».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

1.35

[Iannone](#)

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) I quesiti di cui alla precedente lettera a) sono estratti da una banca dati resa nota tramite

pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e degli USR competenti.».

1.36

[Iannone](#)

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «dei soggetti che,» inserire le seguenti: «pur non».

1.37

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.38

[Iannone](#)

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.39

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1), dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» inserire le seguenti: «o a tempo indeterminato presso una scuola paritaria o una istituzione di istruzione e formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.40

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» aggiungere le seguenti: «o in una istituzione dell'istruzione e della formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.41

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Al comma 9, alla lettera g), sopprimere il numero 3

Conseguentemente, al comma 13, alla lettera c), sopprimere le parole: «nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione della relativa commissione».

1.42

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Le prove di cui al comma 9, lettera a) e d), sono da intendersi non selettive; il punteggio conseguito nelle prove, sommato al punteggio attribuito alle annualità di servizio, determina la graduatoria di ammissione all'anno di prova dei candidati fino ad esaurimento dei posti messi a bando, e riguarda il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.».

1.43

[Iannone](#)

Al comma 10 sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

Conseguentemente al comma 13 lettera b) sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

1.44

[Iannone](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello

nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

1.45

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di evitare indebiti e discriminanti trattamenti retributivi nell'ambito delle figure docenti, i docenti di sostegno in possesso di laurea magistrale o di laurea conseguita con ordinamento previgente, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, sono inseriti nel profilo stipendiale della sesta fascia delle tabelle retributive.».

1.46

[Iannone](#)

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17.1. All'articolo 19 del decreto legislativo n.81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno."».

1.47

[Iannone](#)

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

1.48

[Iannone](#)

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 Il personale che ha superato le prove suppletive del concorso a cattedra bandito con i decreti del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, è inserito a pieno titolo nelle vigenti graduatorie di merito.».

1.49

[Iannone](#)

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente e le graduatorie di merito concorsuali relative a posti di sostegno siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, si procede nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, all'assunzione per scorrimento dalla prima e seconda fascia delle graduatorie d'istituto che sono trasformate insieme alla terza fascia, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare da emanarsi entro il 30 giugno 2020."».

1.50

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sostituire il comma 17-octies con il seguente:

«17-octies. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.»

1.51

[Iannone](#)

Sostituire il comma 17-octies, con il seguente:

«17-octies. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.»

1.52

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Al comma 18, sostituire le parole da: «per un ulteriore anno» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sino all'esaurimento della graduatoria».

1.53

[Iannone](#)

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18.1. Il comma 5 dell'articolo 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituirlo con il seguente: "I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quali province e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere al massimo in due province limitrofe, anche se di regioni diverse, per le tipologie di posto messe a concorso nelle stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5".

18.2. Il comma 5 dell'articolo 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituirlo con il seguente: "I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale di una delle province in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT".

18.3. All'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di" con le seguenti: "Le graduatorie di merito provinciali comprendono tutti coloro che propongono istanza di".

18.4. All'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta" con le seguenti: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta".

18.5. All'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto", con le seguenti: "L'inserimento in ruolo conseguente alla conclusione positiva del citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto".

18.6. All'articolo 17 comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali" con le seguenti: "Le graduatorie di merito provinciali sono

predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali".

18.7. All'articolo 17 comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT" con le seguenti: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT".»

1.54

[Iannone](#)

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18.1. Le graduatorie d'istituto di cui all'articolo 5 comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate e aperte annualmente, a livello provinciale, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Conseguentemente è abrogato il comma 107 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.55

[Iannone](#)

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18.1. Al fine di evitare situazioni di difficoltà nel reperimento del personale docente ed educativo, con relativa tempistica a danno dell'utenza, è indetto un concorso per soli titoli per tutte le classi di concorso utile per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

1.56

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Al comma 18-bis, dopo le parole: «e negli elenchi aggiuntivi predetti» inserire le seguenti : «sono nominati, allo spirare del termine di cui al comma precedente, nel limite del cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali, fino all'esaurimento delle graduatorie e degli elenchi aggiuntivi. Gli stessi soggetti, inoltre,»

1.57

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Sostituire il comma 18-quater, con il seguente:

«18-quater. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della «quota 100», nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo in riferimento all'anno scolastico 2019- 2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020- 2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20.»

1.58

[Russo](#)

Al comma 18-quater, dopo le parole: «In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente» inserire le seguenti: «e ATA».

1.59

[Iannone](#)

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

«18-sexies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2-bis è abrogato;

b) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici."».

1.60

[Iannone](#)

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

«18-sexies. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6".».

1.61

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1 Nell'ambito delle procedure di immissione in ruolo annualmente autorizzate, anche in via straordinaria come disciplinato dai commi precedenti, l'assegnazione dei posti viene adottata prevedendo la precedenza delle cattedre nelle materie scientifiche».

1.62

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies. 1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola secondaria paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno."».

1.63

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies. 1. Nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 possono insegnare i docenti in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera a) e b), anche se privi di abilitazione. Per l'insegnamento su posti di sostegno è richiesto il possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità».

1.64

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies. 1. Nelle more dell'avvio delle necessarie procedure abilitanti e di specializzazione sui posti di sostegno, e della definizione dei provvedimenti negoziali volti a introdurre nel CCNL del comparto scuola specifiche disposizioni in materia, a partire dal 1° gennaio 2020 le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 possono assumere personale docente in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche se privi di

abilitazione, con contratto a tempo determinato in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorso tra la scuola paritaria e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può comunque superare i 48 mesi. Qualora il limite dei quarantotto mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto, a tempo indeterminato dalla data di tale superamento».

1.0.1

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

"In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito."».

1.0.2

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:

"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"».

1.0.3

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il

reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra».

1.0.4

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattica metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5";

b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali".

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.5

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

«All'articolo 4, comma 1-*undecies* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*duodecies* - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera *b*) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di IIª fascia.

1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quindecies*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."».

1.0.6

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3:

"3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito."».

1.0.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Personale della scuola in servizio all'estero)

1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda, da presentarsi entro quaranta giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto interministeriale n. 4377 del 2011".

2. All'articolo 37, il comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di nove anni, e il personale nominato con un mandato di cinque anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori quattro anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto a essere destinato all'estero per ulteriori tre anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64".

3. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei e inferiore o uguale a nove anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di dodici anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo

19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64».

1.0.8

[Iannone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole «e l'articolo 15, comma 7.

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "2018/2019" aggiungere le seguenti: "e successivi", e sostituire le parole ove ricorrono: "30 giugno 2019" con "30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva"».

Art. 1-*bis*

1-bis.1

[Iannone](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *I*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana con ventiquattro mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104° serie speciale del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado».

1-bis.2

[Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «è autorizzato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020, contestualmente al concorso ordinario di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003, anche una procedura straordinaria per titoli ed esami. Ciascun concorso di cui al periodo precedente sarà destinato alla copertura del 50 per cento dei posti che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023».

Conseguentemente:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La procedura straordinaria di cui al comma 1 è riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso dell'idoneità diocesana e dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, che nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La procedura straordinaria di cui ai commi 1 e 2 comprende lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5 della legge 17 luglio 2003, n. 186 e di una prova orale di natura didattico metodologica».

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La percentuale dell'organico dei posti di cui, all'articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n. 186, è rideterminata a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nella misura pari all'80 per cento».

1-bis.3

[Iannone](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'a.s. 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana».

1-bis.4

[Iannone](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria».

Art. 1-ter

1-ter.1

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del *coding* è introdotto progressivamente nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e *master* finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale del personale docente ed educativo in ruolo.

2-quater. A decorrere dal 2020, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale».

Art. 1-quinquies

1-quinquies.1

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole: "e l'articolo 15, comma 7"».

1-quinquies.0.1

[Marilotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *quinquies* .1.

(Disposizioni in materia di procedure di mobilità del personale docente)

1. Nel primario interesse di assegnare con continuità docenti curricolari alla classe nella sua

interezza e docenti specializzati agli alunni con disabilità e allo scopo di agevolare il rientro definitivo dei docenti residenti nelle regioni del Mezzogiorno, divenuti titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel centro nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dei docenti fuori sede già prima della stessa legge 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, si dispone la ricollocazione del personale docente sulla base di un riparto nazionale dell'organico di diritto dei posti effettivamente disponibili, consentendo al docente, che ne fa richiesta per l'anno scolastico 2020-2021 il passaggio di titolarità nelle province dove è presente un numero sufficiente di posti in deroga sul sostegno, ovvero di posti in organico di fatto, nel rispetto di tutte le abilitazioni e delle specializzazioni possedute, tale da soddisfare le richieste pervenute e al contempo trasformare in organico di fatto i posti lasciati scoperti dagli *ex* titolari trasferitisi, senza che questo possa in alcun modo determinare docenti sovranumerari».

Art. 1-*sexies*

1-*sexies*.1

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia», con le seguenti: «di istituzioni scolastiche statali anche di altra provincia e con precedenza, comunque, a quelle ubicate nello stesso territorio comunale».

1-*sexies*.0.1

[Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo 1-*sexies*, inserire il seguente:*

«Art. 1- *sexies* .1.

(Disposizioni per la continuità didattica nelle scuole italiane all'estero)

1. Alla fine dell'articolo 37 comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 aggiungere: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con Decreto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI numero 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda da presentarsi entro 40 giorni dall'approvazione del presente articolo, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta loro di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con Decreto interministeriale 4377 del 2011".

2. L'articolo 37, comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 è sostituito come segue: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di 9 anni e il personale nominato con un mandato di 5 anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori 4 anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto ad essere destinato all'estero per ulteriori 3 anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e inferiore o uguale a 9 anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di 12 anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 64 del 2017"».

1-*sexies*.0.2

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- *sexies* .1.

(Reclutamento docenti di sostegno)

1. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso al ruolo di docente di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.
2. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui al comma precedente è articolato in:
 - a) un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, su base regionale;
 - b) un percorso annuale di formazione e prova.
3. La procedura concorsuale di cui al presente articolo è finalizzata alla definizione per la scuola secondaria di una graduatoria di vincitori per l'insegnamento di sostegno sulla base della quale i vincitori del concorso sono immessi in ruolo nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. Il superamento di tutte le prove concorsuali e del percorso iniziale di formazione costituisce abilitazione all'insegnamento per il sostegno.
4. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui al comma 1, il possesso di laurea magistrale e il possesso dell'abilitazione sul sostegno.
5. Ai fini della indizione del concorso di cui al presente articolo e delle conseguenti procedure di immissioni in ruolo sui posti di sostegno è istituita, a prescindere dalle aree disciplinari di corrispondenza dei titoli in possesso dei candidati, specifica classe di concorso AA/S - sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola (AA/S1 e AA/S2). I docenti di sostegno che rientrano in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso.
6. Al docente immesso in ruolo ai sensi del presente articolo che, al fine di consentire la dovuta e necessaria continuità didattica, rimane nell'istituzione scolastica per almeno tre anni, viene riconosciuto un punteggio relativo a ciascun anno maggiorato ai sensi del decreto ministeriale di cui al successivo comma 8.
7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli appositi decreti attuativi.
8. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche è individuato annualmente il fabbisogno orario di sostegno di docenti di sostegno assicurando un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni alunno diversamente abile. È inoltre assegnato a ciascuna istituzione scolastica un ulteriore contingente di docenti specializzati sul sostegno con incarico di supporto all'attività delle classi in presenza di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento».

1-sexies.0.3

[Angrisani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- *sexies* .1.

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nelle scuole private paritarie è vietata, in ogni caso, la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nel precedente anno scolastico. Il numero dei candidati esterni ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione non può, in ogni caso, superare il 30 per cento rispetto al numero degli alunni delle penultime classi del medesimo corso attivate nel precedente anno scolastico. Le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai

fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione"»).

1-sexies.0.4

[Angrisani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- *sexies* .1.

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione"»).

1-sexies.0.5

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- *sexies* .1.

(Gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

2. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

1-sexies.0.6

[Russo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- *sexies* .1.

(Aggiornamento delle classi di concorso dei licei musicali)

1. In sede di aggiornamento delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, disciplina, all'interno della classe di concorso A-55, relativa all'insegnamento di strumento nei licei musicali, specifici sottocodici aventi a oggetto gli insegnamenti dei seguenti strumenti jazz: chitarra elettrica, basso elettrico, canto moderno, pianoforte jazz, batteria, tromba jazz, trombone jazz, sassofono jazz, clarinetto jazz, violino jazz.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 2

2.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.»

2.2

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al secondo periodo, le parole: "maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni" con le seguenti: "ricoperto per almeno cinque anni incarichi di diretta collaborazione con il dirigente scolastico ovvero incarichi di coordinamento organizzativo al fine di garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica e la realizzazione del PTOF"».

2.3

[Carbone](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 Novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.4

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi.

Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.5

[Carbone](#), [De Siano](#), [Cesaro](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la continuità o la regolarità detrazione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esponenziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 7, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.6

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.7

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.8

[Iannone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.9

[Iannone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La graduatoria di merito nazionale del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, così come modificato dall'art. 10 del decreto legge n. 135 del 2018, per la copertura di n. 2.900 posti complessivi, considerato anche l'art. 1 comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è trasformata in graduatoria ad esaurimento. La validità di tale graduatoria permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2.10

[Iannone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

2.11

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le

ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.12

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 viene aggiunta la seguente lettera:

"c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio e non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

2.13

[Caligiuri](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.14

[Iannone](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno scolastico 2020/2021, si procede ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili prima delle nuove immissioni in ruolo per tutti i dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 1259, del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale Concorsi ed esami n. 90 del 24 novembre 2017».

2.15

[Iannone](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal decreto ministeriale 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. da a) a f) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti.».

2.16

[Marilotti](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il concorso è riservato per almeno il 40 per cento del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, a partire dal 2016 e per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del corso concorso».

2.17

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.18

[Iannone](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al corso-concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.»

2.19

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 40 per cento dei posti del concorso di cui al comma precedente è riservato a coloro che, per almeno un triennio negli ultimi otto anni, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche. Il personale di cui al periodo precedente accede direttamente al concorso, senza effettuare eventuali prove preselettive».

2.20

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nel concorso di cui al comma precedente i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, svolto le funzioni di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono esonerati dalla prova preselettiva, qualora prevista.»

2.21

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Al comma 4, dopo le parole: «7,90 milioni di euro» inserire le seguenti: «a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3» e cancellare il periodo che segue alle parole: «di cui al medesimo comma 94».

2.22

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel 2020» inserire le seguenti: «e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

2.23

[Iannone](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ex articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

2.24

[Iannone](#)

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Allo scopo di garantire la continuità amministrativa degli incarichi stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i contratti che risultano in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2020».

2.25

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.26

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"» con le seguenti: «le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021"»;

3) alla lettera c), sostituire le parole: «la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"» con le seguenti: «le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e «il 2019 e il 2020»»;

4) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «c-bis) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

2.27

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- alla lettera b), sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «luglio»

- alla lettera c), sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «luglio».

2.28

[Iannone](#)

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «e le parole "10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio"».

2.29

[Iannone](#)

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dopo le parole: "in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi" sono aggiunte le seguenti: "e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione"».

2.30

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il capoverso 5-sexies è aggiunto il seguente:

"5-septies. Per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che a causa della perdita del contratto di appalto avviano le procedure di licenziamento, nelle more dello svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, è sospeso il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. All'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, le imprese di cui al primo periodo effettuano il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma

31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei servizi di pulizia e ausiliari per i soli dipendenti licenziati e non assunti ai sensi del comma 5-ter"».

2.31

[Moles](#), [Berutti](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Pagano](#)

Al Comma 5, lettera e) dopo il capoverso 5-sexies, aggiungere il seguente:

«5-septies. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale *ex* articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi.

La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato *ex* articolo 58, comma 5-ter decreto legge n. 69 del 2013, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione».

2.32

[Iannone](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti».

2.33

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti

disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare riguardo alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A., al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2a posizione economica, al possesso della 1a posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore S.G.A che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto».

2.34

[Iannone](#)

Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «e del personale che ha svolto cinque anni di servizio nei ruoli di assistente amministrativo e assistente tecnico.»;

b) *nel secondo periodo, sostituire le parole:* «al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» *con le seguenti:* «al 100 per cento dei posti messi concorso per la singola regione».

2.35

[Modena](#), [Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Berutti](#)

Al comma 6, dopo le parole: «dall'anno scolastico 2011/2012», *aggiungere le seguenti:* «, anche in deroga al titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi».

2.36

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Per la partecipazione alla selezione di cui al primo periodo è necessario il possesso dei medesimi titoli di studio già previsti quale requisito di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami bandito nel 2019. Possono altresì partecipare, in deroga, i soggetti che possedevano, alla data del 31 agosto 2000, i titoli idonei per l'accesso al precedente profilo dei responsabili amministrativi».

2.37

[Iannone](#)

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È altresì consentita la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno, al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012», *e alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente:* «In queste ultime graduatorie la percentuale degli idonei viene elevata al 35 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore».

2.38

[Iannone](#)

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione, e in attesa

della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" di cui all'articolo 11 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 concernente la mobilità professionale, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, si applica altresì a coloro che abbiano maturato, nei ruoli di assistente tecnico e amministrativo, se pur privi della laurea, un servizio di cinque anni».

2.39

[Damiani](#), [Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento».

2.40

[Moles](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Damiani](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

2.41

[Buccarella](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

2.42

[Iannone](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le assunzioni a tempo indeterminato dei Direttori SGA avvengono, dalle graduatorie del concorso ordinario e del concorso riservato, su tutti i posti vacanti e disponibili. Nelle graduatorie di merito ad esaurimento del concorso ordinario viene inserita una percentuale di idonei del 35 per cento superiore ai posti messi a concorso. I candidati inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, non assunti a tempo indeterminato, sono reclutati per il conferimento di supplenze annuali e/o di lungo periodo, ove necessario».

2.43

[Iannone](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

2.0.1

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 203, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

"Studenti e studentesse provenienti da scuole e istituzioni di istruzione secondaria superiore diversi da quelli ai quali i convitti medesimi sono annessi. Possono altresì essere ammessi anche studenti e studentesse che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché istituti tecnici superiori o istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. La consistenza organica del personale educativo assegnato ai singoli convitti è determinata tenendo conto del numero totale di studenti e studentesse ammessi, sia in regime di convitto che di semiconvitto, tenendo conto delle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali"».

Art. 3

3.1

[Iannone](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi, i dirigenti scolastici, nonché il personale tecnico amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo"».

3.2

[Iannone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «i dirigenti scolastici», con le seguenti: « il personale tecnico-amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale».

3.3

[Iannone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l'infanzia».

3.0.1

[Angrisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Titolarità del personale docente)

1. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente:

"66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) *al primo periodo, le parole: "del medesimo ambito territoriale" sono soppresse;*

2) *al secondo periodo, le parole: "di un medesimo ambito territoriale" sono soppresse;*

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

"74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente:

"79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso.";

i) al comma 109, lettera e), le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle".

3.0.2

[Angrisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Modificazioni alla legge 13 luglio 2015, n.107)

1. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati.

2. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente: "66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) *al primo periodo, le parole: "del medesimo ambito territoriale" sono soppresse;*

2) *al secondo periodo, le parole: «di un medesimo ambito territoriale» sono soppresse;*

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente: "74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente: "79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso";

i) al comma 109, lettera e), le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle".

3.0.3

[Angrisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Aumento delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa)

1. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione».

Art. 5

5.1

[Pichetto Fratin](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificati dall'articolo 8 della presente legge e dal comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a professori e ricercatori avviene alla data di maturazione dello scatto (con effetti economici e decorrere dal primo giorno del mese di maturazione) previa verifica, da parte degli Atenei, del regolare svolgimento delle lezioni dei corsi previsti obbligatoriamente per legge come carico didattico istituzionale per i Professori o delle attività integrative dei corsi di insegnamento ufficiali per i Ricercatori e dell'ottemperanza al numero di ore annue previste per legge da destinare a compiti didattici o compiti di didattica integrativa, alle attività organizzative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché alle attività di verifica dell'apprendimento. In caso di esito negativo, si procede a verifica successiva decorso un anno dalla precedente verifica. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9. La mancata verifica delle condizioni di attribuzione oltre i 30 giorni dalla data di maturazione dello scatto è perseguibile ai sensi dell'art. 328 del codice penale. La verifica dello scatto è da eseguire in relazione al triennio, o biennio a seconda della tipologia di scatto in fase di attribuzione, relativo agli anni accademici precedenti a quello di maturazione dello scatto. Lo scatto deve essere negato solo in presenza di scostamenti ingiustificati significativi dai parametri anzidetti sull'arco del triennio o biennio ai quali la verifica è riferita».

5.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ottennio precedente all'approvazione del presente decreto, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguano nel triennio successivo all'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti, nel triennio 2020/2022 nella posizione di professore di seconda fascia, attraverso procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-ter. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ottennio precedente all'approvazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti nella posizione di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso procedure concorsuali riservate nel triennio 2020-2022.

2-quater. I criteri e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate sono definite con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, le università possono immettere nei ruoli di professore associato, previa valutazione attuata secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale».

5.3

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge».

5.4

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente».

5.5

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.

1592, è abrogato».

5.0.1

[Pichetto Fratin](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 5- *bis*.

(Ripristino delle facoltà assunzionali degli atenei)

1. All'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse.

2. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

5.0.2

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 5- *bis*.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza *extra* istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

5.0.3

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 5- *bis*.

1. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse.»

5.0.4

[Iannone](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 5- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in

via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei».

5.0.5

[Iannone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dell'Università e sostegno alla ricerca universitaria)

1. A partire dall'a.s. 2020/2021, è soppresso l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

5.0.6

[Iannone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.

3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.

508 prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data».

Art. 6

6.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali, ambientali, coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono analoghe attività. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca"».

Art. 7

7.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, definendo un quadro adeguato per il loro svolgimento, anche differenziandosi da quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione. Viene garantita l'adesione annuale alle prove che costituiscono requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Le prove INVALSI previste per gli altri ordini e gradi vengono svolte con cadenza triennale."»

7.0.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, stabilisce se e a quali prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI le scuole del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione sono tenute a partecipare. Le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI"».

7.0.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nella provincia di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, sono costituite, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie in lingua tedesca e delle località ladine sede di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e presso le istituzioni scolastiche in lingua tedesca e delle località ladine nelle quali sono realizzati i corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 61, commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte per ciascuna delle due classi da sei membri interni. È in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto, di prima e seconda prova scritta nonché delle materie che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidate ai commissari esterni. I presidenti sono nominati sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati"».

Art. 8

8.0.1

[Lonardo](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico nel rispetto della Costituzione e della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche si intendono riferite a tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie, ai sensi della presente legge";

b) al comma 2, le parole: "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76";

d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla normativa dell'Unione europea";

e) al comma 4, lettera h), dopo le parole: "che rispettino" sono inserite le seguenti: ", quali condizioni minime,";

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4.1. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della presente legge.

4.2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera j), fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.

4.3. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo

mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

g) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*ter*. Le istituzioni di cui alla presente legge, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché provvisto dei relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4-*quater*. Ai docenti di scuole paritarie che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole paritarie".

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di cui al comma 6, il controllo è effettuato a rotazione su base regionale e deve accertare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché la corrispondenza al piano triennale dell'offerta formativa ai sensi della legislazione vigente in materia, la regolarità contabile, la pubblicità dei bilanci, nonché il rispetto dei contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie.

6-*ter*. Sono sottoposte annualmente a controllo le scuole paritarie che presentino un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

6-*quater*. A seguito dell'accertamento di gravi violazioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, gli uffici scolastici regionali, previo contraddittorio con l'istituzione scolastica interessata, concedono un termine di massimo due anni per la regolarizzazione della relativa posizione. Solo a seguito del permanere delle violazioni accertate, l'ufficio provvede alla revoca della parità.

6-*quinqües*. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo *standard* per studente di cui al comma 6-*sexies* per ogni studente regolarmente iscritto.

6-*sexies*. Per "costo *standard* per studente" si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, quantificata ai sensi della tabella 1 allegata alla presente legge. Il costo *standard* per studente è determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.

6-*septies*. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 6-*quinqües*. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-*octies*. L'assegnazione del contributo ai sensi del comma 6-*quinqües* è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, su ordine della direzione generale competente.

6-*novies*. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma 6-*quinqües* che è conseguentemente ridotto di quota parte.

6-*decies*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere previste convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole scuole ai fini della promozione della eccellenza e del recupero sociale, culturale e artistico del territorio.

6-*undecies*. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma 6-*quinqües* possono

chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo *standard* per studente.

6-duodecies. Con le medesime modalità di cui al comma *6-septies*, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:

a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:

- 1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma *online* predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito *internet*;
- 2) rendendo pubblici i *curriculum vitae* dei docenti;
- 3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);
- 4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;

b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:

- 1) verificare la permanenza dei requisiti parità;
- 2) verificare la valutazione della scuola;
- 3) verificare i rendimenti scolastici;
- 4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma *6-quinquies*;
- 5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il

secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

6-terdecies. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie."

2. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato (*articolo 1, comma 2*)

«Tabella 1 (*articolo 1, comma 6-sexies*)

Quantificazione del costo standard per studente in alcune tipologie di scuola

Tipologia di scuola	Classe senza alunni disabili		Classe con alunno disabile	
	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa
Scuola dell'infanzia efficiente (più di 3 sezioni)	3.201,73	4.573,91	3.758,71	5.300,00
Scuola dell'infanzia non efficiente (fino a 3 sezioni)	2.881,56	4.116,52	3.382,84	4.800,00
Scuola primaria efficiente (più di 5 classi)	3.395,84	4.851,19	3.952,81	5.600,00
Scuola primaria non efficiente (fino a 5 classi)	3.056,25	4.366,07	3.557,53	5.000,00
Scuola sec. di I grado efficiente (più di 3 classi)	4.878,23	6.968,90	5.494,33	7.800,00
Scuola sec. di I grado non efficiente (fino a 3 classi)	4.390,41	6.272,01	4.944,90	7.000,00
Biennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.300,51	6.143,58	4.948,39	7.000,00
Biennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,46	5.529,22	4.453,55	6.300,00
Triennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,10	5.164,35	7.300,00
Triennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,89	4.647,91	6.600,00

Biennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.0
Biennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.3
Triennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.588,45	6.554,93	5.236,33	7.4
Triennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	4.129,61	5.899,44	4.712,70	6.7
Biennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.0
Biennio Liceo linguistico non efficiente (più di 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.3
Triennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,09	5.164,34	7.3
Triennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,88	4.647,91	6.6

»

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 128 (ant.) del 12/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019
128^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 9,05.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), considerato il calendario dei lavori dell'Assemblea e lo stato dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1633, di conversione in legge del decreto-legge n. 126 del 2019 recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, propone di convocare un'ulteriore seduta domani, venerdì 13 dicembre, alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 10 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato al resoconto di martedì 10 dicembre.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in senso favorevole rispetto alla proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(1633) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 10 dicembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali sul testo del decreto-legge e della Commissione politiche dell'Unione europea.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** propone di sospendere la seduta per riprenderla durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Concorda la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,15 riprende alle ore 15,15.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale. Comunica inoltre che è stato presentato il testo corretto dell'emendamento 2.21, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Segue un breve dibattito sui tempi di esame del disegno di legge in titolo, in cui intervengono la senatrice **MONTEVECCHI** (M5S), il senatore **VERDUCCI** (PD) che sollecita, tra l'altro, la ripresa della discussione sul disegno di legge n. 1421 recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura" al termine della sessione di bilancio, e il **PRESIDENTE** il quale ricorda che, come convenuto all'inizio della seduta, sarà convocata alle ore 8,30 di domani venerdì 13 dicembre un'ulteriore seduta, con il medesimo ordine del giorno, che potrà essere sospesa e riprendere durante eventuali sospensioni dei lavori dell'Assemblea per proseguire, se ve ne saranno le condizioni, l'esame del provvedimento d'urgenza in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procede alla votazione della proposta di parere del relatore.

La senatrice **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, motivato dalle

modalità di esame, che privano nei fatti un ramo del Parlamento della possibilità di svolgere il proprio ruolo, svilendo così il principio del bicameralismo perfetto. Invita i Gruppi del PD e del Movimento 5 Stelle, che in passato si sono erti a difesa delle prerogative del Parlamento e dei cittadini, a valutare tali circostanze.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) si unisce all'intervento che l'ha preceduta, rammaricandosi per la compressione dei tempi che ha caratterizzato l'esame del provvedimento in titolo: si tratta peraltro di un andamento dei lavori non infrequente durante la sessione di bilancio, riscontrato anche l'anno passato, quando il Gruppo cui appartiene la senatrice Saponara faceva parte della maggioranza che sosteneva il Governo allora in carica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, pubblicata in allegato al resoconto di martedì 10 dicembre, è posta ai voti e approvata.

La seduta termine alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1633](#)

Art. 2

2.21 (testo corretto)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Al comma 4, nel primo periodo, sostituire le parole: «nel 2020» con le seguenti: «a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3» e sopprimere il secondo periodo.

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 129 (ant.) del 13/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1633) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sul provvedimento in titolo; rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare la Commissione alle ore 16 di lunedì 16 dicembre, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, e alle ore 8.30 di martedì 17 dicembre per proseguire l'esame in sede referente del decreto-legge n. 126 del 2019. Ulteriori sedute potranno essere convocate tenendo conto delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Concorda la Commissione.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) lamenta la posticipazione della seduta odierna, convocata alle ore 8,30, comunicata in concomitanza con l'orario di inizio dei lavori e quando era già presente il sottosegretario De Cristofaro, segnalando che si sarebbe dovuto procedere in tal senso nella serata di ieri. Non si tratta del primo episodio di questa natura: trovando intollerabile tale situazione, auspica un'organizzazione dei lavori più rispettosa e corretta.

Si unisce la senatrice [VANIN](#) (M5S), che lamenta una disorganizzazione che finisce per rappresentare,

a suo giudizio, una mancanza di cortesia istituzionale. Concordando con la senatrice Sbrodolini sul fatto che si sarebbe dovuto procedere a ritardare o sconvocare la seduta odierna già nella serata di ieri, auspica una diversa organizzazione dei lavori.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) riconosce le difficoltà nell'organizzazione dei lavori della Commissione in questa fase; tuttavia, concorda con gli interventi che l'hanno preceduta nel ritenere che già nella serata di ieri si sarebbe dovuto ritardare o sconvocare la seduta odierna, essendo chiaro che i pareri della Commissione bilancio non sarebbero pervenuti. Conclude invitando a confermare o meno le convocazioni ora concordate per la prossima settimana, con particolare riferimento a quelle in orario antimeridiano, considerando il possibile andamento dei lavori e con congruo preavviso.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, a differenza di quanto ora sostenuto, non era stata esplicitamente esclusa, per quanto a sua diretta conoscenza, la possibilità di acquisire i pareri della Commissione bilancio. Il suo intento e il suo preciso dovere istituzionale è quello di garantire alla Commissione ogni possibilità - anche minima - di lavorare, peraltro in una settimana di intenso lavoro parlamentare, su un provvedimento d'urgenza inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'inizio della prossima settimana; e di lavorare consentendo alla Commissione e al Senato, se ve ne sono le condizioni, di svolgere la propria funzione in modo pieno, anche con eventuali modifiche a un provvedimento di particolare rilievo per le competenze della Commissione stessa. Conclude sottolineando che solo questa mattina è stato possibile ricalibrare la convocazione della seduta odierna.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) ribadisce l'auspicio di una migliore organizzazione dei lavori, censurando vibratamente quella che considera una mancanza di rispetto anche nei confronti del rappresentante del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto e ricorda nuovamente le ragioni della seduta odierna e della sua posticipazione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 130 (pom.) del 17/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 17,55.

IN SEDE REFERENTE

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso il 13 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Augussori aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.5.

Comunica inoltre che sono improponibili, per estraneità della materia i seguenti emendamenti: 1.45, 1.59, 1.60, 1.0.7, 1-sexies.0.1, 1-sexies.0.3, 1-sexies.0.4, 2.0.1, 5.1, 5.0.4, 5.0.6, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 8.0.1.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 dicembre.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO propone riformulazioni per gli ordini del giorno nn. G/1633/1/7, G/1633/2/7, G/1633/3/7, G/1633/4/7, G/1633/6/7, G/1633/10/7 e G/1633/18/7 che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere; accoglie l'ordine del giorno n. G/1633/20/7. Dichiara di non accogliere i restanti ordini del giorno presentati.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI), accogliendo la proposta del Governo riformula l'ordine del giorno G/1633/1/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, cui aggiunge la firma il senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC).

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), accogliendo la proposta del Governo riformula gli ordini del giorno G/1633/2/7, G/1633/3/7 e G/1633/4/7 in testi 2, pubblicati in allegato; sottoscrive l'ordine del giorno G/1633/6/7 e, accogliendo la proposta del Governo, lo riformula in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Il senatore [IANNONE](#) (FdI), accogliendo la proposta del Governo riformula gli ordini del giorno G/1633/10/7 e G/1633/18/7 in testi 2, pubblicati in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO accoglie gli ordini del giorno poc'anzi riformulati in testi 2 dai rispettivi proponenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, ha espresso, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 dicembre, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.58 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1633/21/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO non accoglie l'ordine del giorno G/1633/21/7.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, compresi quelli aggiuntivi.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira gli emendamenti 1.18 e 1.21; ritira inoltre l'emendamento 1.42, che è fatto proprio dai senatori [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) e [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az).

Dopo che la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ha aggiunto la firma all'emendamento 1.33 e lo ha ritirato, l'emendamento è fatto proprio dai senatori [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) e [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 1.2 a 1.26, gli identici 1.27 e 1.28, 1.31, gli identici 1.29 e 1.30, da 1.32 a 1.36, gli identici 1.37 e 1.38, da 1.39 a 1.49, gli identici 1.50 e 1.51, da 1.52 a 1.56.

Sull'emendamento 1.57 dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) segnalando che si tratta di una proposta già avanzata e respinta nel corso della prima lettura, sulla quale sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.57, posto ai voti, è respinto.

Con successive distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti da 1.61 a 1.64.

Sull'emendamento 1.0.1, che prevede percorsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado rispondendo alle aspettative di una vasta platea di interessati, dichiara il

voto favorevole del suo Gruppo il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che anche in questo caso si tratta di una proposta già avanzata e respinta nel corso della prima lettura, sulla quale sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.1, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.0.2, che intende porre rimedio alle difficoltà di reperire presidenti e membri delle commissioni d'esame che hanno comportato un notevole rallentamento nei tempi di svolgimento dei concorsi, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*); anche in questo caso si tratta di una proposta già avanzata e respinta nel corso della prima lettura, sulla quale sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.2, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.0.3, che rimodula il vincolo di permanenza nella scuola in connessione alle procedure di reclutamento dei docenti, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che anche in questo caso si tratta di una proposta già avanzata e respinta nel corso della prima lettura, sulla quale sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.3, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.0.4, che interviene sui concorsi per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*): si tratta di una misura largamente condivisa, a differenza della norma approvata nel corso della prima lettura con l'approvazione dell'emendamento a firma Toccafondi, che ha suscitato reazioni fortemente critiche; anche in questo caso la proposta di modifica è già stata avanzata e respinta nel corso della prima lettura, e su di essa sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.4, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.0.5, che prevede un concorso straordinario e un meccanismo di precedenza nel conferimento delle supplenze per i docenti di scuola primaria cosiddetti diplomati magistrali destinatari di sentenze definitive sfavorevoli, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che anche in questo caso si tratta di una proposta già avanzata e respinta nel corso della prima lettura, sulla quale sia la relatrice che il Governo hanno ora espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.5, posto ai voti, è respinto.

Il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo anche sull'emendamento 1.0.6, in materia di percorsi abilitanti speciali: un tema oggetto dell'accordo conseguito con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore che aveva trovato diversa e migliore soluzione nella prima versione del decreto-legge, definita dal precedente esecutivo, ma successivamente modificata dall'attuale Governo; l'emendamento è stato presentato alla Camera dei deputati e respinto nel corso della prima lettura, e su di esso ora sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 1.0.6, posto ai voti, è respinto. Anche l'emendamento 1.0.8 è posto ai voti e respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) invita a ritirare l'emendamento 1-*bis*.2, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 1-*bis*.2, che viene fatto proprio dai senatori [MOLES](#) (FIBP-UDC), [CANGINI](#) (FIBP-UDC) e [GIRO](#) (FIBP-UDC).

Con distinte votazioni tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* sono posti ai voti e respinti.

Sull'unico emendamento all'articolo 1-*ter* la relatrice [GRANATO](#) (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1-*ter*.1 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quinquies*.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1-*quinquies*.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1633/22/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO propone una riformulazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Marilotti, con la quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative utili volte a contemperare le diverse esigenze manifestate dai docenti c.d. esiliati e quelle delle immissioni in ruolo in modo che venga ristabilita equità e trasparenza. Dichiaro la disponibilità del Governo ad accogliere tale riformulazione.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S) non accoglie la sollecitazione del Governo a riformulare l'ordine del giorno, sottolineando l'urgenza di sanare una situazione che costituisce un grave *vulnus*.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO dichiara di non accogliere l'ordine del giorno G/1633/22/7.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S) insiste per la votazione dell'ordine del giorno, cui aggiunge la firma il senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1633/22/7 è respinto.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1-*quinquies*.1 è posto ai voti e respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1-*sexies*.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) ritira l'emendamento 1-*sexies*.0.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1633/23/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO propone una riformulazione che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S), accogliendo la proposta del Governo riformula l'ordine del giorno G/1633/23/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, cui aggiungono la firma i senatori Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [VERDUCCI](#) (PD), Luisa [ANGRISANI](#) (M5S), Orietta [VANIN](#) (M5S), Michela

[MONTEVECCHI](#) (M5S) e Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI).

Il sottosegretario DE CRISTOFARO accoglie l'ordine del giorno G/1633/23/7 (testo 2).

Con il parere contrario della relatrice [GRANATO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, i restanti emendamenti all'articolo 1-*sexies*, compresi gli aggiuntivi, sono posti distintamente ai voti e respinti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) invita a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.11, 2.16 e 2.19, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira gli emendamenti 2.1, 2.11 e 2.19, che sono fatti propri dai senatori [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) e [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az); anche il senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC) sottoscrive gli emendamenti 2.1 e 2.19.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.36.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S) ritira l'emendamento 2.16 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1633/24/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO dichiara di non accogliere l'ordine del giorno G/1633/24/7.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S) insiste per la votazione dell'ordine del giorno, cui aggiungono la firma i senatori [MOLES](#) (FIBP-UDC), [CANGINI](#) (FIBP-UDC) e [GIRO](#) (FIBP-UDC).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1633/24/7 è respinto.

L'emendamento 2.6, posto ai voti, è respinto.

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.12, volto a superare il contenzioso relativo al concorso a posti di dirigente scolastico del 2011; l'emendamento è stato presentato alla Camera dei deputati e respinto nel corso della prima lettura.

L'emendamento 2.12, posto ai voti, è respinto. Anche l'emendamento 2.8 è posto ai voti e respinto.

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.4, volto a tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e a prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso a posti di dirigente scolastico del 2017; anche questo emendamento è stato presentato alla Camera dei deputati e respinto nel corso della prima lettura.

L'emendamento 2.4, posto ai voti, è respinto.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.5, gli identici 2.3 e 2.11, gli identici 2.7 e 2.13, 2.9, 2.1, 2.2, 2.10, 2.14, 2.15, e gli identici 2.17 e 2.18.

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento

2.20, in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche.

L'emendamento 2.20, posto ai voti, è respinto. Con successive, distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 2.19 a 2.32, con la dichiarazione di voto favorevole del presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) a nome del suo Gruppo sull'emendamento 2.21 (testo corretto).

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.33, in materia di progressione di carriera dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) facenti funzione; la proposta, in assenza della quale si verificherebbe una lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, è già stata presentata alla Camera dei deputati e respinta nel corso della prima lettura, e su di essa ora sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 2.33, posto ai voti, è respinto. Con successive votazioni sono respinti anche i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) invita a ritirare gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S) ritira gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Con successive, distinte votazioni gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, compresi gli aggiuntivi, sui quali la relatrice [GRANATO](#) (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere contrario.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento 5.2.

L'emendamento 5.3, posto ai voti, è respinto.

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.4, con il quale si prevede che per i contratti di formazione specialistica non stipulati con medici sia reso noto l'impiego alternativo dei fondi residui; tale proposta è già stata presentata alla Camera dei deputati e respinta nel corso della prima lettura, e su di essa ora sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 5.4, posto ai voti, è respinto.

Anche sull'emendamento 5.5 il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo: si tratta di una proposta, già presentata alla Camera dei deputati e respinta nel corso della prima lettura, che - abrogando il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di laurea - consentirebbe la creazione di percorsi formativi multidisciplinari fortemente integrati; rileva con rammarico che anche su questo emendamento sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 5.5, posto ai voti, è respinto. Anche l'emendamento 5.0.1 è posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 5.0.2 il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo: si tratta di una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tale emendamento è stato presentato e respinto nel corso della prima lettura, e su di esso ora sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario.

Interviene incidentalmente la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) per ricordare che su questa proposta, già avanzata anche nel corso dell'esame di altri provvedimenti, aveva espresso parere contrario anche l'allora ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Bussetti.

Il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) contesta tale affermazione, riservandosi di svolgere una verifica.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.2 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del suo Gruppo, l'emendamento 5.0.3 è posto ai voti e respinto. Anche l'emendamento 5.0.5 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 6, sul quale esprimono parere contrario la relatrice [GRANATO](#) (*M5S*) e il sottosegretario DE CRISTOFARO.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 6.1 e lo ritira.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice, senatrice Granato, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1633, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sulla programmazione dei lavori della Commissione alla ripresa dei lavori dopo le festività di fine anno si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [VERDUCCI](#) (*PD*), [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), [IORI](#) (*PD*), [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), [GRANATO](#) (*M5S*), [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*).

Alla luce del dibattito il [PRESIDENTE](#) propone di convocare alle ore 9,30 di domani una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori e, alle ore 9,45, una ulteriore seduta plenaria della Commissione, con all'ordine del giorno comunicazioni del Presidente.

Concorda la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E DI UNA NUOVA SEDUTA PLENARIA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato alle ore 9,30 di domani per la programmazione dei lavori, e che è convocata alle ore 9,45 una ulteriore seduta plenaria della Commissione, con all'ordine del giorno comunicazioni del Presidente.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1633](#)

G/1633/1/7 (testo 2)

[Parente](#), [Sbrollini](#), [Moles](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

il provvedimento in esame, prevede di posticipare di due mesi l'internalizzazione dei servizi di pulizia;

le procedure previste dalla legge di conversione, pur migliorando il testo del decreto, escludono tuttora dalla internalizzazione una quota, stimata in almeno 4.000 unità di personale, di chi è attualmente impiegato presso le aziende vincitrici degli appalti di pulizia;

l'internalizzazione porterà quindi alla perdita dell'impiego e del reddito da esso derivante a lavoratori e lavoratrici, appartenenti per lo più a categorie svantaggiate;

la proroga è stata finanziata in gran parte attingendo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, chiedendo quindi un ulteriore sacrificio al sistema scolastico;

impegna il Governo a:

1) proseguire nel processo di internalizzazione e a garantire servizi di pulizia delle scuole nonché a farsi carico attivando gli strumenti disponibili di eventuali situazioni di difficoltà;

2) garantire che i servizi di pulizia di tutte le scuole del sistema di istruzione possano disporre di un numero adeguato di personale impiegato;

3) individuare le risorse necessarie per far fronte agli impegni precedenti senza prevedere un'ulteriore riduzione dei finanziamenti alle scuole, dando al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali risorse aggiuntive adeguate.

G/1633/2/7 (testo 2)

[Angrisani](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

l'articolo 1-*quiquies* del decreto-legge reca disposizioni in materia di contenzioso concernente

il personale docente;

valutato che:

occorre intervenire in via urgente ai fini della deflazione dei contenziosi di lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche statali;

stante l'attuale configurazione giuridica «autonoma» di tali istituzioni, difatti, le scelte di gestione del rapporto di lavoro e quelle sanzionatorie sono effettuate dai dirigenti scolastici in qualità di «datori di lavoro», ai sensi del Testo unico del Pubblico impiego, e possono essere contestate dal personale docente e amministrativo esclusivamente in via giudiziale, non essendo previsto alcun rimedio stragiudiziale alternativo al ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;

in conseguenza del quadro surriferito, nella vigenza della normativa attuale, può accadere dunque che non solo i provvedimenti di assegnazione delle funzioni e delle mansioni al personale ma anche le sanzioni disciplinari (anche «minime», come un avvertimento scritto) debbano essere sottoposte, per l'annullamento, al vaglio degli organi giurisdizionali, causando un inopportuno intasamento dei tribunali civili e un dispendio notevole di risorse economiche sia per l'amministrazione scolastica, laddove condannata, sia per il ricorrente, seppur dipendente pubblico (mentre il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, è difeso in giudizio dall'avvocatura distrettuale dello Stato);

pertanto, rilevata l'alta consistenza del personale docente e amministrativo scolastico, sarebbe opportuno introdurre meccanismi stragiudiziali delle controversie, in modo da sgravare i tribunali civili di contenziosi che potrebbero trovare nell'ordinamento altre modalità di risoluzione, più economiche e meno dispendiose per le parti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare nel più breve tempo possibile, un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lo scopo di valutare l'introduzione di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito scolastico.

G/1633/3/7 (testo 2)

[Angrisani](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessò che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce l'indizione di una procedura straordinaria con l'indizione ai fini del reclutamento e dell'abilitazione di personale docente, includendo, ai soli fini abilitanti, il servizio prestato presso le scuole paritarie;

valutato che:

dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2000 sul riconoscimento della parità scolastica le scuole private paritarie sono state abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti, entrando a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale;

numerosi istituti tuttavia, nel secondo ciclo di istruzione, «sponsorizzano» la propria offerta formativa con l'obiettivo di «invogliare» gli studenti che siano rimasti indietro nel percorso d'istruzione, magari seguito in una scuola statale, ad affidarsi a loro, per recuperare «tempo» e sostenere le prove intermedie e gli esami di maturità, come candidati privatisti (dietro pagamento di rette annuali o poliennali piuttosto consistenti), sostenendo quindi il penultimo e l'ultimo anno di scuola nel medesimo anno scolastico;

in questo modo però, soprattutto in alcuni istituti situati in grandi città del Centro-Sud Italia, si è dato vita a un vero e proprio «mercato dei titoli», a scapito della qualità della formazione e dell'istruzione. D'altra parte appare opportuno notare come quegli istituti che promuovono la

possibilità di recupero di anni scolastici, esclusivamente privati, pubblicizzino tale percorso con ottiche di personalizzazione e «razionalizzazione» dei tempi di studio;

appare opportuno notare che recuperare un anno di studio dovrebbe essere, oltre alle ragioni personali che possono aver contribuito a determinato il fatto, un'impresa piuttosto ardua, se si pensa di doversi sforzare «il doppio» per poter apprendere un programma originariamente suddiviso in due anni scolastici;

la realtà, purtroppo, è ben diversa dal perseguimento di una logica volta a premiare il merito: vi sono alcune scuole private, come emerso anche da inchieste giornalistiche di settore, che vivono in funzione del solo esame finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poter conseguire un diploma «facile»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, dopo aver adeguatamente verificato l'andamento del fenomeno negli ultimi anni, di approfondire una eventuale revisione della disciplina di settore relativa allo svolgimento degli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione.

G/1633/4/7 (testo 2)

[Angrisani](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

l'articolo 6 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca;

valutato che:

appare opportuno garantire una maggiore funzionalità ai risultati dei test predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per orientare le politiche pubbliche in materia scolastica e perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento del sistema d'istruzione, in primo luogo nelle zone del Paese dove c'è maggiore necessità, in modo da «orientare» gli investimenti pubblici e risorse maggiori, in funzione solidaristica e perequativa, a favore dei territori più svantaggiati (come, ad esempio, le periferie urbane);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di operare un approfondimento rispetto all'introduzione di eventuali metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento, in vista di individuare misure perequative e solidaristiche, attraverso l'istituzione di prove volte alla comprensione delle ragioni alla base delle significative differenze nei livelli di apprendimento degli studenti tra il Nord e il Sud del Paese.

G/1633/6/7 (testo 2)

[Piarulli](#), [Angrisani](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori e da anni, rappresentano un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e

quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo n. 1277 del 1948;

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dagli insegnanti tecnico pratici, sono da considerarsi abilitanti, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva stessa;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, che «il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento», il che sta a significare, ribadito più volte dai giudici del TAR e/o dai giudici del lavoro, che «per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016»;

considerato che:

le disposizioni ora citate sono state applicate in maniera differente, per quanto riguarda la permanenza con riserva, in dette graduatorie, sulla base di interpretazioni disomogenee degli U.S.P./U.S.R. e/o delle Scuole capofila, comportando disparità di trattamento degli ITP, su tutto il territorio nazionale. Infatti, alcuni di essi sono stati assegnatari di nomina, altri, invece, nella medesima situazione, sono stati, addirittura depennati;

numerose sono state le modalità per acquisire l'abilitazione all'insegnamento dal 1990, con riferimento alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario abilitanti (SSIS), al Tirocinio formativo attivo per l'insegnamento secondario abilitante (TFA) e al Percorso abilitante speciale (PAS); di fatto, però, la maggior parte degli insegnanti tecnico-pratici si sono trovati nell'impossibilità di conseguirla per la mancanza di percorsi a loro dedicati;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con Nota 37856 del 28 agosto 2018, ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 e, in particolare, la gestione degli esiti del contenzioso seriale promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP), ai fini dell'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto pieno iure o con «riserva» specificando che «l'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive»;

valutato altresì che:

con due sentenze del Consiglio di Stato - nn. 4503 e 4507 del 2018 - relative alla stessa tipologia di contenzioso, si chiede alle scuole di depennare i ricorrenti presenti in tali pronunce sostenendo che: «Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti»;

tuttavia, se si estendono le decisioni sfavorevoli agli ITP del Consiglio di Stato *erga omnes*, sarebbero state parimenti da estendere le numerose decisioni favorevoli agli ITP *erga omnes*, inserendoli pertanto *pleno iure* nella II fascia delle graduatorie d'istituto, muovendo dalla sentenza pilota del Tar Lazio n. 2017/09234 pubblicata il 7 agosto 2017 fino alle innumerevoli sentenze passate in giudicato. Infatti, lo stesso Tar Lazio, nel decreto monocratico 4142/2017 rilevava la necessità di uniformarsi, da parte dell'Amministrazione, alle decisioni come «l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti ITP vantanti posizioni omogenee»;

considerato infine che:

vi sarebbe la possibilità che gli ITP, con appello pendente e in posizione di conferimento nomina, possano essere utilizzati, nelle more delle decisioni in merito, a difesa del diritto costituzionale all'istruzione degli alunni con disabilità, privi ancora a novembre, di assegnazione di

docenti specializzati di sostegno e/o di qualsiasi docente privo del titolo di specializzazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare eventuali provvedimenti, ove necessari, anche di carattere normativo, finalizzati a impedire qualsiasi forma di eventuale disparità, volti ad assicurare agli insegnanti tecnico-pratici effettiva parità di trattamento.

G/1633/10/7 (testo 2)

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento attiene anche alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera n), della Costituzione;

la scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e nobile funzione di accompagnare la crescita umana e la formazione nozionistica, non può essere trascurata rispetto alla dotazione di sempre maggiori e qualificate risorse umane che possano prendersi cura al meglio della popolazione scolastica, dunque anche degli aspetti psicologici che costituiscono e caratterizzano ciascuna fase del ciclo vitale di ogni persona;

sempre più frequentemente i drammatici fatti di cronaca pongono in evidenza come nel contesto scolastico, di ogni ordine e grado, emergano marcate forme di disagio sociale, non solo relativamente ai minori, ma anche in relazione alle famiglie di questi e al corpo docente;

il disagio giovanile, per l'appunto, trae origine dall'insieme di più fattori, come quelli socio-economici, culturali, relazionali e familiari, i quali possono incidere negativamente sia sulla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento che sul raggiungimento del successo formativo, pertanto sul *drop-out* scolastico; la necessaria funzione di tutela e promozione del benessere nel contesto formativo, oltre che di intervento in caso di espressione del disagio o della devianza, vede nello psicologo l'idonea figura professionale che, sulla base delle specifiche competenze in suo possesso, è in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo sano della persona in età evolutiva;

nel nostro Paese in assenza di una specifica normativa in tale settore, l'introduzione di tale figura professionale è demandata alle scuole, mediante l'utilizzo delle risorse economiche in loro possesso in base al principio dell'autonomia scolastica. Di conseguenza, la possibilità di avvalersi di detta competenza risulta esigua e precaria;

il servizio di psicologia scolastica rappresenterebbe se istituito una reale risorsa per la scuola e il territorio, così da affrontare e contrastare, in maniera adeguata, puntuale e professionale, il disagio educativo e la dispersione scolastica, attraverso attività di individuazione, consulenza e sostegno in ambito psicologico e relazionale in età evolutiva, in quanto elemento di facilitazione e tutela tanto del raggiungimento del benessere della popolazione studentesca quanto del buon andamento del sistema scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di creare gruppi di supporto alle scuole composti da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e docenti, attraverso la definizione di accordi di reti territoriali o di ambito per il contrasto a fenomeni di disagio giovanile, di dispersione, di bullismo e cyberbullismo.

G/1633/18/7 (testo 2)

[Iannone](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

tale provvedimento è finalizzato, in particolare, a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo e ad introdurre disposizioni atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nelle istituzioni scolastiche;

è annoso il problema del precariato degli insegnanti nelle scuole, poiché è da sempre mancata una pianificata strategia di percorsi di formazione iniziale e reclutamento di detto personale;

in materia sono necessari interventi normativi chiari e coerenti per escludere la necessità di provvedimenti d'urgenza, che vanno a rimediare ad errori e ritardi nella programmazione del reclutamento di dirigenti, docenti e personale ATA, da parte della Pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione al decreto-legge e quindi a porre in essere iniziative normative volte ad individuare un sistema di formazione e reclutamento dei docenti pianificando procedure concorsuali formative selettive che concorrano contestualmente a contrastare il precariato e ad eliminare i posti vacanti sia dei docenti che dei dirigenti scolastici.

G/1633/21/7

[Russo](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

l'articolo 1, comma 18-*quater* del provvedimento in titolo prevede testualmente che - in via straordinaria -, «nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti»;

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a estendere gli effetti della norma citata in premessa, con analoga decorrenza giuridica ed economica, anche al personale tecnico e amministrativo ATA delle istituzioni scolastiche.

G/1633/22/7

[Marilotti, Moles](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

l'articolo 1-*sexies* reca disposizioni in materia di procedure di mobilità del personale docente;
considerato che:

nel primario interesse di assegnare con continuità docenti curricolari alla classe nella sua interezza e docenti specializzati agli alunni con disabilità e allo scopo di agevolare il rientro definitivo dei docenti residenti nelle regioni del Mezzogiorno, divenuti titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel centro nord d'Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dei docenti fuori sede già prima dell'entrata in vigore della stessa legge 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio- economico del Mezzogiorno;

ritenuto che:

sia necessario disporre la ricollocazione del personale docente sulla base di un riparto nazionale dell'organico di diritto dei posti effettivamente disponibili, consentendo al docente che ne fa richiesta per l'anno scolastico 2020-2021 il passaggio di titolarità nelle province dove è presente un numero sufficiente di posti in deroga sul sostegno, ovvero di posti in organico di fatto, nel rispetto di tutte le abilitazioni e delle specializzazioni possedute, tale da soddisfare le richieste pervenute e al contempo trasformare in organico di fatto i posti lasciati scoperti dagli ex titolari trasferitisi, senza che questo possa in alcun modo determinare docenti sovranumerari;

impegna il Governo:

ad assumere tempestivamente iniziative, anche di carattere normativo, al fine di consentire entro un congruo lasso temporale procedure di mobilità, da contemperare e armonizzare con le nuove immissioni in ruolo, che permettano, ove possibile, il rientro stabile nei luoghi di residenza o in zone adiacenti di quei docenti che, a seguito delle procedure di reclutamento straordinarie previste dalla legge n. 107 del 2015, ne facciano richiesta essendo entrati in ruolo presso istituzioni scolastiche situate in Regioni diversa da quella di appartenenza.

G/1633/23/7 (testo 2)

[Russo](#), [De Lucia](#), [Verducci](#), [Angrisani](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Sbrollini](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo prevede «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria»;

in virtù di taluni interventi normativi e a causa della mancanza dei Codici specifici delle classi di concorso Jazz (con specifico riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento»), i docenti di strumento jazz sono stati di fatto esclusi dall'insegnamento;

considerato che:

occorre innanzitutto coordinare la filiera degli insegnamenti musicali, prefigurando nei licei musicali insegnamenti jazz, così come previsto per l'Alta formazione artistica e musicale: la formazione jazz, infatti, necessita, per impostazione didattica e repertorio, di un percorso *ad hoc* fin dai primi anni di formazione;

l'assenza di insegnamenti jazz nel curriculum scolastico si tramuta in una grave mancanza di alternative e opportunità da ogni punto di vista: per gli studenti dal momento che, per intraprendere un percorso di alta formazione a indirizzo jazz, si vedono costretti a ricorrere alla preparazione privata; e per gli insegnanti che, non potendo usufruire di canali di reclutamento, risultano esclusi dall'insegnamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in analogia con quanto previsto per i percorsi di liceo coreutico, percorsi di liceo musicale a indirizzo moderno e a prevedere, conseguentemente, - all'interno della classe di concorso A-55, relativa all'insegnamento di strumento nei licei musicali - specifici sottocodici aventi a oggetto gli insegnamenti di strumenti jazz, ovvero: chitarra elettrica, basso elettrico, canto moderno, pianoforte jazz, batteria, tromba jazz, trombone jazz, sassofono jazz, clarinetto jazz e violino jazz.

G/1633/23/7

[Russo](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo prevede «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria»;

in virtù di taluni interventi normativi e a causa della mancanza dei Codici specifici delle classi di concorso Jazz (con specifico riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento»), i docenti di strumento jazz sono stati di fatto esclusi dall'insegnamento;

considerato che:

occorre innanzitutto coordinare la filiera degli insegnamenti musicali, prefigurando nei licei musicali insegnamenti jazz, così come previsto per l'Alta formazione artistica e musicale: la formazione jazz, infatti, necessita, per impostazione didattica e repertorio, di un percorso *ad hoc* fin dai primi anni di formazione;

l'assenza di insegnamenti jazz nel curriculum scolastico si tramuta in una grave mancanza di alternative e opportunità da ogni punto di vista: per gli studenti dal momento che, per intraprendere un percorso di alta formazione a indirizzo jazz, si vedono costretti a ricorrere alla preparazione privata; e per gli insegnanti che, non potendo usufruire di canali di reclutamento, risultano esclusi dall'insegnamento;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, volto a prevedere - all'interno della classe di concorso A-55, relativa all'insegnamento di strumento nei licei musicali - specifici sottocodici aventi a oggetto gli insegnamenti di strumenti jazz, ovvero: chitarra elettrica, basso elettrico, canto moderno, pianoforte jazz, batteria, tromba jazz, trombone jazz, sassofono jazz, clarinetto jazz e violino jazz.

G/1633/24/7

[Marilotti](#), [Moles](#), [Giro](#), [Cangini](#)

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premessi che:

l'articolo 2, comma 3, individua disposizioni per l'assunzione dei Dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

considerato che:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito

della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-*bis* e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

impegna il Governo:

a riservare quota parte, non inferiore al 40% del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, a partire dal 2016 e per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1633
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 64 \(pom.\)](#)

10 dicembre 2019

Sottocomm. pareri

[N. 65 \(ant.\)](#)

12 dicembre 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 238 \(pom.\)](#)

16 dicembre 2019

[N. 239 \(pom.\)](#)

17 dicembre 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 144 \(ant.\)](#)

10 dicembre 2019

[N. 145 \(pom.\)](#)

11 dicembre 2019

[N. 146 \(ant.\)](#)

12 dicembre 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 137 \(pom.\)](#)

11 dicembre 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

11 dicembre 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 64 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019
64ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[PERILLI](#)

La seduta inizia alle ore 16,40.

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, al comma 2, ultimo periodo, pur prendendo atto delle modificazioni apportate alla Camera, si rileva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali e che la materia «governo del territorio» rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore [PERILLI](#) (*M5S*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 2.13: contrario, in quanto interviene direttamente sulla validità di una fonte subordinata;
- 8.0.11, 9-*sexies*.0.1 e 9-*sexies*.0.13: contrario, in quanto prevedono la conversione a tempo indeterminato di rapporti di impiego a termine presso amministrazioni pubbliche senza il previo espletamento di procedure selettive.

Propone quindi di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza la decisione della 13a Commissione di iniziare le votazioni degli emendamenti senza attendere il parere della 1a Commissione prescritto dal Regolamento. Parere che, a questo punto, potrebbe giungere tardivamente.

Il presidente [PERILLI](#) informa che riferirà quanto lamentato al Presidente della 13a Commissione, nonché al Presidente della Commissione affari costituzionali.

La Sottocommissione conviene.

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PERILLI](#) (*M5S*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 7, occorrerebbe precisare se con il termine "istituzioni statali e paritarie" si intendono le scuole di ogni ordine e grado ovvero le sole scuole secondarie;
- all'articolo 1, comma 11, occorrerebbe sostituire la parola "Ministero" con la seguente: "Ministro";
- all'articolo 1, comma 13, si invita a valutare la congruità di un termine, peraltro ordinatorio, di 180 giorni per l'adozione di un atto regolamentare, che potrebbe non essere coerente con l'urgenza presupposta allo strumento del decreto-legge;
- all'articolo 1, comma 17-*octies*, sarebbe più opportuno riferire il termine *a quo* per l'insorgere delle condizioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla scadenza del termine per l'iscrizione alla procedura di concorso;
- all'articolo 1-*ter*, comma 2, occorrerebbe indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 1-*quater*, commi 2 e 3, sarebbe preferibile che le disposizioni fossero formulate come novelle alla legge n. 124 del 1999, analogamente a quanto operato dal comma 1.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (ant., Sottocomm. pareri) del 12/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019
65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[PERILLI](#)

La seduta inizia alle ore 11,35.

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.62, 1.63 e 1.64, non ostativo, a condizione che le modifiche introdotte siano coordinate con le disposizioni della legge n. 62 del 2000;
- non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo.

Osserva che l'intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 30 maggio 2019, trasmessa dal Governo in allegato all'Atto, era condizionata ad alcune modifiche, che non si riscontrano nell'articolato in esame.

Il Consiglio di Stato, nel proprio parere interlocutorio dell'8 luglio 2019, anch'esso allegato all'Atto, dà invece conto del recepimento degli emendamenti ai quali era stata condizionata l'intesa, e nel parere definitivo reso il 29 ottobre 2019, oltre a confermare la circostanza da ultimo richiamata, fa riferimento a ulteriori modifiche al testo, apportate dal Governo sulla base dell'interlocuzione con l'Organo consultivo, le quali, del pari, non si rinvencono nell'articolato trasmesso alle Camere.

Come è noto, la trasmissione dello schema di regolamento alle Camere per l'espressione del parere è condizione per la stessa legittimità dell'atto e, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, le Commissioni parlamentari sono gli ultimi organi ad esaminare uno schema di atto del Governo poiché i rispettivi pareri non sono atti endoprocedimentali in senso tecnico ma pareri in funzione politica. Ritiene dunque che, poiché il testo trasmesso alle Camere non sembra corrispondere al testo sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere, e peraltro non appare recepire le condizioni alle quali la Conferenza Stato-Regioni ha subordinato il raggiungimento dell'intesa, sia necessario acquisire ulteriori elementi perché la Commissione si possa esprimere.

Propone quindi di sospendere il giudizio ed eventualmente chiedere alla Commissione di merito di attendere, nell'ambito del proprio esame per il parere al Governo, che la Commissione affari costituzionali abbia compiuto tale approfondimento, necessario per l'espressione delle osservazioni di propria competenza.

La Sottocommissione conviene e l'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 238 (pom.) del 16/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1586-A\)](#) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

(Parere all'Assemblea, ai sensi degli articoli 102-*bis* e 128, comma 6, del Regolamento, sull'emendamento 1.9000. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso l'emendamento del Governo 1.9000 ai fini dell'espressione del parere, ai sensi degli articoli 102-*bis* e 128, comma 6, del Regolamento.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo, ai fini dell'illustrazione delle linee generali dell'emendamento 1.9000.

Il sottosegretario MISIANI fa presente che l'emendamento del Governo recepisce fedelmente quanto approvato dalla Commissione bilancio, tenendo tuttavia conto delle prescrizioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato in relazione ai profili di copertura.

Deposita quindi la relazione tecnica positivamente verificata, aggiornata a seguito delle dichiarazioni di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento di alcune disposizioni del suddetto emendamento, alla quale sono allegati il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la tabella A, che riportano gli effetti finanziari aggiornati a seguito dello stralcio delle disposizioni dichiarate inammissibili.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) rappresenta l'esigenza che ai componenti della Commissione sia dato il tempo necessario per prendere visione della relazione tecnica aggiornata appena depositata.

Il PRESIDENTE segnala che il testo è stato già inviato, in formato elettronico, a tutti i senatori della Commissione e che è in corso di stampa la versione cartacea.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti sulla riformulazione della disposizione in materia di imprese stampatrici ed editrici, di cui al comma 563 dell'emendamento 1.9000.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede conto delle osservazioni formulate in relazione ai commi da 18 a 23, in materia di dotazioni infrastrutturali in vista delle Olimpiadi invernali 2026, nonché in merito alla riformulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, di cui al comma 930.

Il sottosegretario MISIANI evidenzia come le modifiche apportate alla formulazione delle proposte approvate dalla Commissione, rese necessarie per assicurare il rispetto dei profili di copertura, salvaguardano comunque gli obiettivi perseguiti dagli originari emendamenti.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), con riguardo alla disposizione sui medici specializzandi, conferma quanto affermato dal sottosegretario Misiani.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede le ragioni della inammissibilità del comma 87, di cui apparivano particolarmente apprezzabili le misure deflattive delle controversie in materia di contratti pubblici, nonché della disposizione in materia di Commissari straordinari nel settore delle infrastrutture, di cui al comma 74.

Il PRESIDENTE fa presente che le dichiarazioni di inammissibilità sono rimesse alle valutazioni della Presidenza.

Dispone quindi una breve sospensione della seduta per consentire ai relatori di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende ore 15,45.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, l'emendamento 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea,

preso atto che:

- gli importi della Tabella A recante l'accantonamento dei Fondi speciali di parte corrente risultano allineati alle condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica positiva del suddetto emendamento,
- gli importi del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risultano allineati alle condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica positiva del suddetto emendamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- al comma 8, siano sostituite le parole: "successivamente alla data del 1° gennaio 2020", con le seguenti: "nell'anno 2020";
- il comma 14 sia sostituito dal seguente: "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.";

- al comma 72, al comma 1-*bis*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024.", e sopprimere il comma 1-*ter*;
- al comma 100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
- al comma 103, dopo la parola: "indennità,", siano inserite le seguenti: "rimborsi spese,";
- il comma 110 sia sostituito dal seguente: "Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte della nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 107.";
- al comma 124, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.";
- al comma 128, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.";
- il comma 141 sia sostituito dal seguente: "141. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 140 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.";
- sostituire il comma 159 con il seguente: "159. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dal 2021.";
- sia soppresso il comma 162;
- il comma 164 sia sostituito dal seguente: "164. Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538";
- il comma 165 sia sostituito dal seguente: "165. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il

- mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro .".";
- al comma 180, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dal 2020.";
 - sia soppresso il comma 182;
 - al comma 256, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico," siano inserite le seguenti: "nel rispetto delle regole contabili,";
 - il comma 294 sia sostituito dal seguente: "294. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60: a) al comma 1 sostituire le parole "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali" con le seguenti: "di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano"; b) al comma 3, dopo le parole "Le regioni", inserire le seguenti "e le Province autonome di Trento e Bolzano"; c) al comma 4, dopo le parole "Le regioni", inserire le seguenti "e le Province autonome di Trento e Bolzano"; d) il comma 4-bis è soppresso.";
 - il comma 358 sia sostituito dal seguente: "358. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazione, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 e in deroga all'articolo 6, comma 1, 2, 3, 4, e 6 e all'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.";
 - sia soppresso il comma 360;
 - al comma 364, siano sopprese le seguenti parole: " A decorrere dall'anno 2020,";
 - al comma 365, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti di cui all'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.";
 - il comma 513 sia soppresso;
 - al comma 521, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad un numero di medici non superiore a

820 unità all'anno.";

- al comma 522, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con rapporto convenzionale.";

- sia soppresso il comma 554;

- i commi 559 e 560 siano sostituiti dai seguenti: "559. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 560-bis, primo periodo.

560. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di euro 9.000.000 annui.

560-bis. Ai fini di cui al comma 559 le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

- il comma 561 sia sostituito dal seguente: "561. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.";

- il comma 563 sia sostituito dal seguente: "563. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di

euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqüies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.";

- il comma 579 sia sostituito dal seguente: "579. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio avvenute nel corso del 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.";

- i commi 611 e 612 siano sostituiti dal seguente: "611. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono attivate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.";

- al comma 620, capoverso 7-*bis*, siano soppresse le seguenti parole: "e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 7-*sexies*";

- il comma 686 sia sostituito dal seguente: "686. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-*bis*.3 e all'articolo 241-*bis*, commi 4-*bis* e 4-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentato a valere sulle risorse di cui al comma 14 per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.";

- al comma 769, sia soppressa la lettera e);

- il comma 773 sia sostituito dal seguente: "773. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.";

- al comma 789 siano soppresse le seguenti parole: "di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,";

- il comma 924 sia soppresso;

- la tabella A di cui al comma 928, sia sostituita con quella depositata dal Governo nel corso della seduta odierna e allegata al presente parere;

- il comma 929 sia sostituito dal seguente: "929. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per

l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.";

- il comma 930 sia sostituito dal seguente: "930. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022."

Allegato al parere

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO ACCANTONAMENTI	CORRENTE		
	2020	2021	2022
PER NUOVE O	60.835.694	76.412.774	92.544.844
MAGGIORI SPESE O	8.561.523	3.984.570	2.619.141
RIDUZIONI DI	-	15.000.000	25.000.000
ENTRATE	13.657.773	24.061.639	23.845.298
MINISTERO	63.605.759	78.854.961	78.854.961
DELL'ECONOMIA E	14.326.000	11.526.000	17.402.000
DELLE FINANZE	7.010.000	11.848.487	11.298.872
MINISTERO DELLO	14.200.000	29.200.000	29.200.000
SVILUPPO	113.000	12.226.644	20.741.363
ECONOMICO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DEL	17.249.000	16.249.000	32.249.000
LAVORO E DELLE	9.390.104	11.410.527	17.655.527
POLITICHE	17.485.589	22.750.089	32.750.089
SOCIOICIALI	236.434.442	23.524.691	394.161.095
MINISTERO DELLA	-	-	-
GIUSTIZIA	-	-	-
MINISTERO DEGLI	-	-	-
AFFARI ESTERI E	-	-	-
DELLA	-	-	-
COOPERAZIONE	-	-	-
INTERNAZIONALE	-	-	-
MINISTERO	-	-	-
DELL'ISTRUZIONE,	-	-	-
DELL'UNIVERSITA'	-	-	-
E DELLA RICERCA	-	-	-
MINISTERO	-	-	-
DELL'INTERNO	-	-	-
MINISTERO	-	-	-
DELL'AMBIENTE E	-	-	-
DELLA TUTELA	-	-	-
DEL TERRITORIO E	-	-	-
DEL MARE	-	-	-
MINISTERO DELLE	-	-	-

INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLA
DIFESA

MINISTERO DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI E
FORESTALI

MINISTERO PER I
BENI E LE
ATTIVITA'
CULTURALI E PER
IL TURISMO

MINISTERO DELLA
SALUTE
TOTALE
ACCANTONAMENTI
PER NUOVE O
MAGGIORI SPESE O
RIDUZIONI DI
ENTRATE

DI CUI
REGOLAZIONE
DEBITORIA
DI CUI LIMITE
IMPEGNO

Il sottosegretario Laura CASTELLI concorda con la proposta dei relatori.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede chiarimenti in merito alla riformulazione, prevista dal parere, dei commi 611 e 612 in un'unica disposizione, in tema di concorso alla finanza pubblica della regione Trentino e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala, in relazione al comma 78 dell'emendamento del Governo, l'esigenza di correggere un riferimento non corretto.

Il senatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) si sofferma su quanto previsto dal comma 272 in tema di rappresentanza di genere nella composizione del Comitato scientifico dell'Agenzia nazionale per la ricerca.

Il sottosegretario MISIANI, in relazione ai quesiti posti dai senatori, ribadisce che si tratta di adeguamenti meramente formali ovvero di modifiche relative ai profili finanziari, comunque rispettosi delle finalità e del contenuto degli emendamenti approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, in relazione alle osservazioni del senatore Comincini, osserva che l'emendamento del Governo riproduce quanto previsto nel testo approvato dalla Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) conferma il giudizio negativo già espresso sulla manovra di bilancio, avvalorato dalle modifiche apportate dall'emendamento in discussione, contestando in particolare l'utilizzo a fini di copertura, nell'emendamento 17.1000 del Governo, di entrate straordinarie non previste dalla NADEF e non validate dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce la valutazione critica sul disegno di legge di bilancio, lamentando in particolare le difficoltà e i ritardi dei lavori parlamentari, dovuti ai contrasti interni alla maggioranza, nonostante l'atteggiamento disponibile e responsabile tenuto dalle opposizioni.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) riafferma, a nome del proprio Gruppo, il giudizio negativo sul provvedimento in esame, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro di mediazione svolto dal Presidente e dai relatori, che tuttavia non consente di modificare la valutazione della manovra, nel complesso insoddisfacente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, nel rinviare alla Nota di lettura del Servizio del bilancio l'approfondimento degli aspetti di dettaglio, che occorre acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 21,50.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), richiamando quanto già illustrato dal Presidente, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo di appartenenza, annuncia il voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

In mancanza di ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante

disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S), alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1586/I) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

(Esame)

Il relatore [STEFANO](#) (PD) illustra la prima "Nota di variazioni" al bilancio di previsione dello Stato 2020-2022, segnalando che la stessa reca le modifiche al disegno di legge di bilancio derivanti dagli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica. La Nota contiene un aggiornamento dei prospetti contabili del disegno di legge di bilancio, distinti per unità di voto, e gli allegati tecnici per capitoli. Tali prospetti riportano le grandezze finanziarie del bilancio dello Stato e, distintamente, le variazioni connesse agli emendamenti approvati, esposte in apposite colonne per la Sezione I e la Sezione II. Il disegno di legge di bilancio 2020-2022, comprensivo delle modifiche intervenute al Senato della Repubblica, attesta il saldo netto da finanziare a circa 78,6 miliardi nel 2020, a 55,4 miliardi nel 2021 e a 36 miliardi nel 2022. Tra le principali modifiche apportate durante la prima lettura parlamentare, gli emendamenti consentono una migliore definizione di alcune misure già contenute nel disegno di legge di bilancio.

In tale direzione si prevede la revisione del *fringe benefit* delle auto aziendali, stabilendo delle soglie di concorrenza del reddito delle auto ai fini IRPEF in relazione alle emissioni di CO2 (circa 330 milioni nel 2020, 380 milioni nel 2021 e 370 milioni nel 2022). Si posticipa l'entrata in vigore dell'imposta sugli imballaggi al 1° luglio 2020, prevedendone contestualmente l'esclusione per alcune tipologie di prodotti (dispositivi medici, manufatti con singolo impiego), con conseguente riduzione dell'imposta, rispetto a quanto previsto con il disegno di legge di bilancio, pari a circa 939 milioni nel 2020, 1.314 milioni nel 2021 e 1.250 milioni nel 2022; dell'imposta sulle bevande zuccherate, al 1° ottobre 2020 (circa 180 milioni di minore tassazione nel 2020) e dell'esclusione dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per i veicoli di categoria Euro 3 per il trasporto merci e passeggeri (80 milioni di conseguente minore entrata nel 2020) al 1° ottobre 2020.

Nel settore del pubblico impiego vengono aumentati gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali 2019-2021 del personale delle amministrazioni statali (100 milioni nel 2020 e 200 milioni dal 2021). Si prevedono, inoltre, risorse aggiuntive, l'incremento della dotazione organica, la valorizzazione e l'armonizzazione dei trattamenti retributivi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (complessivamente circa 42 milioni nel 2020, 98 milioni nel 2021 e 145 milioni dal 2022).

In ambito sociale viene rifinanziato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (50 milioni annui nel triennio 2020-2022) e ulteriori risorse sono stanziati per gli interventi a favore della non autosufficienza (circa 50 milioni netti nel 2020). Inoltre vengono rideterminate le risorse per la liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF con un incremento di 10 milioni

nel 2020, 20 milioni nel 2021 e 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Per le attività di assistenza al cittadino nella presentazione delle istanze per l'accesso alla prestazione del reddito e la pensione di cittadinanza sono assegnati 40 milioni annui dal 2020, di cui 35 milioni ai centri di assistenza fiscale e 5 milioni agli istituti di patronato.

Nel settore della sanità si prevede l'ammissione di un numero di circa 1.200 medici nell'anno 2020 e di finanziarne la formazione fino all'anno 2024, con ulteriori ammissioni che potranno essere disposte negli anni successivi a seguito dell'uscita dalla formazione degli specializzandi, nonché un ulteriore finanziamento crescente dal 2021 che consentirà di ammettere stabilmente alla formazione specialistica ulteriori 200 medici in più all'anno dal 2021 al 2024 (in totale ulteriori 800 medici).

Per il settore imprese sono stati previsti ulteriori interventi per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, a cui sono destinate complessivamente risorse per 150 milioni nel 2020 e 200 milioni nel 2021. Sono inoltre stanziati 100 milioni di euro nel biennio 2020-2021 per la realizzazione di un progetto di interesse europeo nel settore della microelettronica. A favore degli enti decentrati è gradualmente incrementato il Fondo di solidarietà comunale nel periodo 2020-2024 (100 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 300 milioni nel 2022 fino ad arrivare a 560 milioni a decorrere dal 2024) il cui aumento sterilizza il contributo richiesto ai comuni per le misure di *spending review* previste dal decreto-legge n. 66 del 2014. Per gli enti locali è inoltre prevista la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando la percentuale del 90 per cento, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95 per cento e del 100 per cento, per quelli che nell'esercizio precedente a quello di riferimento hanno registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dalla legge di bilancio per il 2019, con un conseguente incremento della capacità di spesa di tali enti (con oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno) pari a 60 milioni di euro per l'esercizio 2020 e 139 milioni di euro per l'esercizio 2021. Infine sono previste misure per favorire le assunzioni di personale in relazione alla sostenibilità finanziaria degli enti locali.

In materia di investimenti, si stanziavano 60 milioni nel 2020 per gli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia e si finanzia per complessivi 480 milioni, nel periodo 2020 - 2024, la messa in sicurezza e l'adeguamento idraulico del rio Molinassi e Cantarena e l'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. Un apposito Fondo di nuova istituzione finanzia la promozione e il potenziamento di percorsi di collegamento urbani destinati alla mobilità ciclistica (50 milioni annui nel periodo 2022-2024).

Il senatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*), nel rilevare come anche quest'anno la manovra di bilancio sia stata gestita pressoché integralmente in forma cartacea, auspica che la Commissione adotti, per quanto di competenza, ogni opportuna iniziativa per assicurare l'informatizzazione delle procedure d'esame, a partire dalla quantificazione dei costi derivanti dall'uso del supporto cartaceo.

Il senatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*), associandosi alle considerazioni del senatore Fantetti, ritiene che il processo di informatizzazione dovrebbe prendere avvio già dalla fase della presentazione degli emendamenti.

Il senatore [FERRARI](#) (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda la prossima ripresa della seduta dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo conferma della coerenza dei saldi indicati nella Nota di variazioni con le modifiche apportate al disegno di legge di bilancio per il 2020 nel corso dell'esame presso il Senato.

Il sottosegretario MISIANI conferma la correttezza dei saldi riportati nella Nota di variazioni.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il conferimento ai relatori del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sulla Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, autorizzandoli al contempo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e, per quanto di competenza, nel rinviare, per gli approfondimenti di dettaglio, alla Nota di lettura del Servizio del bilancio in corso di pubblicazione, segnala che occorre richiedere l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,05.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 239 (pom.) del 17/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1633) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) propone, alla luce dell'acquisizione della relazione tecnica di passaggio positivamente verificata, l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento in esame.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nell'esprimere il dissenso del proprio Gruppo sul merito del provvedimento, stigmatizza fortemente le modalità di conduzione dei lavori parlamentari tenutesi nel corso di questa settimana, che hanno determinato un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei tempi di esame di importanti provvedimenti, con conseguente lesione delle prerogative del Parlamento.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con le valutazioni formulate dalla senatrice Rivolta, richiamando la maggioranza e il Governo ad una modalità di gestione dei lavori parlamentari più rispettosa non solo delle prerogative delle minoranze, ma anche del ruolo del Parlamento, che risulta mortificato da una irragionevole limitazione dei tempi di esame di importanti decreti legge.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), nel ricollegarsi alla Nota di lettura del Servizio del bilancio, sottolinea le forti criticità di ordine finanziario che caratterizzano il provvedimento in esame.

Il presidente [PESCO](#) osserva incidentalmente come la Nota di lettura sia stata prodotta anteriormente all'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, la cui verifica positiva da parte della Ragioneria generale dello Stato consente alla Commissione di esprimere una valutazione ponderata.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ribadisce quindi la proposta di espressione di un parere di nulla osta.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1633\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*), alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate [\(n. 118\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *a*), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 novembre.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra una proposta di parere non ostativo con condizioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, onde consentire un approfondimento sulla proposta del relatore, rinvia la votazione del parere ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (n. 119)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 214. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 novembre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra una proposta di parere non ostativo con condizioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, onde consentire un approfondimento sulla proposta del relatore, rinvia la votazione del parere ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 9,30, e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dell'atto n. 132, in materia di Organizzazione dell'Agenzia nazionale di meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo", e degli atti nn. 133, 134, 135 e 136, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2018.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, rilevato che:

- risulta necessario coordinare la procedura di monitoraggio dell'andamento degli oneri derivanti dal presente decreto con quella prevista dal decreto legislativo n. 94 del 2017, riformulando la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, del presente schema di decreto in maniera analoga a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, dello schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 119, precisando altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si dispone

l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

- da un punto di vista formale, risulta altresì necessario specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 12;

- occorre inserire una precisazione di tenore analogo al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti - peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1

- laddove il testo si limita ad affermare che essi "ammontano a euro 640.815";

- risulta quindi necessario esplicitare che - come è dato evincere dalla tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto - il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020;

preso altresì atto che la rimodulazione delle annualità del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente schema di decreto - è stata oggetto di compensazione, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei Ministeri,

esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, dopo il numero 3) sia aggiunto il seguente: "4) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»".

Conseguentemente, all'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, numero 4), del presente decreto.";

b) all'articolo 12, comma 1, all'alinea e alla lettera *b)*, dopo le parole: "euro 30.898.325", sia aggiunta la seguente: "annui";

c) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "euro 640.815", siano aggiunte le seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 119

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

rilevato che:

- in merito alla tabella II.4, relativa all'articolo 23, la ripartizione delle promozioni nel ruolo dei sovrintendenti deve avvenire secondo le modalità descritte nella relazione tecnica, in base alla quale sono riservate 50 unità soprannumerarie annue al personale da carabiniere ad appuntato e la parte restante al personale del grado apicale; risulta pertanto necessario, ai fini di una maggiore chiarezza della predetta disposizione, inserire tale precisazione nel testo dell'articolo 23;

- all'articolo 36, comma 1, lettera *b)*, capoverso lettera *a-ter)*, con riferimento alla mancata espressa elencazione delle modalità di assorbimento, nell'anno 2026, della quota parte del previsto aumento transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità, dal combinato disposto della predetta disposizione, laddove si stabilisce che "al completo

riassorbimento delle posizioni sovranumerarie si provvede entro il 2026", e delle posizioni riassorbite negli anni 2023 (940 unità), 2024 (1.258 unità) e 2025 (1.052 unità) - di cui ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso comma della lettera *a-ter*), pari a complessive 3.250 unità - si deduce che le rimanenti 750 unità devono essere riassorbite nell'anno 2026; risulta pertanto necessario esplicitare in norma, come risulta dalla relazione tecnica, che il completo riassorbimento delle 750 unità residuali del sovrannumero avverrà entro il 31 dicembre dell'anno 2026;

- riguardo alla tabella V.3 della relazione tecnica, concernente l'articolo 36, comma 1, lettera *ff*) , per un mero errore di calcolo è stato sottostimato l'onere complessivo risultante dalla tabella medesima sulla base del differenziale tra le qualifiche di commissario tecnico e di commissario capo tecnico per un importo di 5.186 euro, e pertanto l'onere complessivo per ogni anno di anticipo è pari a 67.422,4 euro, anziché a 62.236 euro; risulta pertanto necessario compensare tale maggiore onere, considerata la sua esiguità, a valere sulle risorse destinate alla defiscalizzazione di cui all'articolo 40 del presente schema di decreto, ferma restando la copertura finanziaria prevista dal successivo articolo 43;

- l'articolo 38, comma 1, lettera *aa*), nel prevedere una promozione di carattere facoltativo al grado di generale di divisione del ruolo normale-comparto aeronavale, non include espressamente tale promozione tra quelle annualmente previste, come affermato dalla relazione tecnica, posto che la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificata dal presente schema di decreto legislativo, fissa in 2 unità la dotazione organica dei generali di divisione del ruolo normale comparto aeronavale; risulta quindi necessario esplicitare nel testo che la facoltà attribuita al Comandante generale può essere esercitata nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo;

- all'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, dal punto di vista formale risulta necessario esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità soprannumerarie deve essere pari a zero;

- in relazione alla procedura di monitoraggio dell'andamento degli oneri derivanti dal presente decreto, da effettuare ai sensi dell'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, risulta necessario chiarire che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale si dispone l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

- da un punto di vista formale, risulta necessario specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 43; occorre inserire una precisazione di tenore analogo al comma 2 del medesimo articolo 43, con riferimento agli oneri indiretti - peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 - laddove il testo si limita ad affermare che essi "ammontano a 1.200.603 euro"; risulta quindi necessario esplicitare che - come è dato evincere dalla tabella riepilogativa annessa alla relazione tecnica di cui al presente schema di decreto - il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020;

- la rimodulazione delle annualità del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente schema di decreto - è stata oggetto di compensazione, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 23, comma 1, capoverso 3-*quinquies*, sostituire le parole: "suddivise in 400 unità per l'anno 2020, 500 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 800 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024" con le seguenti: "suddivise in 400 unità, 350 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i

rimanenti gradi, per l'anno 2020; 500 unità, 450 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 800 unità, 750 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

- all'articolo 36, comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *a-ter*), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: "4) 0 al 31 dicembre 2026";
- all'articolo 38, comma 1, lettera *aa*), capoverso comma 56-*bis*, lettera *b*), aggiungere in fine le seguenti parole: "nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo";
- all'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), capoverso comma 60-*quinqies*, dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente: "*d*) al 31 dicembre 2029, in 0 unità.";
- all'articolo 40, comma 1, lettera *b*), siano ridotti gli importi ivi indicati per gli anni 2022, 2023 e 2024 in misura pari a 1.729 euro per l'anno 2022, a 5.186 euro per l'anno 2023 e a 3.457 euro per l'anno 2024;
- all'articolo 40, comma 1, dopo la lettera *n*), aggiungere la seguente: "*n-bis*) al comma 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
- all'articolo 41, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera *n-bis*), del presente decreto";
- all'articolo 43, comma 1, all'alinea e alla lettera *b*), dopo le parole: "88.375.178 euro" aggiungere la seguente: "annui";

all'articolo 43, comma 2, dopo le parole: "1.200.603 euro" aggiungere le seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020".

1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 144 (ant.) del 10/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

144ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame per le parti di competenza della Commissione, il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva in primo luogo che l'articolo 1 dispone l'indizione di una procedura straordinaria per il reclutamento e per l'abilitazione di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, la quale sarà avviata contestualmente a una procedura ordinaria. L'articolo prevede inoltre la revisione degli obblighi di permanenza in servizio nella scuola di titolarità per i docenti immessi in ruolo, l'immissione in ruolo in via straordinaria di personale incluso a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato e l'incremento della dotazione del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica».

L'articolo 1-bis autorizza l'avvio entro il 2020 di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica; nelle more, si procederà alle immissioni in ruolo utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004.

L'articolo 1-ter riguarda l'acquisizione da parte degli insegnanti di competenze relative alla didattica digitale e alla programmazione informatica, mentre l'articolo 1-quater prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche e modifica la disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto. Il successivo articolo 1-quinquies disciplina l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali. L'articolo 1-sexies rende inoltre possibile l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

L'articolo 2 disciplina il reclutamento tramite concorso e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici

ed autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire un concorso per l'assunzione di dirigenti tecnici. Viene inoltre prorogata al 2020 la possibilità di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive. Il comma 5, lettere da *a*) ad *e*) , e il comma 5-*bis* concernono la disciplina della stabilizzazione di dipendenti delle imprese impegnate nei servizi di pulizia nelle scuole. La lettera *f*) del comma 5 disciplina la stabilizzazione dei lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo. Il successivo comma 6 prevede una procedura selettiva riservata per il reclutamento nell'area di direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole.

L'articolo 3 esclude i dirigenti scolastici e il personale ATA dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi e dispone in materia di riduzione o azzeramento della quota a carico delle famiglie per il trasporto scolastico.

L'articolo 4 reca norme per la semplificazione delle procedure di alcuni acquisti da parte delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti pubblici di ricerca.

L'articolo 5, riguardante la docenza universitaria, porta da sei a nove anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale e proroga la facoltà di chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, mentre il successivo articolo 6 reca disposizioni specifiche per gli enti pubblici di ricerca in materia di assunzione a tempo indeterminato di dipendenti con rapporti a termine.

L'articolo 7 chiarisce che l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica non determina variazioni della dotazione organica prevista dalla disciplina vigente.

L'articolo 8 riduce per il 2019 lo stanziamento relativo al tutoraggio nelle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. Estende inoltre ai docenti con contratto a tempo determinato la fruizione del *bonus* per la valorizzazione del merito.

Conclusivamente, il relatore si riserva di proporre una bozza di parere all'esito del dibattito.

Il presidente [DE VECCHIS](#) ringrazia il relatore per l'ampia esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

1.4.2.3.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 145 (pom.) dell'11/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019
145ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[DE VECCHIS](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), nel riferire sugli aspetti del decreto-legge in titolo maggiormente attinenti l'ambito di competenza della Commissione, richiama innanzitutto l'attenzione sulle misure di contrasto all'omesso versamento delle ritenute recate dall'articolo 4. Si sofferma quindi sull'articolo 13-bis, volto a modificare la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine relativa agli enti di previdenza. Dopo aver segnalato l'articolo 13-ter, recante una serie di agevolazioni fiscali destinate ai lavoratori rientrati in Italia, dà conto dell'articolo 43, concernente la disciplina dei contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali. Osserva poi che l'articolo 58-ter finanzia la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività con parte delle risorse già destinate dal decreto-legge n. 101 del 2019 all'incremento delle risorse per la proroga delle CIGS concessa per riorganizzazione, crisi aziendali o contratto di solidarietà.

In conclusione, il relatore esplicita il proprio orientamento a predisporre una proposta di parere favorevole con osservazioni relative in particolare agli articoli 4 e 13-ter, in considerazione del rischio che si determinino aggravii amministrativi a carico di committenti e appaltatori e che sullo stesso lavoratore possano essere contestualmente operate ritenute compensabili e non compensabili e stante la necessità di scoraggiare comportamenti opportunistici, nonché di attrarre personale con alti livelli di specializzazione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) fa presente che nonostante l'impegno dimostrato i commissari della propria parte politica non potranno partecipare ulteriormente alla seduta a causa di un impegno contestuale del Gruppo. Si esprime quindi criticamente rispetto alla distorsione del regolare

funzionamento del sistema bicamerale reso evidente dall'*iter* del disegno di legge in esame, tale da impedire al Senato, in conseguenza di tempi disponibili eccessivamente limitati, di svolgere una trattazione provvista di un'effettiva incidenza.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti del Gruppo Forza Italia per la partecipazione e puntualizza che le votazioni conclusive dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno avverranno comunque nella seduta convocata per domani

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice [PARENTE](#) (IV-PSI) sollecita l'attenzione del relatore sulla questione dei lavoratori precari impegnati nel servizio di pulizia delle scuole, facendo presente che il numero dei soggetti di cui il provvedimento in esame prevede la stabilizzazione è inferiore al numero reale dei lavoratori coinvolti. Sottolinea inoltre a tale riguardo le conseguenze della mancata stabilizzazione sul sistema degli ammortizzatori sociali.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) si riserva di valutare le considerazioni espresse dalla senatrice Parente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1633

L'11a Commissione permanente, esaminato il decreto-legge in titolo, condivisa la finalità del provvedimento di prevedere misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti; considerato che l'articolo 1 prevede l'indizione, entro il 2019, di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a docenti precari con specifici requisiti di esperienza nelle scuole statali, oltre che di formazione; considerato, altresì, che l'articolo 1-*quinquies* reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali. Disponendo, in particolare, che, nel caso in cui i provvedimenti giurisdizionali in questione intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti

di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza siano trasformati in contratti a tempo determinato, con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico; apprezzato che l'articolo 2, al comma 5, lettere da *a*) ad *e*), e al comma 5-*bis* interviene sulla disciplina dettata dalla legge di bilancio per il 2019 per la stabilizzazione, come collaboratori scolastici, di 11.263 dipendenti delle imprese attualmente impegnate nei servizi di pulizia nelle scuole, con riferimento a soggetti che abbiano almeno 10 anni di servizio a tempo indeterminato, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che lo stanziamento di euro 200 milioni annui di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, venga utilizzato dalle istituzioni scolastiche per finalità diverse dalla valorizzazione del merito del personale docente.

1.4.2.3.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 146 (ant.) del 12/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019
146ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[DE VECCHIS](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) presenta e illustra una nuova versione del proprio schema di parere, favorevole con osservazione, il cui testo è pubblicato in allegato, redatto tenendo conto degli spunti emersi dal dibattito in merito all'esigenza di monitoraggio del processo di internalizzazione del personale dipendente delle imprese impegnate nei servizi di pulizia nelle scuole.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) osserva che la parte dello schema di parere riguardante gli addetti delle imprese di pulizia, così come formulato, risulta discriminatoria nei confronti dei lavoratori con minore anzianità e con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente [DE VECCHIS](#) avverte che si procederà alla votazione dello schema.

Nel dichiarare voto contrario a nome del proprio Gruppo, il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) critica il susseguirsi di interventi legislativi riguardanti la scuola in assenza di qualsiasi disegno organico: fattore, questo, concorrente alla costante diminuzione del livello qualitativo del sistema scolastico italiano nei confronti internazionali. Pone quindi in evidenza il persistere di un atteggiamento politico-culturale ostile a un'effettiva parità fra scuola statale e scuola non statale.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver espresso una valutazione negativa in merito all'insufficienza del tempo a disposizione dei commissari ai fini di una attenta valutazione dello schema di parere, riguardante tra l'altro un provvedimento sul quale presumibilmente sarà in seguito posta la questione di fiducia, rileva la mancanza di indicazioni circa le prospettive di decine di migliaia di lavoratori precari del settore scolastico. Annuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere presentato dal relatore è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), richiamando l'illustrazione svolta dal relatore e facendo riferimento alla complessità della materia di competenza, prospetta l'opportunità di proseguire l'esame in una prossima seduta, al fine di consentire ai Gruppi gli approfondimenti necessari.

Il presidente [DE VECCHIS](#) propone il rinvio del seguito dell'esame in una prossima seduta, da convocare nella giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in una ulteriore seduta oggi alle ore 14,30, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1638.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1633

L'11a Commissione permanente, esaminato il decreto-legge in titolo, condivisa la finalità del provvedimento di prevedere misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti; considerato che l'articolo 1 prevede l'indizione, entro il 2019, di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a docenti precari con specifici requisiti di esperienza nelle scuole statali, oltre che di formazione; considerato, altresì, che l'articolo 1-*quinquies* reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali. Disponendo, in particolare, che, nel caso in cui i provvedimenti

giurisdizionali in questione intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza siano trasformati in contratti a tempo determinato, con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico; apprezzato che l'articolo 2, al comma 5, lettere da *a*) ad *e*), e al comma 5-*bis* interviene sulla disciplina dettata dalla legge di bilancio per il 2019 per la stabilizzazione, come collaboratori scolastici, di 11.263 dipendenti delle imprese attualmente impegnate nei servizi di pulizia nelle scuole, con riferimento a soggetti che abbiano almeno 10 anni di servizio a tempo indeterminato; considerato che è necessario per il Governo monitorare il processo di internalizzazione dei collaboratori scolastici attualmente dipendenti delle imprese nei servizi di pulizia nelle scuole per farsi carico del problema sociale, civile ed economico per coloro che eventualmente ne saranno fuori con particolare riguardo alla copertura della Naspi come previsto dai commi 31 e 35 della legge n. 92 del 2012, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che lo stanziamento di euro 200 milioni annui di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 venga utilizzato dalle istituzioni scolastiche per migliorare l'offerta formativa e per promuovere e valorizzare il sistema scolastico.

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 137 (pom.) dell'11/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019
137ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [FEDELI](#) (PD), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del cosiddetto "decreto fiscale" (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Originariamente composto da 60 articoli, con le modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati, si compone ora di 89 articoli, suddivisi in 5 capi, concernenti rispettivamente: misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali; disposizioni in materia di giochi; ulteriori disposizioni fiscali; modifiche alla disciplina penale e amministrativa in materia tributaria; ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili.

Le norme contenute nel Capo I (articoli 1-22) sono volte al contrasto all'evasione e alle frodi fiscali. Tali norme agiscono in una serie di ambiti, tra cui il contrasto alle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24.

In particolare, l'articolo 1 disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, stabilendo il divieto del pagamento del debito accollato mediante l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante.

L'articolo 2 prevede una serie di norme che stabiliscono l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.

L'articolo 3, modificato alla Camera, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. L'articolo, inoltre, estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione e

introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

L'articolo 4, interamente sostituito alla Camera, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. In particolare, dispone l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. L'articolo inoltre stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti. Si estende il meccanismo dell'inversione contabile in materia di IVA (*reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Gli articoli da 5 a 8 e da 10 a 12 del decreto, intervengono sulla filiera della distribuzione dei carburanti e sulle accise sui prodotti energetici. Rientrano in tale ambito le norme volte a: limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA; modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva; obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato, cosiddetto INFOIL, per la gestione dei prodotti energetici, nonché a trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti e i quantitativi di energia elettrica e di gas naturale trasportati e forniti ai consumatori finali.

L'articolo 13-ter, aggiunto dalla Camera dei deputati, estende le maggiori agevolazioni disposte dal cd. decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019) per i lavoratori rimpatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (in luogo di operare per i lavoratori chi si ritrasferiscono nel Paese dal 2020), purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori rimpatriati. Viene inoltre istituito il Fondo "Controesodo", con dotazione di 3 milioni a decorrere dal 2020, in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e destinatari dell'estensione disposta dall'articolo in commento.

L'articolo 14, in materia di documentazione elettronica delle operazioni, consente alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate, a specifiche condizioni e limiti, di utilizzare i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche. La norma prevede, a tutela della privacy, che siano adottate apposite misure di sicurezza in conformità con il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali.

Gli articoli da 18 a 22 intervengono sull'uso del contante, prevedendo l'incentivazione dei pagamenti elettronici e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, l'articolo 18 prevede la progressiva riduzione della soglia per l'uso del contante che, dagli attuali 3.000, è destinata a raggiungere 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. Al riguardo, si ricorda che, accanto alle condotte penalmente rilevanti, la normativa interna volta a prevenire e contrastare le pratiche illecite è dettata principalmente dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione delle normative europee in tema di antiriciclaggio.

Gli articoli da 19 a 22 escludono dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e prevedono premi aggiuntivi per i pagamenti elettronici. Inoltre, introducono un sistema di segnalazione per la violazione degli obblighi legati alla lotteria scontrini. L'articolo 22 modificato alla Camera, introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. Esso è riconosciuto agli esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro.

L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis*.

Con riferimento alla materia dei giochi, il Capo II del decreto-legge (articoli 24-31) mira, tra l'altro, a contrastare fenomeni illegali: si prorogano al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, alle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo (articolo 24); si aumenta, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (articolo 26); si istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 27) e si vieta agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di

gioco illegali che operano sul territorio nazionale (articolo 28).

Il Capo III (articoli 32-38-*ter*) introduce ulteriori norme fiscali, tra cui la proroga al 30 novembre 2019 del termine per il versamento di somme dovute per la cosiddetta rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali e l'istituzione di un'imposta immobiliare sulle piattaforme marine dal 2020.

In particolare, l'articolo 32 limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto, in ottemperanza alla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019 (causa C-449/17), specificando che non vi rientrano gli insegnamenti per conseguire le patenti di guida B e C1, fatti salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente dal contribuente. L'articolo 32-*bis*, introdotto alla Camera al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 giugno 2019 (causa C-291/18), prevede che, all'articolo 2, comma 4, della legge n. 28 del 1997, sia espunta la cessione di piattaforme dalle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (in quanto ricomprese nella nozione di cessione di navi destinate all'esercizio di attività commerciali), le quali non rientrano nella base imponibile ai fini dell'IVA. Nella citata sentenza, la Corte si è pronunciata dichiarando che l'articolo 148, lettere a) e c), della direttiva 95/7/CE, in materia di IVA sui traffici internazionali, deve essere interpretato nel senso che nell'espressione "navi adibite alla navigazione in alto mare", che vi compare ai fini dell'esenzione, non sono ricomprese opere galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici del tipo di cui al procedimento principale, che sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare.

L'articolo 32-*ter*, introdotto alla Camera, dispone l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1° gennaio 2020. Al riguardo, si rileva che la direttiva IVA 2006/112/CE, agli articoli 98 e 99, consente agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delle categorie individuate nell'allegato III della direttiva, tra cui al numero 3) figurano i prodotti di protezione dell'igiene femminile.

L'articolo 32-*quater*, introdotto alla Camera, chiarisce il regime fiscale dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Di conseguenza, il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito d'impresa e soggetti IRES.

L'articolo 38-*ter*, introdotto alla Camera, prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il Capo IV è costituito dal solo articolo 39, che inasprisce le pene per i reati tributari, abbassa alcune soglie di punibilità e introduce, in caso di condanna, la confisca allargata, ossia la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito. La confisca allargata è consentita solo in relazione a delitti caratterizzati da condotte fraudolente. La norma modifica, altresì, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti al fine di prevedere specifiche sanzioni amministrative ove il reato di dichiarazione fraudolenta sia commesso a vantaggio dell'ente. Al riguardo, si ricorda che la direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale - la cui attuazione nell'ordinamento è prevista dall'articolo 3 della recente legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) - demanda agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche che abbiano tratto beneficio dalla consumazione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, qualora tali reati siano stati commessi da parte dei membri apicali delle stesse, ovvero a seguito dell'omissione di controlli da parte dei vertici societari (articolo 6 della direttiva).

Con il Capo V (articoli da 40 a 60) sono introdotte misure di natura eterogenea, afferenti a diversi settori. Tra queste, si segnala l'articolo 41, comma 1, che prevede il rifinanziamento, nella misura di 670 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (la cui dotazione viene incrementata anche attraverso le risorse del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività», a sua volta alimentato da risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e da risorse nazionali a titolo di cofinanziamento). Il comma 2 prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo

alimentare) a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, nel limite di 20.000 euro di costo, per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019. La norma specifica che la concessione a titolo gratuito delle garanzie sarà disposta nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sugli aiuti di Stato *de minimis*.

L'articolo 46-*bis*, introdotto alla Camera, interviene sulla disciplina delle risorse dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, con particolare riferimento alla quota parte delle risorse destinate, in base alle scelte dei contribuenti, agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica.

L'articolo 52, modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede, al comma 1, che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, siano concesse nella forma anche di contributo. Il comma 2, novellando il comma 296 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo e stabilisce la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili pari a 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro per l'anno 2020. È stata inoltre differita al 6 marzo 2020 l'applicabilità delle sanzioni per la mancata installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

L'articolo 53 stanziava per l'anno 2019 ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Viene richiamata la conformità al regolamento (CE) n. 595/2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, che fissa prescrizioni comuni per l'omologazione di veicoli a motore, dei loro motori, e delle parti di ricambio dei veicoli pesanti (camion, autobus, corriere) per quanto riguarda le emissioni prodotte.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto dei contenuti del decreto-legge n. 126 del 2019, ampiamente modificato durante l'esame presso Camera dei deputati, conclusosi il 3 dicembre scorso. Il provvedimento, originariamente composto di 10 articoli, a cui ne sono stati aggiunti altri 7 nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni in materia di scuola, dando seguito all'intesa raggiunta tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali il 1° ottobre scorso, e ulteriori disposizioni relative alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché agli enti pubblici di ricerca.

In particolare, l'articolo 1, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente scolastico, prevede ai commi da 1 a 16 e al comma 19, l'indizione, entro il 2019, di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado,

riservata a soggetti che hanno svolto - fra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020 - almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario. In tale contesto è previsto, per tali soggetti, anche il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nello stesso ordine di scuole. Contestualmente a tale procedura straordinaria, è previsto anche lo svolgimento di un concorso ordinario per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria.

Sempre all'articolo 1, il comma 18-ter prevede l'ammissione ai concorsi ordinari e alla predetta procedura straordinaria anche dei soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno, a condizione di conseguire il relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020, mentre il comma 18-octies prevede, per i concorsi per la scuola secondaria, un punteggio aggiuntivo per chi è in possesso del dottorato di ricerca.

Il comma 18-quater prevede l'immissione in ruolo, in via straordinaria, di personale docente a tempo indeterminato, su posti vacanti e disponibili al 31 agosto 2019 per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo in considerazione dei tempi di applicazione del pensionamento "Quota 100", attingendo tra i docenti inseriti nelle pertinenti graduatorie.

Inoltre, i commi da 17 a 17-septies, prevedono che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo, a conclusione delle operazioni di immissione in ruolo in ciascuna regione, si possa procedere, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni.

I commi 18 e 18-bis prevedono che le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 restino validi per un ulteriore anno, e che i soggetti in graduatoria possano richiedere l'inserimento nelle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria di origine.

L'articolo 1-bis autorizza l'avvio, entro il 2020, di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica. Nelle more, alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004.

L'articolo 1-ter prevede l'acquisizione, da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*).

L'articolo 1-quater prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare, in subordine a quelle ad esaurimento, per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche.

L'articolo 1-quinquies reca disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente, stabilendo che, nel caso in cui provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti, stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, gli stessi contratti sono trasformati in contratti a tempo determinato, al fine di salvaguardare la continuità didattica.

L'articolo 1-sexies prevede, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

L'articolo 2, commi 1 e 2, modifica la procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un concorso selettivo per titoli ed esami. Si prevedono, poi, moduli formativi nei due anni successivi alla conferma in ruolo.

L'articolo 2, commi 3 e 4, autorizza l'avvio di un concorso per l'assunzione, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici per le funzioni ispettive e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici. Nelle more, autorizza l'attribuzione fino al 2020 di 59 incarichi temporanei per le funzioni ispettive.

I commi 5 e 6 dell'articolo 2 prevedono disposizioni in materia di stabilizzazione di collaboratori scolastici e in materia di progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

L'articolo 3, comma 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale ATA dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in aggiunta ai docenti e al personale educativo che erano già esclusi.

Gli articoli 4 e 5 prevedono disposizioni di semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca e in materia di chiamata nel ruolo di professore universitario, mentre l'articolo 6 prevede disposizioni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale degli enti pubblici di ricerca. L'articolo 7 prevede che l'insegnamento dell'educazione civica, introdotto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, avvenga senza incremento della dotazione organica. L'articolo 8 reca disposizioni contabili e, al comma 5, estende l'applicazione del *bonus* per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria di alcune delle disposizioni del decreto-legge recanti oneri, per circa 21 milioni di euro per il 2019, 12 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e di 19,7 milioni annui a decorrere dal 2023.

L'articolo 9-*bis* prevede l'applicazione del decreto alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, mentre l'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

La relatrice sottolinea, quindi, l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone l'espressione di un parere favorevole.

Anche per quanto riguarda gli emendamenti presentati al provvedimento non rileva profili di incompatibilità comunitaria, salvo che sugli emendamenti 1.46 e 1.62, nella misura in cui prevedono la disapplicazione dei limiti ai contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, per i docenti della scuola paritaria, senza prevedere alcuna forma alternativa volta a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, come previsto dalla direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla stessa direttiva.

Similmente, l'emendamento 1.64 prevede per gli stessi contratti con la scuola paritaria una disciplina diversa rispetto a quella del predetto articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, stabilendo, tuttavia, un tempo determinato non superiore a 48 mesi. Tale soluzione sembra porsi, quindi, come legge speciale rispetto alla citata norma generale e potrebbe rispondere adeguatamente all'obbligo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo reiterato della contrattazione a termine, previsto dalla citata direttiva 1999/70/CE.

Propone quindi di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.46 e 1.62 e un parere non ostativo sui restanti emendamenti, con la predetta osservazione inerente l'emendamento 1.64.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ricorda che, in base alla direttiva 1999/70/CE, il superamento dei limiti temporali previsti dalla normativa nazionale di attuazione impone la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, cosa che nel settore pubblico richiede lo svolgimento di procedure concorsuali.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E CONVOCAZIONE ULTERIORE SEDUTA PER DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 11 dicembre alle ore 19, non avrà luogo.

Propone di convocare una nuova seduta della Commissione nella giornata di domani, giovedì 12 dicembre, alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1633 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il decreto-legge reca disposizioni in materia di scuola, dando seguito all'intesa raggiunta tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali il 1º ottobre scorso, e ulteriori disposizioni relative alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché agli enti pubblici di ricerca; valutato che le disposizioni del decreto-legge non sollevano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza:

- a) parere favorevole sul testo del disegno di legge;
- b) parere contrario sugli emendamenti 1.46 e 1.62, in quanto prevedono la disapplicazione dei limiti ai contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, per i docenti della scuola paritaria, senza prevedere alcuna forma alternativa volta a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, come previsto dalla direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla stessa direttiva.

Al riguardo si ricorda che il predetto accordo, allegato alla direttiva 1999/70/CE, non prevede un limite temporale espresso per i contratti a tempo determinato, ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di introdurre tali limiti al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, fermo restando che le parti firmatarie dell'accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Dispone quindi la Clausola 5, punto 1, dell'accordo che, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, una o più misure relative a:

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti;

c) parere non ostativo sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione:

- l'emendamento 1.64 prevede per gli stessi contratti con la scuola paritaria un tempo determinato non superiore a 48 mesi. Tale soluzione sembra porsi, quindi, come legge speciale rispetto a quella generale di cui al citato articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e potrebbe rispondere adeguatamente all'obbligo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo reiterato della contrattazione a termine, previsto dalla citata direttiva 1999/70/CE.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1633
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 177](#)

18 dicembre 2019

Attività (esito)

Questioni procedurali

Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione del d-l, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati

Trattazione articoli

Discussa questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione del d-l, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati

[N. 178](#)

19 dicembre 2019

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione del d-l, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 160, contrari 121, astenuti 0, votanti 281, presenti 282

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 177 del 18/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

177a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,05).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

CIRIANI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (FdI). Intervengo sull'ordine dei lavori, per rilevare che nella giornata di ieri, una collega - credo la senatrice De Petris - e il collega vice ministro Buffagni hanno invitato i rappresentanti in Parlamento del Gruppo Fratelli d'Italia a sottoporsi al *test* antidroga. Vorrei dire pubblicamente in quest'Aula e a lei Presidente...

PRESIDENTE. Senatore, scusi se la interrompo, ma questo non mi sembra un intervento sull'ordine dei lavori.

CIRIANI (FdI). È un intervento sull'ordine dei lavori, se me lo lascia concludere durerà trenta secondi.

PRESIDENTE. Mi dica su quale punto dell'ordine dei lavori intende intervenire ed io valuterò se farla proseguire o no.

CIRIANI (FdI). È per chiedere a lei e al presidente Casellati di organizzare, quando e nel modo che riterrete opportuno, la possibilità per tutti i senatori di sottoporsi, come chiesto da un autorevole membro del Governo, al *test* antidroga. Noi saremo tutti presenti, speriamo di vedere anche i colleghi del MoVimento 5 Stelle presenti quel giorno per sottoporsi all'esame antidroga. Noi ci saremo tutti, Presidente. Il Senato lo organizzi nella giornata e con le modalità che vuole, noi ci saremo. (*Applausi dai Gruppi FdI, FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az. Commenti della senatrice De Petris*).

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, non lo ritengo un intervento sull'ordine dei lavori, ma in ogni caso

ovviamente riferiremo alla Presidenza e alla Conferenza dei Capigruppo.

Discussione del disegno di legge:

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 12,11)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1633, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Granato, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

GRANATO, relatrice. Signor Presidente, il decreto-legge in esame reca una serie di misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento di personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli enti di ricerca, nonché in materia di acquisti di enti pubblici e di abilitazione dei docenti scolastici. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, a causa del brusio è difficile anche per la Presidenza riuscire ad ascoltare le parole della relatrice. In questo preciso istante non è obbligatorio essere presenti in Aula. Se si rimane in Aula, occorre consentire che si svolga la discussione.

Prego, senatrice Granato.

GRANATO, relatrice. Grazie, signor Presidente.

L'articolo 1 - modificato in più aspetti in prima lettura - prevede l'indizione, entro il 2019, di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a docenti precari con specifici requisiti di esperienza nelle scuole statali, oltre che di formazione. In particolare, i tre anni di esperienza necessari per partecipare alla procedura, anche non consecutivi, possono essere maturati prima dell'anno scolastico 2011-2012, e cioè anche a partire dall'anno scolastico 2008-2009, fino all'anno scolastico in corso: coloro che stanno maturando l'anno saranno ammessi con riserva di verificare che abbiano effettivamente completato l'annualità richiesta.

L'ammissione con riserva al concorso riguarda anche i candidati per i posti di sostegno, che siano iscritti ai percorsi di specializzazione in corso; la relativa riserva si scioglie solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria, per la classe di concorso, purché sia stato svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nello specifico posto per cui si concorre.

La procedura di selezione straordinaria e riservata sarà avviata contestualmente a una ordinaria: un concorso per titoli ed esami. La procedura straordinaria è finalizzata anche a consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai soggetti che posseggono determinati requisiti di esperienza. Anche qui, la platea di soggetti è stata ampliata. Il decreto-legge disciplina la procedura straordinaria, che sarà bandita a livello nazionale, ma organizzata su base regionale, e limitatamente alle Regioni, alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali si prevede che nei prossimi tre anni scolastici vi saranno posti vacanti e disponibili. Ad ogni modo le immissioni in ruolo dei vincitori potranno essere disposte anche successivamente, fino all'esaurimento della graduatoria.

Sarà possibile partecipare alla procedura straordinaria in un'unica Regione per il sostegno oppure per una sola classe di concorso. Sarà possibile comunque partecipare sia alla procedura straordinaria sia al concorso ordinario. Per quanto concerne il meccanismo di assunzione dei vincitori della procedura straordinaria, il decreto modifica il quadro normativo generale prevedendo che alle immissioni in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario è destinato, rispettivamente, il 50 per cento dei posti residuati, fino a concorrenza dei 24.000 posti per la procedura straordinaria. Ai docenti confermati in ruolo si applica quanto già disposto dal già citato decreto legislativo n. 59 del 2017, ossia che sono tenuti a rimanere per almeno altri quattro anni nell'istituzione scolastica dove hanno svolto il periodo di prova e che sono cancellati da ogni altra graduatoria nella quale siano iscritti.

Come accennato, la procedura straordinaria e riservata è finalizzata anche al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il percorso di abilitazione è aperto sia ai vincitori della selezione straordinaria, sia a coloro che, senza essere vincitori, superano però le prove scritte, sia ad altri soggetti che non hanno i requisiti per partecipare alla procedura selettiva straordinaria, ma hanno altri requisiti.

Per costoro si prevede una prova scritta informatizzata diversa, ma analoga a quella prevista per quanti partecipano per il reclutamento. L'ammissione a questa procedura è riservata ai soggetti, che hanno svolto almeno tre annualità di servizio presso le scuole statali, le scuole paritarie o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale.

Tutti devono possedere anche gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per il reclutamento. All'esito della prova scritta per il conseguimento dell'abilitazione, i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di sette decimi o equivalente sono inseriti in appositi elenchi in cui sono iscritti coloro che possono conseguire l'abilitazione. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto a essere assunti alle dipendenze dello Stato. Questo è espressamente sancito nel provvedimento.

I commi da 17 a 17-*septies* dell'articolo 1, inseriti in prima lettura, prevedono che, a decorrere dall'anno scolastico 2020-21, per la copertura in ciascuna Regione dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuino dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori e la procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre Regioni o Province. Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi disponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo. Più nello specifico, le immissioni in ruolo avvengono rispettando la ripartizione dei posti previsti a legislazione vigente, ossia il 50 per cento dei posti alle graduatorie ad esaurimento (GAE), il 50 per cento dei posti alle graduatorie di merito di procedure concorsuali, con la precisazione che l'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie concorsuali e rispettando, nell'ambito della percentuale destinata alle procedure concorsuali, un ordine di priorità elencato nel decreto.

Si inserisce, poi, una disposizione di carattere generale, che impone per tutti i docenti e non solo per quelli della scuola secondaria l'obbligo quinquennale di permanenza in servizio nella scuola di titolarità, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020-2021, con contestuale decadenza da ulteriori graduatorie finalizzate alla stipula di contratti per il personale del comparto scuola. Il comma 18 prevede che le graduatorie di merito ed elenchi aggiuntivi del concorso 2016 siano valide per un ulteriore anno. A sua volta, il comma 18-*bis*, introdotto durante l'esame in prima lettura, dispone che i soggetti inseriti nelle citate graduatorie del concorso 2016 possano essere inseriti, a domanda, in una fascia aggiuntiva ai concorsi già banditi anche in Regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. Il comma 18-*quater* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera, prevede l'immissione in ruolo, in via straordinaria, di personale scolastico a tempo indeterminato su posti vacanti e disponibili incluso a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina, con conseguente riduzione delle autorizzazioni già conferite per bandire concorsi. Il comma 18-*quinquies* prevede l'incremento del fondo «La buona scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di 7,11 milioni di euro nel 2020 e di 2,77 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il comma 18-*sexies* stabilisce che i componenti dei gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) degli studenti con disabilità non sono più esonerati dalle attività didattiche, ma sono beneficiari di un compenso accessorio da definire con apposita sessione contrattuale nazionale. Il comma 18-*septies* reca una norma di copertura, mentre il comma 18-*octies* dispone poi che nei concorsi ordinari per il reclutamento di docenti nelle scuole secondarie ai candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

L'articolo 1-*bis* autorizza l'avvio entro il 2020 di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che, come è noto, non si svolge da diversi anni. Nelle more dell'espletamento del concorso è previsto anche che alle immissioni in ruolo si proceda utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici tra il 2004-

2005 e il 2006-2007.

L'articolo 1-*ter* prevede l'acquisizione, da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*).

L'articolo 1-*quater* prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche.

Inoltre differisce dall'anno scolastico 2019-2020 all'anno scolastico 2022-2023 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico.

L'articolo 1-*quinqüies* reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro dei docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali. L'articolo in particolare dispone che, nel caso in cui provvedimenti giurisdizionali in questione intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza siano trasformati in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

L'articolo 1-*sexies* rende possibile in via transitoria l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire per le sostituzioni personale docente abilitato. Premesso che l'utilizzo di personale docente abilitato rappresenta uno dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, la disposizione prevede che, per l'anno scolastico 2019-2020, le scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire ai fini delle supplenze personale docente abilitato possano prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

L'articolo 2, commi 1 e 2, modifica la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Premesso che la legge di stabilità 2016 aveva previsto che il reclutamento di dirigenti scolastici si realizzasse mediante un corso-concorso selettivo di formazione, il decreto-legge modifica tale previsione disponendo che a regime il reclutamento di dirigenti scolastici si realizzi mediante non un corso-concorso, ma un concorso selettivo per titoli ed esami. Resta fermo che la procedura è organizzata su base regionale per i posti vacanti nel triennio a venire. Possono partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali in possesso di laurea che abbiano maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. Viene inoltre autorizzata, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, una spesa di 180.000 euro annui a decorrere dal 2021.

I commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 trattano invece di dirigenti tecnici e autorizzano il Ministero a bandire un concorso per l'assunzione, da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e dal 2023 di ulteriori 87 dirigenti tecnici. Nel frattempo, si proroga al 2020 la possibilità di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive e a tal fine si rfinanzia l'autorizzazione di spesa già prevista per questo dalla legge n. 107 del 2015.

L'articolo 2, al comma 5, lettere da *a)* a *e)*, e al comma 5-*bis*, interviene sulla disciplina dettata dalla legge di bilancio per il 2019 per la stabilizzazione, come collaboratori scolastici, di 11.263 dipendenti delle imprese attualmente impegnate nei servizi di pulizia nelle scuole, i quali abbiano dieci anni di servizio a tempo indeterminato. In particolare, le modifiche intervengono: sulla data di decorrenza dell'internalizzazione dei servizi di pulizia, che viene differita dal 1° gennaio al 1° marzo del prossimo anno 2020; sulla procedura selettiva, che era per titoli e colloquio e diventa per soli titoli; sui requisiti di ammissione alla selezione; sul meccanismo di assorbimento del personale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sono previste procedure secondarie per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito della prima procedura selettiva, tra cui una procedura di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2020-2021 e una seconda procedura selettiva per soli titoli, riservata al medesimo personale, ma con un requisito di soli cinque anni di servizio, che può essere svolto, in questo caso, anche a tempo determinato. Le assunzioni sono autorizzate anche a tempo parziale, con la precisazione che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può essere incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. È

specificato che il personale immesso in ruolo non ha diritto al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di pulizia.

La lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 2, inserita durante l'esame in prima lettura, autorizza invece lo scorrimento della graduatoria formata nell'ambito della procedura di stabilizzazione dei lavoratori titolari di contratti per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali.

L'articolo 2, comma 6, prevede una procedura selettiva riservata per il reclutamento di personale dell'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) mediante la progressione di assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di direttore per almeno tre anni scolastici interi, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Il decreto-legge prevede il rinvio, per la disciplina della procedura, all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale ha dettato una disciplina generale, a valere per il triennio 2018-2020, per consentire alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive interne riservate al personale di ruolo per la progressione tra le aree. Il decreto legislativo specifica che alla progressione può essere ammesso solo personale in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

L'articolo 3, al comma 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale ATA - unitamente al personale docente ed educativo delle scuole, che ne era già escluso - dal sistema di verifica, biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro introdotto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dalla legge n. 56 del 2019.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 consente ai Comuni la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti, in considerazione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

L'articolo 4 reca norme per la semplificazione delle procedure di alcuni acquisti da parte delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti pubblici di ricerca. In particolare si prevede che alcune forme di acquisto centralizzato tramite Consip SpA - previste dall'ordinamento - non trovino applicazione per questi enti quando si tratta di acquisti destinati all'attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione.

L'articolo 5 novella la legge n. 240 del 2010 per quanto attiene alla durata dell'abilitazione scientifica nazionale, che viene portata da sei a nove anni. Inoltre proroga fino al 31 dicembre 2021 la facoltà, attribuita alle università dalla stessa legge n. 240, di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di soggetti già in servizio nella stessa università e di utilizzare, per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B, fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo.

Il comma 1 dell'articolo 6, modificato dalla Camera, reca disposizioni specifiche per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni.

Il successivo comma 1-*bis* - inserito dalla Camera - reca disposizioni a regime che consentono la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con il personale che svolga, presso i suddetti enti, attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o a un assegno di ricerca.

Poiché l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 consente alle pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti, e nello stesso triennio 2018-2020, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20, le pubbliche amministrazioni possono bandire, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale che possieda i requisiti ivi previsti, si amplia, con esclusivo riferimento ai suddetti enti pubblici di ricerca, il periodo temporale di applicazione dei citati commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75, differendo il termine finale dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (capoverso 4-*quater*, inserito dalla Camera). Di conseguenza, gli enti possono effettuare le assunzioni di cui al suddetto comma 1 o

bandire le procedure concorsuali di cui al successivo comma 2 entro il termine del 31 dicembre 2021. In secondo luogo, per le procedure di stabilizzazione di cui al summenzionato comma 1 dell'articolo 20, le novelle prevedono, con riferimento agli enti pubblici di ricerca in esame, che il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali - reclutamento in relazione alle medesime attività svolte ed anche presso altre pubbliche amministrazioni - si intenda assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2017, ovvero qualora abbia vinto un determinato bando o selezione (come individuati dalle norme aggiunte dalla Camera, capoverso 4-*bis*, primo periodo). Qualora non sussista il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali e trovi invece applicazione una delle fattispecie sostitutive summenzionate, alle iniziative di stabilizzazione si provveda mediante l'espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità (capoverso 4-*bis*, secondo periodo). Ai fini del requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione (o di altro ente o istituzione di ricerca), si computino anche i periodi di attività relativi ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a un assegno di ricerca, svolti presso l'ente medesimo ovvero - come specificato dalla Camera - presso altri enti pubblici di ricerca o università, nonché - come aggiunto dalla Camera - i periodi di attività inerenti a collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capoverso 4-*ter*).

La Camera ha specificato che le norme di cui alla presente novella sul computo degli anni hanno natura di interpretazione autentica: esse hanno, quindi, effetto retroattivo.

Il comma 1-*bis* - inserito, come detto, dalla Camera - reca disposizioni a regime sulla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con il personale che, presso i suddetti enti, svolga attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca. Si prevede che l'ente possa procedere a tale trasformazione, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo che il soggetto abbia svolto le suddette attività per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. La trasformazione deve concernere le medesime attività svolte. Alla procedura in esame viene destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello.

Si prevede, inoltre, che alle trasformazioni in oggetto si possa provvedere, anziché mediante l'apposita procedura selettiva, utilizzando le graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali riservate di cui al summenzionato articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75.

L'articolo 7 chiarisce che l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica - disposto dalla legge n. 92 del 2019 a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore (5 settembre 2019) - non determina l'incremento della dotazione organica complessiva, né l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dalla legislazione vigente.

L'articolo 8 reca disposizioni diverse. Innanzitutto riduce, per il 2019, lo stanziamento per l'utilizzo, da parte delle università, di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche per le attività di tutoraggio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Poi prevede che il *bonus* per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria di alcune delle disposizioni del decreto-legge recanti oneri.

L'articolo 9-*bis*, introdotto durante l'esame in prima lettura, dispone che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano solo compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. L'articolo 10 reca l'entrata in vigore. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti della facoltà di giurisprudenza

dell'Università di Siena, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1633 (ore 12,36)

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Berutti per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

BERUTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, non potevamo non presentare una questione pregiudiziale, in quanto il decreto-legge in esame introduce, almeno nominalmente, misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, mentre è del tutto evidente a chi conosce il mondo della scuola e le sue difficoltà strutturali nel reclutamento del personale che la necessità e l'urgenza non sono riscontrabili. A fronte di una problematica sì grave, ma strutturale, l'utilizzo della decretazione d'urgenza è quindi palesemente improprio e lo è ancor di più se si considera il fatto, noto a tutti, che l'anno scolastico 2019/2020 è in corso e gli interventi proposti dal Governo, se tutto procederà senza alcun rallentamento, potranno forse produrre effetti solo a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

Tra le previsioni contenute nel decreto-legge vi è poi l'indizione di una procedura concorsuale straordinaria per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nella scuola statale di unità di personale. La partecipazione al concorso straordinario è riservata a soggetti che presentano una serie di requisiti. A parità degli altri requisiti, per chi ha svolto servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, la partecipazione è finalizzata esclusivamente ai fini dell'abilitazione. È del tutto evidente che l'esclusione dei docenti che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria, anche ai fini dell'immissione nei ruoli docenti, costituisce una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione ed è altresì in contrasto con l'articolo 33 della Carta costituzionale, il quale prevede che la Repubblica detti le norme generali sull'istruzione e istituisca scuole statali per tutti gli ordini e gradi, garantendo il diritto per gli enti e i privati di istituire scuole e istituti di educazione, riconoscendo loro, nell'ambito dell'esercizio di questo diritto, piena libertà, nel rispetto per i loro alunni di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Molti altri profili sono evidentemente incompatibili con la trattazione di un provvedimento che peraltro incarna in pieno lo scivolamento della legge verso le forme e i contenuti di un atto amministrativo. Non siamo di fronte a una novità, ma è necessario evidenziarlo perché è l'ennesima prova, se ce ne fosse stato bisogno, della mancanza di visione di questo Governo e della conseguente necessità di soffermarsi sugli aspetti amministrativi per evitare di occuparsi di questione politiche. Non avendo visione politica (o avendone due, che la maggioranza non sa come gestire), il Governo preferisce abbandonare il modello della legge e restare più prossimo a un atto amministrativo. Ci diranno che lo hanno fatto per risolvere in modo concreto alcune problematiche. È obbligatorio rispondere, da liberali, che è con queste pratiche che si mette in discussione e a repentaglio la divisione dei poteri, un tema grave che deve essere sollevato e affrontato.

Allo stesso modo, deve essere affrontato il fatto che in questo caso i profili di necessità e urgenza non sono affatto presenti.

Ci sono poi altri casi e mi riferisco alla folle internazionalizzazione dei servizi di pulizia e sicurezza nelle scuole. Qui voglio fare un inciso, perché credo che sia passato inosservato a molti colleghi. È uscito recentemente il bando del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca (MIUR) per l'internalizzazione di 11.000 dipendenti di imprese a tempo indeterminato, in un contesto generale che oggi vede occupati 16.000 dipendenti; vi saranno quindi 5.000 dipendenti che rimarranno in mezzo a una strada. Imprese che nel tempo si sono strutturate, hanno investito e si sono indebitate, verranno sostanzialmente demolite con questa azione. Chi verrà assunto probabilmente si vedrà ridotto del 50 per cento lo stipendio e tutto questo è passato quasi nell'assoluto silenzio. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Rilevo che 5.000 dipendenti vuol dire quasi la metà dei problemi che stanno nascendo legati all'Ilva. Credo che questo meriti una profonda riflessione, senza contare un quesito che poniamo al Governo: come si farà, nel bando, ad identificare perfettamente 11.000 dipendenti che vengono dal mondo

dell'impresa? Mi fermo qui perché altrimenti ci sarebbe da andare molto avanti.

Signor Presidente, anche per tale ragione, sarebbe stato più opportuno ricomprendere tutti gli interventi in una più ampia riforma del sistema scolastico, che presumesse una semplificazione normativa con l'abrogazione di norme ormai obsolete sul reclutamento dei docenti ed una più approfondita valutazione delle risorse economiche da destinare al comparto scolastico in un'ottica meritocratica e dinamica di valorizzazione delle eccellenze e delle migliori professionalità.

Chiediamo pertanto che il Senato deliberi di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1633.

(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Ciriani per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, il primo motivo per cui il mio Gruppo chiede che venga votata la questione pregiudiziale QP2 è insito nella natura del decreto-legge al nostro esame. Non riteniamo che sussistano i requisiti di necessità e urgenza per un motivo a tutti evidente: l'anno scolastico è ben lungi dall'iniziare perché il provvedimento avrà efficacia soltanto con l'anno scolastico 2020/2021. Vi era quindi tutto il tempo per poter approfondire le tematiche e la discussione, senza questa accelerazione priva di senso pratico e politico.

Ci sono inoltre alcune questioni di carattere tecnico-giuridico su cui già il collega Berutti si è soffermato poc'anzi. La prima riguarda gli insegnanti delle scuole paritarie, che sono stati esclusi dai percorsi che potevano portarli a diventare insegnanti di ruolo nelle scuole. Sono stati esclusi dai concorsi: per loro c'è soltanto la possibilità di essere ammessi alle supplenze, ma non agli altri ruoli. Ciò, a nostro avviso, contrasta in maniera evidente con l'articolo 33 della Costituzione che garantisce la libertà di insegnamento e la possibilità che, affiancate alle scuole pubbliche, esistano le scuole paritarie. L'aggettivo "paritario" qualcosa vorrà pur dire: se sono scuole paritarie, paritario deve essere il trattamento che viene garantito agli insegnanti che prestano servizio all'interno delle scuole stesse.

L'altra questione su cui chiedo l'attenzione dell'Assemblea del Senato riguarda coloro che hanno fatto il loro percorso all'interno dei centri di istruzione e formazione spesso regionali, che sono convenzionati, finanziati dalla Regione con soldi pubblici e con finalità trasparenti e assolutamente pubbliche. Si tratta di persone che hanno svolto il loro impegno di insegnanti all'interno di centri di formazione, che hanno svolto un ruolo pubblico, evidente a tutti, e finanziati da istituzioni pubbliche con finalità evidentemente altrettanto pubbliche. Non si capisce per quale motivi debbano essere esclusi da questi percorsi.

L'altra questione riguarda i Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che possono concorrere soltanto al concorso ordinario, ma non a quello straordinario, che al momento è quello più importante, perché è quello che dovrebbe sanare le posizioni consolidate e che rischia viceversa di escludere persone che hanno lavorato bene finora. I facenti funzioni verrebbero esclusi perché sprovvisti della laurea specifica, pur avendo svolto bene il loro mestiere fino ad oggi.

Ma la vera grande questione per cui noi chiediamo il voto sulla questione pregiudiziale QP2 riguarda, signor Presidente, l'abuso reiterato dello strumento del decreto d'urgenza che è diventato uno scandalo. Noi non ricordiamo nemmeno più quante sono le fiducie che in questa settimana - ripeto: in questa settimana - l'Assemblea è chiamata a votare. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia vi invito a ridurre il brusio. Non si riesce a seguire!

CIRIANI (FdI). Colleghi, credo di non sbagliare se affermo che nessun disegno di legge d'iniziativa parlamentare è stato approvato in quest'Aula, forse con l'eccezione della legge sui seggiolini salvabebè: tutti gli altri giacciono nei cassetti delle Commissioni. Mi domando, quindi, quale sia il ruolo del Parlamento, visto che è stato del tutto censurato.

La decretazione è un limite inaccettabile alla possibilità dei parlamentari di svolgere il ruolo per cui sono stati votati dai cittadini e mi domando che senso abbia mantenere in piedi il bicameralismo nel momento in cui vige di fatto un monocameralismo determinato dall'iniziativa del Governo che, di volta in volta, decide se far partire l'iter di conversione dei decreti-legge dalla Camera o dal Senato e quindi assegna, di volta in volta, o alla Camera o al Senato la peraltro parziale possibilità di emendare, in maniera molto contenuta, il provvedimento che approva. Siamo quindi di fronte a un

monocameralismo con le sembianze di un bicameralismo finto e zoppo. È di tutta evidenza che così vengono coartate le possibilità democratiche del confronto. Ne risente anche la qualità legislativa dei testi che votiamo.

Mi avvio alla conclusione - e mi dispiace che in questo momento non sia presente in Aula il presidente Alberti Casellati - ricordando che votiamo l'ennesima fiducia in quest'Aula a ventiquattro ore dall'appello che il presidente Alberti Casellati ha rivolto ieri a Palazzo Giustiniani alle forze politiche e alle istituzioni; un appello per un nuovo patto etico e istituzionale tra Governo e Parlamento a tutela del dialogo, del confronto democratico e della centralità del Parlamento. Evidentemente questo appello è caduto nel vuoto, perché ci apprestiamo a votare l'ennesima fiducia, che è uno schiaffo in faccia alla possibilità dei senatori e in generale dei parlamentari di svolgere bene il loro lavoro. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Saponara per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, premesso che il decreto-legge in esame affronta temi di rilevanza costituzionale quali il lavoro e la formazione, garantiti e tutelati, rispettivamente, nei principi fondamentali e nella Parte I della Costituzione, dagli articoli 1 e 34, risulta manifestamente incostituzionale aver privato uno dei due rami del Parlamento della possibilità di entrare nel merito delle disposizioni nella fase di conversione del presente decreto-legge, secondo quanto recita l'articolo 70 della Costituzione, per il quale la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il decreto-legge in materia di reclutamento del personale scolastico nasce dall'intesa del 24 aprile 2019, quando il Governo allora in carica ha ritenuto doveroso dare risposta alle legittime aspettative di superamento della fase transitoria del precariato storico della scuola: un accordo con le cinque maggiori organizzazioni sindacali, espressione del 93 per cento dell'intera rappresentanza sindacale del comparto scuola.

Inoltre, il testo in esame non fornisce adeguate soluzioni alle annose problematiche vissute dal personale scolastico. Le elenco: non è arrivata una soluzione per il problema dei diplomati magistrali, per gli insegnanti di religione ingiustamente discriminati, per i dirigenti scolastici, per i docenti costretti a lavorare in sedi lontane dalla propria residenza, per gli insegnanti precari di terza fascia, per i quali non sono state previste procedure abilitanti speciali, che avrebbero consentito ad oltre 50.000 lavoratori di poter proseguire il proprio percorso verso la stabilizzazione.

Rimane altresì irrisolto il grave problema degli assistenti amministrativi che dal 2000 ad oggi hanno svolto legittimamente la funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi per tamponare la situazione di difficoltà in ordine alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano, per i quali non è stata disposta una procedura di selezione riservata interna per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito. A tal riguardo, una deroga che superi il requisito del possesso del titolo di accesso al concorso sempre per la funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi, sarebbe giustificata perché applicata al personale che già ha svolto le stesse mansioni e funzioni, contribuendo al buon andamento dell'amministrazione e questo secondo l'articolo 97 della nostra Costituzione.

Premesso tutto questo, il Gruppo Lega chiede di deliberare, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1633. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1), dai senatori Ciriani e Iannone (QP2) e dai senatori Saponara e Romeo (QP3).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo provvedimento sulla scuola sono contenute molte decisioni positive. Bene le procedure riservate per il personale docente, riqualificate con criteri selettivi che assicurano anche la qualità della didattica del nostro personale docente,

superando una sorta di sanatoria prevista dal precedente Governo. Molto bene la centralità del concorso ordinario, che partirà insieme a quello straordinario con un giusto equilibrio, rispondendo anche alle legittime aspirazioni dei nostri giovani laureati che desiderano impegnarsi nella professione nobile dell'insegnamento.

Mi soffermerò sulla stabilizzazione del personale impiegato nei servizi di pulizia e di mantenimento del decoro delle scuole, ex LSU. Come Italia Viva, insieme alla collega Sbröllini, abbiamo presentato un ordine del giorno approvato in 7a Commissione che impegna il Governo a farsi carico del problema sociale, civile ed economico per le lavoratrici e i lavoratori eventualmente esclusi dall'internalizzazione del personale, con particolare riguardo alla copertura per la NASPI.

Per chi dal 1° marzo, come stabilisce il provvedimento, diventerà dipendente dello Stato a tempo indeterminato come collaboratore scolastico, questa norma è fondamentale, perché significherà sicurezza del posto di lavoro per se stessi, la propria famiglia e la propria comunità. Ma qual è la nostra preoccupazione? Gli addetti ai servizi di pulizia, attualmente in capo alle imprese e a cooperative, sono 16.000 e i posti che saranno coperti sono 11.851 secondo le risorse appostate dalla precedente legge di bilancio, dalla quale deriva la normativa che stiamo discutendo stamane.

Ci sono taluni requisiti per l'accesso all'assunzione statale: dieci anni di lavoro anche non continuativo, purché inclusivi del 2018 e 2019; licenzia media, idoneità fisica, certificato dei carichi pendenti, idoneità civile e penale. Le aziende hanno già in molti casi aperto procedure di mobilità previste dalla norma e questa è una prima preoccupazione: chi non è impiegato prima delle procedure di stabilizzazione non entrerà nella stabilizzazione.

Intanto, chiediamo al Governo qui presente - conosciamo la sensibilità del sottosegretario De Cristofaro - di conoscere al più presto i dati reali della platea sia per evitare circa 5.000 esuberanti (la differenza è tra 16.000 e 11.000), sia per scongiurare due categorie della platea, tra sommersi e salvati. Dobbiamo inoltre fare attenzione all'impatto dei contratti *part-time*, che si sono previsti, giustamente, per assorbire quante più persone possibili. In un contratto *part-time* bisogna prendersi cura della riduzione del reddito e della non assunzione di alcune persone che attualmente lavorano.

[PRESIDENTE](#). Mi perdoni, senatrice Parente, ma, al fine di proseguire al meglio i nostri lavori, vorrei chiedere ai colleghi di abbassare il volume della voce. Chiedo inoltre di lasciare liberi i banchi del Governo, poiché è in corso la discussione generale.

Prego, senatrice.

[PARENTE \(IV-PSI\)](#). Dicevo che dobbiamo assolutamente scongiurare i rischi sociali soprattutto per alcune aree del Sud, come Campania e Sicilia, dove le condizioni lavorative sono ancora più difficili.

Invitiamo pertanto il Governo a fare molta attenzione - anche il Parlamento si impegnerà su questo - a realizzare probabilmente un coordinamento tra MIUR, Ministero per la pubblica amministrazione, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e il MEF, i quattro Ministeri coinvolti, per monitorare la situazione e intervenire eventualmente con prossimi provvedimenti legislativi.

Pongo un'ultima questione, Presidente, onorevoli colleghi. Con il precedente Governo mi sono personalmente battuta contro la verifica biometrica e la videosorveglianza dei dipendenti pubblici che, in una prima stesura, era prevista addirittura per gli insegnanti; poi, la verifica biometrica e la videosorveglianza per gli accessi ai fini della verifica dell'orario di lavoro è rimasta solo per i presidi. Questa normativa le abroga. Non abbiamo bisogno, infatti, di normative di controllo che sono state inserite solo da chi non ha mai messo piede in una scuola, neanche da genitore.

Quando legiferiamo sulla scuola dobbiamo sempre aver presente che la scuola è una comunità, costituita dai presidi, dai professori, dal personale ATA, dai genitori e dagli alunni. La scuola non va vessata, ma sostenuta e preservata, perché ne va del futuro della nostra umanità. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

[PRESIDENTE](#). È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

[*VERDUCCI \(PD\)](#). Signor Presidente, a me preme parlare di una norma in particolare di questo decreto-legge, che sarà importantissima per il mondo della ricerca nel nostro Paese.

Voglio tornare indietro di qualche giorno, al 3 dicembre, quando ero in piazza con i ricercatori precari, molti dei quali miei coetanei, alcuni più giovani, tutti accomunati da un grande fervore, da un grande

spirito di servizio e da consapevolezza. I nostri ricercatori, infatti, sono un'eccellenza riconosciuta nel mondo: a livello europeo, nonostante siamo solamente poco più del 6 per cento, riusciamo a trainare più dell'8 per cento dei grandi progetti di ricerca.

È quindi un inestimabile potenziale che noi abbiamo e che pure tanta parte della politica colpevolmente e vergognosamente ignora, quando invece è questo il perno sociale ed economico, soprattutto nel tempo che viviamo, quello della rivoluzione tecnologica, dei *big data*, dell'intelligenza artificiale, in cui i Paesi che non investono in innovazione e ricerca sono destinati a un declino irreparabile. Ecco come si determinano dispersione universitaria, discriminazione sociale, basso numero di immatricolati, di laureati e di ricercatori, la precarietà sistemica che domina l'università, che espelle addirittura il 90 per cento dei ricercatori alla fine di un precariato lungo anche dodici anni. Ecco perché tutto questo è un macigno che manda a fondo l'idea stessa di Italia e quel che oggi, con questo decreto-legge, quello che in questi anni abbiamo fatto e che stiamo provando a fare tra mille difficoltà è ribaltare tutto questo. Quello che è avvenuto e che vogliamo ribaltare, però, non è avvenuto a caso, perché nel 2010 ci fu una legge, la legge Gelmini, che ha portato alla precarizzazione che è esplosa negli anni a venire. Oltre a quella legge, ci sono stati i tagli di un Governo, quello di centrodestra, non solo di Berlusconi, ma anche della Lega e di Tremonti, di quelli che si vantavano di aver tagliato in un Consiglio dei ministri di pochi minuti un miliardo di euro all'università pubblica, mettendola in ginocchio, facendone un sistema chiuso, basato sempre più sul censo, sulle condizioni di partenza, sulle famiglie di appartenenza: altro che merito! Diseguaglianze, divari territoriali, formazioni, relazioni e opportunità concentrate sempre più nel cerchio dei più forti e dei più protetti. E gli altri? Fuori. A laurearsi, allora, sono sempre di più i figli di chi è laureato e solo questo dato fa spavento, è un insulto alla nostra Costituzione.

C'è una società che è fintamente aperta e fintamente connessa, ma in realtà è piena di muri insormontabili e tutto questo ha a che fare con i tagli, con il defianziamento, con la marginalizzazione dall'agenda della politica di ricerca, dell'università, del diritto allo studio, perché quando un Paese smette di investire e di avere fiducia in università e ricerca, smette di credere in sé stesso, in una sfida collettiva coraggiosa e ambiziosa e invece vive ripiegato, come accade adesso, in una società in cui le prospettive di vita di un giovane dipendono in gran parte dal reddito e dall'istruzione dei suoi genitori, ma non è la società alla quale ci arrenderemo. C'è un enorme capitale umano che viene perso, bruciato. E allora, Presidente, nelle piazze dei ricercatori precari vessati dai lunghi anni del blocco del *turnover*, da una precarietà feroce, cronica e per niente fisiologica, non c'è una rivendicazione di parte o corporativa, ma c'è il futuro del nostro Paese, c'è una riserva della Repubblica, un pensatoio, un progetto Italia che vive quotidianamente, spesso impegnato nelle frontiere più avanzate tecnologicamente. E in quei laboratori, in quelle aule di università, in quel mondo che anch'io, da ricercatore, conosco bene perché è il mio mondo, in quei moduli didattici, in quei progetti di ricerca c'è innanzitutto un vissuto, ci sono storie personali, brillanti, entusiaste, ma molto spesso mortificate, frustrate e disilluse. Il precariato è infatti la somma di tutti i nemici che vanno sconfitti, è la tossina che avvelena il lavoro, che avvelena la coesione sociale, perché li svilisce entrambi, li rende entrambi vuoti, senza più costruito, è una forma subdola di sfruttamento e di prevaricazione spesso mascherata da forme fintamente ammiccanti, fintamente innocue, da finta flessibilità, da finte libertà, è l'ideologia per cui esiste l'individuo e non la società, ma non è la verità, è una menzogna.

Il precariato è nemico della ricerca, che invece ha bisogno di continuità, di autonomia, di autogoverno, della libertà di poter sperimentare e di sbagliare, come avviene nella ricerca di base, che ha bisogno di certezze e solo così è in grado di fare massa critica, di diventare infrastruttura strategica e per farlo servono finanziamenti e servono nuove norme. È quello che fa questo decreto-legge, che introduce una norma potente di contrasto alla precarietà, che è una svolta enorme.

I ricercatori degli enti pubblici di ricerca, che vivono oggi condizioni di estrema precarietà, sempre sottoposti al rischio del mancato rinnovo, avranno una procedura protetta, che consentirà la trasformazione degli assegni di ricerca in posizioni a tempo indeterminato. L'introduzione del percorso della cosiddetta *tenure track* è un traguardo importantissimo dal punto di vista pratico, per la vita di migliaia di persone, ed è importantissimo dal punto di vista politico, in scia con il percorso di completa

stabilizzazione, che abbiamo avviato con i nostri Governi nella scorsa legislatura, con la cosiddetta legge Madia e con i nostri emendamenti, che provvedevano allo stanziamento dei fondi necessari e che hanno introdotto il cofinanziamento da parte degli enti, togliendo loro ogni alibi per le mancate stabilizzazioni.

Si tratta di un percorso necessario, che va assolutamente completato, così come va rifinanziata la prosecuzione dei piani straordinari di reclutamento dei giovani ricercatori, da noi avviati nella scorsa legislatura. Su entrambe queste misure, così come sul dottorato e sui fondi per la stabilizzazione, sappiamo - ed è un problema aperto - che la legge di bilancio non ha mantenuto le aspettative. Questi fronti per noi rimangono aperti e decisivi, finché queste battaglie non saranno vinte insieme, per farne la priorità dell'agenda politica, a partire dal contrasto al precariato. Il decreto-legge oggi al nostro esame su questo punto è, in qualche modo, una pietra miliare. Per noi ha un valore particolare, perché dalla scorsa estate il Partito Democratico ha depositato un apposito disegno di legge, in Senato, che introduce la *tenure track* per i ricercatori che entrano all'università, togliendoli da un'insostenibile condizione di precarietà e cancellando quella norma della cosiddetta legge Gelmini che, facendo dell'assegno di ricerca la forma ordinaria di contrattualizzazione, ha portato alla creazione di una drammatica bolla di precariato, che ha di fatto sbarrato le porte ai giovani ricercatori, sacrificando il talento di intere generazioni di studiosi, con un costo sociale enorme per tutti noi, che è un oltraggio, che non va più pagato. Quelle porte, noi stiamo provando ad aprirle!

Va disboscata la selva contrattuale, che alimenta la precarietà, va semplificata ed omogeneizzata la procedura di reclutamento, servono diritti e tempi certi, signor Presidente, per far sì che l'assunzione sia un meccanismo normale, automatico e virtuoso e non figlio di circostanze eccezionali e di benevolenza. Qui sta la norma che oggi siamo chiamati ad approvare e che va presto estesa all'università, perché c'è un ricambio generazionale che attende da troppo tempo e che è fondamentale per la tenuta e la credibilità del nostro Paese, perché viviamo un tempo cruciale, per cui serve tutta l'intelligenza, la competenza e la passione dei nostri giovani scienziati.

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, consentiamo ai nostri ricercatori e ai nostri giovani scienziati di lasciare le piazze, dove protestano anche per tutti noi, e di tornare nei laboratori della nostra Repubblica. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittoni. Ne ha facoltà.

PITTONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, non c'è la volontà politica di rivedere il decreto-legge in materia di scuola. I senatori del MoVimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di Italia Viva e di Liberi e Uguali hanno respinto in Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato tutti gli emendamenti al provvedimento, confermando l'intenzione di non toccare quanto approvato alla Camera dei deputati, nonostante le vibrante proteste. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Il voto di fiducia sancirà quindi il via definitivo a un testo che da salva precari si è trasformato in ammazza precari *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, con conseguente presa di distanza generale, a partire dai principali sindacati di settore, per i quali era stato pensato. Non regge la scusa dell'impossibilità di una terza lettura alla Camera dei deputati, in quanto impegnata sulla legge di bilancio. Regolamenti di entrambi i rami del Parlamento consentono l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge anche durante la sessione di bilancio. Così stabiliscono sia l'articolo 126, comma 12, del Regolamento del Senato, sia l'articolo 119, comma 4, di quello della Camera dei deputati. È proprio in applicazione di tale norma che la Commissione da me presieduta ha potuto esaminare il decreto-legge in materia di scuola durante la sessione di bilancio.

Lo *stop* blocca, in particolare, percorsi abilitanti speciali e specializzazione sostegno. La norma, in armonia con il nuovo sistema di reclutamento previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2017 e dalla legge n. 145 del 2018, consentirebbe di venire incontro sia alle esigenze da tempo rappresentate dai docenti appartenenti alla terza fascia delle graduatorie d'istituto, che da più anni esercitano regolare attività di insegnamento, sia a quelle di insegnanti di ruolo che, avendone titolo, desiderino sviluppare la loro carriera acquisendo l'abilitazione e partecipando successivamente alla mobilità professionale. Il dispositivo consentirebbe, inoltre, di elevare il livello qualitativo dell'attività del personale supplente, necessariamente utilizzato per coprire i posti dei titolari assenti o comunque disponibili (parecchie

migliaia ogni anno).

Il percorso abilitante speciale ultimo di una lunga serie (il PAS 2013), è un percorso formativo accademico abilitante diverso da quello ordinario - ma sempre selettivo *in itinere* e in uscita - e destinato a coloro che esercitano da tre anni, legittimamente, la funzione docente nell'istruzione e formazione pubblica italiana, costituito da scuole statali, paritarie e istruzione e formazione professionale (IeFP). Inoltre, molti studenti con difficoltà (e per riflesso le loro famiglie) devono accontentarsi, in spregio al dettato costituzionale e della legge n. 104 del 1992, di una funzione che spesso rasenta il mero assistentato in luogo del previsto insegnante specializzato, che dovrebbe garantire integrazione e inclusione dello studente diversamente abile, a causa della carenza, ormai endemica, di docenti specializzati. La norma verrebbe incontro alle specifiche esigenze professionali dei docenti precari di prima, seconda e terza fascia delle graduatorie d'istituto, non in possesso del titolo di specializzazione, che vengono chiamati annualmente a coprire posti di sostegno per mancanza di specializzati. Tali docenti hanno acquisito sul campo la pratica operativa, ma mancano della necessaria preparazione tecnico-scientifica. Il dispositivo consente di innalzare la qualità dell'insegnamento su posti di sostegno dei docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso in esubero o in assegnazione provvisoria sul sostegno per carenza di posti di insegnamento comune (problema endemico in alcune realtà), che da anni esplicano la medesima funzione dei colleghi di ruolo sul sostegno, senza specifica formazione.

Con l'approvazione alla Camera dell'emendamento Toccafondi, il decreto scuola nega ai precari di religione quanto ottenuto dai colleghi abilitati di secondaria (FIT - Formazione iniziale e tirocinio transitorio 2018), primaria e di infanzia (concorso straordinario 2018). Solo per loro, pur in possesso di idoneità dell'ordinario, è previsto un concorso doppiamente selettivo, che impone il superamento di una prova scritta e una orale, di fatto disconoscendo il valore abilitante dell'idoneità ecclesiastica. Viene, inoltre, sferrato un duro colpo a vincitori e idonei del concorso 2004: i pochi fortunati saranno stabilizzati «nelle more dell'espletamento» della procedura. Cioè, una volta pubblicate le graduatorie del nuovo concorso (probabilmente nel primo semestre 2021), le vecchie liste non avranno più valore. Si tratta di criticità che si sarebbero potute evitare prendendo in considerazione il nostro emendamento, che prevede il recupero delle graduatorie del concorso 2004 con due procedure parallele e distinte, che vengono incontro sia a coloro che esercitano da anni la funzione docente sia ai giovani laureati. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Tale emendamento è stato respinto dalla maggioranza (MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e LeU), scatenando la rabbia dei precari, millantando, tra l'altro, un'inesistente unanimità in Commissione, alla Camera, sulla proposta Toccafondi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Vi è uno *stop* anche alla soluzione per i diplomati magistrale. Una seconda e diversa edizione del concorso straordinario destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio nel pubblico (che punta a risolvere anche la questione del personale che ha prestato servizio nelle sezioni "primavera") non scalfisce l'operatività della norma di riferimento ed evita la reazione di coloro che hanno già partecipato al concorso straordinario previsto dalla legge vigente, perché viene rispettato il loro diritto di priorità temporale nell'accesso al ruolo. Tra le altre cose, si allarga il periodo di riferimento facendolo coincidere con l'entrata in vigore della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, con conseguente preclusione ai diplomati magistrali di inserirsi nelle predette graduatorie previa partecipazione a corsi straordinari abilitanti organizzati dallo Stato.

Il dispositivo comprende pure la reiterazione delle misure di salvaguardia previste lo scorso anno scolastico dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, per evitare i cambiamenti traumatici che si riverbererebbero negativamente sull'attività formativa.

Arriviamo ai DSGA facenti funzione. L'esclusione di fatto degli assistenti amministrativi facenti funzione della scuola da responsabilità a lungo loro affidate, con conseguente perdita di un prezioso bagaglio di esperienza, mette a rischio il buon andamento dell'amministrazione, principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Già la legge di bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza con l'equiparazione del servizio svolto al titolo di accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna - normativamente ancora prevista e applicata in

tutte le amministrazioni dello Stato - per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni. È evidente pertanto la palese contraddizione di permettere a persone esperte, ma prive di laurea - parliamo sempre degli assistenti amministrativi facenti funzioni di DSGA - di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento e poi non consentire loro di concorrere a uno riservato. Nell'intesa del 1° ottobre 2019, sottoscritta dal ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola, si contemplava tale possibilità.

Un'ultima segnalazione è sul disinteresse di questa maggioranza per quanto riguarda l'istruzione universitaria e, in particolare, le attività svolte da professori e ricercatori universitari. Il nostro intervento prevedeva l'interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, veniva liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Se fosse passato il nostro emendamento, tali attività avrebbero potuto essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito da professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 veniva destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Mi fermo qui, ma almeno un'altra decina di categorie è penalizzata dal disinteresse totale dimostrato dalla maggioranza alla Camera su problemi che li riguardano non da uno, due o tre anni, ma in alcuni casi da venti e addirittura in certi da venticinque anni. Non è possibile, dopo tutto questo tempo, che il Governo di turno continui a ignorare problematiche che riguardano persone che ormai hanno raggiunto spesso i quarantacinque o cinquantacinque anni di età, magari aventi la responsabilità di una famiglia e di figli, e stanno vivendo un vero e proprio incubo, in particolare in vista delle prossime feste di Natale e Capodanno. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Questo è inaccettabile da parte di un Governo composto prima di tutto da forze politiche che storicamente si sono presentate come dalla parte dei deboli e di chi è in difficoltà e che in questo caso stanno facendo esattamente l'opposto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Caligiuri. Ne ha facoltà.

CALIGIURI (FIBP-UDC). Signor Presidente, gentili colleghi, il Senato è chiamato a votare un provvedimento per la scuola italiana. Oserei dire non un provvedimento, ma il provvedimento. È un provvedimento, questo, che sarebbe potuto essere, per me e per tutti quanti noi, uno dei più belli e più importanti provvedimenti in discussione.

Si parla, infatti, dei miei e dei nostri figli, dei figli di tutti, per i quali non dovrebbero esistere colori politici, non dovrebbero esistere barricate di pensiero e disparità di trattamento. È un vero peccato perché, con le modalità con le quali avete deciso di trattarlo, lo avete distrutto e umiliato. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Porre la fiducia, cari colleghi, in questo caso soprattutto significa dire «no» al futuro dei nostri figli e non voler loro bene. Significa dire «no» alla possibilità - persa purtroppo - di dare risposte a chi per il precariato, per le graduatorie sospese, per le mancate assegnazioni di cattedra e per errori nello svolgimento dei concorsi non vede rispettati i diritti alla base della nostra Costituzione. Dite «no» e ponete le barricate intorno un argomento sul quale, invece, dovete permettere a tutti di partecipare. Non avete detto no alle opposizioni, ma avete detto no ai vostri figli. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).* Questo è quanto condanniamo relativamente alla forma, che in questo caso è anche sostanza, e che sostanza.

Ora entriamo nel merito del provvedimento e delle sue lacune tecniche, che condizionano la vita

umana e professionale dei docenti. Tanti professori hanno inviato accorati appelli per temi purtroppo rimasti irrisolti in questo decreto: professori precari, docenti che hanno subito la disparità di trattamento tra istituti statali e paritari, docenti con terza annualità in corso, docenti ingabbiati in infanzia e primaria con servizio alla secondaria, e potrei continuare a lungo.

Il decreto-legge in esame, ancora una volta, non affronta i nodi gordiani che tengono imprigionato il sistema d'istruzione nazionale agli ultimi posti tra i grandi Paesi occidentali. E vedete, colleghi, che questo non lo dicono la senatrice Caligiuri o il Gruppo di Forza Italia: lo dice l'OCSE attraverso le prove Invalsi.

Di questo si doveva discutere nel provvedimento, e non di cose che dovrebbero essere scontate, ma purtroppo non lo sono, quali: trattamento dei docenti, graduatorie, ammissioni e procedure. Ancora una volta parliamo di precari e concorsi straordinari, descrivendo così la nostra scuola malata di contenzioso - così come dice la collega Aprea alla Camera - e di "supplentite", con valori sopra qualsiasi soglia ammissibile per il numero di graduatorie.

I miei colleghi Berardi, Lonardo e Gallone, insieme ad altri, hanno stilato un elenco, magari non esaustivo, ma che fa esattamente la fotografia della situazione: graduatoria ad esaurimento; graduatoria di merito; graduatorie d'istituto su tre fasce; TFA (tirocini formativi attivi); PAS (percorsi abilitanti); DM (diplomati magistrali); docenti della scuola paritaria pubblica; insegnanti di sostegno; docenti infanzia 2016; graduatorie personale ATA su tre fasce; graduatorie ATA provinciali permanenti; graduatorie ATA ed elenchi provinciali ad esaurimento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Tutto questo genera solo confusione e conflitti tra gli stessi insegnanti. Tutto questo non ha più senso e non ne abbiamo più bisogno.

Esaurimento di tutte le graduatorie; fine del precariato in tre, quattro o cinque anni (il tempo necessario); di pari passo un piano nazionale di investimenti per la sicurezza degli edifici e aggiornamento continuo della formazione degli studenti: di questo c'era bisogno. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

È una sconfitta di tutti, *in primis* nostra, visto che non siamo in grado di produrre un progetto serio e a lungo termine sul futuro della scuola che - per inciso - è il futuro di un Paese.

È una sconfitta soprattutto del Governo che, con questo provvedimento, non affronta temi importanti per l'istruzione, come individuare delle modalità serie di ricambio generazionale della docenza. Penso alle nuove competenze digitali, ma anche all'entusiasmo del ruolo, che certamente - e direi naturalmente - si affievolisce con il peso degli anni. Il Governo, invece che trovare soluzioni, riesce male a fare i conti solo con il precariato: problema atavico di buona parte del corpo docente nazionale. Come possiamo pensare di migliorare la *performance* del nostro sistema educativo, se abbiamo docenti che vengono assegnati ad anno scolastico iniziato, senza garanzia di continuità didattica, senza riconoscere loro un giusto compenso per il lavoro svolto? Il vostro provvedimento è parziale e in alcun modo avrà concrete possibilità di superare le criticità relative al personale precario.

Migliaia di nostri concittadini aspettavano un segnale: donne e uomini che speravano di vedere riconosciuti i loro diritti e le loro istanze. Avete voluto deliberatamente ignorare gli stimoli e gli inviti delle opposizioni e io stessa ho presentato emendamenti per sostenere le giuste rivendicazioni di alcuni cittadini.

Parlo - ad esempio - del concorso per dirigenti scolastici del 2017, già sospeso dal TAR, sul quale si attende la risposta del Consiglio di Stato, anche per presunte difformità sull'operato delle Commissioni nelle valutazioni dell'orale.

Si chiedeva una presa di coscienza del mondo politico nel dare risposte e speranze a chi attende da tempo. Ma non ci fermeremo: abbiamo chiesto al ministro Fioramonti un incontro su queste e altre urgenze.

Per concludere, siamo molto insoddisfatti del decreto-legge in esame, perché dimostra, una volta di più, che questo Governo non ha una visione di Paese e un progetto per il futuro: è accomunato solo dal desiderio di non mandare al Governo noi che un'idea per il Paese l'abbiamo e che - statene pur certi - presto gli italiani ci faranno mettere in pratica. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevicchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, in questo mio intervento oggi non parlerò del decreto-legge scuola in esame, perché le misure contenute nel provvedimento sono già state ampiamente spiegate dai nostri colleghi alla Camera, che hanno avuto molto tempo per approfondirle, e dalla relatrice.

È un decreto-legge che mira a risolvere comunque questioni annose e solo la sua applicazione ci dirà che cosa eventualmente ci sarà da correggere, perché la perfezione non appartiene alla sfera umana. Ma - a mio avviso - merita già un grande plauso l'aver cercato di mettere ordine nel ginepraio creato da stratificazioni normative tese a piantare bandierine piuttosto che a instaurare meccanismi funzionanti e destinati a durare nel tempo e non lo spazio di una tornata elettorale.

Per questa ragione non replicherò neanche ai colleghi di centrodestra che mi hanno preceduto, perché credo che molti dei disastri che oggi noi siamo chiamati a recuperare arrivino anche dalla stagione gelminiana, quando loro si trovavano al Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ciò che vorrei fare oggi, invece, è aprire altre finestre, ovvero guardare al futuro da altre prospettive, perché il provvedimento oggi al nostro esame rappresenta un punto non di arrivo, bensì di partenza, per mettere la nostra scuola in condizioni sempre migliori, affinché possa svolgere con agio la sua fondamentale funzione sociale e di presidio di uguaglianza e democrazia.

Lo affermo mosso dall'urgenza che le nuove sfide che si sono affacciate e che si stanno affacciando impongono. Sì, ci impongono di ragionare e di capire, come legislatori, quali nuovi strumenti mettere in campo per sostenere la scuola e accompagnarla in un improcrastinabile percorso di adeguamento a una realtà che cambia e cambia molto velocemente. E lo voglio fare soffermandomi su alcuni punti.

Parto dalle materie STEM, ovvero quelle del campo delle scienze, delle tecnologie, dell'ingegneria e della matematica. Noi abbiamo il dovere di sviluppare l'attitudine alla matematica e a queste scienze già nel momento della scuola dell'obbligo, per promuovere nei nostri studenti quell'amore e quell'attitudine alle materie scientifiche che farà sì che essi scelgano percorsi universitari in questo campo in cui oggi abbiamo una forte carenza di iscritti. E lo dimostra l'ultimo rapporto OCSE-Pisa, che rileva che, alla fine della scuola media di primo grado, solo un bambino su quattro e una bambina su otto si vedono proiettati in un campo lavorativo attinente alle materie scientifiche, tecnologiche, matematiche e ingegneristiche. E lo dico da umanista, che riconosce che la formazione e la didattica delle materie matematiche devono essere implementate. Noi dobbiamo aiutare i nostri insegnanti ad aggiornarsi. Lo dico perché è in queste materie che si sviluppa la capacità della ricerca di una soluzione per tentativi, per applicazioni, e si impara che il fallimento è non una sconfitta, ma una crescita, perché si impara ad accettare l'errore e a vederlo non come un ostacolo sulla strada del raggiungimento di un obiettivo, ma come una opportunità di crescita. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Lo sviluppo di queste attitudini, che sono fondamentali in un mondo che ci vorrebbe tutti competitivi e proiettati verso la vittoria senza ostacoli, fallimenti e sconfitte, deve essere accompagnato da un percorso di promozione e implementazione delle arti e dello studio della storia delle nostre arti all'interno dei nostri percorsi scolastici. Infatti, le storie dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema costituiscono nuovi approcci pedagogici per studiare in modo più divertente, proficuo e creativo anche altre materie. Ci sono già dei percorsi innovativi e sperimentali in questo senso. Penso - per esempio - al teatro applicato allo studio della matematica.

Inoltre, occorre ritrovare con sempre più convinzione e coltivare quella sensibilità nei confronti del nostro patrimonio culturale e, con essa, la coscienza critica, necessaria per pretendere tutela e conservazione adeguate ed esigere una piena fruizione del nostro patrimonio, nel perimetro di una valorizzazione che non ceda a logiche neoliberiste di un mercato predatorio anche nel nostro mondo dei beni culturali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La cultura, infatti, è una risorsa, ma non è petrolio; essa va non sfruttata, ma rinnovata e sempre generata. E tutto questo deve essere propedeutico alla valorizzazione delle professioni nel mondo dei beni culturali, perché solo così noi metteremo mani sapienti laddove ve ne è bisogno e promuoveremo il volontariato laddove si può e si deve promuoverlo per una partecipazione della cittadinanza.

Infine, vorrei richiamare l'attenzione anche sull'importanza di implementare i nostri percorsi di legislatori nel campo dell'informazione, della conoscenza e delle nuove tecnologie, nuovi sistemi ed

ecosistemi digitali in cui noi tutti oggi viviamo, per una nuova alfabetizzazione e per l'acquisizione di tutti quegli strumenti che devono essere antidoto all'estrema semplificazione - e qui parlo anche a noi stessi - che porta alla generazione di narrative e propagande anche di odio, razzismo e intolleranza che dobbiamo sconfiggere, riportando questo Parlamento e la società ad avere il valore della complessità, dell'approfondimento e dell'articolazione. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice De Petris)*. Devono essere un antidoto alle *fake news* e quindi a un sapere che non è più tale; è una costruzione di un pensiero critico, di un'opinione che non sappiamo più su cosa si basi. Ma si tratta anche di *fake news* che minano la ricerca, la memoria e la trasmissione stesse del nostro sapere e della conoscenza. Infine, devono anche essere antidoto al *deep fake*: la nuova minaccia che, in ultima analisi, è necessario sconfiggere anche per garantire a tutti i cittadini la libertà di voto e a tutte le istituzioni democratiche una buona salute.

Tutti noi, da oggi al nostro futuro, dobbiamo interrogarci su questo e, come legislatori, dobbiamo lavorare insieme per affrontare queste sfide che sono belle e avvincenti e ci stanno aspettando. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e Misto-LeU)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relattrice.

GRANATO, *relattrice*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che il decreto-legge in esame ha inteso porre rimedio a una serie di situazioni che si sono stratificate nel tempo e che - ne siamo convinti - meritano un approfondimento nel prossimo imminente futuro.

Intanto siamo intervenuti su quelle che ritenevamo le criticità più urgenti da risolvere al fine di poter tutelare in modo migliore famiglie e studenti rispetto alla qualità dell'istituzione scolastica e al merito. Ulteriori questioni che purtroppo non è stato possibile affrontare nella maniera in cui avremmo voluto saranno poi demandate a ulteriori provvedimenti che seguiranno di qui ai prossimi mesi. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE CRISTOFARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, ringrazio le senatrici e i senatori che hanno voluto anche stamattina con i loro interventi ragionare con il Governo su un tema che ritengo di grande importanza e centralità nel dibattito politico del Paese. Dai loro interventi, anche da quelli critici in verità, e non solo da quelli più favorevoli al provvedimento del Governo, si avverte un'attenzione legittima, giusta e importante - mi verrebbe da dire neanche straordinaria - per quella che ancora oggi, nonostante tutto, nonostante le tante criticità e le tante difficoltà che l'attraversano, è ancora - penso che dobbiamo dirlo a voce alta in quest'Aula - la più grande infrastruttura civile e democratica del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice De Petris)*. È un grande pilastro democratico. Nonostante tutto, nonostante la sofferenza, nonostante quello che è successo per tanti anni, la nostra scuola, la scuola italiana è ancora là; quella scuola che ogni mattina accoglie 8 milioni di studenti in tutta Italia e mette insieme centinaia di migliaia di docenti, che con passione straordinaria fanno il loro mestiere in maniera faticosa, con grande forza e, qualche volta, fortunatamente, anche con grande entusiasmo.

Peraltro, il fatto che la scuola dovesse diventare la grande questione strategica del Paese e, quindi, anche un elemento di rinnovato impegno del Governo nella vita politica e nel dibattito parlamentare, lo aveva già detto con molta chiarezza il presidente Conte proprio nel discorso del suo insediamento. Credo che lavorare affinché anche il Parlamento possa diventare il luogo dove il dibattito politico, quello auspicato dal presidente Conte, possa vivere fino in fondo, sia un elemento di grande centralità nella nostra discussione.

Tutto questo lo si fa partendo dai fondamentali; a cosa serve la scuola pubblica del Paese; a cosa servono la pubblica istruzione, l'università e la ricerca, forse anche tentando di modificare alcuni elementi che pure nel corso degli anni hanno avuto un elemento di accumulazione. E dobbiamo cercare di dire ciò che dovremmo veramente reclamare ad altissima voce: la pubblica istruzione deve servire al nostro Paese anzitutto per formare nuovi cittadini, i quali possano interpretare al meglio la loro vita democratica all'interno del Paese e possano far vivere meglio spirito critico, consapevolezza critica, che è esattamente quanto serve alla nostra Italia.

Ho apprezzato molto gli interventi che ho ascoltato nel dibattito di stamattina, anche gli ultimi, e devo dire che condivido molto questo taglio valoriale, quest'idea che penso debba essere al centro della nostra riflessione.

Il presidente Conte, quando si insediò e volle aprire la stagione del nuovo Governo, evidenziò - secondo me, molto correttamente e giustamente - alcune delle direttrici - le chiamò proprio così - prioritarie di azione, che sono: la qualificazione della didattica; la lotta alla dispersione scolastica; il rilancio dovuto dell'università italiana nello scenario globale; la necessità di valorizzare la professionalità degli insegnanti. E all'interno di tutto questo, che deve diventare il nerbo attorno al quale far crescere l'elemento di consapevolezza, vi è anche la questione che il decreto-legge al nostro esame cerca di affrontare - e penso che per una parte molto positiva lo faccia - per mettere in campo elementi di contrasto al precariato storico, docente e ausiliario.

Il provvedimento risolve completamente il problema del precariato in Italia? Non lo risolve e non potrebbe essere altrimenti, visto che la scuola pubblica nel Paese è stata colpita da provvedimenti molto sbagliati nel corso degli ultimi decenni. Mi stupisce che alcuni parlamentari dell'opposizione oggi affrontino negativamente le tematiche contenute nel decreto-legge, dimenticando quali sono state le ragioni di fondo per cui la scuola pubblica è diventata quello che è oggi.

Noi ci ricordiamo cosa è accaduto nel corso degli ultimi anni? Ci ricordiamo - ad esempio - quando in questo Paese è stata fatta la riforma Gelmini, che all'epoca ha tagliato quegli 8 miliardi, da cui la scuola pubblica probabilmente non si è mai più ripresa nel corso di tutti questi anni (*Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice De Petris*)? Ricordiamo anche, per l'appunto, che l'operazione di propaganda deve essere sempre più significativa rispetto agli elementi di verità che, invece, penso vadano messi in campo anche nella discussione di oggi.

Il decreto-legge non risolve tutti i problemi della scuola italiana, e peraltro non potrebbe farlo, né potrebbe farlo un Governo che da tre mesi deve risolvere una difficoltà così grande che ha attraversato per tanto tempo un dibattito politico e soprattutto ha determinato esattamente ciò rispetto a cui dobbiamo invertire la tendenza, e cioè la mancanza di centralità, il vero problema politico degli ultimi anni. Tuttavia, all'interno di questo quadro difficile, almeno inverte la tendenza, inverte la direzione, prova a dare delle risposte, a costruire una possibilità in più per questo Paese e, quindi, prova a fare un passo. Non risolve certo tutte le questioni, ma è un passo che va nella giusta direzione e penso che da questo punto di vista vada accolto in tutta la sua importanza e in tutto il suo sforzo.

Noi siamo davvero molto consapevoli che questa è una sfida difficile e vada valorizzato e rilanciato il sistema nazionale dell'istruzione. Sappiamo bene che non è facile. Sappiamo perfettamente che cosa è accaduto negli ultimi anni e anche quanto è stata confusa la materia del reclutamento e dell'abilitazione nel corso di una lunga stagione politica. Purtroppo nel corso degli anni i nuovi sistemi di accesso alla professione di docente hanno prodotto, invece che semplificazione e meno precarietà, una serie di sovrapposizioni, che sono per l'appunto la ragione per cui abbiamo assistito alla moltiplicazione delle graduatorie all'interno del sistema e - secondo me - non hanno sciolto un tema di fondo, che invece penso dobbiamo mettere in discussione. Il tema di fondo è che da qui agli anni che verranno dobbiamo cercare di costruire un'idea attorno alla quale l'insegnamento si determini attorno a una modalità, e non attorno a decine di cose confuse che si sovrappongono l'una all'altra. Quindi, cerchiamo di fare questo e, da una parte, di avere uno sguardo lungo.

Stiamo lavorando all'ipotesi di un disegno di legge che provi in maniera definitiva a mettere un punto fine rispetto a questa tendenza. È stato detto anche nel corso della discussione di stamattina - e lo condivido - che dovrà arrivare il giorno che anche nel nostro Paese si capisca come ci si abilita, come si diventa insegnanti; lo dobbiamo ai nostri figli, e alla qualità dell'insegnamento, che è una cosa fondamentale, importantissima (*Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice De Petris*).

Ha ragione il senatore che lo ha ricordato prima: la qualità dell'insegnamento è esattamente il meccanismo di fondo che ci serve per evitare che, al posto dell'insegnante, la formazione ai ragazzini venga fatta dalle famiglie, perché in quel caso ovviamente la famiglia che potrà permetterselo, quella che ha a disposizione più strumenti economici e culturali, lo farà meglio; mentre quella che ha maggiori difficoltà naturalmente lo farà in modo peggiore. Ovviamente non risolveremo il grande tema

che purtroppo è ancora tutto dentro l'istruzione pubblica del Paese, e cioè che quell'ascensore sociale, che pure si era visto faticosamente nel corso degli anni passati, si è inclinato e oggi vive un momento di difficoltà. Dobbiamo quindi discutere di qualità dell'insegnamento, che è qualcosa di davvero importante - secondo me - e dovremmo discutere molto seriamente di come ci si abilita.

Tuttavia, mentre cerchiamo di costruire una strategia, dobbiamo cercare di ovviare a quanto successo nel corso degli anni e mettere in campo dei ragionamenti, dei meccanismi e degli strumenti che possano dare delle risposte concrete al mondo dei precari, che ha tenuto le scuole aperte, ha fatto tanto, ci ha messo la forza, spesso la faccia, l'entusiasmo, la passione, ma anche la sofferenza, la difficoltà e le criticità.

Peraltro, la Corte di giustizia europea ha detto molto chiaramente che non è possibile andare oltre i trentasei mesi di precariato e noi abbiamo cercato di cominciare il nostro ragionamento esattamente da questo punto di vista.

Abbiamo quindi istituito un meccanismo che potremmo definire di normalizzazione. Se non ci piace questa parola, potremmo trovare molti sinonimi, ma l'idea è esattamente quella. Parliamo di due concorsi, quello straordinario e quello ordinario, grazie ai quali il prossimo anno ci saranno 48.000 nuovi posti, e ciò è significativo nell'Italia di oggi. Attorno a questo meccanismo e all'ipotesi sulla quale stiamo ragionando, proviamo a invertire quella tendenza accumulatasi per anni. Non siamo certo riusciti a risolvere tutte le questioni emerse, ma abbiamo cominciato a farlo. Questo Governo ha tutta la forza per poterle affrontare nel corso dei mesi che verranno.

Sono ovviamente sensibile anche alla questione dei lavoratori delle pulizie prima richiamata, anche perché ritengo che la scuola pubblica italiana sia esattamente questo: i docenti, gli insegnanti, i presidi ma ovviamente anche i lavoratori ATA e coloro che consentono effettivamente che tutte le mattine le scuole aprano. So bene, quindi, che dobbiamo guardare con grande attenzione a quel mondo e dobbiamo cercare di fare nel migliore dei modi il processo di assorbimento all'interno dello Stato degli ex LSU. Anche questo è un grande fatto politico, perché per la prima volta, dopo quasi venticinque anni, si affronta una questione che comunque vede una condizione sociale drammatica. Ci sono imprese e ditte di pulizie che dal mese di luglio non pagano gli stipendi agli ex LSU che, nonostante ciò, contribuiscono a tenere le scuole aperte. Sarà un problema per questo Paese, sarà un problema anche di giustizia sociale, oppure possiamo far finta di niente?

Tutto questo per dire che il decreto-legge al nostro esame prova davvero ad affrontare molte delle questioni in essere e a invertire davvero la tendenza. Certo, comprendiamo che la discussione sia forse un po' viziata dal canto delle sirene del cosiddetto decreto scuola «salvo intese», annunciato qualche mese fa, che aveva prodotto probabilmente grandi aspettative e che però - fatemelo dire - a me pare essere stato prevalentemente un clamoroso atto di propaganda. Ben poca realtà ma molta, molta propaganda. *(Applausi della senatrice Russo).*

Davvero dovremmo chiederci - se lo dovrebbe chiedere tutta la scuola pubblica italiana - come mai non è stato mai realmente portato in discussione ed è rimasto un pezzo di carta, forse perché è stato giocato sulla pelle degli insegnanti e dei precari, appunto per qualche elemento di propaganda elettorale.

In conclusione, Presidente, penso di poter dire senza enfasi, con coscienza e con la piena comprensione di tutti gli elementi di difficoltà del caso, che siamo agli inizi di un percorso vero di controtendenza e occorre continuare il lavoro di superamento di una lunga incrostazione. Credo che possiamo realmente immaginare di restituire alla scuola pubblica italiana il suo ruolo originale, peraltro scolpito con parole molto chiare, molto nette e inequivocabili nella nostra Costituzione repubblicana. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e Misto).*

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza

emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1633, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14 per la prosecuzione dei lavori, così come concordato. *(La seduta, sospesa alle ore 13,51, è ripresa alle ore 14,03).*

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

FANTETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, intervengo per ringraziare la maggioranza e il Governo per l'accoglimento della proposta di Forza Italia, che introduce l'acquisizione generalizzata delle competenze digitali e del cosiddetto *coding* da parte dei docenti della scuola italiana. Letteralmente *coding* significa programmazione informatica ed è una disciplina che ha come base il pensiero computazionale, cioè tutti quei processi mentali, che mirano alla risoluzione di problemi, combinando metodi caratteristici e strumenti intellettuali. Si tratta, colleghi, di una vera e propria svolta per la scuola italiana: nel momento in cui si delibera l'assunzione di 48.000 docenti (24.000 con concorso straordinario e gli altri 24.000 con concorso ordinario) si inserisce infatti una norma finalizzata ad assicurare che tutti i docenti della scuola italiana abbiano le competenze proprie dei docenti del terzo millennio. Per questo il Gruppo Forza Italia ha chiesto l'acquisizione delle competenze digitali e del *coding* da parte dei docenti che saranno assunti a seguito dei bandi di concorso, ma anche di proseguire, senza soluzione di continuità, nella formazione digitale di tutti i docenti, che d'ora in avanti si formeranno nelle scuole e nelle università italiane attraverso i 24 crediti formativi universitari richiesti. Signor Presidente, il *coding* è già una materia fondamentale per le nuove generazioni di studenti, per l'alfabetizzazione nei linguaggi e nelle nuove tecnologie e per dominarli, e rappresenta la quarta abilità di base della scuola del terzo millennio, in continuità con il leggere, lo scrivere e il far di conto. Ciò è indispensabile, com'è stato detto, per non avere, nell'era dell'intelligenza artificiale degli analfabeti di ritorno al termine degli studi superiori, e per non farne dei disoccupati da formare nuovamente con nuovi costi per la collettività.

Signor Presidente, colleghi, noi moderni liberali di centrodestra riteniamo che la scuola italiana debba guardare più convintamente ai meriti della rivoluzione digitale, propri della nostra epoca, e soprattutto di quell'epoca in cui opereranno gli studenti che formiamo ora: una realtà che sarà globale (da ciò deriva l'importanza fondamentale della perfetta conoscenza della lingua inglese, molto migliore di quella attualmente fornita) e molto competitiva (per cui si dovrebbero prevedere durate equivalenti a quelle delle altre scuole pubbliche superiori, senza costringere i nostri studenti a restare sui banchi un anno in più dei loro coetanei). La scuola moderna che abbiamo in mente non dovrebbe rifuggire, come invece succede ora, in modo miope e anche un po' codardo, dai test di valutazione oggettiva dei risultati riconosciuti a livello internazionale (salvo poi deprimersi, quando non addirittura vergognarsi, delle insufficienti *performance* registrate, purtroppo ancora di recente, dai nostri studenti, secondo gli *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Rassegniamoci e rassegnatevi: la meritocrazia non può prescindere da una valutazione oggettiva delle capacità, in nessuna parte del mondo.

Quindi, purtroppo con questa riforma ancora non ci siamo, ma almeno, su *input* di Forza Italia, con l'introduzione del *coding* nella scuola pubblica un passo in avanti oggi è stato fatto. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

BINETTI (FIBP-UDC). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatrice Binetti, abbiamo già preso provvedimenti sulla questione.

BINETTI (FIBP-UDC). È gravissimo.

PRESIDENTE. Abbiamo appena ripreso i lavori. Onestamente anche io non avevo volto immediatamente lo sguardo verso i banchi del Governo per notarne l'assenza, ma stiamo provvedendo.

Sono tutti nelle vicinanze dell'Aula.

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 14,06, è ripresa alle ore 14,08).

Senatore Fantetti, mi scuso con lei perché non ero stata attenta. Se intende riprendere qualche passo del suo intervento, le do nuovamente la parola.

FANTETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, confido che tutto sia stato registrato e sia agli atti; lascio quindi all'attenzione del Governo, ovviamente presente, la lettura del mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, colleghi, è stato detto in maniera molto chiara ed efficace non solo dai colleghi del mio Gruppo, ma anche dai rappresentanti del Governo e, tra le righe, anche da alcune delle forze dell'opposizione qual è la rilevanza del provvedimento. Vorrei allora chiarire un aspetto. Noi nella giornata di domani voteremo la fiducia, che darò convintamente su questo provvedimento, perché permette alla scuola italiana di compiere un ulteriore passo in avanti.

Sappiamo bene che mancano molti aspetti in questo decreto e sappiamo che ci sono degli elementi controversi. Chiunque abbia messo mano a provvedimenti sulla scuola sa che è impossibile intervenire non scontentando qualcuno, anche perché negli anni si sono accavallati tanti e tali provvedimenti e tanti e tali meccanismi di formazione, di accreditamento, d'ingresso nel mondo della scuola che ci vorrà ancora diverso tempo per rimettere ordine. Anzi, questa dovrebbe essere la prospettiva che dovremmo condividere tutti: fare del percorso di accesso all'insegnamento scolastico un percorso ordinato che non viene modificato ogni volta che cambia il Governo *pro tempore* della Repubblica italiana e che quindi non genera una confusione continua nella categoria che, forse, insieme ai medici, è la più preziosa per una Repubblica e per un'istituzione democratica perché si occupa delle future generazioni e che innanzitutto deve avere fiducia in se stessa.

Per me parlare di fiducia oggi significa innanzitutto avere fiducia nella scuola, nelle donne e negli uomini che scelgono di fare quel lavoro. Lo fanno spesso per vocazione, ma noi vogliamo sempre di più che lo facciano anche con un riconoscimento professionale; non può essere solo vocazione, deve essere qualche cosa che li rimette in alto nelle classifiche dei lavori considerati tali. Questa è la vera inversione di tendenza che vogliamo.

Vedete, io non voglio sfuggire da un nodo; è stato anzi molto interessante ascoltare gli interventi su questo punto. Le posizioni politiche del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle, ma anche dei colleghi di Liberi e Uguali (con cui abbiamo avuto molte discussioni nella scorsa legislatura) e probabilmente anche dei colleghi di Italia Viva (con cui questo potrebbe essere uno dei nodi politici della divisione) sono diverse per quanto riguarda la scuola. Tali idee sono state espresse trovandosi in posizioni diverse durante gli ultimi anni di Governo. Tuttavia io ho sentito, non solo in queste settimane in cui abbiamo lavorato insieme a questo provvedimento, ma in tutto questo anno e mezzo di legislatura, che c'è una visione comune sulla scuola. I colleghi ricorderanno che, quando ero all'opposizione, ho sempre tenuto gli stessi toni che tengo oggi; questo atteggiamento non nasce quindi da un'alleanza di Governo. Poi probabilmente abbiamo pensato e abbiamo ritenuto di arrivare a quegli obiettivi con interventi e con provvedimenti differenti; ma tra queste forze politiche c'è una visione comune sulla scuola, che non è quella di una scuola che serve solo ed esclusivamente a formare delle persone per mandarle nel mondo del lavoro, errore che troppo spesso io sento quando si discute di scuola, ma è innanzitutto - come diceva prima il sottosegretario De Cristofaro - quella della principale istituzione che forma i cittadini e che fornisce gli strumenti culturali, gli strumenti critici e gli elementi di pensiero critico, che sono anche professionalizzanti. Oggi si è infatti più capaci di vivere in un mondo del lavoro che è in continuo cambiamento e in cui è molto improbabile - e forse nemmeno così tanto triste - che il primo lavoro della vita debba per forza essere l'ultimo. Una volta era così: a un certo punto, ognuna delle generazioni - credo fino a quella dei miei genitori - pensava di arrivare, magari passando per un paio di lavori intermedi, al lavoro della vita, quello che ti avrebbe accompagnato fino alla pensione. Oggi è improbabile che sia così e noi dobbiamo sempre di più pensare che questo però può essere un elemento di liberazione della persona, non una condanna. Questa è la differenza ed è ciò che passa tra il precariato come condanna e invece la flessibilità del

lavoro come liberazione dal lavoro. E questo passa esattamente dagli strumenti che noi saremo in grado di dare ai ragazzi e alle ragazze nella scuola: la capacità di cambiare, la capacità di gestirsi dentro le situazioni, la capacità di apprendere nel corso di tutta la loro vita professionale, l'intelligenza del contesto, la capacità di capire come comportarsi in quella determinata situazione. Questa è la sfida più grande di ogni insegnante: dare questi strumenti in maniera diversa per ciascun bambino e per ciascuna bambina, per ciascuna ragazza e per ciascun ragazzo, perché ogni ragazzo nella scuola è diverso. E, affinché la scuola sia uguale per tutti e produca uguaglianza, deve essere diversa per ciascuno. Questa è la sfida più grande e questa sfida passa dalla professionalità dei docenti. Noi possiamo fare tutte le discussioni del mondo, introdurre tutte le ore curriculari che vogliamo, discutere all'infinito su quale sia la materia più importante, ma il vero elemento fondamentale della scuola è quella relazione unica che si crea tra un docente e uno studente. Ognuno di noi, nel corso della propria vita, si ricorda quell'insegnante che gli ha cambiato la vita in positivo e purtroppo si ricorda anche di quell'insegnante che invece avrebbe preferito non incontrare mai nel proprio percorso scolastico, perché ci sono stati tutti e due.

È vero che questo decreto-legge è arrivato al Senato sostanzialmente blindato, ma dopo un lavoro molto significativo alla Camera dei deputati, che tra l'altro ha recepito anche diverse proposte dell'opposizione. Sono un po' più tranquillo di altri a dirlo, essendomi battuto per un *referendum* che differenziava le funzioni delle due Camere, ma credo che riguardi tutti: chiunque in questa Assemblea è stato, almeno per un breve periodo della propria esperienza politica, in maggioranza e chiunque si è trovato al governo del Paese (ormai non c'è più nessuno che non lo è stato e fortunatamente abbiamo superato le esclusioni dell'una o dell'altra forza politica, come accade in una democrazia matura) ha dovuto esercitare questo meccanismo, che può essere proficuo se esercitato con intelligenza, per cui, mentre si lavora su un provvedimento in una Camera andando in profondità, allo stesso modo si fa nell'altra su un altro provvedimento. Possiamo giustamente cedere alla retorica di parte (lo abbiamo fatto tutti), ma se vogliamo guardare alla sostanza delle cose questo è un provvedimento che, rispetto a come uscito dal Governo, è stato molto modificato dall'azione parlamentare ed è stato arricchito. Ci sono ancora molte questioni aperte, ma è davvero un provvedimento di urgenza. Una volta tanto l'utilizzo dello strumento del decreto-legge, ha una sua ragione perché c'erano una serie di questioni che andavano risolte in tempo breve. Non tutti saranno contenti, ma ho ricevuto numerose sollecitazioni - le avrete ricevute anche voi - da parte di quei colleghi, quei docenti e quelle persone che erano preoccupate che, nell'imminenza della fine dell'anno e della scadenza del decreto-legge, lasciassimo venir meno tutto, per problematiche che nel decreto ci sono, e li lasciassimo senza una risposta entro la fine dell'anno. Questo è quello che non abbiamo fatto.

Credo allora che la politica dovrebbe imparare. Lo dico con grande onestà, pensando a quante volte ho tentato di farlo, trovandomi nella posizione opposta. La prima volta - lo ricordo ancora - ero in un campeggio studentesco in cui venne ospite il ministro D'Onofrio. In quella occasione io mi ero battuto (senza fare grandi citazioni intellettuali) per permettere al Ministro, che ovviamente era molto contestato in quel campeggio di studenti, di avere la possibilità di spiegare per bene le proprie ragioni e le proprie convinzioni e il tentativo che stava facendo, secondo i suoi elementi valoriali, di portare contributi positivi alla scuola. Dovremmo imparare tutti a discutere di più in questo modo soprattutto della scuola italiana, perché su questo tema - che certamente divide, perché ci sono visioni di fondo profondamente differenti, - non dovremmo andare a raccontare a quegli insegnanti che affrontano difficoltà create nel tempo dai diversi provvedimenti: «Guardate che, se fossimo noi al Governo, con un colpo di bacchetta magica vi accontenteremmo tutti e risolveremmo i problemi». Questo non è vero: nessuno ne è stato capace o è in grado di farlo. Ogni provvedimento può allora andare nella direzione di migliorare, anche solo di un passo, la condizione di alcuni di quegli insegnanti.

Domandiamoci sinceramente, ognuno di noi, se è meglio che questo decreto-legge ci sia o non ci sia. Per me la risposta è assolutamente sì, è meglio che ci sia. Per me la risposta è: dal giorno successivo proviamo a lavorare per affrontare tutti gli altri problemi e proviamo a farlo sempre di più in sede parlamentare, perché è proprio con l'attività parlamentare che si riescono a costruire risultati di questo tipo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, Governo, colleghi (i pochi che ci sono naturalmente), devo dire con rammarico che ho perso il conto del numero dei provvedimenti sui quali questo Governo ha posto la fiducia, ma ciò che è grave e che ho già avuto modo di dire in Commissione durante l'esame di questo provvedimento sulla scuola (esame che alla fine è stato solo una farsa), è che questo decreto-legge, come gli altri, è stato blindato dopo la prima lettura, senza dare nessuna possibilità di intervenire a questo ramo del Parlamento che noi dovremmo degnamente rappresentare con le nostre proposte. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*) e che invece è assolutamente tagliato fuori da ogni decisione in merito alle problematiche della scuola.

Signori colleghi - mi appello soprattutto a chi dovrei avere di fronte, visto che in questo momento di fronte non ho nessuno (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*) - se non siamo noi stessi, senatori della Repubblica, a reclamare il ruolo che ci spetta, non aspettiamoci che qualcuno al Governo ce lo dia. Andando avanti di questo passo - e voglio con questo contraddire il collega che mi ha preceduto - altro che riduzione del numero dei parlamentari. Siamo di fronte a un'abitudine che sta prendendo pericolosamente piede e dà voce solo a un ramo del Parlamento: tutto ciò è veramente svilente per il ruolo che rappresentiamo nei confronti dei cittadini che ci hanno eletto e votato! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Entrando nel merito del decreto-legge, esso nasce dall'intesa del 24 aprile 2019, quando al Governo c'eravamo noi della Lega che, pur tra mille difficoltà e ostacolati in ogni modo possibile dagli ex alleati di Governo, eravamo riusciti a predisporre un provvedimento capace di andare incontro alle esigenze di tutti gli operatori del comparto scuola: una sorta di percorso che doveva portare a un punto zero nella scuola, da cui poter ripartire.

Il decreto-legge, infatti, in una sua prima stesura da parte del precedente Governo, era frutto di un'intesa voluta per venire incontro alle legittime aspettative di superamento della fase transitoria del precariato storico della scuola: un accordo con le cinque maggiori organizzazioni sindacali, espressione del 93 per cento dell'intera rappresentanza sindacale di un settore nel quale due lavoratori su tre sono iscritti a un'organizzazione sindacale.

Poiché l'accordo raggiunto allora non è stato completamente trasfuso nel testo presentato dal ministro Fioramonti, il Senato aveva perciò il diritto e il dovere di migliorare tale provvedimento e di non considerare immodificabile il testo approvato dalla Camera, con tutto il rispetto per i colleghi dell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Noi abbiamo infatti un ruolo e i tempi per la conversione in legge del decreto-legge avrebbero consentito un terzo esame.

In effetti le criticità evidenziate e l'insoddisfazione manifestata dalle maggiori organizzazioni sindacali rendevano evidente l'esigenza di migliorare il testo. Ci troviamo di fronte, invece, a un provvedimento blindato: alla faccia dell'articolo 70 della nostra Costituzione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. La senatrice Saponara mostra il testo della Costituzione*). Quella stessa Costituzione che avete sventolato a luglio per ore, bloccando i lavori dell'Assemblea per ore. Vergognatevi! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Voglio ricordare, in particolare alla collega De Lucia del MoVimento 5 Stelle che si è voltata quasi scandalizzata verso di me, che erano contro di voi le proteste. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Senatrice Saponara, interloquisca con la Presidenza, che le assicuro è attenta.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). In più ci troviamo di fronte a un decreto-legge che umilia i lavoratori della scuola, soprattutto i precari di terza fascia: oltre 55.000 lavoratori che da tempo chiedono una procedura abilitante speciale, che la Lega ha sempre condiviso, ma che invece i nostri principali competitor politici hanno sempre osteggiato.

È un provvedimento che penalizza il personale docente, educativo, ausiliario, tecnico-amministrativo e che colpisce i dirigenti scolastici, gli insegnanti di religione e non risparmia neppure i docenti delle scuole paritarie; prende in giro perfino i sindacati, che si sono visti sparire sotto gli occhi tutti gli impegni promessi dal precedente Governo.

Gli insegnanti avevano riposto fiducia in noi, ma anche nei nostri ex alleati di Governo per risolvere le proprie annose incertezze lavorative. Dall'atteggiamento tenuto durante l'iter del provvedimento alla

Camera abbiamo dovuto constatare invece un'avversione ideologica nei confronti degli insegnanti, che chiedono, dopo anni di incertezze, di poter mettere qualche punto fermo nella propria vita lavorativa. Allo stesso modo, non ci saremmo mai aspettati di vedere i nostri ex alleati seduti con gli autori della legge n. 107 del 2005, meglio nota come buona scuola, provvedimento contro cui i colleghi del MoVimento 5 Stelle, a suo tempo, avevano espresso fortissime criticità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

A proposito della legge n. 107 e del suo famigerato algoritmo, in questo decreto scuola non c'è traccia di una modifica per riportare a casa i docenti illegittimamente trasferiti dal Governo Renzi, obbligati a lavorare lontani da casa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Non è arrivata una soluzione per il problema dei diplomati magistrali, per gli insegnanti di religione, ingiustamente discriminati, per i direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) facenti funzione e per i dirigenti scolastici, per non parlare degli insegnanti precari di terza fascia. Non è stato poi accolto un emendamento della Lega che prevedeva l'istituzione dei percorsi abilitanti speciali (PAS), che avrebbero consentito a oltre 50.000 lavoratori di poter proseguire il proprio percorso verso la stabilizzazione. Il Governo non ha invece concesso loro questa possibilità, dopo che lo Stato li ha sfruttati per anni con la reiterazione dei contratti a tempo determinato. Perché non se ne perda la memoria, ricordo che nella precedente stesura del provvedimento avevamo previsto una procedura abilitante speciale che avrebbe risolto efficacemente il problema del vasto precariato esistente nel settore.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Malgrado gli annunci del ministro Fioramonti circa un ingente aumento di risorse per il mondo della scuola, pena le sue dimissioni, di tutto questo non c'è traccia alcuna, ma - anzi - le risorse a copertura degli emendamenti della maggioranza sono scarse, come già messo in luce dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati. La maggioranza nega con i fatti quello che afferma a parole, ovvero che la scuola è al centro dell'azione del Governo.

Negli ultimi anni la scuola ha rappresentato la tomba politica di molti *leader* e partiti, prima di Renzi e poi del PD. Ora, per chi ereditato parte di questo elettorato, ci sarà un'analoga punizione nelle urne, soprattutto per mano degli insegnanti precari, ignorati e umiliati da questo decreto-legge *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, insegnanti che vengono tirati in ballo solo perché vengono delegate loro incombenze che spetterebbero invece alle famiglie.

Per tutte le ragioni che ho elencato, a nome del Gruppo Lega esprimo assoluta contrarietà alla fiducia sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, (che ringrazio per essere tornato in Aula, è un piacere poter parlare alla sua presenza), il punto vero è che nell'intervento in replica ci sono stati alcuni passaggi francamente problematici.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 14,29)

(Segue BINETTI). Il primo, che mi piace sottolineare e che intendevo sin dall'inizio affrontare nel mio intervento, è il passaggio sulla cosiddetta scuola pubblica identificata come scuola statale. Penso che il Governo ricordi come diversi anni fa, quando il Ministro dell'istruzione era Berlinguer, si dichiarò che il sistema scolastico nazionale prevedeva due gambe: la scuola statale e la scuola parificata, che a tutti gli effetti era una scuola pubblica. Quindi, l'idea di escludere dai nuovi due concorsi - ordinario e straordinario - gli insegnanti che provengono dalla scuola parificata è un'ingiustizia strutturale che riflette un *bias* molto profondo che - mi permetto di dirlo per l'esperienza, gli anni e i capelli bianchi che ho - è di tipo decisamente anticlericale. Infatti, è come se si pensasse alla scuola parificata in termini di scuola di *élite* (quindi scuola di ricchi che, in quanto tali, possono permettersi di pagare due volte le tasse per la scuola pubblica e per quella parificata), oppure in termini aziendalistico-commerciali (cioè scuole parificate che risultano sorte di diplomifici). In tutto questo si dimentica la funzione straordinaria che la scuola parificata ha sempre realizzato nel sistema scolastico italiano, cui sono debitori, in sostanza, la maggioranza dei progetti sperimentali che poi sono stati messi a sistema e sono diventati patrimonio generale. È evidente che, in un sistema scolastico che può gestire meglio alcune scelte di contenuto e di valore, è più facile fare dell'innovazione ed è più facile fare della sperimentazione. Giusto l'intervento del mio collega Fantetti, che ha voluto sottolineare come il valore

della quarta competenza - accanto allo scrivere, leggere e far di conto - ossia la competenza informatica, diventi un elemento fondamentale per lo sviluppo e per l'innovazione del nostro Paese. Ebbene, questo è già presente nella sperimentazione di moltissime scuole, che - attenzione - non lo fanno perché sono scuole di ricchi, bensì perché sono scuole in cui, in un sistema scolastico che stabilisce un'alleanza tra famiglia e scuola, diventa più facile che i genitori siano coprotagonisti in questa grande avventura e mettano a disposizione della formazione dei figli, degli amici dei figli e delle altre generazioni risorse e competenze di cui dispongono.

Questo disegno di legge non dà affatto conto del valore sperimentale. Noi qui parliamo molto spesso, ad esempio, di inclusione; parliamo tante volte di attenzione alla diversità e, anche in termini positivi, di una lotta alla povertà che si misura attraverso l'aumento dei livelli di conoscenza e di competenza degli studenti; dimentichiamo però che la tradizione scolastica italiana assegna a questo tipo di scuole, che molte volte rientrano nel sistema della scuola parificata, il vero merito di aver compiuto una rivoluzione sociale. Una per tutte: oggi dovremmo ricordare questo accordo straordinario tra FCA e Peugeot (FCA che per noi italiani ha il volto fisico della FIAT) e sappiamo che la stessa FIAT, senza le scuole salesiane di quel tempo, senza quella formazione professionale avanzata, senza quella dimensione concreta di sviluppo di capacità e di competenze, non solo di stampo strettamente intellettualistico ma anche di vero e proprio addestramento al lavoro, non avrebbe avuto senso.

Qui di tutto questo non c'è traccia. È l'ignoranza alla base di questo disegno di legge che lo definisce come un provvedimento demagogico, parziale ed incompleto. È a questo che noi vogliamo dire - se ci riusciamo - una volta di più un no, alla faziosità del modo con cui vengono presentate le scuole, al mancato riconoscimento della dignità e del lavoro degli insegnanti, per esempio delle scuole parificate, che non possono avere diritti analoghi a quelli che hanno i loro colleghi. È questo quello che indebolisce strutturalmente il sistema culturale italiano, perché effettivamente pone sulle spalle dei genitori, che desiderano per i figli una formazione che faccia tesoro anche di molti altri valori, un carico a volte francamente insopportabile.

Signor Presidente, vedo che il mio microfono lampeggia ma prenderò solo qualche altro secondo, che mi deve soltanto per un motivo: quando il mio collega è intervenuto il Governo non c'era, il che è un segnale così esplicito, così iconico dello scarso rispetto nei confronti dell'opposizione, ma anche nei confronti del dibattito sulla scuola... (*Commenti del sottosegretario De Cristofaro*). Signor Sottosegretario, lei era in Aula quando il ministro D'Incà ha parlato di dieci minuti, quindi non eravamo presenti soltanto noi.

Detto questo, io rivendico un rispetto molto più profondo per la cultura - chiamiamola così - dell'area del centrodestra. Non mi piace parlare di cultura dell'opposizione; mi piace fare riferimento alla radice culturale liberale e cattolica, che è stata la grande ispiratrice della nostra Costituzione, e che anche in questo caso necessariamente si scontra con una superficialità - non voglio definirla malizia - o forse soltanto con una sciatteria, ma di fatto a questa cultura e a questa tradizione non è stato dato lo spazio, il tempo e il credito che meritava. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC e della senatrice L unesu*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Russo. Ne ha facoltà.

[RUSSO](#) (M5S). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, la scuola è il sistema educativo e formativo il cui valore è sancito dalla Costituzione; è il luogo fisico e figurato in cui prende forma il più importante contratto tra Stato e cittadino, in cui il diritto di essere istruiti è dovere di istruirsi, in cui lo scambio tra le parti contraenti non si limita ad un *do ut des* ma genera una moltiplicazione esponenziale di valore che arricchisce entrambi i soggetti coinvolti e la società. Che questo sistema virtuoso debba essere protetto e valorizzato è un concetto a noi chiaro, un elemento importante e fondamentale dell'agenda politica del MoVimento 5 Stelle.

Allo stesso modo è evidente che il sistema scolastico ha subito una situazione di precarietà dovuta al susseguirsi di norme non sempre efficaci o non portate a compimento o addirittura poco opportune. Il mondo della scuola sa bene quali e quante norme siano nate da interessi di categoria che hanno posto in secondo piano il diritto allo studio, hanno depotenziato l'efficacia del sistema formativo o ancora frenato il recupero delle disuguaglianze, la funzione di ascensore sociale della scuola, la valorizzazione delle eccellenze.

Il decreto-legge che oggi esaminiamo affronta proprio una delle tante urgenze, quella relativa al reclutamento del personale che ormai da anni vede ingrossare sacche di precariato con grave disagio non solo per il personale docente, ma anche per gli studenti e le loro famiglie, che subiscono ritardi nell'assegnazione dei docenti alle classi, ma anche una discontinuità didattica che è diventata ormai la normalità. A loro volta gli insegnanti, demotivati dalla mancanza di certezze sul futuro della vita lavorativa e da un rapporto con l'amministrazione centrale spesso costellato da ricorsi e procedure giudiziarie, non sono stati messi nelle condizioni di adempiere serenamente al proprio mandato.

Il provvedimento in esame mira a sanare *deficit* procedurali proprio nell'ottica della stabilizzazione dei numerosi docenti precari, ma senza mai distogliere l'attenzione dall'efficacia di quel contratto formativo e dai soggetti (bambini e ragazzi) a cui è indirizzato il diritto-dovere dell'istruzione.

Per questo il MoVimento 5 Stelle ha puntato sull'efficacia di procedure di reclutamento che, pur nella valorizzazione delle esperienze lavorative pregresse, siano idonee a valutare il bagaglio di conoscenze e competenze che possano garantire una classe docente sempre all'altezza del proprio compito.

Il cuore pulsante del testo in esame è costituito dalla indizione della procedura straordinaria per il reclutamento degli insegnanti, esclusivamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per i docenti precari con tre anni di servizio. Il concorso straordinario che sarà bandito contestualmente al concorso ordinario, al quale possono comunque partecipare i precari, non solo riserva agli stessi ben 24.000 posti, ma grazie agli interventi di iniziativa parlamentare dei colleghi della Camera, estende, come richiesto da più parti, nel computo dei trentasei mesi anche l'anno in corso e ne anticipa la decorrenza dall'anno scolastico 2008-2009. Lo stesso concorso consente il conseguimento dell'abilitazione, valutando a tal fine anche il servizio svolto nelle scuole paritarie.

Proprio al fine di assicurare la qualità del livello di istruzione, il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto una procedura selettiva che valutasse il merito; una procedura costituita in un primo *step* da una prova in entrata con uno sbarramento nella valutazione a 7 decimi per l'accesso alla prova orale, e che si conclude con un'ulteriore verifica, questa volta sul campo, costituita dall'anno di prova in cui i concorrenti che ne sono privi acquisiranno i 24 crediti formativi inerenti le competenze delle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche. Questo perché, oltre all'esperienza e alla conoscenza della disciplina, è necessaria la conoscenza anche della didattica della disciplina. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Tra le misure utili a superare le criticità del sistema scolastico è necessario menzionare anche velocemente la possibilità di partecipare al concorso straordinario anche per i docenti già di ruolo (i cosiddetti ingabbiati); la possibilità di partecipare al concorso con riserva per i docenti che maturano la terza annualità nell'anno in corso; la possibilità di partecipare con riserva al concorso nelle classi di sostegno per i soggetti iscritti a percorsi di specializzazione sebbene non ancora conclusi; lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi del 2016, con la proroga della validità della graduatoria per un totale di cinque anni; la precedenza nelle procedure di stabilizzazione prevista per i vincitori del concorso ordinario del 2016 e di quello straordinario del 2018; la creazione di una fascia di idonei del concorso del 2016, posta in coda ai vincitori del concorso straordinario del 2018.

Sempre su iniziativa parlamentare è autorizzato l'avvio del concorso per i docenti di religione cattolica, che non si espletava dal 2004, nel quale vengono tutelati i precari con trentasei mesi di insegnamento grazie ad una riserva del 50 per cento dei posti disponibili. Sullo stesso tema sono altresì autorizzati, nelle more del concorso, lo scorrimento della graduatoria dell'ultimo concorso del 2004; l'indizione di una procedura riservata per la progressione all'area di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) per gli assistenti amministrativi di ruolo facenti funzione per almeno tre anni negli ultimi dieci anni, con una riserva del 20 per cento dei posti previsti dal fabbisogno.

Vengono altresì perfezionate le procedure per la stabilizzazione del personale impegnato nei servizi di pulizia. In tale contesto, grazie ad una iniziativa parlamentare del nostro Gruppo, viene data l'autorizzazione allo scorrimento della graduatoria di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico per la provincia di Palermo per quel personale che aveva già superato le prove selettive e per il quale erano stati accantonati i posti ma che era rimasto tuttavia senza lavoro.

Il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire mira a porre rimedio agli errori del passato ma questo Parlamento è ben consapevole che per il futuro dovrà essere messa in campo una strategia volta

a creare un regime di reclutamento dei docenti basato su criteri di certezza, di merito, tutela dei lavoratori e garanzia per gli studenti. Proprio a ciò si riferisce il collegato alla legge di bilancio in discussione in questi giorni al Parlamento circa la formazione iniziale degli insegnanti, ove i docenti sono chiamati a formarsi come tali già nella loro scelta universitaria.

Mi preme, infine, sottolineare, come piccolo successo personale, un ordine del giorno approvato in 7a Commissione, con il quale si impegna il Governo alla istituzionalizzazione del liceo ad indirizzo coreutico e ad indirizzo musicale moderno per lo studio della musica jazz: una battaglia che porto avanti da mesi, pensando ad una scuola sempre più aperta e moderna che non trascuri le ambizioni e la libertà di scelta degli studenti.

Proprio nella consapevolezza e nella convinzione che scuola e istruzione siano le più potenti armi di libertà per tutti i cittadini, e consapevoli che dobbiamo condurre a compimento questo provvedimento in scadenza tra dieci giorni, confermeremo la fiducia al Governo su questo provvedimento, (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto e la votazione nominale con appello avranno luogo nella seduta di domani a partire dalle ore 9,30.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì, 19 dicembre 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 14,43*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti ([1633](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Bernini](#), [Malan](#), [Cangini](#), [Alderisi](#), [Giro](#), [Moles](#), [Berutti](#) (*)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

l'utilizzazione della decretazione di urgenza è palesemente impropria; il testo dà infatti attuazione ad un'intesa sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri con le organizzazioni sindacali il 24 aprile 2019 e, nel frattempo, l'anno scolastico è già iniziato con grave carenza di personale di ruolo e gli interventi che il Governo ha annunciato come necessari ed urgenti produrranno i loro effetti, nella migliore delle ipotesi, solo per il prossimo anno scolastico 2020/2021;

dal momento che l'anno scolastico è iniziato, così come l'anno accademico, l'intervento normativo risulta tardivo piuttosto che necessario ed urgente, nonché del tutto insufficiente a risolvere il problema del precariato, della corretta determinazione degli organici, della valorizzazione delle professionalità del personale della scuola, dell'università e della ricerca;

il testo, notevolmente modificato in prima lettura alla Camera dei Deputati e che si compone

ora di 16 articoli rispetto ai 10 originariamente previsti nel decreto, prevede tra i punti più salienti l'indizione di una procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzata all'immissione nei ruoli docenti della scuola statale mediante la definizione di una graduatoria di vincitori distinta per regione e classe di concorso;

al fine dell'immissione in ruolo il decreto prevede che il servizio è valutato solo se prestato nelle scuole secondarie statali, mentre per i docenti che sono in possesso degli stessi requisiti ma che hanno svolto il servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione o in entrambi, la partecipazione è finalizzata esclusivamente ai fini dell'abilitazione;

a tal riguardo, evidenti profili di incostituzionalità si ravvedono a parere degli scriventi nel piano assunzionale straordinario;

nella fattispecie si palesa un netto contrasto con l'articolo 33 della Costituzione, nonché con la legge 10 marzo 2000, n. 62, che definisce le norme per la parità scolastica;

l'esclusione dei docenti che hanno prestato il servizio presso le scuole paritarie dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria anche ai fini dell'immissione nei ruoli docenti, costituisce inoltre una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

numerose ulteriori modifiche intervenute alla Camera dei deputati riguardano il fatto che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni e province;

si innalza inoltre da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio, per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021; tali disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali e fanno salvi i diversi regimi previsti per il personale entrato in ruolo prima delle immissioni relative all'anno scolastico 2020-2021;

viene inoltre disposto che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 possano richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine;

in via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti nelle graduatorie utili, in considerazione dei tempi di applicazione della disciplina relativa alla c.d. "quota 100", sono nominati in ruolo docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina;

l'articolo 1-bis introdotto in prima lettura alla Camera autorizza l'avvio di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica; nelle more dell'espletamento del concorso alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007;

il nuovo articolo 1-ter prevede l'acquisizione da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica;

l'articolo 1-quater prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche; inoltre differisce dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico;

l'articolo 1-quinquies reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le

istituzioni scolastiche statali, disponendo che, nel caso in cui gli stessi provvedimenti intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato;

l'articolo 1-sexies dispone, in via transitoria, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato;

nell'articolo 2 notevolmente modificato alla Camera dei Deputati le nuove disposizioni novellano la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni; in particolare, differisce dal 1° gennaio al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi possono essere erogati esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e sostituisce alla procedura selettiva per titoli e colloquio una prima procedura selettiva per soli titoli;

sarebbe stato più opportuno, a parere degli scriventi, ricomprendere tali interventi in una più ampia riforma del sistema scolastico che presumesse una semplificazione normativa con l'abrogazione di norme ormai obsolete sul reclutamento dei docenti ed una più approfondita valutazione delle risorse economiche da destinare al comparto scolastico in un'ottica meritocratica e dinamica di valorizzazione delle eccellenze e delle migliori professionalità;

il decreto è stato presentato quando ormai l'anno scolastico è iniziato da mesi e gli organici sono stati già definiti, così come gli organici sul sostegno, così che sembra non sussistere alcun requisito di necessità ed urgenza per motivare l'avvio di un concorso straordinario per le assunzioni in ruolo e per il superamento del fenomeno del precariato,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1633.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

QP2

[Ciriani, Iannone](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

nella fattispecie non sussiste il requisito della necessità ed urgenza perché l'anno scolastico è già iniziato con gravi carenze di personale. Pertanto gli effetti di questo provvedimento forse potrebbero attuarsi nell'anno scolastico 2020-2021;

si evidenzia poi che la partecipazione al concorso straordinario da parte dei docenti delle scuole paritarie è ammessa solo ai fini abilitanti e pertanto possono solo essere inseriti in un elenco prioritario per le supplenze senza poter ottenere un titolo a tempo indeterminato;

questo è in netto contrasto con la Costituzione che, all'articolo 33, prevede che la Repubblica detti le norme generali sull'istruzione ed istituisca scuole statali per tutti gli ordini e gradi e garantisca il diritto per gli enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione, riconoscendo loro nell'ambito dell'esercizio di questo diritto piena libertà nel rispetto per i loro alunni di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali; inoltre si deroga anche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che definisce le norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, istituendo il sistema nazionale di istruzione che «è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali»;

la stessa situazione di pregiudizio si rileva per chi ha sostenuto percorsi di istruzione e formazione professionali attuati dalle Regioni esclusivamente con pubblici finanziamenti oltre che dalle strutture formative accreditate dalle Regioni secondo criteri condivisi a livello nazionale;

inoltre si rileva che le motivazioni giuridiche addotte per escludere dal concorso straordinario i facenti funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), senza il titolo di studio previsto (laurea specifica) sono inaccettabili, visto che non si tiene in conto alcuno il precedente della legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017) che aveva già consentito la partecipazione senza laurea al concorso ordinario a 2004 posti di DSGA;

si tratta di una contraddizione palese per cui i facenti funzione sono ammessi al concorso ordinario e sono esclusi da quello straordinario, che serve proprio a sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso e permettono alle scuole di funzionare, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1633.

QP3

[Saponara, Romeo](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame affronta temi di rilevanza costituzionale quali il lavoro e la formazione, garantiti e tutelati, rispettivamente, nei Principi fondamentali e nella Parte Prima della Costituzione (articolo 1 e articolo 34);

risulta pertanto manifestamente incostituzionale aver privato uno dei due rami del Parlamento della possibilità di entrare nel merito delle disposizioni nella fase di conversione del presente decreto-legge (articolo 70 della Costituzione «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere»);

il decreto-legge in materia di reclutamento del personale scolastico nasce dall'intesa del 24 aprile 2019, quando il Governo allora in carica ha ritenuto doveroso dare risposta alle legittime aspettative di superamento della "fase transitoria" del precariato storico della scuola: un accordo con le cinque maggiori organizzazioni sindacali, espressione del 93 per cento dell'intera rappresentanza sindacale del comparto scuola;

il testo in esame non fornisce adeguate soluzioni alle annose problematiche vissute dal personale scolastico: non è arrivata una soluzione per il problema dei diplomati magistrali, per gli insegnanti di religione ingiustamente discriminati, per i dirigenti scolastici, per i docenti costretti a lavorare in sedi lontane dalla propria residenza, per gli insegnanti precari di terza fascia, per i quali non sono state previste procedure abilitanti speciali che avrebbero consentito ad oltre 50.000 lavoratori di poter proseguire il proprio percorso verso la stabilizzazione;

rimane irrisolto il grave problema degli assistenti amministrativi, che dal 2000 ad oggi hanno svolto legittimamente la funzione di DSGA per tamponare la situazione di difficoltà in ordine alla carenza endemica nel sistema scolastico italiano, per i quali non è stata disposta una procedura di selezione riservata interna - normativamente ancora prevista e applicata in tutte le amministrazioni dello Stato - per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito;

a tal riguardo, una deroga che superi il requisito del possesso del titolo d'accesso al concorso per la funzione di DSGA sarebbe giustificata perché applicata al personale che già ha svolto le stesse mansioni e funzioni contribuendo al buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione),

delibera, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1633.

N.B. Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1633 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Balboni, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Comincini, Crimi, De Poli, Di Piazza, Faraone, Fattori, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Nencini, Renzi, Ronzulli, Segre, Sileri, Siri, Turco e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: La Russa, per attività di rappresentanza del Senato (*fino alle ore 17*); Giroto, per attività della 10ª Commissione permanente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento

La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* all'epoca dei fatti, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania (*Doc. IV-bis n. 2*).

La predetta richiesta di autorizzazione a procedere è deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-*bis*, comma 1, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Ginetti Nadia, Sudano Valeria, Grimani Leonardo

Modifica alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di riordino delle circoscrizioni elettorali relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1651)

(presentato in data 17/12/2019);

senatori Puglia Sergio, Angrisani Luisa, Lannutti Elio, Donno Daniela, Vaccaro Sergio, Gallicchio Agnese, Leone Cinzia, Ricciardi Sabrina, Romano Iunio Valerio, Croatti Marco, Giannuzzi Silvana

Modifica all'articolo 125-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia di contratto di credito (1652)

(presentato in data 18/12/2019);

senatori Licheri Ettore Antonio, Lorefice Pietro, Giannuzzi Silvana, Toninelli Danilo, Granato Bianca

Laura, De Lucia Danila, Angrisani Luisa, Corrado Margherita, Pacifico Marinella, Ricciardi Sabrina, Ferrara Gianluca, Trentacoste Fabrizio, Nocerino Simona Nunzia
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea (1653)
(presentato in data 18/12/2019).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 dicembre 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" (n. 137).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1a e 13a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i prescritti pareri entro il termine del 1° febbraio 2020. La 7a Commissione permanente potrà esprimere le proprie osservazioni entro il termine del 17 gennaio 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 dicembre 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. (n. 138)

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 27 gennaio 2020. Le Commissioni 1a, 2a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla 13a Commissione entro il 17 gennaio 2020.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Nona relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2016-2018), articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014 (COM(2019) 601 definitivo), alla 5a e alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (COM(2019) 617 definitivo), alla 5a e alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 definitivo), alla 3a, alla 5a, alla 7a, alla 8a, alla 9a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Petris e il senatore Romano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01281 della senatrice Nugnes ed altri.

Il senatore Petrocelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02640 del senatore Lomuti ed altri.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DI MICCO](#), [LOREFICE](#), [GAUDIANO](#), [GIANNUZZI](#), [MARINELLO](#), [CASTELLONE](#), [DRAGO](#), [DI MARZIO](#), [MAUTONE](#), [AUDDINO](#), [VACCARO](#), [QUARTO](#), [CROATTI](#) - *Al Ministro della giustizia*

. - Premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 (in attuazione dell'art. 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148), in esecuzione della delega al Governo, prevedeva una nuova organizzazione della distribuzione sui territori dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero e, per l'effetto, venivano soppressi 667 uffici del giudice di pace. In particolare, l'ufficio del giudice di pace di Napoli nord andava ad accorparsi gli uffici del giudice di pace di Aversa, Trentola Ducenta e Frattamaggiore;

con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, recante "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari", venivano individuate le modalità per la necessaria copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari;

sin dall'inizio di tale riorganizzazione l'ufficio del giudice di pace di Napoli nord ha vissuto, e ancora vive, moltissimi disagi dovuti ad una serie di problematiche che si è trovato ad affrontare: insufficienza di personale giudiziario; insufficienza del personale amministrativo; insufficienza dei locali delle strutture giudiziarie; accorpamento degli uffici di giudice di pace del circondario;

in particolare, l'ufficio del giudice di pace di Napoli nord, assorbendo ben tre uffici, Aversa (Caserta), Trentola Ducenta (Caserta) e Frattamaggiore (Napoli), quest'ultimo è stato poi riaperto a Frattamaggiore ad aprile 2017, è stato investito repentinamente da un immenso carico di lavoro con un numero degli affari civili e penali che è aumentato in modo esponenziale. A fronte di un contenzioso che a fine 2018 vedeva iscritti a ruolo circa 8.797 procedimenti giudiziari, ad oggi operano in 2 turni solo 12 giudici, un numero assolutamente inadeguato, se rapportato alla situazione che la riorganizzazione degli uffici ha prodotto;

un'altra criticità riguarda il numero degli addetti al servizio amministrativo decisamente insufficiente rispetto all'elevato contenzioso. A titolo esemplificativo si richiama solo un dato: nel mese di novembre 2019 la cancelleria pubblicava le sentenze depositate tra settembre e ottobre 2018 con un ritardo di circa un anno;

l'ufficio risulta, inoltre, gravato da criticità logistiche, essenzialmente dovute alla ristrettezza degli spazi a disposizione a fronte della forzata concentrazione degli uffici e del personale all'interno di un edificio che doveva essere destinato al solo ufficio del giudice di pace di Aversa. I magistrati, gli avvocati e il personale amministrativo sono costretti a lavorare in locali del tutto inadeguati. Spesso l'audizione dei testimoni ovvero il conferimento di incarico ai consulenti tecnici avvengono in situazioni poco dignitose e di assoluta precarietà, quali ad esempio appoggiati ai davanzali delle finestre in aule affollatissime, su terrazzini prospicienti alle stesse o in aule prive di sedie e tavoli su cui poter scrivere. È pacifico che una situazione così difficile comporti anche notevoli difficoltà nel garantire sicurezza e controllo;

vanno, altresì, evidenziate le problematiche relative alla gestione degli uffici del giudice di pace del circondario: Casoria, Frattamaggiore, Afragola e Marano di Napoli;

considerato che:

le spese di mantenimento di detti uffici ricadono sui rispettivi Comuni che molto spesso versano in condizioni economiche critiche. A quanto risulta agli interroganti, i Comuni di Casoria e Afragola sono a rischio dissesto finanziario, mentre il Comune di Marano di Napoli dichiarava dissesto finanziario il 16 ottobre 2018 con delibera del Consiglio comunale n. 204;

tale situazione determina un serio rischio di chiusura di detti uffici territoriali e il conseguente rischio di un definitivo collasso dell'ufficio del giudice di pace di Napoli nord presso cui verrebbe trasferito l'intero contenzioso. Per avere un'idea della situazione è sufficiente osservare i numeri delle iscrizioni a ruolo: presso l'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli vengono iscritte circa 20.000 cause all'anno, mentre l'ufficio del giudice di pace di Napoli nord chiudeva il 2018 con circa 8.797 cause iscritte a ruolo;

considerato, inoltre, che, a quanto risulta agli interroganti:

l'attuale condizione in cui versa l'ufficio del giudice di pace di Napoli nord ha comportato e comporta tuttora gravi ritardi con notevole disagio non solo per gli addetti ai lavori, ma soprattutto per i diritti dei cittadini;

alcuni uffici giudiziari, come quello del giudice di pace di Marano di Napoli, risultano avere un contenzioso estremamente rilevante pari a quello di un tribunale di medie dimensioni;

tali criticità venivano evidenziate già in data 13 novembre 2018 con una lettera aperta del presidente dell'ordine degli avvocati di Napoli nord al Ministro in indirizzo, con la quale si chiedeva, tra l'altro, una visita presso gli uffici, sia del Tribunale che del giudice di pace di Napoli nord, al fine di constatare personalmente lo stato di necessità e di urgenza che si portava all'attenzione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità relative all'ufficio del giudice di pace di Napoli nord e agli uffici territoriali del circondario e quali azioni di propria competenza intenda mettere in atto per rimediare in modo strutturale a tale grave situazione;

se ritenga opportuno ampliare le piante organiche dell'ufficio del giudice di pace di Napoli nord, al fine di ovviare alle carenze di personale;

se ritenga opportuno rendere ministeriale l'ufficio territoriale del giudice di pace di Marano di Napoli, tenuto conto del contenzioso particolarmente elevato, assicurando il mantenimento sul territorio dell'importante presidio giudiziario, attraverso il trasferimento in capo al Ministero della competenza sulla gestione e del relativo onere finanziario.

(4-02650)

[DI MICCO](#), [LOREFICE](#), [GAUDIANO](#), [GIANNUZZI](#), [MARINELLO](#), [CASTELLONE](#), [DRAGO](#), [DI MARZIO](#), [MAUTONE](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [VACCARO](#), [QUARTO](#), [CROATTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 (in attuazione dell'art. 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148), in esecuzione della delega al Governo, prevedeva la nuova organizzazione della distribuzione sui territori dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero e, per l'effetto, venivano soppressi 667 uffici del giudice di pace, 220 sezioni distaccate di tribunali, 31 tribunali e veniva creato il nuovo Tribunale di Napoli nord;

con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, recante "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari", veniva fissata nel comune di Aversa (Caserta) la sede giudiziaria del Tribunale di Napoli nord, nel contempo venivano individuate le modalità per la necessaria copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari;

per il Tribunale di Napoli nord, nella fase di esecuzione del decreto legislativo, tuttavia, si sono evidenziate non poche criticità: insufficienza di personale giudiziario; insufficienza del personale amministrativo; insufficienza dei locali delle strutture giudiziarie;

in particolare, il Tribunale ha visto aumentare in pochissimo tempo e in modo esponenziale il numero degli affari civili e penali: dai dati in possesso degli interroganti risulta che solo i procedimenti tuttora alla sezione lavoro siano oltre 20.000 (si tenga conto che in seguito al decreto legislativo n. 155 del 2012 Napoli nord ha la competenza anche su tutta la zona industriale di Casoria, Afragola, Arzano, con innumerevoli controversie di lavoro o relative alla proprietà industriale), mentre i procedimenti penali da 2.424 del 2015 sono saliti ad oltre 9.515 con un aumento del 292,5 per cento, in considerazione del fatto che il Tribunale copre una zona tra Napoli e Caserta ad alta densità criminale, epicentro soprattutto delle attività illecite del *clan* dei Casalesi. Ciò si è scontrato con l'esiguo numero dei magistrati: è abissale la differenza, ad esempio, con il Tribunale di Napoli che serve una platea di 1.372.702 abitanti e ha ben 319 magistrati, mentre il Tribunale di Napoli nord, con appena il 30 per cento in meno della popolazione, ossia 990.137 abitanti, ha soltanto 81 magistrati, ossia il 300 per cento del personale giudiziario in meno e, dunque, una pianta organica assolutamente insufficiente;

il Tribunale di Napoli nord, ad oggi, si avvale di soli 146 addetti al servizio amministrativo. Con una pianta organica fortemente ridotta e mancante, tra l'altro, di alcune figure fondamentali (come quello

del funzionario statistico, funzionario contabile, funzionario informatico) per la gestione degli uffici giudiziari, si è concretizzata in una profonda inadeguatezza del supporto necessario all'attività dei giudici;

il Tribunale di Napoli nord, pur avendo come sede il bellissimo castello aragonese di Aversa, in proporzione all'immensa mole di lavoro di cui è stato investito risulta purtroppo mancante di locali adatti, sia per le udienze che per le attività di cancelleria, nonché di aule *bunker* con conseguenti processi svolti altrove, ad esempio a Napoli o a Santa Maria Capua Vetere, con tutto quanto comporta lo spostamento dei detenuti, dei fascicoli, eccetera;

considerato che:

sulla grave situazione in cui versa il Tribunale di Napoli nord, in data il 23 ottobre 2018, è stata presentata dall'on. Vitiello Catello, presso la Camera dei deputati, l'interrogazione 4-01450 alla quale il Ministro in indirizzo, nel corso del *question time* del 27 febbraio 2019, rispondeva illustrando una serie di iniziative per la risoluzione dei problemi, di cui il Tribunale soffriva sin dalla sua nascita. Soprattutto sulla mancanza di locali della struttura giudiziaria, il Ministro annunciava la realizzazione di cinque aule, con annesse sale testi, locali di cancelleria, stanze per camere di consiglio, aree di stazionamento dei detenuti, il tutto attraverso la ristrutturazione e l'adeguamento della ex cavallerizza ed ex falegnameria, che sono antiche costruzioni limitrofe al Castello Aragonese, attuale sede di procura e tribunale;

l'inizio dell'esecuzione delle opere era previsto per il primo trimestre del 2019. Il Ministro annunciava, tra l'altro, l'acquisizione del palazzo dell'ex caserma "del Carmine" per distribuirvi gli archivi, nonché uffici per procura e tribunale. Per quanto riguardava invece la pianta organica del personale amministrativo, il Ministro precisava che a Napoli nord, oltre alle unità aggiuntesi grazie all'ultimo concorso, ne sarebbero arrivate altre in base ai dettami della legge di bilancio. Ad oggi, però, tali interventi non sono stati ancora realizzati;

le stesse criticità venivano evidenziate già in data 13 novembre 2018 con una lettera aperta del presidente dell'ordine degli avvocati di Napoli nord, avvocato Gianfranco Mallardo, al Ministro con la quale si chiedeva, tra l'altro, una visita presso gli uffici del Tribunale, al fine di constatare personalmente lo stato di necessità e di urgenza,

si chiede di sapere:

per quali motivi le iniziative di intervento e riorganizzazione annunciate nel corso del suddetto *question time* relative al Tribunale di Napoli nord non siano state ancora realizzate e quali siano i tempi ulteriormente necessari per la risoluzione delle urgenti problematiche elencate;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere iniziative volte ad ampliare le piante organiche del Tribunale di Napoli nord al fine di ovviare alle carenze di personale.

(4-02651)

[RONZULLI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da organi di stampa di rilevanza sia nazionale che locale, nei giorni scorsi un bambino di 5 anni affetto da autismo, iscritto ad una scuola del comune di Afragola, in provincia di Napoli, sarebbe stato escluso, per volontà dell'insegnante, dalla consueta rappresentazione natalizia, organizzata dall'istituto in virtù del proprio *handicap*;

la classe della scuola risulta essere composta da 16 alunni e l'unico studente escluso dalla rappresentazione è quello affetto da autismo;

la mamma del bambino, in vista della consueta recita natalizia, a seguito della quale convenzionalmente si sospendono le lezioni durante il periodo delle festività, aveva anche partecipato ai regali per il personale dell'istituto e all'acquisto di dolci per i festeggiamenti che avrebbero seguito la rappresentazione, versando una quota in denaro, al pari dei genitori degli altri alunni;

la mamma ha appreso dell'esclusione del figlio dalla recita attraverso una *chat* con gli altri genitori, con cui condivide un gruppo sull'applicazione di messaggistica "Whatsapp", non direttamente dal personale scolastico e non in forma riservata, né diretta, come sarebbe convenuto;

questa circostanza fa emergere numerosi dubbi circa il rispetto della *privacy* del minore, essendo stata

la sua esclusione dall'evento organizzato dalla scuola resa nota ai genitori degli altri alunni della classe prima ancora che alla madre;
secondo quanto riferito alla stampa dalla madre, l'iscrizione del bambino presso la scuola avrebbe richiesto addirittura un aggravio economico rispetto al costo *standard* della retta, proprio in virtù della patologia da cui è affetto;
considerato che:

l'articolo 3 della Costituzione, al primo comma, recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";

quello all'istruzione è un diritto che deve essere esteso ad ogni individuo e viene garantito dalla Costituzione, i cui commi primo e secondo dell'articolo 34 recitano: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita";

la Convenzione sui diritti dell'infanzia, all'articolo 23, prevede che: "Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità";

la medesima Convenzione, al punto 1 dell'articolo 28, stabilisce che: "Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola";

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", all'articolo 1, lettera a), evidenzia come: "La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e come li valutino;

quali iniziative, anche di carattere ispettivo, intendano porre in essere per accertare quanto esposto, e, qualora fossero acclamate responsabilità, quali siano i provvedimenti che intendono adottare.

(4-02652)

[VANIN](#), [LA MURA](#), [PAVANELLI](#), [MORONESE](#), [GUIDOLIN](#), [ABATE](#), [BOTTO](#), [ROMANO](#), [LANNUTTI](#), [DONNO](#), [PARAGONE](#), [DE LUCIA](#), [MAIORINO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

la notte di martedì 12 novembre 2019 Venezia è stata colpita da una marea eccezionale;

il Centro maree del Comune di Venezia comunicava la previsione di due picchi di marea rispettivamente di 140 centimetri, alle ore 10.00, e di 145 centimetri alle ore 23.00. Si precisa che, a causa del forte vento di bora, per Chioggia si sarebbero dovuti calcolare da 5 a 10 centimetri in più rispetto ai citati picchi;

alle ore 18.30 la previsione comunicata dal Centro maree si attestava ancora sui 140-145 centimetri di massima per le ore 23.00. Circa alla stessa ora veniva diffuso un primo segnale acustico mediante le sirene a più toni;

soltanto intorno alle ore 21 veniva emessa la prima segnalazione che evidenziava la particolare intensità dei venti di bora e di scirocco, nonché livelli di pressione più bassi del previsto, con una previsione di picco di 155-160 centimetri alle ore 23.00 e veniva, così, emanato un secondo segnale acustico di allerta;

alle ore 21.54 la previsione di livello di acqua alta viene aggiornata a 170 centimetri e viene emesso il

terzo segnale acustico. L'altezza dell'acqua ha tuttavia già raggiunto, nel frattempo, i 150 centimetri, rendendo di fatto quasi impossibile ai cittadini spostarsi velocemente in città per interventi di urgenza; alle ore 22.53 si avvisava che "la laguna subisce gli effetti di non previste raffiche di vento da 100 km orari. Il livello potrebbe raggiungere i 190 cm alle ore 23.30" e arrivava il quarto segnale acustico; il livello effettivamente raggiunto dalla marea è stato di 187 centimetri alle ore 22.50. L'acqua ha poi iniziato a defluire velocemente, con la stessa rapidità con la quale è arrivata; considerato che:

i danni arrecati al centro storico di Venezia e, in generale, a tutte le città della laguna (Chioggia, Pellestrina, Cavallino, eccetera) e ovviamente a tutta la popolazione residente sono stati enormi; incalcolabili appaiono i danni al patrimonio culturale, ragione per cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha annunciato la costituzione di una *task force* operativa fin da subito per l'emergenza in atto;

a giudizio degli interroganti appare nell'evidenza dei fatti che le autorità competenti, a mezzo del Centro maree, hanno errato nelle previsioni dei livelli di marea e hanno segnalato con ritardo, ovvero in prossimità del termine, l'arrivo dei picchi di marea;

risultano agli interroganti ritardi negli interventi della citata *task force*, rispetto alla quale non sono state diffuse notizie in merito alla composizione e alle modalità operative,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare al fine di verificare l'operatività e la funzionalità del sistema di rilevazione delle maree nell'ambito della laguna di Venezia;

se abbiano verificato, per quanto di propria competenza, le tempistiche di interventi emergenziali posti in essere dalle autorità competenti soprattutto nelle isole di Pellestrina e Lido di Venezia;

quale siano la natura, la composizione e le modalità operative della suddetta *task force*;

quali provvedimenti, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano adottare, anche a mezzo di sollecitazione alle autorità territorialmente competenti, al fine di scongiurare il ripetersi di tali inefficienze del sistema di controllo e preallerta degli eventi di alta marea come quelli, ancorché di carattere eccezionale, che stanno colpendo la laguna di Venezia in questo periodo.

(4-02653)

[PAGANO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

come annunciato il 23 ottobre 2019, dal sindaco di Loreto Aprutino (Pescara), Gabriele Starinieri, al convegno organizzato al castello Chiola dalla CIA (Confederazione italiana agricoltori), e ribadito successivamente in un incontro del 31 ottobre, è in progetto la realizzazione, da parte della società Make Energy Srl, di un impianto per la produzione del biometano, che attualmente risulta essere in attesa della necessaria autorizzazione regionale;

in un'intervista rilasciata al giornale "Il Centro" il 13 novembre, Starinieri ha rassicurato i cittadini sul progetto dell'impianto a biometano previsto sul territorio, elencandone alcuni vantaggi, come la produzione di milioni di metri cubi di biometano e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

la centrale, un impianto da un megawatt di potenza a digestione anaerobica, produrrà circa 62.000 tonnellate di rifiuti annui, in larga parte rifiuti organici (FORSU), ma anche rifiuti agricoli, i quali, peraltro, vengono già smaltiti secondo procedure non impattanti, quali il conferimento di vinacce alle distillerie e lo spandimento sui campi dei ceppi;

dagli elementi progettuali forniti dal soggetto proponente, risulta che l'insediamento sia un vero e proprio impianto industriale atto non solo allo smaltimento di potature ma anche destinato al trattamento del FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano). La sua localizzazione, inoltre, è stata individuata in una zona agricola di pregio e in prossimità del fiume Tavo, ignorando totalmente i gravissimi rischi per l'ambiente, l'agricoltura, il turismo e, soprattutto, la salute pubblica dei cittadini;

l'impianto pubblicizzato come generatore di *green economy* processerà 62.000 tonnellate di rifiuti all'anno nel contesto di un territorio che ne produce una parte minima e trascurabile. Considerando che le province di Bologna e Modena producono, nell'insieme, 90.000 tonnellate di FORSU annue, è facile

intuire che i rifiuti (principalmente FORSU) processati proverranno principalmente dal territorio di altre regioni;

tale progetto era già stato proposto e bocciato in altri luoghi della regione, come a Moscufo, Collecervino e Rosciano, territori anch'essi prettamente agricoli, che hanno respinto con forza l'iniziativa;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

nelle considerazioni espresse dal sindaco Starinieri verrebbero totalmente omesse le consistenti emissioni di anidride carbonica prodotte dalle decine di mezzi che, annualmente, trasporterebbero le 62.000 tonnellate di rifiuti e le acque reflue di processo oggetto di depurazione. Su tale aspetto c'è anche da considerare che la rete stradale del territorio scelto per l'installazione dell'impianto non è assolutamente adeguata a sostenere un tale traffico di mezzi pesanti;

in sede di valutazione di impatto ambientale, il Comune di Collarmele avrebbe già espresso la propria contrarietà alla costruzione dell'impianto, rimandando la decisione ai dirigenti regionali. I tecnici comunali avrebbero motivato il proprio diniego al progetto preliminare poiché non sarebbero rispettati i vincoli archeologici e sarebbero stati paventati anche rischi ambientali e di sicurezza per i cittadini. Forti perplessità, infine, sarebbero state avanzate anche in merito all'approvvigionamento dell'impianto, vista la presenza di impianti simili nella stessa zona;

lo scorso 13 novembre si è costituito il comitato "Difendiamo Loreto", formato da comuni cittadini e rappresentanti di azienda e di associazioni di categoria del territorio, con la finalità di perseguire attività di tutela dell'ambiente e, in particolare, della salute pubblica dei cittadini residenti a Loreto Aprutino, in relazione ad eventuali rischi derivanti da attività industriali generalmente intese e presenti nell'area vestina. Il comitato ha indetto, tra i suoi primi atti ufficiali, una petizione popolare per esprimere la propria contrarietà all'insediamento a Loreto Aprutino di una centrale per la produzione di biometano;

forte preoccupazione è stata espressa anche dalla Coldiretti di Pescara, che ha sottolineato l'importanza sia della compatibilità delle opere costruite sul territorio con l'ambiente circostante, sia della condivisione del progetto con cittadini e imprenditori e dalla CIA agricoltori italiani Chieti-Pescara, dato che l'impianto sarebbe realizzato nel territorio di Loreto Aprutino, tradizionalmente vocato a un'agricoltura di assoluta qualità;

è importante rilevare che l'area interessata per la costruzione dell'impianto non dista molto dalla riserva naturale regionale "lago di Penne", importante luogo di sosta e di riproduzione dell'avifauna stanziale e che il territorio di Loreto è identificato dallo stesso catasto comunale come un'area agricola di pregio;

è doveroso rilevare che la Make Energy agricola Srl nasce nel 2018, anno in cui il Governo determina lo stanziamento di 4 miliardi di euro di incentivi in favore della produzione di biometano ed è altresì importante sottolineare che un'altra società riconducibile ai medesimi soci, la Think Eco Srl, nacque proprio nel 2011 in concomitanza con lo stanziamento di incentivi per il biogas. Quest'ultima società realizzò nel 2012 un impianto a biogas che, a dispetto delle assicurazioni sul basso impatto ambientale, è stato spesso fonte di emissioni odorigene rilevanti e di sversamenti illeciti del digestato sui terreni agricoli, segnalazioni che hanno dato vita ad esposti presso gli organi competenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e se intendano assumere iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, per tutelare la sicurezza sanitaria e ambientale dei cittadini e continuare ad assicurare al territorio abruzzese il mantenimento di quelle caratteristiche che l'hanno reso un'eccellenza agricola.

(4-02654)

[FEDE](#), [COLTORTI](#), [DI GIROLAMO](#), [RICCIARDI](#), [LANNUTTI](#), [PAVANELLI](#), [ANGRISANI](#), [DONNO](#), [LEONE](#), [NATURALE](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#), [CROATTI](#), [GIANNUZZI](#), [DELL'OLIO](#), [DESSI](#), [CORBETTA](#), [ROMAGNOLI](#), [ORTIS](#), [ABATE](#), [ACCOTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il territorio del piceno, nel sud delle Marche, è storicamente e oggettivamente isolato, senza trasporti pubblici di alcun tipo, né aerei, né linee ferroviarie per la costa tirrenica, e con una stazione ferroviaria declassata (con pochissime fermate di treni veloci) sulla linea adriatica. Un territorio già in crisi

economica *post* Cassa del Mezzogiorno e colpito dalle pesanti conseguenze del sisma del 2016; negli ultimi tempi la situazione è precipitata con l'unica arteria importante che lambisce questo territorio, l'autostrada A14 Bologna-Taranto, che già era un "imbuto" per il mancato adeguamento della terza corsia (che si ferma a Porto Sant'Elpidio), colpita prima da un incendio in una galleria e poi dalle conseguenze delle indagini della Procura della Repubblica di Avellino su sicurezza e manutenzione delle autostrade da parte di Autostrade per l'Italia (Aspi), per cui i *guardrail* su alcuni viadotti sono stati sottoposti a sequestro, e la viabilità ne risulta ulteriormente ridotta; la situazione è perciò divenuta critica, in termini di tempi di percorrenza e incidenti (la provincia di Ascoli Piceno, secondo alcuni dati, presenta il maggior numero di morti, incidenti e conseguenti rallentamenti, su tutto il tratto autostradale a sud di Bologna), con un ulteriore danno per l'intasamento delle vie interne; inoltre, gli utenti di quel tratto della A14 si trovano a pagare un pedaggio elevato per un servizio scadente, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali misure urgenti intenda adottare considerata la mancata possibilità di utilizzo in maniera ordinaria del tratto autostradale della A14 tra Pescara e Sant'Elpidio, eventualmente anche l'ipotesi di un'esenzione dal pedaggio; che cosa preveda al riguardo il contratto di servizio con Autostrade per l'Italia SpA; quali provvedimenti intenda adottare per accelerare la rimozione definitiva dello stato di disagio; se ritenga necessario che sia effettuato lo studio di fattibilità per l'allargamento della A14 nel tratto tra Porto Sant'Elpidio e il casello "Val Vibrata"; se sia possibile estendere lo studio di fattibilità all'ipotesi di arretramento della A14 per lo stesso tratto, per valutare il rapporto tra costi e benefici di tale opera anche alla luce dell'opzione di utilizzare il tracciato esistente come opera di variante della strada statale 16 per i comuni costieri del piceno-fermano con l'inserimento di eventuali svincoli urbani aggiuntivi o progressivi.

(4-02655)

[VESCOVI](#), [NISINI](#), [PILLON](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il sistema giudiziario italiano è organizzato, territorialmente, sulla base di 136 tribunali ordinari, 109 dei quali hanno sede in città capoluogo di provincia e 27 in città non capoluogo di provincia, e 394 uffici del giudice di pace, di cui 182 sono mantenuti a spese dello Stato e 212 invece a spese dei Comuni;

se si calcola la popolazione residente e la superficie in chilometri quadrati di ogni tribunale provinciale si può notare come si passi dai 2.865.000 abitanti del circondario di Roma ai 60.000 di quello di Lanusei (Nuoro), mentre per la superficie, sempre del circondario, si va dai 7.546 chilometri quadrati di Cagliari ai 212 di Trieste; per quanto riguarda la distanza dai capoluoghi dei 27 tribunali subprovinciali si va dai 110 chilometri di Locri (Reggio Calabria) ai 14 di Aversa (Caserta);

la chiusura della sede distaccata del tribunale di Empoli (Firenze) è avvenuta a seguito della riforma della geografia giudiziaria introdotta del 2012 con la quale il Governo dispose la soppressione di 31 tribunali ordinari, di tutte le 220 sezioni distaccate e di centinaia di uffici del giudice di pace, tra cui Empoli e Castelfiorentino;

presso l'ufficio del giudice di pace di Empoli è stato recentemente attivato anche l'ufficio di prossimità per soddisfare le esigenze dei cittadini in materia di volontaria giurisdizione;

i numeri demografici giustificano il ritorno di un tribunale ordinario a Empoli e della relativa Procura della Repubblica. Avendo competenza sugli 11 comuni dell'empolese Valdelsa e i 4 del Valdarno inferiore, quello empolese si posizionerebbe al 93° posto su 137 uffici, risultando addirittura più grande di molti tribunali italiani istituiti in città capoluogo di regione e di provincia;

inoltre, il ritorno di un tribunale a Empoli consentirebbe anche di alleggerire il carico di lavoro gravante sul tribunale di Firenze, migliorandone l'efficienza, con un indubbio vantaggio per tutti i cittadini e le imprese del territorio e dell'intera città metropolitana di Firenze;

in provincia di Firenze da tempo è emersa la necessità di riportare un tribunale subprovinciale ad Empoli con una Procura della Repubblica unica tra la Valdelsa e la Valdera;

calcolando il numero dei residenti (242.000 circa) e la superficie del circondario (932 chilometri quadrati), il tribunale di Empoli sarebbe il 93°, su 137, per numero di abitanti, e 116° per area di competenza;

all'ufficio del giudice di pace di Empoli, ripristinato il 1° aprile 2017, sono stati avviati 4016 procedimenti civili e 314 procedimenti penali;

l'ufficio del giudice di pace di Empoli, tra le prime 100 sedi per numero di abitanti, è l'unico, insieme a Marano (Napoli), Treviglio (Bergamo) e Legnano (Milano), ad essere a carico del Comune e non dello Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare iniziative normative per rivedere l'attuale geografia giudiziaria, prevedendo l'istituzione e l'apertura del tribunale ordinario e della Procura della Repubblica presso il tribunale di Empoli, nonché il consolidamento, con il passaggio a spese dello Stato, dell'ufficio del giudice di pace di Empoli.

(4-02656)

RAMPI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

Adidas, che impiega circa 600 lavoratori in Italia, ha annunciato 41 nuovi licenziamenti; nonostante l'andamento molto positivo delle vendite nel nostro Paese, un aumento del fatturato del 15 per cento, un utile di circa 10 milioni di euro e l'aumento del 45 per cento del dividendo agli azionisti, Adidas ha deciso e comunicato lo spostamento delle attività di alcune funzioni importanti in altri Paesi dell'Unione europea, di fatto prevedendo una delocalizzazione delle attività che coinvolgono impiegati amministrativi della sede di Monza ed esternalizzazione di altre attività che coinvolgono anche Roma e Padova,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano incontrare al più presto le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori che si stanno mobilitando a tutela dei livelli occupazionali;

quali provvedimenti intendano assumere per provvedere a questa situazione a tutela del lavoro nel nostro Paese e per concordare un piano industriale sostenibile per le condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori che, pur contribuendo fortemente ai risultati positivi dell'azienda, vengono ingiustamente espulsi dal mercato del lavoro.

(4-02657)

RAMPI - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la vicenda della Mercatone Uno, ben conosciuta al Ministero dello sviluppo economico, non trova ancora una soluzione;

non sono ancora state concretizzate le dichiarazioni di impegno comunicate e verbalizzate dai commissari e dal Ministero, nell'incontro con le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei lavoratori e le Regioni, a prorogare con la massima urgenza la cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 23 maggio 2019;

i 1.699 lavoratrici e lavoratori rischiano concretamente di non avere continuità del reddito, poiché l'attuale cassa integrazione straordinaria scade tra pochi giorni, il 31 dicembre 2019;

restano da definire le misure urgenti ed indifferibili per garantire forme di integrazione salariale rispetto alla differenza tra l'importo della cassa integrazione straordinaria a tempo pieno e l'importo mensile che percepiscono le lavoratrici dimezzato a circa 400 euro mensili, a fronte delle rinunce imposte in occasione della cessione a Shernon Holding, che non ha mantenuto gli impegni, non ha corrisposto nessuna delle rate di pagamento all'amministrazione straordinaria ed è fallita beffando lavoratori e lo Stato, indagata per bancarotta fraudolenta;

per diversi siti ancora senza possibili compratori è rilevante un tempo supplementare per individuare soggetti interessati, promuovendo bandi regionali di concerto con le istituzioni locali,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per provvedere alla situazione a tutela del lavoro e della condizione economica di queste donne e di questi uomini.

(4-02658)

SACCONE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è stato approvato, tra l'altro, un regime speciale per la risoluzione delle problematiche di trasporto venutesi a creare nella città di Genova a seguito del crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 ed è stata all'uopo prevista la nomina di un commissario straordinario che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3008 del 5 ottobre 2018, è stato individuato nella persona del sindaco della città;

a norma dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge, "il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

il successivo art. 9-*bis* ha previsto che "Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 1";

con decreto commissariale n. 2 del 15 gennaio 2019 è stato approvato il programma di interventi straordinario proposto dall'Autorità di sistema portuale, in cui è inserito anche l'appalto integrato afferente alla progettazione definitiva ed esecutiva e la successiva realizzazione di molteplici lavori stradali previsti nel programma;

con decreto commissariale n. 19 del 3 maggio 2019, il commissario ha confermato la nomina dell'Autorità di sistema portuale come soggetto attuatore e ha approvato il piano delle procedure con cui l'Autorità intende procedere agli affidamenti delle commesse e in cui sono individuate le deroghe alla normativa nazionale in tema di appalti; in tale piano è previsto che l'operatore economico cui affidare gli interventi sia individuato tramite procedura negoziata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli aspetti economico-qualitativi, questi ultimi espressamente indicati come prezzo, tempo di realizzazione e professionalità del concorrente;

secondo il programma dell'Autorità portuale, la procedura negoziata per l'affidamento delle commesse non è aperta a tutti i possibili concorrenti, ma solo a 5 imprese selezionate sulla base di requisiti attinenti al giro d'affari e alle esperienze pregresse;

con lettera di invito del 23 ottobre 2019 l'Autorità portuale ha quindi specificato i criteri per l'affidamento dell'appalto integrato afferente ai lavori stradali, di valore pari a 129.278.215,95 euro, indicando per l'elemento tempo un punteggio di soli 2 su 100 e per il ribasso un punteggio di soli 28 punti su 100; mentre per la professionalità pregressa del concorrente sono stati previsti ben 50 punti su 100 e 20 per l'organizzazione dei lavori e dei servizi;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

tali criteri hanno comportato in primo luogo la valutazione in due distinti momenti del requisito della professionalità pregressa e, in ultimo, l'aggiudicazione della gara all'impresa che ha offerto il ribasso economico percentuale inferiore rispetto a tutte le altre concorrenti;

i criteri valutativi indicati dalla committenza si risolvono nel totale superamento delle procedure tipiche delle gare pubbliche, sostanziandosi in una modalità di selezione del contraente ben diversa da quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 67, paragrafo 2, della direttiva 24/2014/UE ("L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione");

i medesimi criteri frustrano anche la finalità emergenziale prevista dal provvedimento, relegando il fattore tempo di esecuzione ad un'evidente irrilevanza nella selezione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e se intendano

verificare la conformità alla normativa comunitaria e all'interesse pubblico del procedimento di aggiudicazione di una commessa di oltre 100 milioni di euro adottato dall'Autorità portuale di Genova, che si è risolto in una selezione esclusivamente dimensionale ed esperienziale dell'aggiudicatario, trascurando l'adeguata valutazione degli aspetti temporali e di costo per la committenza, che ha comportato la selezione dell'offerta meno conveniente sotto il profilo economico per l'amministrazione pubblica.

(4-02659)

GALLONE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la riforma delle banche cooperative (introdotta con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49) perseguiva due obiettivi, in particolare: il rafforzamento del loro patrimonio sociale e il consolidamento del loro carattere mutualistico e localistico;

al primo scopo rispondeva l'obbligo di raggruppamento, cui la riforma aveva subordinato il rilascio o il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma cooperativa (nuovo comma 1-*bis* dell'art. 33 del testo unico bancario);

alla base di tale obbligo di raggruppamento la riforma ha posto il "contratto di coesione", un apposito negozio dal contenuto minimo normativamente prefissato (nuovo art. 37-*bis*, comma 3, del testo unico bancario);

l'obiettivo di rafforzamento del carattere mutualistico e localistico delle banche di credito cooperativo non era stato perseguito a sufficienza dalla riforma;

le banche popolari e quelle di credito cooperativo sono state da sempre un punto di riferimento sul territorio e un sostegno imprescindibile per piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, liberi professionisti e famiglie;

nel 2010 la banca di credito cooperativo di Ghisalba, in provincia di Bergamo, ha proposto ai propri correntisti di assumere la posizione di soci della banca stessa, al fine di ottenere particolari benefici;

il capitale derivante dalle quote sociali avrebbe fruttato sicuramente più interessi rispetto ai benefici derivanti dai depositi in conto corrente;

in data 7 dicembre 2010, il dottor G.M. ha sottoscritto quote sociali per un importo di 30.211 euro della banca di credito cooperativo di Ghisalba, successivamente incorporata dalla Banca di credito cooperativo dell'Oglio e del Serio, al fine di investire una quota di capitale personale con la possibilità di riavere il capitale investito in qualunque momento;

in data 30 giugno 2015, l'istituto banca di credito cooperativo di Ghisalba è stato cancellato dall'albo delle banche a seguito dell'incorporazione, della stessa, in banca di credito cooperativo dell'Oglio e del Serio;

a seguito dell'incorporazione, è stata dichiarata l'impossibilità di restituzione delle quote societarie dovute ai correntisti;

qualche anno dopo la sottoscrizione delle quote sociali il dottor G.M. comunicava al consiglio di amministrazione della banca il recesso dalla qualità di socio e il rimborso del valore nominale delle azioni, nonché del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni;

in data 8 marzo 2016, la banca di credito cooperativo dell'Oglio e del Serio, in persona del presidente dottor Battista de Poli, informava il dottor G.M. che il consiglio di amministrazione del 7 marzo 2016 non aveva potuto accogliere la richiesta di recesso da socio, in quanto il vigente statuto non consentiva l'esercizio del diritto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 13;

con comunicazione del 26 luglio 2016, il vice direttore Cristina Brambilla comunicava a G.M. che la banca, facendo appello al fondo di riacquisto di azioni e grazie alle sottoscrizioni dei propri soci, stava man mano liquidando le richieste di recesso e che, in tempi ragionevoli, avrebbero comunicato l'accettazione della sua richiesta;

in data 14 marzo 2019 la banca di credito cooperativo dell'Oglio e del Serio ribadiva quanto già comunicato in precedenza, ovvero che non era consentito recedere dallo statuto sottoscritto;

questa incresciosa situazione persiste ormai da alcuni anni e i correntisti, a tutt'oggi, non hanno ricevuto alcun tipo di riscontro da parte della banca, se non l'impossibilità di restituzione delle somme

che ad oggi rimangono interamente bloccate;
sono circa 1,3 milioni gli italiani, soci cooperatori della BCC, che stanno per essere espropriati per legge e senza indennizzo del capitale che hanno investito nella loro banca;
la Banca d'Italia ha legittimato l'operato delle banche di credito cooperativo, le quali, legittimamente, hanno modificato il proprio statuto, prevedendo limitazioni estremamente rilevanti al diritto di recesso; lo statuto della banca Oglio e Serio, in linea con le indicazioni dettate dalla Banca d'Italia, si attribuisce la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli strumenti di capitale del socio uscente per recesso. Questo costituisce non solo una limitazione del diritto di recesso (inconsistente) e un esproprio del diritto di proprietà del socio, ma anche un pesante ostacolo al risparmio ed all'investimento azionario,
si chiede di sapere quali iniziative e quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre chiarezza e fine a questa grave situazione che i correntisti si trovano a dover fronteggiare con la banca da oramai diversi anni.

(4-02660)

PARENTE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato istituito il reddito di cittadinanza il cui *iter* applicativo è costellato da ritardi, incertezze e ambiguità interpretative della legge. Il Cnel, nell'ultimo rapporto sul mercato del lavoro, ha rilevato che "i dati sulla prima fase della misura non sono incoraggianti e indicano uno squilibrio fra le misure già attivate di sostegno economico ai beneficiari e la debolezza degli strumenti di attivazione degli stessi";

l'Inps ha reso noto i dati dell'Osservatorio questa settimana: "1.066.110 le domande di reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza accolte fino a novembre, le domande già decadute sono 51.681, mentre quelle in lavorazione sono 112.396 e quelle respinte 444.494. Il 60,4 per cento delle domande accolte vengono da Sud e Isole, con Campania (204.772) e Sicilia (184.522) largamente in testa. Il 24,4 per cento delle domande accolte viene dal Nord e il 15,2 per cento dal Centro. L'importo medio mensile è pari a 484,4 euro per nucleo familiare e il numero di persone coinvolte è di 2.451.9532". I primi dati certificati sull'avviamento al lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza dovevano essere annunciati in una conferenza stampa, convocata a Roma per il 17 dicembre, poi disdetta, dal presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), Domenico Parisi;

a sette mesi dall'erogazione dei primi assegni del reddito di cittadinanza risulta che soprattutto nelle regioni meridionali non sarebbero stati ancora terminati i colloqui con i beneficiari della misura per la sottoscrizione dei patti per il lavoro, né si conoscono i dati su quanti percettori abbiano trovato effettivamente un lavoro tramite i centri per l'impiego con il supporto dei 3.000 *navigator* assunti da Anpal nell'estate 2019;

la spesa ha superato i 3 miliardi di euro per le erogazioni del reddito, ma nulla è dato di conoscere su come e quanto stia funzionando la ricerca di lavoro, e nulla si sa sulla realizzazione della piattaforma di incrocio tra domanda e offerta per rendere subito operativi i *navigator*;

per contro, se l'Anpal non provvede a stabilizzare le proprie lavoratrici e i propri lavoratori, rappresenterebbe attualmente la società di proprietà pubblica con il maggior numero di precari in Europa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle numerose inefficienze applicative del reddito di cittadinanza;

se condivida le criticità richiamate e quali siano le sue valutazioni;

se non intenda sollecitare la pubblicazione dei dati reali all'attuazione della legge 28 marzo 2019, n. 26.

(4-02661)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 169ª seduta pubblica del 2 dicembre 2019, a pagina 57, alla tredicesima riga, sostituire le parole: "7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali"

con le seguenti: "6^a Commissione permanente Finanze e tesoro".

1.5.2.2. Seduta n. 178 del 19/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

178a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,37)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1633, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri la relattrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale, hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche della relattrice e del rappresentante del Governo, il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1633, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, con questo

provvedimento votiamo la terza fiducia in tre giorni e quindi, come col decreto fisco, non possiamo fare altro che commentare il lavoro dei colleghi della Camera.

Pur comprendendo le ragioni che ne sono alla base, si va sempre più incontro a una compromissione del ruolo e delle prerogative del Parlamento. Se veramente c'è la necessità di superare il bicameralismo perfetto, lo si faccia proponendo seriamente una riforma della Costituzione.

Noi pensiamo che la scuola sia la principale infrastruttura civile del Paese e, come tale, meriti un lavoro sistematico di manutenzione attraverso la valorizzazione dei docenti, il ruolo essenziale del personale tecnico-amministrativo e la centralità degli studenti e dei loro percorsi educativi.

Purtroppo, si può dire che in questi anni si è succeduta una serie di riforme - credo che nessun Governo abbia rinunciato alla tentazione di farle - l'una delle quali cancellava l'altra, fino a determinare una situazione di grande confusione, un cosiddetto ginepraio normativo che ha reso incerti i percorsi formativi e le modalità di accesso all'insegnamento.

La scuola si è trasformata nella più grande agenzia interinale del Paese, con enormi sacche di precariato nel corpo docente e amministrativo e ricadute negative sulla continuità didattica ed educativa. Ma il vero punto è che nel frattempo il mondo ha conosciuto una rivoluzione tecnologica, che ha avuto un impatto molto forte anche sulla formazione dei ragazzi. La scuola, da agenzia principale della conoscenza, si è ritrovata a vivere la concorrenza, non sempre positiva, di altri strumenti di formazione e apprendimento, e ha segnato il passo non riuscendo a rinnovare il proprio ruolo, ma lasciando i nostri ragazzi in balia di una Rete che - come abbiamo scoperto - richiede attrezzi critici di primo livello non solo per loro, ma anche per gli adulti. Parallelamente, c'è stata anche una trasformazione culturale - sarebbe più corretto chiamare involuzione - ossia l'idea che il sapere non sia poi così importante rispetto alle possibilità di riuscita nella vita. Abbiamo quindi visto crescere la dispersione scolastica; abbiamo conosciuto il fenomeno dei giovani che non studiano e non cercano un lavoro: giovani che, in una parola sola, si sono arresi prima ancora di cominciare.

Crediamo allora che questo provvedimento sia mosso da un intento positivo, con ricadute sicuramente positive per chi ha fatto della scuola la propria ragione professionale e, in molti casi, anche di vita. Crediamo anche che ci sia la necessità di avviare una riflessione molto profonda su quella che deve essere la funzione della scuola in un mondo che è diverso e che lo sarà ancor più nei prossimi anni.

Gli ultimi dati dell'Università di Pisa ci raccontano di un grave ritardo dei nostri ragazzi, specie in alcune Regioni, sulle capacità di lettura e di comprensione. Viviamo un analfabetismo di ritorno, che è la tragedia più grande nel mondo in cui tutto passa dalla comprensione, dalla gestione e dalla produzione di informazioni. È un qualcosa che intacca l'idea stessa di cittadinanza, l'impossibilità di esercitare fino in fondo i propri diritti e doveri. È certamente questo il dato più preoccupante e significativo su cui lavorare, per evitare una vera e propria «Caporetto» del nostro sistema di istruzione pubblica.

In conclusione, va bene questo provvedimento che, per una volta, punta a fare ordine, pur sapendo che tante situazioni restano fuori dal suo perimetro, come quella dei direttori amministrativi non laureati o dei giovani che chiedono di non bloccare i concorsi. A tal proposito, in audizione abbiamo ascoltato le richieste legittime di persone che necessitano di una particolare attenzione nei prossimi provvedimenti. Anche a tale scopo sarebbe stato utile il lavoro di questo ramo del Parlamento per limare il prezioso lavoro che - come da molti riconosciuto - è stato compiuto dalle Commissioni della Camera.

Ci sono un paio di questioni - ad esempio - che riguardano le minoranze linguistiche che il nostro Gruppo ha provato a far approvare, quantomeno sotto ordine del giorno, ma che non sono stati accolti per estraneità di materia. È una scelta che ci rammarica, perché riguarda il corretto svolgimento degli esami di Stato e sulle prove Invalsi nelle scuole di lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.

Sono problemi che restano sul tappeto e che occorrerà risolvere quanto prima. Così come resta sul tappeto la necessità di una forte riflessione sul ruolo della scuola, su come potrà esercitare il suo ruolo in un mondo che sta vivendo una così radicale e profonda trasformazione.

È per questi motivi che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento.
(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) PD e IV-PSI).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, voteremo a favore del decreto-legge in esame e, nell'annunciare il nostro voto favorevole, vogliamo sottolineare alcune questioni per noi molto importanti.

Intanto, riteniamo certamente un passo in avanti questo provvedimento, poiché presenta molti aspetti positivi. Tuttavia, dico subito che non possiamo tacere su alcune questioni, su cui peraltro noi ci siamo impegnati a lungo.

Nel corso dell'esame alla Camera abbiamo chiesto - per esempio - che fosse prevista la possibilità di partecipare al concorso straordinario per gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA per più di tre anni senza il titolo previsto, proprio perché ci sembrava assolutamente giusto arrivare a una soluzione per persone che - come è stato evidenziato ieri anche dal Sottosegretario - contribuiscono fortemente al funzionamento delle scuole. Abbiamo chiesto - e per noi questo è un elemento molto importante, su cui vogliamo ritornare - l'abrogazione dell'obbligo di partecipazione alle prove Invalsi come requisito per gli esami terminali delle scuole superiori di primo e secondo grado. Come abbiamo detto varie volte anche nella scorsa legislatura, la valutazione è un tema molto serio, troppo serio per ridurlo semplicemente ai test Invalsi. Gli Invalsi, infatti, non fanno altro che fare - come diceva don Milani - «parti uguali tra disuguali», trasformandosi in un test che misura, di fatto, le disuguaglianze sociali, e non la preparazione. Faccio un esempio partendo da Roma: lo stesso test sulla padronanza lessicale fatto a Tor Bella Monaca dà risultati differenti rispetto a quello somministrato agli alunni che abitano in centro storico, i quali hanno un altro tipo di famiglia alle spalle.

Ribadiamo ancora con forza che riteniamo ingiusta l'introduzione dell'obbligo di permanenza nella sede di immissione in ruolo per cinque anni. So che è stata quasi una concessione in funzione delle richieste di autonomia, ma penso che su questo tema dovremo tornare.

Potrei citare altre questioni per noi importanti, ma - detto questo - noi riteniamo che il decreto-legge al nostro esame rappresenti un passaggio molto importante su una dimensione, come quella della scuola, dell'università e della ricerca, fondamentale per il nostro Paese. Questa è la questione su cui noi dobbiamo concentrarci, perché dovrebbe essere il nostro investimento principale per la costruzione del futuro del Paese. E per questo voteremo con convinzione a favore.

La scuola è stata, nella storia del nostro Paese, lo strumento che ha garantito la vera unificazione nazionale. Noi non siamo un Paese che è nato di per sé unito «dalle Alpi alle piramidi»; è stata la scuola lo strumento fondamentale dell'unificazione ed ha consentito per molti anni di costruire percorsi di emancipazione e un ascensore sociale per milioni di persone.

Da troppo tempo ormai la scuola italiana è purtroppo diventata, nel dibattito pubblico e - ahimè - anche in quello dei decisori politici, una sorta di pietra di scarto: ha perso la sua centralità. È stato smarrito, nel discorso pubblico, il punto focale che dovrebbe invece stare al centro della nostra discussione, e cioè il valore sociale della funzione dell'insegnamento, ma anche della funzione di chi nella scuola studia, si forma, costruisce il proprio percorso di cittadinanza.

Oggi, in un mondo così complesso, così cambiato, in continua evoluzione, dovremmo ancor di più mettere al centro la scuola, perché la conoscenza è la strada su cui riprendere un cammino di progresso e di qualità; è necessario che i decisori politici, i legislatori, il Governo si concentrino su questo tema e diano dei segnali importanti.

In questo contesto complicato, fatto di anni in cui la scuola purtroppo è stata abbandonata, e non solo con i tagli che sono stati ricordati ieri, anche sostanziosi - penso agli 8 miliardi di euro della Gelmini - ma anche con l'essere considerata quasi un elemento secondario nella discussione e negli impegni di Governo e abbandonata al precariato, il decreto-legge in esame costruisce alcuni interventi molto importanti, che sono stati già in parte ricordati nel dibattito di ieri.

Bandisce i due concorsi (uno ordinario e uno straordinario) per 48.000 posti. Sappiamo che non sana completamente la piaga del precariato storico, ma è un elemento molto importante e avanzato, perché è un numero assai utile per cominciare a intervenire in modo significativo sulla piaga, che ha afflitto e affligge ancora il sistema scolastico nazionale. È utile anche per dare nuove opportunità di selezione e

di lavoro per i giovani futuri insegnanti. Viene ampliata la platea di coloro che potranno partecipare al concorso straordinario, aperto adesso sia ai docenti che abbiano maturato servizio nei percorsi di istruzione e formazione professionale, sia a coloro che abbiano effettuato una delle tre annualità richieste dall'anno scolastico 2008-2009, sia a chi sta svolgendo nell'anno in corso la terza annualità di servizio.

Non è sufficiente - lo sappiamo perfettamente - ma è certamente un grande passo in avanti. Occorre, però, impegnarci nel futuro perché vi sia certezza rispetto alla frequenza dei meccanismi di accesso alla professione dell'insegnamento, magari istituendo con regolarità canali di accesso trasparenti e concorsi pubblici che consentano a chi lo vuole di misurarsi con la possibilità di praticare quella professione, con strumenti di riforma che magari superino, una volta per sempre, la dicotomia tra l'assunzione e l'abilitazione, che spesso e volentieri, nel momento del concorso, è anche molto difficile da verificare nella sua efficacia.

Proprio sull'abilitazione bisogna fare un discorso serio e approfondito. È questo il punto su cui dobbiamo concentrarci anche aprendo la strada a chi - per esempio - ha faticosamente conseguito un dottorato di ricerca. L'importanza di riprendere il confronto sul sistema di abilitazione a regime è per noi una questione assolutamente cruciale, perché è la leva strategica per la stabilità del sistema scolastico e per dare la giusta risposta alle decine di migliaia di lavoratori interessati.

È molto positivo, inoltre, che con l'approvazione della legge di bilancio 2020 sarà cambiato - per esempio - il *bonus* docenti: non ci sarà più, ma le risorse finalmente saranno spostate sul fondo d'istituto e, dunque, ritornano nella disponibilità della contrattazione e, quindi, ai docenti e al personale ATA. Si tratta di un criterio che già molte scuole hanno cominciato ad adottare per limitare ciò che avevamo fortemente criticato, e cioè la discrezionalità dei dirigenti e dei comitati di valutazione. È chiaro che non può bastare, perché è necessario rinnovare i contratti e adeguare gli stipendi, l'altra grande questione.

Quando sentiamo parlare del fatto che dobbiamo portare la scuola italiana ai massimi livelli europei, non possiamo dimenticare che forse dovremmo portare anche gli stipendi degli insegnanti ai livelli europei. Questa per noi è una questione cruciale, perché significa finalmente effettuare una rivalutazione non solo economica ma anche sociale del ruolo dell'insegnante. Quindi, per la scuola, per l'università e per la ricerca dobbiamo investire risorse intellettuali, morali, politiche ed economiche. Ogni euro destinato a scuola e istruzione è un investimento nel futuro; è un investimento vero in salute, sicurezza e sviluppo di tutti e tutte. Ricordiamocelo sempre: la scuola è quasi lo strumento principale per l'attuazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Forse avremmo dovuto spiegarlo meglio. È un primo passo - torno a ripeterlo - ma siamo di fronte certamente a un passaggio positivo.

Per questo motivo, noi senatori del Gruppo LeU e la maggioranza del Gruppo Misto votiamo convintamente a favore di questo decreto e la fiducia al Governo. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*).

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, Governo, care colleghe e cari colleghi, anche noi avremmo voluto migliorare ulteriormente il provvedimento in esame qui al Senato, ma lo riteniamo comunque un testo soddisfacente. Certo, si poteva fare di più; ma ci sono più risorse per l'istruzione, soprattutto se mettiamo assieme quello che abbiamo inserito nella manovra finanziaria, oltre al decreto scuola, proprio per l'istruzione e il MIUR.

Se mettiamo assieme i due provvedimenti, viene fuori che il fondo per la contrattazione collettiva è stato aumentato sia per il 2020 che per il 2021, e quindi sono risorse utili anche per il MIUR. È stato creato un fondo per costruire o ristrutturare asili nido e scuole dell'infanzia, e ne approfitto per ringraziare il ministro Elena Bonetti. È stato finanziato, con 30 milioni annui, il fondo per aumentare la retribuzione dei dirigenti scolastici ed è aumentato di più di 12 milioni quello destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Sono stati recuperati 11 milioni in più per la formazione dei docenti; si è incrementato il fondo borse di studio universitarie e si sono anche aumentate le risorse per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione. Il sistema duale è stato rifinanziato con 46 milioni di euro, proprio per la formazione e l'istruzione.

Certo, abbiamo la necessità di investire ancora di più per l'università e la ricerca nei prossimi anni, come ha detto lo stesso ministro Fioramonti. Ma per tanti buoni motivi noi consideriamo questo un buon testo di partenza. Prima di tutto c'è un'inversione di rotta. Dopo quindici mesi del Governo precedente, guidato dalla Lega, in cui si parlava soltanto di demolire l'alternanza scuola-lavoro, di svuotare il fondo sul merito, di inserire le impronte digitali per i presidi, finalmente torniamo a parlare di istruzione e di scuola, il luogo fondamentale di crescita e di formazione più importante dopo la famiglia (non solo luogo del sapere).

Non si parla più di sanatoria - questo è un motivo per noi essenziale - come voleva invece l'ex ministro Bussetti della Lega. Lo vorrei ricordare a chi urlava ieri in questa Aula. Si parla di concorso ordinario straordinario, con un percorso selettivo, tenendo conto della specificità dei docenti con tanto precariato alle spalle.

Per noi di Italia Viva questi sono punti fondamentali. Non a caso si parla non più di un decreto salva precari, ma di un decreto scuola e università. Sappiamo quanto grande è il dramma del precariato e sappiamo bene di non risolverlo completamente con questo provvedimento, ma facciamo comunque un passo in avanti. Abbiamo anche il dovere, come istituzioni e come Parlamento, di parlare alle famiglie e agli studenti, che hanno diritto a una scuola di qualità.

Dicevo all'inizio che il dibattito alla Camera ha migliorato molto il testo, ma noi avremmo voluto fare ancora di più. In particolare, avremmo voluto un intervento sul tema degli idonei al concorso riservato per gli insegnanti di religione; sulle sperequazioni che comunque rimangono tra insegnanti delle scuole statali e paritarie; sull'internalizzazione dei servizi per le pulizie nella scuola, così come ricordava ieri la collega Parente. Ne approfitto anche per ringraziare il sottosegretario De Cristofaro, che ha accolto un nostro ordine del giorno proprio su questo importante tema, che va comunque ulteriormente affrontato nei prossimi provvedimenti.

Noi avevamo presentato degli emendamenti sui concorsi, perché pensiamo che essi abbiano il dovere di far assumere i migliori, a prescindere dal percorso di insegnamento fatto all'interno del sistema di istruzione nazionale, che - lo ricordo - è unico e comprende anche le scuole paritarie.

Nonostante le criticità evidenziate, che per noi rimangono importanti e vogliamo che vengano risolte, consideriamo questo un provvedimento importante, che fa un passo in avanti e va nella direzione giusta rispetto al Governo precedente. Per tutte queste ragioni dobbiamo continuare su questa strada: più fondi ancora per l'istruzione, per l'università e per la ricerca nei prossimi provvedimenti.

Abbiamo e sappiamo quanto è stato faticoso fare una manovra finanziaria dove abbiamo dovuto prima di tutto pensare a non aumentare l'IVA e, nonostante questo - come ricordavo prima sono stati fatti passi in avanti con risorse vere e importanti. Come qualcuno ha detto, si è dato un'anima alla finanziaria con le poche risorse che avevamo a disposizione, perché abbiamo scelto delle priorità. Abbiamo scelto di investire sull'istruzione e sulla scuola, che è un bene fondamentale che appartiene al *welfare* di comunità. Sono parole che per noi contano, sono parole importanti: rimettere al centro l'individuo, la crescita e la formazione della personalità dei nostri figli. Questi sono pilastri importanti per ricominciare a parlare di una società migliore e più giusta, dove tutti possano avere le stesse opportunità.

Per tutti questi elementi e per altri che affronteremo nei prossimi provvedimenti, noi di Italia Viva voteremo convintamente a favore del provvedimento in esame e saremo a disposizione del Governo e con il Governo per lavorare in questa direzione. Finisco con il ricordare che Aldo Moro diceva che «non abbiamo bisogno di una politica tiepida e ingiusta, ma di una politica che sia intensamente umana» e - io aggiungo - coraggiosa. Andiamo avanti così e ce la faremo. *(Applausi dai Gruppi IV-PSI, M5S e PD)*.

[IANNONE](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (Fdi). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, Fratelli d'Italia non può che votare contro alla fiducia sul provvedimento in esame per motivi di merito che illustrerò, ma senza mancare prima di sottolineare come questa Assemblea, il Senato della Repubblica, e il Parlamento italiano siano stati esautorati. Ci accingiamo a votare la quarta fiducia in dieci giorni: un ritorno al

passato per i signori del PD, un benvenuto nel presente per i cinquestelle.

Tanta fiducia nel Palazzo, pochissima nella nostra Nazione: è una vera e propria emergenza democratica quella che conosciamo, perché non c'è la possibilità reale e concreta di dare contributi positivi su provvedimenti come questi che riguardano la vita di migliaia di persone che hanno investito, scommesso e svolgono nell'ambito della nostra società ruoli importantissimi come formatori dei cittadini del futuro.

Questo provvedimento per noi, che da sempre siamo per la stabilizzazione dei precari, è pensato male e scritto peggio. È stato annunciato come un salva-precari ma a noi sembra che sia più un "ammazza-precari", un provvedimento che discrimina e per questo abbiamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità illustrata dal nostro capogruppo Luca Ciriani, perché riteniamo emblematica la questione che riguarda gli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie e che vengono clamorosamente esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso.

La nostra attività emendativa era finalizzata proprio a migliorare il provvedimento e a dare delle risposte ad ampi settori che si troveranno sostanzialmente fuori dal mondo della scuola, a dare contributi che potessero risolvere e "mettere delle toppe". Faccio riferimento esplicito alla questione incredibile dei diplomati magistrali che non trovano nessuna soluzione e continuano a restare in questo girone dantesco del precariato; faccio riferimento alla vicenda dei dirigenti scolastici che sono stati costretti a ricorrere alla magistratura per far valere i propri diritti; faccio riferimento agli insegnanti di religione cattolica che continuano ad essere trattati come figli di un dio minore: aspettano da anni la possibilità di essere stabilizzati e ancora una volta non viene loro data una risposta che possa assicurare una soddisfacente possibilità di svolgere in maniera più serena e dignitosa il loro lavoro; faccio riferimento alla vicenda dei DSGA facenti funzione, persone che per tanti anni hanno retto le sorti della scuola italiana, che si sono guadagnati sul campo una dignità ed una professionalità e che verranno sostanzialmente "cestinati", prima usati e poi abbandonati. C'era l'opportunità di riconoscere una dignità ai nostri ricercatori universitari, ma anche su questo abbiamo trovato un'assoluta sordità da parte del Governo e della maggioranza.

È evidente che c'è una mancanza di risorse finanziarie ma a questo proposito voglio dire che sarebbe bastato semplicemente utilizzare le risorse ora dedicate al reddito di cittadinanza per investire nella scuola e nell'istruzione italiana e per riconoscere ai nostri insegnanti stipendi che siano più dignitosi e più adeguati alla nobile funzione che svolgono rispetto alla società italiana.

Il rapporto OCSE di settembre dice chiaramente che la scuola italiana è in grandissima difficoltà e che i nostri insegnanti sono i meno pagati d'Europa. Se allora, come tanta retorica dice, si vuole veramente investire sulla scuola e sul futuro della nostra Nazione, si poteva fare semplicemente questo, non bandire un concorso che creerà la nuova guerra dei poveri e che non dà una risposta piena alle esigenze e alle problematiche del precariato italiano. Parliamo di 24.000 posti al cospetto di oltre 170.000 vacanze, quindi parliamo di una misura veramente molto ridotta. Evidentemente, il Governo è preso più da questioni di carattere ideologico.

Vorrei dire al Ministro, che non vedo in Aula, che, se invece di preoccuparsi di staccare i crocifissi e di dedicarsi ai mappamondi, pensasse alle esigenze concrete della scuola italiana avremmo qualche risposta positiva in più (*Applausi dal Gruppo FdI*). Non sappiamo se corrispondano al vero le indiscrezioni di stampa che la vogliono presto dimissionario, ma siamo sicuri che nelle prossime ore saranno molte migliaia di persone a chiedere le sue dimissioni. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Do il benvenuto e saluto a nome dell'Assemblea gli studenti del Liceo classico «Orazio» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1633 e della questione di fiducia (ore 10,09)

IORI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IORI (PD). Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, membri del Governo, proprio nei giorni in cui il decreto-legge in esame veniva approvato, usciva anche il documento dell'OCSE-PISA che

certifica dati davvero allarmanti. Ad esempio, rispetto agli adolescenti degli altri Paesi OCSE, i nostri ragazzi non sono in grado di distinguere le opinioni dai fatti e, soprattutto, che non sono in grado di cogliere il soggetto principale in un testo di media lunghezza.

Credo che renderemo un buon servizio al nostro Paese se riconoscessimo tutti questa emergenza, ovvero se non cercassimo di minimizzarla o sottovalutarla. In questo senso, oltre ai problemi del reclutamento, che sono certamente basilari, la cui soluzione è prioritaria ed è l'oggetto principale del decreto-legge in esame, credo che dovremmo cercare insieme anche delle risposte agli ostacoli didattici, culturali e sociali che impediscono ai ragazzi del nostro Paese di avere le stesse opportunità dei loro coetanei di altri Paesi.

È infatti del tutto evidente che le rilevazioni nazionali e internazionali raccontano di un sistema scolastico italiano che non sblocca l'ascensore sociale, in cui le scuole tendono ad essere frequentate da studenti con il medesimo *background* socio-economico e culturale. Questo crea, come conseguenza, segregazione e immobilismo.

Il decreto-legge in esame mira dunque principalmente - ci tengo a sottolinearlo - a porre rimedio alla carenza di personale di ruolo e a ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, al fine di migliorare la qualità dei percorsi formativi nelle istituzioni scolastiche.

Devo anche ricordare che questo provvedimento va contestualizzato rispetto al punto di partenza e anche al momento istituzionale e politico. Parliamo infatti di un provvedimento approvato dal precedente Governo, salvo intese, che è stato significativamente modificato, creando un migliore equilibrio tra tutti i soggetti interessati (insegnanti, famiglie e allievi). Un decreto quindi dall'*iter* travagliato ma che riprende in modo consistente e ben chiaro l'obiettivo qualificante e condiviso: contrastare il precariato per garantire la continuità didattica per 8 milioni di alunni e la stabilità di una comunità scolastica di oltre 9 milioni di persone che impegnano nella scuola la propria competenza professionale, educativa e relazionale sul versante dei saperi e delle relazioni educative.

Vorrei richiamare in tal senso, in questo mio breve intervento, le enormi difficoltà con cui è cominciato questo anno scolastico che certo non sono nuove nella storia del nostro sistema scolastico del nostro Paese ma che nel 2019 hanno assunto un carattere ancora più preoccupante: a settembre il precariato ha superato ogni record negativo e, come se non bastasse, il numero degli insegnanti andati in pensione è aumentato di 22.000 unità in seguito ai pensionamenti straordinari di quota 100, oltre ai 20.000 pensionamenti ordinari.

Credo che un Governo serio debba guardare prima di tutto ai ragazzi che sono il futuro del nostro Paese. Questo ce lo diciamo sempre, ma molto spesso poi ce ne dimentichiamo nei fatti, quindi mi auguro proprio che invece nei prossimi mesi sapremo e vorremo proseguire dopo questo primo passo, imprimendo ancora più forza a questa direzione, affinché nelle scelte che faremo ci siano obiettivi e aspetti qualificanti per la nostra azione politica e quindi la possibilità per l'Italia di assicurarsi una crescita sostenibile e competitiva nel mondo.

Il decreto-legge in esame - lo ribadisco in virtù dei numeri che ho citato - è indispensabile per favorire la funzionalità del sistema dell'istruzione. Sono stati previsti due concorsi distinti ma contestuali, come è già stato detto negli interventi precedenti (il primo con procedura straordinaria, il secondo con procedura ordinaria), che porteranno complessivamente 48.000 nuove assunzioni. Si tratta, evidentemente, di una nuova e benefica boccata di ossigeno, indispensabile per un sistema che arrancava. Non posso ignorare il fatto che purtroppo negli anni si sono succeduti interventi legislativi che hanno cercato di intervenire con risultati diversi per risolvere questioni complesse e spesso demotivanti, come il precariato e la mancanza di continuità didattica, producendo una stratificazione a tratti contraddittoria di molte norme, trascurando magari quelle più lungimiranti o più efficaci. Purtroppo capita spesso che i Governi che si succedono cancellano, in una sorta di fretta innovativa, ciò che era stato fatto dagli Esecutivi precedenti e questo arreca danno alla stabilità della scuola e ai percorsi formativi degli studenti. Per questo vorrei dare atto ai colleghi della Camera di aver migliorato il provvedimento in corso d'opera, ampliando la platea dei docenti che potranno partecipare al concorso straordinario a quelli che insegnano nelle scuole paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), a quelli di ruolo in altro grado o in altra classe di concorso,

estendendo al corrente anno scolastico il requisito di partecipazione. Il concorso ordinario consentirà ad oltre 24.000 giovani che vogliono dedicarsi all'insegnamento di misurarsi con la sfida concorsuale. Sono stati previsti diversi altri interventi, che non posso ovviamente elencare per il poco tempo a disposizione ma che danno conto del buon lavoro svolto nell'altro ramo del Parlamento, prevedendo ad esempio misure anche per il trasporto scolastico in sostegno alle famiglie meno abbienti o un incentivo didattico-pedagogico alle pari opportunità, poiché, a parità di competenze, si rileva una maggiore difficoltà a immaginare il proprio futuro se i ragazzi vengono da condizioni svantaggiate dal punto di vista sociale. Soprattutto però sono stati incentivati interventi per combattere gli stereotipi di genere che resistono, indebolendo nelle ragazze l'identità, la volontà di progettare il proprio investimento negli studi e nelle aspettative di carriera.

Sottolineo poi un'importante novità che riguarda i dottori di ricerca e il punteggio che verrà loro assegnato nei prossimi concorsi ordinari. Anche questo è un passaggio che afferma un principio nuovo. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il tono della voce.

IORI *(PD)*. Grazie, signor Presidente.

Stavo dicendo che anche questo è un passaggio che afferma un principio nuovo: la necessaria valorizzazione delle competenze e degli studi di alto livello. Spero, dunque, che nei prossimi mesi si possa costruire e implementare un percorso strutturale nel rapporto fra i dottori di ricerca e la scuola. Inoltre, sono state inserite le ormai indifferibili competenze informatiche, valorizzando il ruolo delle metodologie e tecnologie della didattica digitale.

Potrei indicare molte altre misure significative, ma più che dilungarmi sui singoli tasselli contenuti nel provvedimento in esame (anche se si tratta di tasselli assolutamente necessari), voglio sottolineare l'urgenza di rilanciare interventi di sistema, per combattere ogni forma di povertà educativa.

In conclusione, il grande obiettivo che spetta ai Governi riformisti e progressisti è proprio quello di rispondere a questa sfida immensa che è insieme umana, culturale, economica e di civiltà.

Iniziando dal reclutamento, con queste proposte - dai servizi dell'infanzia, alla scuola superiore - si investe sulla formazione, sull'aggiornamento e sulla carriera dei docenti. Ciò significa mettere in sicurezza le strutture scolastiche, ma anche investire per costruire nuovi spazi di apprendimento, e apertura alle relazioni con le famiglie e i servizi educativi territoriali. Questa è la sfida della democrazia, della crescita, della cultura e dello sviluppo autentico. Mi auguro che nei prossimi mesi potremo dare segnali importanti in questa direzione per un futuro solido e di prospettiva, nella principale strada che può consentire all'Italia di crescere, affermando per tutti i nostri ragazzi e ragazze il diritto fondamentale all'istruzione di qualità.

Chiedo di poter allegare al Resoconto della seduta la parte restante del mio intervento. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[PITTONI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, un po' di storia: qualche anno fa, la spallata principale al Governo Renzi arrivò dal mondo della scuola. L'allora segretario del PD aveva promosso la cosiddetta buona scuola, costruita facendo parlare tutti ma senza ascoltare nessuno: impose la sua idea, incentrata sostanzialmente più che su criteri di efficienza ed efficacia, sulla comunicazione, senza consultare e coinvolgere gli addetti ai lavori, coloro che qualche dritta, per evitare almeno di fare danni, avrebbero potuto suggerirgliela. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Dopo quell'esperienza disastrosa, ci illudevamo che il centrosinistra avesse preso coscienza dell'effetto moltiplicatore del consenso o del dissenso, caratteristico del settore scuola. Ma, a giudicare dalle scelte del Governo sostenuto da MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva-P.S.I. e Liberi e Uguali per quanto riguarda il cosiddetto decreto scuola, pare proprio di no.

Com'è nato il decreto-legge in esame? Le prime cinque forze sindacali si erano compatte su due precise richieste (in aggiunta, ovviamente, all'adeguamento degli stipendi, in particolare dei docenti). La prima era quella di concorsi riservati per stabilizzare il precariato storico, che per alcune categorie

attende addirittura da un quarto di secolo di poter finalmente dormire sonni tranquilli (poi ci chiediamo perché le famiglie non mettono al mondo figli). (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). La seconda richiesta era quella di percorsi abilitanti formativi e selettivi regolari (come chiede l'Europa, altrimenti si rischia il mancato riconoscimento all'estero), senza i quali, per esempio, è preclusa la carriera nelle scuole paritarie. Annunciarono inoltre lo sciopero generale per la vigilia delle elezioni europee. Il Governo Conte I trattò con successo la rinuncia allo sciopero generale, in cambio del via libera ai concorsi riservati (impegno peraltro già presente al punto 22 del contratto di Governo di MoVimento 5 Stelle e Lega, dove si parlava di una fase transitoria per il superamento del precariato cronico) e ai percorsi abilitanti speciali (i cosiddetti PAS, già collaudati con successo nel 2013). In fase di conversione del relativo decreto-legge eravamo già pronti ad aggiungere una serie di interventi risolutivi per una serie di altre criticità, abbondantemente anticipati sulla stampa specializzata. Inespugnabilmente, però, il MoVimento 5 Stelle si mise di traverso, imponendo la formula del «salvo intese» e quel decreto non vide mai la luce. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

E il nuovo decreto-legge varato dal Conte-*bis*, invece di tendere la mano ai precari esperti, sfruttati da una vita, cancella i percorsi abilitanti e rende i concorsi riservati un terno al lotto che rischia di lasciare a casa - che in Italia a una certa età equivale alla morte civile per le difficoltà di trovare un'altra occupazione - decine di migliaia di precari storici, coloro, cioè, per i quali tali concorsi erano stati pensati, convincendo - come detto - i sindacati ad accettare la rinuncia allo sciopero generale.

In risposta alle conseguenti accese proteste delle categorie interessate, oltre che dei sindacati, il Governo aveva ancora la possibilità di limitare i danni di quanto approvato alla Camera. Al Senato abbiamo infatti presentato una serie di proposte correttive, che in buona parte avrebbero riportato il decreto sulla linea concordata con le forze sindacali. Pare però che il rispetto degli impegni con organizzazioni che rappresentano oltre il 90 per cento dei tesserati, in un settore che è il più sindacalizzato in assoluto con due iscritti su tre, non sia tra le priorità dell'attuale maggioranza costituita da MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali. Dalla maggioranza in Commissione è arrivato il no secco a qualsiasi correzione al testo approvato alla Camera, fatto che dal nostro punto di vista rappresenta per il mondo dei precari della scuola ai quali in campagna elettorale aveva invece fatto promesse mirabolanti, il suicidio politico del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Ma soprattutto rappresenta la perdita definitiva di credibilità in questo settore del PD, pronto ormai ad appiattirsi su qualsiasi scelta dei grillini, pur di non ridare la parola ai cittadini per il terrore dei suoi parlamentari di non tornare in Parlamento. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Invece che investire sul futuro, ci si incolla cioè alle poltrone, mostrando anche in questo caso di non aver imparato nulla dalle esperienze precedenti; l'ultimo Governo Prodi, che pretendeva di reggersi sul margine di un solo voto, fu pesantemente punito nell'elezione successiva.

Così la politica si prepara a regalare notti da incubo per il Natale e le altre feste a chi si attendeva invece finalmente ascolto. Gioirà il mercato dei corsi e delle pubblicazioni preparatorie ai concorsi, ma non c'è traccia degli interventi da tempo attesi da decine di migliaia di precari e "ingabbiati" della scuola. Non c'è alcun percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Non c'è traccia del corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione. Non c'è traccia della programmazione del percorso accademico ordinario per conseguire l'abilitazione, strumento indispensabile per l'insegnamento previsto dalla normativa europea oltre che da quella nazionale. Non c'è traccia di un vero concorso riservato per gli insegnanti di religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di vent'anni. Non c'è traccia delle nostre proposte per limitare i danni dei ritardi nel concorso transitorio della secondaria. Non c'è traccia del concorso ordinario, né dei posti che ad esso dovrebbero essere dedicati. Non viene affrontata in modo adeguato l'emergenza delle scuole prive di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e non si corrisponde agli impegni presi in merito ai cosiddetti DSGA facenti funzione. Non c'è infine alcuna disposizione che

risolva il problema dei docenti di scuola primaria con diploma magistrale *ante* 2001/2002 licenziati a seguito di giudizi definitivi ma non ricompresi nel novero dei partecipanti al concorso straordinario indetto nel 2018 in forza delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto dignità.

Cari colleghi del M5S, del PD, di Italia Viva e di LEU, il rifiuto dell'ascolto, la superficialità, l'arroganza di legiferare senza aver trovato il tempo di approfondire le singole tematiche nella convinzione di sapere già tutto, sono errori che in un settore articolato come quello dell'istruzione si pagano e si pagano cari. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Che vi presentiate come gli eredi (falsi) della vecchia tradizione di sinistra a difesa delle classi deboli e in generale dei ceti popolari, o facendovi chiamare «cittadini» per confondere le idee, avete perso probabilmente l'ultima occasione per mostrare attenzione al grido disperato di chi chiede solo di non finire ai margini della società dopo aver dato alla scuola i propri anni migliori.

La Lega da parte sua continuerà invece ad ascoltare e a proporre soluzioni praticabili e di buon senso, come quelle che anche in questa occasione non avete voluto prendere in considerazione perché voi siete più bravi e più belli. Peccato però che ormai - stando ai sondaggi - non ve lo riconosca più nessuno.

Auguro buone feste ai precari della scuola, sperando che arrivi presto l'occasione per cancellare il brutto regalo che avete riservato loro. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Faccio fatica ad augurare buone feste a chi è responsabile dell'ennesimo pasticcio pretendendo di legiferare da solo in un settore che ha dimostrato di non conoscere.

Il voto della Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione alla conversione in legge di un decreto-legge che da salva-precari si è trasformato in "ammazza-precari" non può che essere contrario. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

[CANGINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, credo che per ragionare del provvedimento in esame oggi bisognerebbe inserirlo nel contesto dove verrà calato. Abbiamo commentato in quest'Aula, non molto tempo fa, i risultati dei *test* INVALSI e i dati non sono stati per niente confortanti, per chi immagina che dalla consapevolezza e dalla conoscenza delle giovani generazioni dipenda la forza delle Nazioni che verranno. Quello che mi ha colpito di più è che il 35 per cento degli studenti di terza media non è in grado di comprendere il senso di un testo scritto (alla loro portata, naturalmente); il 35 per cento non è poco. Sono usciti da poco i dati del rapporto PISA dell'OCSE e sono persino più allarmanti di quelli INVALSI: solo un quindicenne italiano su venti riesce a distinguere i fatti dalle opinioni in un testo scritto, soltanto uno su quattro riesce a capire qual è l'idea portante di un testo scritto (evidentemente i riassunti che un tempo si usava fare nella scuola non si fanno più e forse sarebbe opportuno ricominciare a farli). Sbagliatissimo sarebbe pensare di colmare questo immenso vuoto facendo abuso di nuove tecnologie, questa è una mia idea personale, ma ritengo - da quel che leggo - che se questo Governo pensa che investendo in lavagne digitali e in Ipad si possa risolvere il problema, la soluzione sarà il peggio dei mali e aggraverà il problema. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Come i colleghi della 7a Commissione sanno, perché su questo tema stiamo facendo un'indagine conoscitiva, non esiste infatti un solo studio scientifico che dimostri che con le nuove tecnologie la qualità dell'apprendimento degli studenti migliora, anzi ne esistono molti che dimostrano esattamente il contrario. L'Italia è lo Stato europeo che - Grecia a parte - spende di meno in istruzione pubblica, l'abbandono scolastico è del 14 per cento al Nord e del 20 per cento al Sud; insomma, è evidente che abbiamo un'emergenza nazionale. Ci riempiamo la bocca in quest'Aula e fuori, più o meno tutti, di una retorica ormai stantia e abusata (i giovani sono il futuro, il futuro dipende dai giovani); ebbene se i giovani sono così malmessi, il futuro di questo Paese non sarà evidentemente radioso.

E cosa fa questo Governo per affrontare questo problema essenziale? Assolutamente nulla. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Dal nostro punto di vista, la soluzione è una parola, forse un po' dimenticata: «meritocrazia». (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). L'unica maniera per affrontare il tema sarebbe distinguere tra i tanti insegnanti bravi e meritevoli, che meriterebbero di guadagnare ben di più di quello che guadagnano, e gli altri insegnanti, magari meritevoli ma non bravi. Non basta infatti

conoscere per poter insegnare: bisogna anche saper trasmettere la propria conoscenza, bisogna avere una capacità empatica, bisogna avere un metodo, bisogna avere delle qualità che non tutti hanno e che nessuno testa nel corpo docente delle nostre scuole. Il ministro Fioramonti, allora, che aveva solennemente annunciato 100 euro in più in busta paga per tutti gli insegnanti, non solo ha detto evidentemente una bugia, ma aveva compiuto, dal nostro punto di vista un errore culturale profondo. Ha detto una bugia perché quei 100 euro non sono mai arrivati (come del resto non è mai arrivato il miliardo per la ricerca scientifica e per l'università). (*Applausi della senatrice Lonardo*). Il ministro Fioramonti aveva detto che si sarebbe dimesso qualora questi soldi non fossero stati stanziati dal Governo: i soldi non sono stati stanziati, in questo provvedimento non ve n'è la minima traccia, vedo che il ministro Fioramonti è assente e immagino sia salito al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni, non vedo altra spiegazione per giustificare la sua assenza. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Dal nostro punto di vista, però, l'errore era di metodo: 100 euro in più a tutti non risolvono il problema. Meglio sarebbe stato prevedere 200 euro per i meritevoli; bisogna trovare il modo di incoraggiare il merito. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Esistono solo due comparti nella pubblica amministrazione dove il merito individuale non ha nulla - ma proprio nulla - a che vedere con le carriere dei singoli: la scuola e la magistratura, due comparti essenziali per la vita democratica, per il futuro e per il presente della Nazione. E, allora, finché non ci poniamo questo problema, finché non cerchiamo di colmare questo immenso vuoto, potremo continuare a ragionare di futuro, di giovani, ma saranno ragionamenti inesorabilmente vuoti e sterili.

Del merito è stato discusso da molti colleghi durante la discussione generale. Questa doveva essere almeno l'occasione per colmare le piante organiche e dare una stabilità alle tante, troppe, categorie che si agitano all'interno del mondo della scuola, aspettando - spesso per una vita - che si creino le condizioni per potervi realmente entrare.

Colleghi, diciamoci la verità: sulla scuola tutti hanno colpe, chi più, chi meno: le colpe non sono egualmente distribuite. La verità è che le politiche scolastiche dei Governi, di tutti i Governi più o meno, sono sempre state pensate come rivolte agli insegnanti, mai agli studenti. Questo perché gli insegnanti sono organizzati, sono sindacalizzati; votano in quanto insegnanti, come è naturale che sia. Ecco che, allora, anziché preoccuparvi (o preoccuparci) di risolvere il problema della qualità della nostra offerta scolastica e della qualità della cultura e dello spirito critico dei nostri giovani, ci preoccupiamo di assecondare e rasserenare le tante categorie di cui il mondo della scuola si compone. Non è un buon metodo, non è un metodo che indica una particolare sensibilità all'interesse nazionale. È sicuramente il metodo - l'unico - utilizzato da questo Governo, peraltro fallendo l'obiettivo, perché mai come in questo provvedimento riscontriamo che intere categorie che legittimamente avevano maturato diritti per entrare nel mondo della scuola ne restano strutturalmente escluse. Quindi, per usare una terminologia cara agli amici grillini, credo che questo provvedimento passerà alla storia come il decreto-legge spazza-precarì. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

È inutile stare a riepilogare, punto per punto. Sono tante le tematiche. Pensiamo al caso dei direttori dei servizi generali amministrativi, prima ammessi al concorso con la deroga della laurea, poi esclusi perché non avevano la laurea: sono il 40 degli attuali DSGA; sono tanti, tagliati fuori completamente dalla prospettiva di poter entrare legittimamente a testa alta nel mondo della scuola. Ancora, gli insegnanti con diploma magistrale *ante* 2001-2002: 7.000 docenti cui è stato negato il diritto di partecipare al concorso (7.000 persone abbandonate inesorabilmente a loro stesse); poi, gli insegnanti di religione. Insomma, le categorie toccate (e abbandonate) da questo provvedimento sono tante, troppe; molti colleghi le hanno già ricordate in discussione generale per cui mi sembra inutile stare a ribadire, punto per punto, categoria per categoria.

Utile forse, invece, sarebbe ricordare un punto per noi essenziale, ovvero il trattamento riservato alle scuole paritarie. Colleghi, ormai è dal 2000 che è stato formalmente riconosciuto quel che a noi è sempre sembrato ovvio, e cioè che il sistema scolastico italiano cammina su due gambe, non su una gamba sola: quella statale e quella paritaria, gambe che dovrebbero essere lunghe ugualmente e ugualmente toniche, diciamo così. Invece no; anche questo Governo privilegia la scuola statale

danneggiando la scuola paritaria. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Il concorso straordinario per i docenti delle scuole paritarie è sfumato come neve al sole. Perché? Non si sa. Forse - immagino - per un pregiudizio ideologico, non vedo altra spiegazione. Ma è un'ideologia vecchia, stantia; un'ideologia che non torna rispetto ai numeri.

Ogni studente costa allo Stato, nella scuola statale, 6.400 euro; lo stesso studente, nella scuola paritaria, ne costa poco più di 500. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Il risparmio per lo Stato è gigantesco ed è per questo che noi abbiamo sempre proposto, anche in questa circostanza, il *bonus scuola*, per lasciare, da un punto di vista di banale buon senso liberale, libere le famiglie di decidere come e dove iscrivere i propri figli. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Questo non avrebbe dei costi maggiori per lo Stato anzi comporterebbe dei risparmi e insieme al principio dei costi *standard*, si affermerebbe un principio che credo sia nell'interesse di tutti: quello della libertà di scelta. Invece anche in questo caso, per furore ideologico o quantomeno per diversità di approccio culturale, la scelta è stata un'altra.

Mi sembra quindi evidente che, per tutta questa serie di ragioni e di fatti, Forza Italia non possa votare a favore. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni*).

[ANGRISANI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (M5S). Signor Presidente, colleghe, colleghi, ci apprestiamo a votare un provvedimento di cui forse si parlerà poco in TV e sui giornali. Eppure si tratta di un testo che incide positivamente sulla vita di tantissime persone, anzi, su tutti gli italiani, perché la scuola pubblica e l'istruzione dei nostri ragazzi sono temi che riguardano tutti indistintamente, perché da lì passa il presente e il futuro del nostro Paese.

Non ci nascondiamo, colleghi, che questo decreto-legge ha avuto una genesi travagliata: intrapreso dal precedente Governo, su iniziativa del ministro Bussetti, ha subito numerose trasformazioni con la nuova maggioranza, divenendo alla fine una risposta forse più tecnica che politica alle stratificate situazioni del precariato storico, comunque importantissima nell'interesse preminente di tutelare l'andamento del sistema della pubblica istruzione.

La scuola italiana è stata trasformata negli ultimi vent'anni in un'azienda che produce elementi utili al mercato, non più cittadini consapevoli, non più studenti con solide basi culturali che possano muoversi in un mondo in continua evoluzione, con piena consapevolezza critica. Gradualmente, il paradigma costituzionale della scuola pubblica ha subito colpi che ne hanno minato le fondamenta. Questi colpi sono stati sferrati alla qualità dell'offerta formativa, anche attraverso politiche di investimenti sbagliati, che hanno ridotto le risorse per le attività extracurricolari dei docenti, disorientati dal continuo cambio dei sistemi di reclutamento, da interventi normativi che hanno gettato nel *caos* la conduzione delle scuole.

Il decreto-legge in esame vuole dare una risposta ad anni di promesse mancate e di politiche sbagliate rispetto alle problematiche reali della scuola. Le richieste dei lavoratori e degli *stakeholder* devono essere necessariamente conciliabili con le esigenze del buon andamento del sistema di istruzione nazionale, altrimenti anche questo provvedimento sarebbe l'ennesimo *boomerang* che cancellerebbe definitivamente diritti di studenti e famiglie. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

C'è stato chi non si è fatto scrupolo di illudere ciascuno di avere ragione, acconsentendo alle richieste di tutti, cavalcando l'onda della demagogia e soffiando sul fuoco per gettare discredito su un operato che doveva soddisfare, invece, ben altre legittime aspettative. Il Parlamento non è un *supermarket*, dove il cliente ha sempre ragione e si viene a barattare il consenso con qualche emendamento, ma è un luogo deputato a decidere sulla scorta dell'interesse di un'intera Nazione! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

A tal fine abbiamo inserito nel testo misure che semplificano le procedure di reclutamento dei precari con tre annualità di servizio. Abbiamo puntato sulla valorizzazione del precariato non sacrificando la qualità della scuola, con procedure concorsuali veloci e oggettive, per dare continuità didattica agli studenti e stabilità a 48.000 docenti, che assumeremo dal 1° settembre 2020. Ecco la vera notizia che dovrebbe essere al centro di tutti i dibattiti pubblici: ci saranno quasi 50.000 assunzioni di insegnanti nel 2020.

Ma non solo: sono tante altre le norme contenute in questo testo. Penso agli scuolabus *gratis* o a prezzo ridotto per i bambini. Penso alla *call* veloce, che consentirà di assumere docenti per coprire i posti che ogni anno restano vuoti e che di solito vanno a supplenza. Daremo così la possibilità ai vincitori di concorso, agli iscritti nelle graduatorie e agli idonei di concorso di spostarsi, se lo vogliono, in altre Regioni per essere assunti, purché garantiscano la continuità didattica.

Ma penso anche alle norme sulla didattica innovativa e a quelle per la stabilizzazione dei collaboratori scolastici. È evidente che con questo provvedimento, che ha comportato un importante impegno da parte della Commissione istruzione, non si è certo esaurito il nostro fondamentale compito istituzionale: sarà nostra cura monitorare e verificare che tutte le misure che stiamo per varare abbiano esito soddisfacente, curandoci di apporre eventuali correttivi nel caso ciò non fosse. Dunque, questa previsione legislativa consente di compiere molti passi avanti volti al rafforzamento del ruolo della scuola rispetto agli anni scorsi, ma molti ne dovrà ancora fare. Dovrà cercare soprattutto spazio nell'ottica dell'inclusione sociale, nel pieno rispetto dei principi posti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione.

Nel mondo che sogna e che si sforza di realizzare il MoVimento 5 Stelle la scuola è e deve essere un valore fondante della democrazia. Il grande giurista Piero Calamandrei conosceva molto bene il ruolo dell'educazione scolastica e della cultura. Amava usare una metafora per definire il concetto ideale che sosteneva il suo pensiero. La scuola è come il sangue, affermava. È un elemento essenziale dell'organo costituzionale. Senza la scuola pubblica, che deve venire prima di quella privata, non ha senso parlare di democrazia. Ricordiamo le sue parole: «Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue». Dunque, pur non avendo con noi tutto il clamore mediatico dei giorni scorsi e pur senza essere inseguiti dal carrozzone dell'informazione del «tanto a chilo», siamo chiamati a discutere e a dare realizzazione a una misura di grande rilevanza per il futuro di tutti noi. Siamo qui per dare voto favorevole e convertire in legge questo decreto e, quindi, siamo qui per dare sangue alla nostra democrazia (*Applausi dal Gruppo M5S*) e fornire al futuro dei nostri figli e nipoti una classe docente adeguata e preparata. È con questo spirito che siamo arrivati alla definizione di questo testo finale.

È in ossequio a questa necessità improcrastinabile che il Gruppo Senato MoVimento 5 Stelle, animato dallo spirito della tutela dei diritti e delle categorie svantaggiate, dichiara il suo voto favorevole al provvedimento, perché la battaglia per i diritti dei dimenticati deve essere sempre il nostro faro nella tempesta. Anche quando le critiche e le lamentele pretestuose e in malafede ci piovono in testa, non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi e le grida di disperazione di tanti italiani che ci chiedono di fare qualcosa per loro, di fare qualcosa per riscattarli da anni bui nei quali la scuola, l'istruzione e la cultura sono state viste come un peso, un fardello e non come una leva sostanziale di sviluppo e di innovazione tesa a produrre crescita e ricchezza culturale.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,46)

(Segue ANGRISANI). Presidente, mi consentirà un minuto per chiudere ricordando una persona che troppo spesso il *mainstream* mediatico italiano dimentica con troppa superficialità: la piccola grande Malala, la ragazza pakistana che si disegnava le equazioni sulle mani con l'*henné* e che, pur di studiare, ha rischiato di morire perché i talebani le hanno sparato in testa sulla strada della scuola mentre era con le sue compagne. Malala è sopravvissuta all'attentato e due anni dopo ha vinto il premio Nobel per la pace. Secondo il comitato per il Nobel, Malala rappresentava tutti gli insegnanti e tutti gli studenti del mondo, ma soprattutto rappresentava in pieno la lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani e la lotta per tutti i diritti dei bambini all'istruzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Chiudo con le sue splendide parole perché trasmettono la sua stessa forza e siano d'esempio a tutti gli insegnanti e alunni. Sono parole che mi hanno toccato l'anima e che da insegnante non dimenticherò mai: «Non mi importa di dover sedere sul pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è istruzione e non ho paura di nessuno». (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1633, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Perilli, De Petris, Marcucci, Salvini, Patuanelli, Faraone e Rossomando.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Paroli).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Paroli.

TOSATO, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza [il vice presidente CALDEROLI](#) - ore 11,19 -, indi [il presidente ALBERTI CASELLATI](#) - ore 11,26 -).

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti,

Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Florida

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giannuzzi, Giarrusso, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti,

Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame,

Montevecchi, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Paragone, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Rampi, Renzi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Russo

Santangelo, Santillo, Sbröllini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste

Vaccaro, Valente, Vanin, Verducci, Vono

Zanda.

Rispondono no i senatori:

Aimi, Arrigoni, Augussori

Bagnai, Barachini, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bergesio, Berutti, Binetti, Bongiorno, Bonino, Borghesi, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Cesaro, Ciriani, Corti
Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Poli, De Siano, De Vecchis
Faggi, Fantetti, Fazzolari, Fazzone, Ferrero, Floris, Fregolent, Fusco
Gallone, Gasparri, Giammanco, Giro, Grassi
Iannone, Iwobi
La Pietra, Lonardo, Lucidi, Lunesu
Malan, Mallegni, Marin, Martelli, Marti, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani, Nastri, Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Paroli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romeo, Ronzulli, Rossi, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Stefani
Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro
Urraro, Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali
Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1633, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	282
Senatori votanti	281
Maggioranza	141
Favorevoli	160
Contrari	121

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 126.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 8 gennaio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 8 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 11,44)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti ([1633](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE

MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29
OTTOBRE 2019, N. 126

All'articolo 1:

*al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria»;

al comma 5, lettera a), le parole: «2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020»;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole da: «prestato presso» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono altresì partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola» sono sostituite dalle seguenti: «sia per il sostegno sia per una»;

al comma 9:

alla lettera a), dopo le parole: «a risposta multipla» sono inserite le seguenti: «su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche»;

alla lettera d), dopo le parole: «a risposta multipla» sono inserite le seguenti: «su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche»;

alla lettera e), dopo la parola: «elenco» sono inserite le seguenti: «non graduato»;

alla lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «l'abilitazione» sono inserite le seguenti: «prima dell'immissione in ruolo»;

alla lettera g), numero 1), dopo le parole: «di docenza» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

al comma 10, le parole: «per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016»;

al comma 11:

all'alinea, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti»;

alla lettera b), le parole: «validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10»;

al comma 13:

all'alinea, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono inserite le seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

alla lettera b), dopo le parole: «prova orale» sono inserite le seguenti: «, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova», dopo le parole: «sette decimi o equivalente» è inserito

il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali»;

al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato»;

il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies»;

dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

«17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.

17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;

b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;

c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma *17-bis* nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma *17-ter*.

17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma *17-ter* si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma *17-ter* comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da *17* a *17-sexies*.

17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo".

17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e *3-bis* dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma *17-octies* del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma *17-octies* del presente articolo»;

al comma 18, dopo le parole: «Le graduatorie» sono inserite le seguenti: «di merito e gli elenchi aggiuntivi»;

dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

«*18-bis*. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma *1-quater*, lettera *a*), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.

18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

"4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies.

18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica) - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-ter. - (Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica) - 1.

Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*).

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-quater. - (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) - 1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis*";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso".

2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2022/2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

Art. 1-quinquies. - (Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) - 1.

All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-*bis*.

1-*bis*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e

disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria".

Art. 1-sexies. - (*Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali*) - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera f), la parola: «ruolo,» è sostituita dalla seguente: «ruolo»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «cinquantanove dirigenti tecnici,» sono inserite le seguenti: «nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici,» e le parole: «pari a euro 7,90 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2020";

b) al comma 5-bis, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo" e dopo le parole: "di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi";

c) al comma 5-ter, le parole: "per titoli e colloquio" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo", le parole: "non può partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "non possono partecipare:", dopo le parole: "legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono inserite le seguenti: ", il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori" e dopo le parole: "modalità di svolgimento" sono inserite le seguenti: ", anche in più fasi,";

d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti

instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter";

e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

"5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, *una tantum*, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,

primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma";

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;

b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «dal 2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2011/2012»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Il personale» sono sostituite dalle seguenti: «4. Il personale» e le parole: «scolastici, sono» sono sostituite dalle seguenti: «scolastici sono»;

al comma 2, le parole: «Fermo restando l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) - 1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività».

All'articolo 6:

al comma 1:

al capoverso 4-bis:

al primo periodo, dopo le parole: «in relazione al medesimo profilo» sono inserite le seguenti: «o

livello», *le parole*: «alla data del 22 giugno 2017» *sono sostituite dalle seguenti*: «alla data del 31 dicembre 2017» *e dopo le parole*: «legge 30 ottobre 2013, n. 125» *sono aggiunte le seguenti*: «, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale»;

al secondo periodo, le parole: «prove selettive» *sono sostituite dalle seguenti*: «procedure per l'accertamento dell'idoneità»;

al capoverso 4-ter, le parole: «ai fini del» *sono sostituite dalla seguente*: «il», *le parole*: «, si considerano» *sono sostituite dalle seguenti*: «si interpreta nel senso che», *le parole*: «con l'ente» *sono sostituite dalle seguenti*: «alle dipendenze dell'ente», *le parole*: «anche quelli» *sono sostituite dalle seguenti*: «si tiene conto anche dei periodi», *le parole*: «e gli assegni di ricerca» *sono sostituite dalle seguenti*: «e agli assegni di ricerca» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

dopo il capoverso 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - (*Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato*) - 1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo"».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «L'intervento previsto» *sono inserite le seguenti*: «dal presente articolo».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «fondo di funzionamento» *sono sostituite dalle seguenti*: «Fondo per il funzionamento»;

al comma 3, le parole: «25,8 milioni a decorrere» *sono sostituite dalle seguenti*: «25,8 milioni annui a decorrere».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti*: «commi 3 e 4, nonché dalle lettere c) ed e) del presente comma», *le parole*: «8,080 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «19,730 milioni di euro annui» *e le parole*: «12,086 milioni di

euro» sono sostituite dalle seguenti: «23,736 milioni di euro annui»; alla lettera a), dopo le parole: «8,260 milioni» è inserita la seguente: «annui», dopo le parole: «12,092 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui» e le parole: «e commi 3 e 4, 8» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 4, e 8»; dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; al comma 2, dopo le parole: «ad apportare» sono inserite le seguenti: «, con propri decreti,». Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

ARTICOLI DA 1 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le

condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *a)*, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera *a)*, è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera *a)*, tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresì partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera *b)*, i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere *a)* e *c)*, con almeno tre anni di servizio.

8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

9. La procedura di cui al comma 1 prevede:

a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;

b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera *a)* e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera *c)*, nel limite dei posti di cui al comma 2;

c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera *b)*, nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere *a)* e *d)* il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera *g)*;

f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera *g)*, numeri 2) e 3);

g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui

alla lettera *e*) purché:

- 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
- 2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
- 3) superino la prova di cui al comma 13, lettera *c*).

10. Le prove di cui al comma 9, lettere *a*) e *d*), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016.

11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

- a*) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
- b*) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere *a*) e *d*), in base al programma di cui al comma 10;
- c*) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera *b*);
- d*) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;
- e*) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere *a*) e *d*), e delle loro eventuali articolazioni;
- f*) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera *b*), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.

13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

- a*) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
- b*) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;
- c*) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *f*), secondo periodo, e lettera *g*), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto

periodo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

15. All'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi. Il comma *7-bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da *17-bis* a *17-septies*.

17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma *17-bis*, nel limite dei posti di cui al comma 17.

17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma *17-ter* sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

- a*) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- b*) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- c*) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma *17-bis* nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma *17-ter*.

17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma *17-ter* si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma *17-ter* comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a *17-sexies*.

17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:

«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali

ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico. *3-bis*. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo».

17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e *3-bis* dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma *17-octies* del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma *17-octies* del presente articolo.

18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma *1-quater*, lettera *a*), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.

18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

«4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un

compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

18-*septies*. All'onere derivante dai commi 18-*quater*, 18-*quinquies* e 18-*sexies*, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-*sexies*.

18-*octies*. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera *a*), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1-*ter*.

(Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica)

1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*).

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1-*quater*.

(Disposizioni urgenti in materia di supplenze)

1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis*»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso».

2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

Articolo 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.

1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».

Articolo 1-sexies.

(Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;

d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;

e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo».

2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rinfanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.

5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;

b) al comma 5-bis, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi»;

c) al comma 5-ter, le parole: «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo», le parole: «non può partecipare» sono sostituite dalle seguenti: «non possono partecipare:», dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies.2* e 609-*nonies* del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori» e dopo le parole: «modalità di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche in più fasi,»;

d) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-*ter*, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-*ter* sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-*ter* »;

e) dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

«5-*quinquies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, *una tantum*, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-*quater*. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater* sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

5-*sexies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-*quinquies*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-*ter*. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-*ter*. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies.2* e 609-*nonies* del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche

sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;

b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici sono esclusi dall'ambito di

applicazione del presente articolo.».

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 4.

(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

Articolo 5.

(Semplificazioni in materia universitaria)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».

2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b, del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità.

4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25

maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021».

1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (*Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato*) - 1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.

3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo».

Articolo 7.

(*Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92*)

1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

Articolo 8.

(*Disposizioni contabili*)

1. Il Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.

3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni annui a decorrere dal 2020».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche».

Articolo 9.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera *a*), 2, comma 1, lettera *a*), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, nonché dalle lettere *c*) ed *e*) del presente comma, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 19,730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 23,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle

maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a), 3 e 4, e 8, comma 3;

b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-bis .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Iannone

Precluso

Sostituire i commi da 1 al 16 con i seguenti:

«1. All'articolo 1, comma 10-bis, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.".

2. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti a essa assegnati, si procede all'assunzione per scorrimento dalle graduatorie d'istituto che sono trasformate, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Il personale sprovvisto di abilitazione, al fine della conferma nei ruoli, deve conseguire la relativa abilitazione all'esercizio della professione attraverso la frequenza di apposito corso universitario. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, da emanare entro il 30 giugno 2020."».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria».

1.2

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per docenti della scuola» aggiungere le seguenti: «dell'infanzia primaria e».

Conseguentemente:

- al comma 2, primo periodo:

dopo le parole: «per la scuola» aggiungere le seguenti: «dell'infanzia primaria e»;

sostituire le parole: «ventiquattromila posti» con le seguenti: «trentaduemila posti, di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria e ventiquattromila nella scuola secondaria»»;

- al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96»;

- al comma 6, primo periodo:

sopprimere la parola: «secondarie»;

aggiungere, in fine, le parole: «, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione»;

- sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria»».

1.3

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'anno scolastico 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana».

1.4

[De Poli](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Come disposto dall'articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 87 del 2018, al fine di garantire la continuità didattica, è altresì prevista una proroga all'anno scolastico 2019/2020 dei docenti magistrali assunti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato con clausola risolutiva ovvero la salvaguardia dei rapporti di lavoro in corso fino al 31 agosto 2020.

1.5

[De Poli](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È concesso ai docenti diplomati magistrali assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020».

1.7

[Iannone](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento a spese dello Stato alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).».

Conseguentemente sopprimere il punto 1) del comma 9, lettera g).

1.6

[Iannone](#)

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «per complessivi ventiquattromila posti»;

b) al comma 3, sopprimere le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori».

1.8

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole: «per complessivi ventiquattromila posti».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b), per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento,».

1.9

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «quarantotto mila vincitori».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «quarantotto mila vincitori».

1.21

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «Il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale».

sopprimere il comma 7;

al comma 9 lettera d) sopprimere le parole: «a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7»;

al comma 9 lettera e) sostituire le parole: «nelle prove di cui alle lettere a) e d)» con le seguenti: «nella prova di cui alla lettera a)»;

al comma 10 sostituire le parole: «Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate» con le seguenti: «La prova di cui al comma 9, lettera a) è superata»; e la parola: «riguardano» con la seguente: «riguarda»;

al comma 11, lettera b) sostituire le parole: «alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» con le seguenti: «alla prova di cui al comma 9, lettera a)»;

al comma 11, lettera e) le parole: «distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» sono soppresse.

1.10

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento, all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b)».

1.11

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria».

1.12

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tra l'anno scolastico 2008/2009 e» con: «entro».

1.13

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «hanno svolto», inserire le seguenti: «nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, sostituire le parole da: «istituzioni scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «istituzioni scolastiche e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e del sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.14

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «hanno svolto», aggiungere le seguenti: «nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 6:

- primo periodo, dopo le parole: «scuole secondarie statali» aggiungere le seguenti: «, nel sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento

dell'obbligo d'istruzione».

1.15

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), al primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

1.16

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 5, lettera, a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto ai periodi precedenti».

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b).

1.17

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.18

[Nencini, Sbroliini](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; hanno svolto tre o più annualità di servizio su sostegno.».

1.19

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 5, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 13, lettera b), inserire in fine il seguente periodo: «è definita altresì l'acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia sprovvisto».

1.20

[De Poli](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

1.22

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle Regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.23

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nelle scuole paritarie definite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.24

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nelle scuole secondarie statali» con le seguenti: «nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale attuati dalle Regioni».

1.25

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o ancora quale dottore di ricerca.».

1.26

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «insegnante di sostegno» inserire le seguenti: «, insegnante di religione cattolica».

1.27

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Binetti](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.».

1.28

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.».

1.31

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, fermo restando il possesso dei crediti formativi previsti per la partecipazione alla classe di concorso scelta come da tabella inserita nel DM 259/17».

1.29

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.».

1.30

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.»

1.32

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,».

1.33

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È altresì ammesso alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso di un dottorato di ricerca, conseguito entro l'anno accademico 2018/2019, accompagnato dal possesso di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017, nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche».

1.34

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Precluso

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole «5 e 6» con le seguenti: «5, 6 e 7».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

1.35

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*«a-bis) I quesiti di cui alla precedente lettera a) sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e degli USR competenti.».*

1.36

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «dei soggetti che,» inserire le seguenti: «pur non».

1.37

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.38

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.39

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Precluso

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» inserire le seguenti: «o a tempo indeterminato presso una scuola paritaria o una istituzione di istruzione e formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.40

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Precluso

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» aggiungere le seguenti: «o in una istituzione dell'istruzione e della formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.41

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Al comma 9, alla lettera g), sopprimere il numero 3

Conseguentemente, al comma 13, alla lettera c), sopprimere le parole: «nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione della relativa commissione».

1.42

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Le prove di cui al comma 9, lettera a) e d), sono da intendersi non selettive; il punteggio conseguito nelle prove, sommato al punteggio attribuito alle annualità di servizio, determina la graduatoria di ammissione all'anno di prova dei candidati fino ad esaurimento dei posti messi a bando, e riguarda il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.».

1.43

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 10 sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

Conseguentemente al comma 13 lettera b) sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

1.44

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

1.45

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di evitare indebiti e discriminanti trattamenti retributivi nell'ambito delle figure docenti, i docenti di sostegno in possesso di laurea magistrale o di laurea conseguita con ordinamento previgente, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, sono inseriti nel profilo stipendiale della sesta fascia delle tabelle retributive.».

1.46

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17.1. All'articolo 19 del decreto legislativo n.81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno."».

1.62

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17.1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola secondaria paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno."».

1.47

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

1.48

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 Il personale che ha superato le prove suppletive del concorso a cattedra bandito con i decreti del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, è inserito a pieno titolo nelle vigenti graduatorie di merito.».

1.49

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente e le graduatorie di merito concorsuali relative a posti di sostegno siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, si procede nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, all'assunzione per scorrimento dalla prima e seconda fascia delle graduatorie d'istituto che sono trasformate insieme alla terza fascia, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Le

disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare da emanarsi entro il 30 giugno 2020."».

1.50

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Sostituire il comma 17-octies con il seguente:

«17-octies. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.».

1.51

[Iannone](#)

Precluso

Sostituire il comma 17-octies, con il seguente:

«17-octies. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.».

1.52

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Al comma 18, sostituire le parole da: «per un ulteriore anno» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sino all'esaurimento della graduatoria».

1.53

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18.1. Il comma 5 dell'articolo 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituirlo con il

seguinte: "I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quali province e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere al massimo in due province limitrofe, anche se di regioni diverse, per le tipologie di posto messe a concorso nelle stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5".

18.2. Il comma 5 dell'articolo 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituirlo con il seguente: "I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale di una delle province in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT".

18.3. All'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di" con le seguenti: "Le graduatorie di merito provinciali comprendono tutti coloro che propongono istanza di".

18.4. All'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta" con le seguenti: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta".

18.5. All'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto", con le seguenti: "L'inserimento in ruolo conseguente alla conclusione positiva del citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto".

18.6. All'articolo 17 comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali" con le seguenti: "Le graduatorie di merito provinciali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali".

18.7. All'articolo 17 comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT" con le seguenti: "Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT".»

1.54

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18.1. Le graduatorie d'istituto di cui all'articolo 5 comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate e aperte annualmente, a livello provinciale, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Conseguentemente è abrogato il comma 107 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.55

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18.1. Al fine di evitare situazioni di difficoltà nel reperimento del personale docente ed educativo, con relativa tempistica a danno dell'utenza, è indetto un concorso per soli titoli per tutte le classi di concorso utile per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

1.56

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Al comma 18-bis, dopo le parole: «e negli elenchi aggiuntivi predetti» inserire le seguenti : «sono nominati, allo spirare del termine di cui al comma precedente, nel limite del cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali, fino all'esaurimento delle graduatorie e degli elenchi aggiuntivi. Gli stessi soggetti, inoltre,»

1.57

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Sostituire il comma 18-quater, con il seguente:

«18-quater. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della «quota 100», nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo in riferimento all'anno scolastico 2019- 2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020- 2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20.»

1.58

[Russo](#)

Precluso

Al comma 18-quater, dopo le parole: «In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente» inserire le seguenti: «e ATA».

1.59

[Iannone](#)

Precluso

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

«18-sexies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2-bis è abrogato;

b) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici."».

1.60

[Iannone](#)

Precluso

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

«18-sexies. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6"».

1.61

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1 Nell'ambito delle procedure di immissione in ruolo annualmente autorizzate, anche in via straordinaria come disciplinato dai commi precedenti, l'assegnazione dei posti viene adottata prevedendo la precedenza delle cattedre nelle materie scientifiche».

1.63

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1. Nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 possono insegnare i docenti in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera a) e b), anche se privi di abilitazione. Per l'insegnamento su posti di sostegno è richiesto il possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità».

1.64

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1. Nelle more dell'avvio delle necessarie procedure abilitanti e di specializzazione sui posti di sostegno, e della definizione dei provvedimenti negoziali volti a introdurre nel CCNL del comparto scuola specifiche disposizioni in materia, a partire dal 1° gennaio 2020 le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 possono assumere personale docente in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche se privi di abilitazione, con contratto a tempo determinato in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorso tra la scuola paritaria e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può comunque superare i 48 mesi. Qualora il limite dei quarantotto mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto, a tempo indeterminato dalla data di tale superamento».

G1.100

[Angrisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce l'indizione di una procedura straordinaria con l'indizione ai fini del reclutamento e dell'abilitazione di personale docente, includendo, ai soli fini abilitanti, il servizio prestato presso le scuole paritarie;

valutato che:

dall'entrata in vigore della legge 62 del 2000 sul riconoscimento della parità scolastica le scuole private paritarie sono state abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti, entrando a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale;

numerosi istituti tuttavia, nel secondo ciclo di istruzione, «sponsorizzano» la propria offerta formativa con l'obiettivo di «invogliare» gli studenti che siano rimasti indietro nel percorso d'istruzione, magari seguito in una scuola statale, ad affidarsi a loro, per recuperare «tempo» e sostenere le prove intermedie e gli esami di maturità, come candidati privatisti (dietro pagamento di rette annuali o poliennali piuttosto consistenti), sostenendo quindi il penultimo e l'ultimo anno di scuola nel medesimo anno scolastico;

in questo modo però, soprattutto in alcuni istituti situati in grandi città del centro-sud Italia, si è dato vita a un vero e proprio «mercato dei titoli», a scapito della qualità della formazione e

dell'istruzione. D'altra parte appare opportuno notare come quegli istituti che promuovono la possibilità di recupero di anni scolastici, esclusivamente privati, pubblicizzino tale percorso con ottiche di personalizzazione e «razionalizzazione» dei tempi di studio;

appare opportuno notare che recuperare un anno di studio dovrebbe essere, oltre alle ragioni personali che possono aver contribuito a determinato il fatto, un'impresa piuttosto ardua, se si pensa di doversi sforzare «il doppio» per poter apprendere un programma originariamente suddiviso in due anni scolastici;

la realtà, purtroppo, è ben diversa dal perseguimento di una logica volta a premiare il merito: vi sono alcune scuole private, come emerso anche da inchieste giornalistiche di settore, che vivono in funzione del solo esame finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poter conseguire un diploma «facile»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, dopo aver adeguatamente verificato l'andamento del fenomeno negli ultimi anni, di introdurre nella disciplina di settore relativa alle scuole paritarie la preclusione allo svolgimento degli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione.

G1.101

[Angrisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

valutato che:

è stato assegnato all'esame della commissione il disegno di legge di iniziativa governativa recante «Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca»,

impegna il Governo:

a prevedere l'integrazione di rappresentanti del corpo dei docenti nella Commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca, istituita con decreto del Ministro Marco Bussetti in data 21 novembre 2018, relativamente alla «Sezione Istruzione».

G1.102

[Piarulli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori e da anni, rappresentano un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo n. 1277 del 1948;

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dagli insegnanti tecnico pratici, sono da considerarsi abilitanti, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva stessa;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, che «il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento», il che sta a significare, ribadito più volte dai giudici del TAR e/o dai giudici del lavoro, che «per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016»;

considerato che:

le disposizioni ora citate sono state applicate in maniera differente, per quanto riguarda la permanenza con riserva, in dette graduatorie, sulla base di interpretazioni disomogenee degli U.S.P./U.S.R. e/o delle Scuole capofila, comportando disparità di trattamento degli ITP, su tutto il territorio nazionale. Infatti, alcuni di essi sono stati assegnatari di nomina, altri, invece, nella medesima situazione, sono stati, addirittura depennati;

numerose sono state le modalità per acquisire l'abilitazione all'insegnamento dal 1990, con riferimento alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario abilitanti (SSIS), al Tirocinio formativo attivo per l'insegnamento secondario abilitante (TFA) e al Percorso abilitante speciale (PAS); di fatto, però, la maggior parte degli insegnanti tecnico-pratici si sono trovati nell'impossibilità di conseguirla per la mancanza di percorsi a loro dedicati;

il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, con Nota 37856 del 28 agosto 2018, ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 e, in particolare, la gestione degli esiti del contenzioso seriale promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP), ai fini dell'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto pieno iure o con «riserva» specificando che «l'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive»;

valutato altresì che:

con due sentenze del Consiglio di Stato - nn. 4503 e 4507 del 2018 - relative alla stessa tipologia di contenzioso, si chiede alle scuole di depennare i ricorrenti presenti in tali pronunce sostenendo che: «Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti»;

tuttavia, se si estendono le decisioni sfavorevoli agli ITP del Consiglio di Stato *erga omnes*, sarebbero state parimenti da estendere le numerose decisioni favorevoli agli ITP *erga omnes*, inserendoli pertanto pieno iure nella II fascia delle graduatorie d'istituto, muovendo dalla sentenza pilota del Tar Lazio n. 201709234 pubblicata il 7 agosto 2017 fino alle innumerevoli sentenze passate

in giudicato. Infatti, lo stesso Tar Lazio, nel decreto monocratico 4142/2017 rilevava la necessità di uniformarsi, da parte dell'Amministrazione, alle decisioni come «l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti ITP vantanti posizioni omogenee»;

considerato infine che:

vi sarebbe la possibilità che gli ITP, con appello pendente e in posizione di conferimento nomina, possano essere utilizzati, nelle more delle decisioni in merito, a difesa del diritto costituzionale all'istruzione degli alunni con disabilità, privi ancora a novembre, di assegnazione di docenti specializzati di sostegno e/o di qualsiasi docente privo del titolo di specializzazione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a impedire qualsiasi forma di eventuale disparità o discriminazione, volti ad assicurare agli insegnanti tecnico-pratici effettiva parità di trattamento.

G1.103

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

gli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) si trovano in una situazione di preoccupante criticità e i diplomati presso tali istituti vivono una grave situazione di incertezza circa l'accesso alla professione di docente;

invero il legislatore ha sancito l'equipollenza del diploma AFAM cosiddetto vecchio ordinamento, rilasciato prima dell'1 gennaio 2013 e posseduto congiuntamente al diploma di maturità, con un titolo abilitante all'insegnamento, e, quindi, all'inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello;

l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, istitutiva del comparto AFAM, dispone che «i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.»;

l'articolo 102 della legge 228/12 ha previsto che «Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2001. Ancora, l'articolo 107 della medesima legge dispone che «i diplomi

finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

il comma 107-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 del termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

il decreto ministeriale n. 374/2017, recante «Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020», per l'inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli prevede il «diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica negli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/1 e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137»;

l'articolo 4 del citato decreto ministeriale prevede che «Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola»;

il medesimo decreto ministeriale, inoltre, valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 è stato equiparato il diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria;

il decreto ministeriale del 10 aprile 2019, n. 331, ha previsto l'equipollenza del Diploma AFAM v.o. congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito entro il 31 dicembre 2021, ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del MIUR sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103 della Legge 218/2012, da emanarsi entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge;

molti docenti AFAM v.o. hanno sottoposto la questione al vaglio dei Tribunali del Lavoro, i quali hanno sancito - con sentenza definitiva - il diritto di costoro ad essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto in virtù del valore abilitante del Diploma AFAM v.o.;

si è rivelata discriminatoria la circostanza per cui docenti con medesimi titoli e inseriti nelle graduatorie d'istituto si vengano a trovare in posizioni nettamente differenti: mentre alcuni sono stati riconosciuti abilitati in forza di sentenze passate in giudicato, altri, pur avendo proposto ricorso sugli stessi presupposti dei primi, rimangono nella terza fascia delle graduatorie d'istituto con probabilità praticamente nulle anche solo di stipulare incarichi di supplenza;

molti docenti AFAM ai quali è stata riconosciuta l'equipollenza del Diploma di Conservatorio all'abilitazione all'insegnamento, hanno partecipato al concorso bandito con D.G.G. del MIUR n. 85 del 1° febbraio 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto lo stesso bando di concorso ha previsto espressamente che il titolo di abilitazione, requisito indispensabile per la partecipazione al concorso, potesse essere posseduto per effetto di provvedimenti giudiziari anche non definitivi;

anche per il concorso DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, si è creata una forte disparità di trattamento per i docenti AFAM, in quanto in alcune regioni i candidati sono stati regolarmente inseriti nelle graduatorie di merito e stanno facendo l'anno di FIT, mentre altri candidati sono stati depennati vedendosi costretti ad adire I Tribunali amministrativi regionali;

il TAR Puglia ha accolto dapprima in via cautelare i ricorsi proposti da diversi docenti esclusi, e tale orientamento è stato poi confermato con le sentenze di merito, nelle quali è stato definitivamente

dichiarato il diritto dei docenti destinatari di provvedimento del Giudice del Lavoro, che dichiara il valore abilitante del titolo AFAM vecchio ordinamento, ad essere reinseriti nelle graduatorie del concorso,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché i diplomi di conservatorio AFAM conseguiti in regime di vecchio ordinamento siano riconosciuti come titoli abilitanti, ponendo fine alla ingiusta disparità di trattamento rappresentata in premessa.

G1.104

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

si tratta di un momento particolarmente caotico per la categoria dei docenti diplomati magistrali, che sta affrontando ancora i depennamenti dalle Gae in virtù delle sentenze definitive;

a conferma dei ruoli già sottoscritti e la proroga dei contratti in essere, sarebbe opportuno permettere a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di garantire la validità del titolo di diploma magistrale, per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova, per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

G1.105

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di reclutamento del personale scolastico ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1 prevede che la procedura straordinaria è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno;

con particolare riferimento agli insegnanti di sostegno che operano nelle scuole, appare

evidente, ormai da anni, la mancanza di formazione degli stessi insegnanti riguardo la patologia del disturbo dello spettro autistico e le relative modalità di gestione degli alunni autistici nonché delle dinamiche e delle relative metodologie di insegnamento;

altra problematica evidente che ostacola il corretto sostegno in ambito scolastico ai bambini autistici è certamente: la mancanza di continuità didattica ovvero la mancanza di continuità del rapporto fra operatore della scuola e allievo che a causa di meccanismi determinati dalle graduatorie viene continuamente interrotto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative di tipo normativo volte a destinare risorse finalizzate alla adeguata formazione degli insegnanti di sostegno assegnati ad alunni interessati dalla patologia del disturbo dello spettro autistico nonché volte a garantire la continuità didattica agli stessi alunni.

G1.107

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

tale provvedimento è finalizzato, in particolare, a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo e ad introdurre disposizioni atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nelle istituzioni scolastiche;

è annoso il problema del precariato degli insegnanti nelle scuole, poiché è da sempre mancata una pianificata strategia di percorsi di formazione iniziale e reclutamento di detto personale;

in materia sono necessari interventi normativi chiari e coerenti per escludere la necessità di provvedimenti d'urgenza, che vanno a rimediare ad errori e ritardi nella programmazione del reclutamento di dirigenti, docenti e personale AIA, da parte della Pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative normative volte ad individuare un sistema di formazione e reclutamento dei docenti, pianificando procedure concorsuali e formative che concorrano, contestualmente, a contrastare il precariato ed a eliminare i posti vacanti sia di docenti che di dirigenti scolastici.

G1.108

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

considerata l'importanza del percorso abilitante speciale, riservato al personale docente della scuola secondaria che abbia una pregressa esperienza di servizio al fine di procedere alla loro stabilizzazione;

i suddetti percorsi abilitanti speciali sono riservati, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio;

questi percorsi sono fondamentali per riconoscere la competenza dei docenti cosiddetti precari storici, che non possono restare esclusi dalla possibilità di accedere al ruolo sulla base di un decreto-legge che dovrà essere basato sulla meritocrazia;

inoltre, darebbe la possibilità a quel personale di poter partecipare alle procedure concorsuali adeguate valutandone effettivamente la competenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaprire un nuovo RAS a tutti i docenti precari che vogliono conseguire un'abilitazione, al fine anche di contribuire a risolvere il problema delle cattedre vacanti, che puntualmente emerge all'inizio di ogni anno scolastico.

G1.109

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento in esame contiene disposizioni relative ai Gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità;

visti i vincoli sulla determinazione complessiva degli organici per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sarebbe necessario vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi rispetto a quanto indicato nel PEI (piano educativo individualizzato), frutto della collaborazione di tutto il team che affianca lo studente disabile e non alla disponibilità dell'amministrazione;

tutto ciò potrebbe costituire anche una soluzione per i molteplici contenziosi, conclusi quasi sempre ai danni del MIUR, che riguardano la questione relativa alla mancata assegnazione delle corrette ore di sostegno e del relativo personale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi a quanto

indicato nel piano educativo individualizzato.

G1.110

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

l'articolo 14, comma 3, del decreto di revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l'anno scolastico successivo, qualora ricorrano specifiche e vincolanti condizioni;

nelle more del completamento dei requisiti di specializzazione richiesti tra le condizioni dei docenti con contratto a tempo determinato e per venire incontro alle difficoltà oggettive degli alunni che necessitano di sostegno, sarebbe auspicabile la conferma delle professionalità acquisite negli anni precedenti da parte dei docenti impegnati nel sostegno, in tal modo garantendo la continuità didattica e formativa anche agli alunni;

il cambiamento continuo dell'insegnante di sostegno compromette l'omogeneità e la continuità del l'intervento individuale in favore del soggetto disabile, cosa che si verifica ogni anno in carenza di disponibilità nelle graduatorie di docenti di sostegno specializzati, a danno degli alunni;

la scuola ha gli strumenti per garantire detta continuità didattica confermando la supplenza al docente dell'anno precedente, in mancanza della quale si creerebbero gravi danni nei confronti di allievi già in condizioni di svantaggio rispetto agli altri;

la continuità è già garantita per i docenti con titolo di specializzazione, in mancanza di personale docente specializzato, sarebbe auspicabile estendere detta continuità anche per i docenti di sostegno non specializzato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in mancanza di personale docente specializzato, di confermare la supplenza al docente di sostegno dell'anno precedente.

G1.112

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento attiene anche alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera n), della Costituzione;

la scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e nobile funzione di accompagnare la crescita umana e la formazione nozionistica, non può essere trascurata rispetto alla dotazione di sempre maggiori e qualificate risorse umane che possano prendersi cura al meglio della popolazione scolastica, dunque anche degli aspetti psicologici che costituiscono e caratterizzano ciascuna fase del ciclo vitale di ogni persona;

sempre più frequentemente i drammatici fatti di cronaca pongono in evidenza come nel contesto scolastico, di ogni ordine e grado, emergano marcate forme di disagio sociale, non solo relativamente ai minori, ma anche in relazione alle famiglie di questi e al corpo docente;

il disagio giovanile, per l'appunto, trae origine dall'insieme di più fattori, come quelli socio-economici, culturali, relazionali e familiari, i quali possono incidere negativamente sia sulla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento che sul raggiungimento del successo formativo, pertanto sul drop-out scolastico; la necessaria funzione di tutela e promozione del benessere nel contesto formativo, oltre che di intervento in caso di espressione del disagio o della devianza, vede nello psicologo l'ideale figura professionale che, sulla base delle specifiche competenze in suo possesso, è in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo sano della persona in età evolutiva;

nel nostro Paese in assenza di una specifica normativa in tale settore, l'introduzione di tale figura professionale è demandata alle scuole, mediante l'utilizzo delle risorse economiche in loro possesso in base al principio dell'autonomia scolastica. Di conseguenza, la possibilità di avvalersi di detta competenza risulta esigua e precaria;

il servizio di psicologia scolastica rappresenterebbe se istituito una reale risorsa per la scuola e il territorio, così da affrontare e contrastare, in maniera adeguata, puntuale e professionale, il disagio educativo e la dispersione scolastica, attraverso attività di individuazione, consulenza e sostegno in ambito psicologico e relazionale in età evolutiva, in quanto elemento di facilitazione e tutela tanto del raggiungimento del benessere della popolazione studentesca quanto del buon andamento del sistema scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di regolamentare e rendere stabile, presso ciascuna istituzione scolastica presente sull'intero territorio nazionale, il servizio di psicologia scolastica.

G1.113

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, al fine di

assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;

è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico, tenendo conto, in particolar modo, delle particolari problematiche nel settore della docenza derivanti dalle continue modifiche di legge;

l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i possessori di diploma magistrale, con la sentenza n. 11/2017, ha dichiarato tale diploma quale titolo abilitante all'insegnamento, ma non all'inserimento nelle ex graduatorie permanenti, ora graduatorie ad esaurimento, a causa del ricorso tardivo;

prima di tale pronuncia circa tremila docenti avevano ottenuto una sentenza di merito favorevole dallo stesso Consiglio di Stato, e altre duemila avevano ottenuto lo stesso parere favorevole dal giudice del lavoro senza che l'Avvocatura di Stato si appellasse, anche in seguito alla pronuncia della plenaria, rendendo di fatto tali sentenze emesse passate in giudicato e quindi definitive;

si è quindi venuta a creare una palese diseguaglianza all'interno della medesima categoria, che con lo stesso titolo si trova spaccata da pronunce giurisprudenziali differenti dovute al parere della Plenaria;

il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha prorogato il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento «all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo»;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'inserimento a domanda nelle graduatorie a esaurimento di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi compreso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.

1.0.1

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito."».

1.0.6

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito."».

1.0.2

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"».

1.0.3

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra».

1.0.4

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattica metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5";

b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali".

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.5

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

«All'articolo 4, comma 1-*undecies* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*duodecies* - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la

precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^a fascia.

1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quindecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."».

1.0.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Personale della scuola in servizio all'estero)

1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda, da presentarsi entro quaranta giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto interministeriale n. 4377 del 2011".

2. All'articolo 37, il comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di nove anni, e il personale nominato con un mandato di cinque anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori quattro anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto a essere destinato all'estero per ulteriori tre anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64.".

3. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei e inferiore o uguale a nove anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di dodici anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64».

1.0.8

[Iannone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole "e l'articolo 15, comma 7".

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "2018/2019" aggiungere le seguenti: "e successivi", e sostituire le parole ove ricorrono: "30 giugno 2019" con "30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva"».

1.0.100 (già 1-quinquies.1)

[Iannone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole "e l'articolo 15, comma 7".»

1-bis.1

[Iannone](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana con ventiquattro mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104° serie speciale del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado».

1-bis.2

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «è autorizzato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020, contestualmente al concorso ordinario di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003, anche una procedura straordinaria per titoli ed esami. Ciascun concorso di cui al periodo precedente sarà destinato alla copertura del 50 per cento dei posti che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La procedura straordinaria di cui al comma 1 è riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso dell'idoneità diocesana e dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, che nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. La procedura straordinaria di cui ai commi 1 e 2 comprende lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5 della legge 17 luglio 2003, n. 186 e di una prova orale di natura didattico metodologica».

dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. La percentuale dell'organico dei posti di cui, all'articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n. 186, è rideterminata a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nella misura pari all'80 per cento».

1-bis.3

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento

di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'a.s. 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana».

1-bis.200

[Drago](#)

Precluso

All'articolo 1-bis apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2 sostituire la parola «50» con la seguente: «25»;*
- b) *al comma 3 sostituire le parole «, per esami e titoli,» con le seguenti: «, per titoli, servizio e colloquio,».*

1-bis.4

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria».

G1-bis.100

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento contiene disposizioni in merito al Reclutamento e l'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

i docenti precari di religione da 15 anni attendono un bando concorsuale e si attende il parere della Corte di giustizia europea sulla causa presentata per chiedere finalmente la stabilizzazione;

l'insegnamento della religione cattolica contribuisce allo sviluppo di molte competenze oltre a quelle religiose, come le competenze sociali e civiche oltre che il senso d'iniziativa e la consapevolezza culturale;

la conoscenza delle religioni è indispensabile per capire le affinità e le differenze tra le diverse religioni, inoltre i grandi valori etico religiosi sono ancora oggi capaci di dare un senso alla vita dell'uomo;

tuttavia, la categoria degli insegnanti di religione cattolica non rientra tra le classi di concorso indicate nel decreto n. 19 del 2017 tabella A e B,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una procedura straordinaria di reclutamento anche per gli insegnanti di religione cattolica.

1-ter.1

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del *coding* è introdotto progressivamente nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e *master* finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale del personale docente ed educativo in ruolo.

2-quater. A decorrere dal 2020, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale».

G1-quinquies.100

[Angrisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge reca disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente;

valutato che:

occorre intervenire in via urgente ai fini della deflazione dei contenziosi di lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche statali;

stante l'attuale configurazione giuridica «autonoma» di tali istituzioni, difatti, le scelte di gestione del rapporto di lavoro e quelle sanzionatorie sono effettuate dai dirigenti scolastici in qualità di «datori di lavoro», ai sensi del Testo unico del Pubblico impiego, e possono essere contestate dal personale docente e amministrativo esclusivamente in via giudiziale, non essendo previsto alcun rimedio stragiudiziale alternativo al ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;

in conseguenza del quadro surriferito, nella vigenza della normativa attuale, può accadere dunque che non solo i provvedimenti di assegnazione delle funzioni e delle mansioni al personale ma anche le sanzioni disciplinari (anche «minime», come un avvertimento scritto) debbano essere sottoposte, per l'annullamento, al vaglio degli organi giurisdizionali, causando un inopportuno intasamento dei tribunali civili e un dispendio notevole di risorse economiche sia per l'amministrazione scolastica, laddove condannata, sia per il ricorrente, seppur dipendente pubblico (mentre il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, è difeso in giudizio dall'avvocatura distrettuale dello Stato);

pertanto, rilevata l'alta consistenza del personale docente e amministrativo scolastico, sarebbe opportuno introdurre meccanismi stragiudiziali delle controversie, in modo da sgravare i tribunali civili di contenziosi che potrebbero nell'ordinamento altre modalità di risoluzione, più economiche e meno dispendiose per le parti;

impegna il Governo:

ad avviare nel più breve tempo possibile, un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lo scopo di valutare l'introduzione di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito scolastico, al fine di addivenire a soluzioni condivise circa l'istituzione di meccanismi alternativi al ricorso al giudice ordinario, in modo da garantire maggiore celerità ed economicità delle decisioni, a beneficio delle parti coinvolte.

1-quinquies.0.1

[Marilotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **quinquies.1.**

(Disposizioni in materia di procedure di mobilità del personale docente)

1. Nel primario interesse di assegnare con continuità docenti curricolari alla classe nella sua interezza e docenti specializzati agli alunni con disabilità e allo scopo di agevolare il rientro definitivo dei docenti residenti nelle regioni del Mezzogiorno, divenuti titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel centro nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dei docenti fuori sede già prima della stessa legge 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, si dispone la ricollocazione del personale docente sulla base di un riparto nazionale dell'organico di diritto dei posti effettivamente disponibili, consentendo al docente, che ne fa richiesta per l'anno scolastico 2020-2021 il passaggio di titolarità nelle province dove è presente un numero sufficiente di posti in deroga sul sostegno, ovvero di posti in organico di fatto, nel rispetto di tutte le abilitazioni e delle specializzazioni possedute, tale da soddisfare le richieste pervenute e al contempo trasformare in organico di fatto i posti lasciati scoperti dagli *ex* titolari trasferitisi, senza che questo possa in alcun modo determinare docenti sovranumerari».

1-sexies.1

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia», con le seguenti: «di istituzioni

scolastiche statali anche di altra provincia e con precedenza, comunque, a quelle ubicate nello stesso territorio comunale».

1-sexies.0.1

[Sbrollini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **sexies.1.**

(Disposizioni per la continuità didattica nelle scuole italiane all'estero)

1. Alla fine dell'articolo 37 comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 aggiungere: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con Decreto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI numero 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda da presentarsi entro 40 giorni dall'approvazione del presente articolo, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta loro di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con Decreto interministeriale 4377 del 2011".

2. L'articolo 37, comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 è sostituito come segue: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di 9 anni e il personale nominato con un mandato di 5 anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori 4 anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto ad essere destinato all'estero per ulteriori 3 anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e inferiore o uguale a 9 anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di 12 anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 64 del 2017"».

1-sexies.0.2

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **sexies.1.**

(Reclutamento docenti di sostegno)

1. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso al ruolo di docente di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.

2. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui al comma precedente è articolato in:

- a) un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, su base regionale;
- b) un percorso annuale di formazione e prova.

3. La procedura concorsuale di cui al presente articolo è finalizzata alla definizione per la scuola secondaria di una graduatoria di vincitori per l'insegnamento di sostegno sulla base della quale i vincitori del concorso sono immessi in ruolo nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. Il superamento di tutte le prove concorsuali e del percorso iniziale di formazione costituisce abilitazione all'insegnamento per il sostegno.

4. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui al comma 1, il possesso di laurea magistrale e il possesso dell'abilitazione sul sostegno.

5. Ai fini della indizione del concorso di cui al presente articolo e delle conseguenti procedure di immissioni in ruolo sui posti di sostegno è istituita, a prescindere dalle aree disciplinari di corrispondenza dei titoli in possesso dei candidati, specifica classe di concorso AA/S - sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola (AA/S1 e AA/S2). I docenti di sostegno che rientrano in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso.

6. Al docente immesso in ruolo ai sensi del presente articolo che, al fine di consentire la dovuta e necessaria continuità didattica, rimane nell'istituzione scolastica per almeno tre anni, viene riconosciuto un punteggio relativo a ciascun anno maggiorato ai sensi del decreto ministeriale di cui al successivo comma 8.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli appositi decreti attuativi.

8. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche è individuato annualmente il fabbisogno orario di sostegno di docenti di sostegno assicurando un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni alunno diversamente abile. È inoltre assegnato a ciascuna istituzione scolastica un ulteriore contingente di docenti specializzati sul sostegno con incarico di supporto all'attività delle classi in presenza di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento».

1-sexies.0.3

[Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *sexies*.1.

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nelle scuole private paritarie è vietata, in ogni caso, la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nel precedente anno scolastico. Il numero dei candidati esterni ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione non può, in ogni caso, superare il 30 per cento rispetto al numero degli alunni delle penultime classi del medesimo corso attivate nel precedente anno scolastico. Le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione"».

1-sexies.0.4

[Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **sexies.1.**

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione"».

1-sexies.0.5

[De Bonis](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **sexies.1.**

(Gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

2. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

1-sexies.0.6

[Russo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *sexies*.1.

(Aggiornamento delle classi di concorso dei licei musicali)

1. In sede di aggiornamento delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, disciplina, all'interno della classe di concorso A-55, relativa all'insegnamento di strumento nei licei musicali, specifici sottocodici aventi a oggetto gli insegnamenti dei seguenti strumenti jazz: chitarra elettrica, basso elettrico, canto moderno, pianoforte jazz, batteria, tromba jazz, trombone jazz, sassofono jazz, clarinetto jazz, violino jazz.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.1

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.».

2.2

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al secondo periodo, le parole: "maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni" con le seguenti: "ricoperto per almeno cinque anni incarichi di diretta collaborazione con il dirigente scolastico ovvero incarichi di coordinamento organizzativo al fine di garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica e la realizzazione del PTOF"».

2.3

[Carbone](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca del 23 Novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.11

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.4

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite

le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi.

Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.5

[Carbone](#), [De Siano](#), [Cesaro](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la continuità o la regolarità detrazione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esponenziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 7, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.6

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.8

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.7

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata

dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.13

[Caligiuri](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.9

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La graduatoria di merito nazionale del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, così come modificato dall'art. 10 del decreto legge n. 135 del 2018, per la copertura di n. 2.900 posti complessivi, considerato anche l'art. 1 comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è trasformata in graduatoria ad esaurimento. La validità di tale graduatoria permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2.10

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

2.12

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

"c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio e non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

2.14

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno scolastico 2020/2021, si procede ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili prima delle nuove immissioni in ruolo per tutti i dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 1259, del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale Concorsi ed esami n. 90 del 24 novembre 2017».

2.15

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal decreto ministeriale 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. da a) a f) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità

interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti.».

2.16

[Marilotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-*bis* e 3-*quinq*ues, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il concorso è riservato per almeno il 40 per cento del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, a partire dal 2016 e per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del corso concorso».

2.17

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.18

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al corso-concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.»

2.19

[Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 40 per cento dei posti del concorso di cui al comma precedente è riservato a coloro che, per almeno un triennio negli ultimi otto anni, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche. Il personale di cui al periodo precedente accede direttamente al concorso, senza effettuare eventuali prove preselettive».

2.20

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nel concorso di cui al comma precedente i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, svolto le funzioni di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono esonerati dalla prova preselettiva, qualora prevista.»

2.21

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «nel 2020» con le seguenti: «a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3» e sopprimere l'ultimo periodo.

2.22

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel 2020» inserire le seguenti: «e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

2.23

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ex articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

2.25

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.24

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Allo scopo di garantire la continuità amministrativa degli incarichi stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i contratti che risultano in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2020».

2.26

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole:* «la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"» *con le seguenti:* «le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021"»;

3) *alla lettera c), sostituire le parole:* «la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"» *con le seguenti:* «le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e «il 2019 e il 2020»»;

4) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente:* «*c-bis*) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

2.27

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «30 giugno 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- *alla lettera b), sostituire la parola:* «marzo» *con la seguente:* «luglio»

- *alla lettera c), sostituire la parola:* «marzo» *con la seguente:* «luglio».

2.28

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole "10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio"».

2.29

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dopo le parole: "in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi" sono aggiunte le seguenti: "e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione"».

2.31

[Moles](#), [Berutti](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Pagano](#)

Precluso

Al comma 5, lettera e) dopo il capoverso «5-sexies», aggiungere il seguente:

«5-septies. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale *ex* articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi.

La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato *ex* articolo 58, comma 5-*ter* decreto legge n. 69 del 2013, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione».

2.30

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

"5-septies. Per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che a causa della perdita del contratto di appalto avviano le procedure di licenziamento, nelle more dello svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 5-*ter*, è sospeso il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. All'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*ter*, le imprese di cui al primo periodo effettuano il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei servizi di pulizia e ausiliari per i soli dipendenti licenziati e non assunti ai sensi del comma 5-*ter*".».

2.32

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo

indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti».

2.33

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare riguardo alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A., al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2a posizione economica, al possesso della 1a posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore S.G.A. che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto».

2.34

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e del personale che ha svolto cinque anni di servizio nei ruoli di assistente amministrativo e assistente tecnico.»;*

b) *nel secondo periodo, sostituire le parole: «al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» con le seguenti: «al 100 per cento dei posti messi concorso per la singola regione».*

2.35

[Modena](#), [Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Berutti](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «dall'anno scolastico 2011/2012», aggiungere le seguenti: «, anche in deroga al titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi».

2.36

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Per la partecipazione alla selezione di cui al primo periodo è necessario il possesso dei medesimi titoli di studio già previsti quale requisito di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami bandito nel 2019. Possono altresì partecipare, in deroga, i soggetti che possedevano, alla data del 31 agosto 2000, i titoli idonei per l'accesso al precedente profilo dei responsabili amministrativi».

2.37

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È altresì consentita la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno, al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012», e alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: «In queste ultime graduatorie la percentuale degli idonei viene elevata al 35 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore».

2.38

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" di cui all'articolo 11 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 concernente la mobilità professionale, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, si applica altresì a coloro che abbiano maturato, nei ruoli di assistente tecnico e amministrativo, se pur privi della laurea, un servizio di cinque anni».

2.39

[Damiani](#), [Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento».

2.40

[Moles](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Damiani](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

2.41

[Buccarella](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

2.42

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le assunzioni a tempo indeterminato dei Direttori SGA avvengono, dalle graduatorie del concorso ordinario e del concorso riservato, su tutti i posti vacanti e disponibili. Nelle graduatorie di merito ad esaurimento del concorso ordinario viene inserita una percentuale di idonei del 35 per cento superiore ai posti messi a concorso. I candidati inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, non assunti a tempo indeterminato, sono reclutati per il conferimento di supplenze annuali e/o di lungo periodo, ove necessario».

2.43

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

G2.100

[Parente, Sbrollini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede di posticipare di due mesi l'internalizzazione dei servizi di pulizia;

le procedure previste dalla legge di conversione, pur migliorando il testo del Decreto, escludono tuttora dalla internalizzazione una quota, stimata in almeno 4.000 unità di personale, di chi è attualmente impiegato presso le aziende vincitrici degli appalti di pulizia;

l'internalizzazione porterà quindi alla perdita dell'impiego e del reddito da esso derivantelavoratori e lavoratrici, appartenenti per lo più a categorie svantaggiate;

la proroga è stata finanziata in gran parte attingendo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, chiedendo quindi un ulteriore sacrificio al sistema scolastico.

impegna il Governo a:

1) farsi carico del problema sociale, civile ed economico per le migliaia di lavoratori e lavoratrici esclusi dalla internalizzazione con particolare riguardo alla copertura della Naspi come previsto dai comma 31 e 35 della legge 92/ 2012;

2) garantire che i servizi di pulizia di tutte le scuole del sistema di istruzione possano disporre di un numero adeguato di personale impiegato, anche valutando la possibilità di aumentare l'organico destinato a questi servizi;

3) individuare le risorse necessarie per far fronte agli impegni precedenti senza prevedere un'ulteriore riduzione dei finanziamenti alle scuole, dando a MIUR e MLPS risorse aggiuntive adeguate.

G2.101

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

nelle more dell'espletamento del concorso per dirigenti tecnici, è necessario garantire la continuità amministrativa degli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

si evidenzia che tali figure ricoprono, *pro tempore*, l'incarico di dirigenti reggenti degli uffici scolastici provinciali, pertanto, in mancanza di una proroga, vi sarebbero conseguenti e gravi ripercussioni sull'andamento delle scuole delle Regioni,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché i contratti relativi agli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che risultano in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengano prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza del 31 dicembre 2020.

G2.102

[Iannone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

è acclarata la necessità e l'urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;

è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico;

si rende indispensabile introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi di pulizie all'interno delle istituzioni scolastiche;

all'articolo 2 del provvedimento in esame il comma 6 disciplina la procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo;

nello specifico viene prevista l'applicazione per il concorso per l'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi quanto disposto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 che ha previsto che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di

valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

dall'applicazione della suddetta disposizione ne emerge una contraddizione poiché in ragione del vincolo del possesso dei titoli di studio richiesti, verrebbero esclusi i facenti funzione da un concorso che serve proprio a sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso e permettono il corretto funzionamento del sistema scolastico;

durante l'esame in sede referente è stata superata la suddetta contraddizione, prevedendo una specifica deroga che, è stata successivamente soppressa a seguito del correlato parere della Commissione bilancio;

sarebbe pertanto opportuno ripristinare la suddetta deroga, al fine di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, prevedendo appunto una deroga rispetto al possesso dei titoli di studio;

si evidenzia che la legge di bilancio per il 2018, all'articolo 1 comma 605 legge 205/2017, aveva già previsto una deroga, consentendo la partecipazione senza laurea al concorso ordinario a 2004 posti di DSGA,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo, che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno.

2.0.1

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 203, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

"Studenti e studentesse provenienti da scuole e istituzioni di istruzione secondaria superiore diversi da quelli ai quali i convitti medesimi sono annessi. Possono altresì essere ammessi anche studenti e studentesse che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché istituti tecnici superiori o istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. La consistenza organica del personale educativo assegnato ai singoli convitti è determinata tenendo conto del numero totale di studenti e studentesse ammessi, sia in regime di convitto che di semiconvitto, tenendo conto delle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali"».

3.1

[Iannone](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi, i dirigenti scolastici, nonché il personale tecnico amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo"».

3.2

[Iannone](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «i dirigenti scolastici», con le seguenti: « il personale tecnico-amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale».

3.3

[Iannone](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l'infanzia».

3.0.2

[Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Modificazioni alla legge 13 luglio 2015, n.107)

1. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati.

2. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente: "66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) *al primo periodo, le parole: "del medesimo ambito territoriale" sono soppresse;*

2) *al secondo periodo, le parole: «di un medesimo ambito territoriale» sono soppresse;*

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente: "74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente: "79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso";

i) al comma 109, lettera e), le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle";

3.0.1

[Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis.*

(Titolarietà del personale docente)

1. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente:

"66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) *al primo periodo, le parole: "del medesimo ambito territoriale" sono soppresse;*

2) *al secondo periodo, le parole: "di un medesimo ambito territoriale" sono soppresse;*

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

"74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente:

"79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso.";

i) al comma 109, lettera e), le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle".

3.0.3

[Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

(Aumento delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa)

1. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione».

5.1

[Pichetto Fratin](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificati dall'articolo 8 della presente legge e dal comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a professori e ricercatori avviene alla data di maturazione dello scatto (con effetti economici e decorrere dal primo giorno del mese di maturazione) previa verifica, da parte degli Atenei, del regolare svolgimento delle lezioni dei corsi previsti obbligatoriamente per legge come carico didattico istituzionale per i Professori o delle attività integrative dei corsi di insegnamento ufficiali per i Ricercatori e dell'ottemperanza al numero di ore annue previste per legge da destinare a compiti didattici o compiti di didattica integrativa, alle attività organizzative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché alle attività di verifica dell'apprendimento. In caso di esito negativo, si procede a verifica successiva decorso un anno dalla precedente verifica. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9. La mancata verifica delle condizioni di attribuzione oltre i 30 giorni dalla data di maturazione dello scatto è perseguibile ai sensi dell'art. 328 del codice penale. La verifica dello scatto è da eseguire in relazione al triennio, o biennio a seconda della tipologia di scatto in fase di attribuzione, relativo agli anni accademici precedenti a quello di maturazione dello scatto. Lo scatto deve essere negato solo in presenza di scostamenti ingiustificati significativi dai parametri anzidetti sull'arco del triennio o biennio ai quali la verifica è riferita».

5.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ottennio precedente all'approvazione del presente decreto, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguano nel triennio successivo all'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti, nel triennio 2020/2022 nella posizione di professore di seconda fascia, attraverso procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-ter. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ottennio precedente all'approvazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti nella posizione di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre

2010, n. 240, attraverso procedure concorsuali riservate nel triennio 2020-2022.

2-quater. I criteri e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate sono definite con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, le università possono immettere nei ruoli di professore associato, previa valutazione attuata secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 in possesso dell'«Abitolazione scientifica nazionale».

5.3

[Cangini](#), [Giro](#), [Moles](#), [Alderisi](#), [De Poli](#), [Lonardo](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge».

5.4

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente».

5.5

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato».

5.0.1

[Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 5- *bis*.

(Ripristino delle facoltà assunzionali degli atenei)

1. All'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse.

2. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

5.0.2

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 5- *bis*.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza *extra* istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

5.0.3

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Rufa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

1. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse.»

5.0.4

[Iannone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei».

5.0.5

[Iannone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dell'Università e sostegno alla ricerca universitaria)

1. A partire dall'a.s. 2020/2021, è soppresso l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

5.0.6

[Iannone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.

3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data».

6.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali, ambientali, coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono analoghe attività. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del

comparto Istruzione e Ricerca"».

G6.100

[Angrisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",

premessi che:

l'articolo 6 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca;

valutato che:

appare opportuno garantire una maggiore funzionalità ai risultati dei test predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per orientare le politiche pubbliche in materia scolastica e perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento del sistema d'istruzione, in primo luogo nelle zone del Paese dove c'è maggiore necessità, in modo da «orientare» gli investimenti pubblici e risorse maggiori, in funzione solidaristica e perequativa, a favore dei territori più svantaggiati (come, ad esempio, le periferie urbane),

impegna il Governo:

a valutare il superamento di metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento standardizzate e non funzionali all'orientamento degli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione scolastica in funzione perequativa e solidaristica, attraverso l'istituzione di test volti alla comprensione delle ragioni alla base delle significative differenze nei livelli di apprendimento degli studenti tra il Nord e il Sud del Paese e, di conseguenza, ad adeguare le politiche pubbliche scolastiche ai fini del raggiungimento di risultati minimi omogenei su tutto il territorio nazionale.

7.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, definendo un quadro adeguato per il loro svolgimento, anche differenziandosi da quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione. Viene garantita l'adesione annuale alle prove che costituiscono requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Le prove INVALSI previste per gli altri ordini e gradi vengono svolte con cadenza triennale."»

7.0.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, stabilisce se e a quali prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI le scuole del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione sono tenute a partecipare. Le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI"».

7.0.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nella provincia di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, sono costituite, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie in lingua tedesca e delle località ladine sede di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e presso le istituzioni scolastiche in lingua tedesca e delle località ladine nelle quali sono realizzati i corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 61, commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte per ciascuna delle due classi da sei membri interni. È in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto, di prima e seconda prova scritta nonché delle materie che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidate ai commissari esterni. I presidenti sono nominati sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati"».

8.0.1

[Lonardo](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico nel rispetto della Costituzione e della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche si intendono riferite a tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie, ai sensi della presente legge";

b) al comma 2, le parole: "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76";

d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla normativa dell'Unione europea";

e) al comma 4, lettera h), dopo le parole: "che rispettino" sono inserite le seguenti: ", quali condizioni minime,";

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4.1. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della presente legge.

4.2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera j), fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.

4.3. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

g) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

"4-ter. Le istituzioni di cui alla presente legge, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché provvisto dei relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4-quater. Ai docenti di scuole paritarie che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole paritarie".

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Al fine di cui al comma 6, il controllo è effettuato a rotazione su base regionale e deve accertare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché la corrispondenza al piano triennale dell'offerta formativa ai sensi della legislazione vigente in materia, la regolarità contabile, la pubblicità dei bilanci, nonché il rispetto dei contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie.

6-ter. Sono sottoposte annualmente a controllo le scuole paritarie che presentino un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

6-quater. A seguito dell'accertamento di gravi violazioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, gli uffici scolastici regionali, previo contraddittorio con l'istituzione scolastica interessata, concedono un termine di massimo due anni per la regolarizzazione della relativa posizione. Solo a seguito del permanere delle violazioni accertate, l'ufficio provvede alla revoca della parità.

6-quinquies. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo *standard* per studente di cui al comma *6-sexies* per ogni studente regolarmente iscritto.

6-sexies. Per "costo *standard* per studente" si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, quantificata ai sensi della tabella 1 allegata alla presente legge. Il costo *standard* per studente è determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.

6-septies. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma *6-quinquies*. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. L'assegnazione del contributo ai sensi del comma *6-quinquies* è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, su ordine della direzione generale competente.

6-novies. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma *6-quinquies* che è conseguentemente ridotto di quota parte.

6-decies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere previste convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole scuole ai fini della promozione della eccellenza e del recupero sociale, culturale e artistico del territorio.

6-undecies. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma *6-quinquies* possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo *standard* per studente.

6-duodecies. Con le medesime modalità di cui al comma *6-septies*, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:

a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:

- 1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma *online* predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito *internet*;
- 2) rendendo pubblici i *curriculum vitae* dei docenti;
- 3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);
- 4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;

b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:

- 1) verificare la permanenza dei requisiti parità;
- 2) verificare la valutazione della scuola;
- 3) verificare i rendimenti scolastici;
- 4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma *6-quinquies*;
- 5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il

secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

6-terdecies. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente

equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie.".

2. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato (articolo 1, comma 2)

«Tabella 1 (articolo 1, comma 6-sexies)

Quantificazione del costo standard per studente in alcune tipologie di scuola

Tipologia di scuola	Classe senza alunni disabili		Classe con alunno disabile	
	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa
Scuola dell'infanzia efficiente (più di 3 sezioni)	3.201,73	4.573,91	3.758,71	5.369,41
Scuola dell'infanzia non efficiente (fino a 3 sezioni)	2.881,56	4.116,52	3.382,84	4.832,41
Scuola primaria efficiente (più di 5 classi)	3.395,84	4.851,19	3.952,81	5.646,41
Scuola primaria non efficiente (fino a 5 classi)	3.056,25	4.366,07	3.557,53	5.082,41
Scuola sec. di I grado efficiente (più di 3 classi)	4.878,23	6.968,90	5.494,33	7.849,41
Scuola sec. di I grado non efficiente (fino a 3 classi)	4.390,41	6.272,01	4.944,90	7.064,41
Biennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.300,51	6.143,58	4.948,39	7.069,41
Biennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,46	5.529,22	4.453,55	6.362,41
Triennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,10	5.164,35	7.377,41
Triennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,89	4.647,91	6.639,41
Biennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,41
Biennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,41
Triennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.588,45	6.554,93	5.236,33	7.480,41
Triennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	4.129,61	5.899,44	4.712,70	6.732,41
Biennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,41
Biennio Liceo linguistico non efficiente (più di 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,41
Triennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,09	5.164,34	7.377,41
Triennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,88	4.647,91	6.639,41

\\WQ/

/

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Iorio sul disegno di legge n. 1633

E ancora, potrei indicare altre misure significative di questo provvedimento:

- riaperte le graduatorie di terza fascia con proroga fino all'anno scolastico 2022-2023;
- ammessi con riserva alla procedura straordinaria per il sostegno anche gli specializzandi che stanno frequentando il quarto ciclo dei relativi percorsi;
- il *bonus* per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, è destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto);
- per i diplomati magistrali, al fine di tutelare la continuità didattica e il loro posto di lavoro fino alla fine dell'anno scolastico, è prevista la proroga dell'incarico al 30 giugno (è stato inoltre stabilito che, ai fini del riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASpI - i periodi di servizio resi da questi docenti si considerano a tempo determinato);
- è riconosciuta ai docenti dei progetti cosiddetti salva-precarì finanziati e svolti in passato da alcune Regioni la possibilità di far valere questo servizio ai fini della partecipazione al concorso;
- per i cosiddetti *ex* LSU è stato prorogato di due mesi il termine per la stabilizzazione nel comparto scuola, con una seconda fase che permetterà di recuperare i posti rimasti eventualmente disponibili grazie a procedure di mobilità volontaria.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Balboni, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Campari, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Crimi, De Falco, De Poli, Di Piazza, Ferro, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Ronzulli, Segre, Sileri, Siri, Turco e Vattuone.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Romano Iunio Valerio

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (1654)

(presentato in data 18/12/2019);

senatori Conzatti Donatella, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Garavini Laura

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (1655)

(presentato in data 18/12/2019);

senatori Dell'Olio Gianmauro, Presutto Vincenzo, Accoto Rossella, Pirro Elisa, Pavanelli Emma, Fede Giorgio, Di Girolamo Gabriella, Quarto Ruggiero, Croatti Marco, Dessi' Emanuele, Coltorti Mauro, Naturale Gisella, Fenu Emiliano, Leone Cinzia, Giannuzzi Silvana, Gaudiano Felicia, Angrisani Luisa, Ortis Fabrizio, Gallicchio Agnese, Mantovani Maria Laura, Garruti Vincenzo, Botto Elena, Pellegrini Marco, Trentacoste Fabrizio, Girotto Gianni Pietro, Evangelista Elvira Lucia, Lannutti Elio, Romagnoli Sergio, Vanin Orietta, Lomuti Arnaldo, Donno Daniela, Matrisciano Susy, Maiorino Alessandra, Lupo Giulia, Licheri Ettore Antonio, L'Abbate Patty, Lezzi Barbara, Pacifico Marinella, Petrocelli Vito Rosario, Anastasi Cristiano, Ricciardi Sabrina, Morra Nicola, Lorefice Pietro, Guidolin Barbara, Romano Iunio Valerio, Santillo Agostino

Delega al Governo per il riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa - CRI (1656)

(presentato in data 19/12/2019);

senatori Licheri Ettore Antonio, Lorefice Pietro, Giannuzzi Silvana, Gaudiano Felicia, Toninelli Danilo, Angrisani Luisa, De Lucia Danila, Granato Bianca Laura, Corrado Margherita, Ricciardi

Sabrina, Ferrara Gianluca, Trentacoste Fabrizio, Nocerino Simona Nunzia
Disposizioni in materia di vincolo sportivo per gli atleti minorenni o non professionisti (1657)
(presentato in data 19/12/2019);

senatori Verducci Francesco, Segre Liliana, Marcucci Andrea, Perilli Gianluca, Faraone Davide, De Petris Loredana, Unterberger Julia, Bernini Anna Maria, Ciriani Luca, Romeo Massimiliano
Dichiarazione di monumento nazionale del Campo di prigionia di Servigliano (1658)
(presentato in data 19/12/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Dal Mas Franco ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di diffamazione mediante i servizi delle società dell'informazione telematica, nonché istituzione del sistema di notifica e rimozione dei contenuti diffamatori a carico dei fornitori di servizi di rete (1502)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 19/12/2019);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Di Nicola Primo ed altri

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio (1415)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/12/2019);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

CNEL

Modifiche alla legislazione vigente per la semplificazione e la competitività del sistema della logistica italiana delle merci (1486)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/12/2019);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Unterberger Julia ed altri

Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero (1522)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/12/2019);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Cangini Andrea ed altri

Modifica alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici (1482)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 19/12/2019).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Rossomando Anna ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 190

sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, fatta a Ginevra il 21 giugno 2019 (1598)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità)
(assegnato in data 19/12/2019).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 19/12/2019 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
sen. Di Nicola Primo ed altri "Disposizioni in materia di lite temeraria" (835)
(presentato in data 02/10/2018).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato e le osservazioni riguardanti la notifica 2019/0425/I relativa al progetto di regola tecnica recante "Progetti di disciplinari di produzione integrata del mais dolce, sorgo da granella, colza, girasole e nocciolo e del disciplinare di produzione dell'agnello al pascolo di sistema di qualità 'Qualità Verificata' (Legge regionale n. 12/2001)".

La predetta documentazione è deferita alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente (Atto n. 325-*bis*).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 17 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

ai dottori Daniela Carlà, Danilo Giovanni Festa e Ugo Menziani, dirigenti di prima fascia e alla dottoressa Tatiana Esposito, dirigente di seconda fascia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

alla dottoressa Valeria Vaccaro, la revoca incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11 dicembre 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Speranzina De Matteo, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, a Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 10 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *k-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relazione sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente (*Doc. CLXXXI*, n. 2).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 16 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a, alla 6^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente (*Doc. CCXVIII*, n. 2).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 16 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali, aggiornata al 31 dicembre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc.* XCVI, n. 2).

Con lettere in data 5, 6 e 10 dicembre 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Corte Franca (Brescia), Vistarino (Pavia) e Imola (Bologna).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2019) 623 definitivo), alla 3a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 10 dicembre 2019, ha inviato una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in merito alla fine delle tutele di prezzo, a favore dei clienti finali di piccole dimensioni, di energia elettrica e gas prevista dall'articolo 1, commi 59 e 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a partire dal 1° luglio 2020.

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 385).

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 4 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2020, corredato dalla relativa nota illustrativa, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2020-2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 384).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 263 del 5 novembre 2019, depositata il 6 dicembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p*), della legge 23 giugno 2017, n. 103" (*Doc.* VII, n. 65) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 270 del 6 novembre 2019, depositata il 3 dicembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere (*Doc.* VII, n. 66) - alla 2a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha inviato il

testo di sei risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 13 al 14 novembre 2019, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 564*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GH001-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 565*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 566*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 x NK603 x DAS-40278-9, 1507 x NK603 x DAS-40278-9 e NK603 x DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 567*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 568*);

risoluzione sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia, alla 1a, alla 2a, alla 3a alla 7a, alla 12a, alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 569*).

Petizioni, nuova assegnazione

La petizione n. 371, presentata dalla signora Morena Quarta da Castel Mella (BS), già assegnata alla 12a Commissione permanente è stata nuovamente assegnata alla 7a Commissione permanente.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 al 19 dicembre 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 49

ANGRISANI ed altri: sull'inquinamento di due grandi vasche di raccolta di acque piovane in provincia di Napoli (4-01112) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

su presunte opacità nella gestione amministrativa del Comune di Santa Maria la Carità (Napoli) (4-01343) (risp. CRIMI, *vice ministro dell'interno*)

CRUCIOLI ed altri: sullo sgombero del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto (Roma) (4-01149) (risp. CRIMI, *vice ministro dell'interno*)

IANNONE: su un incendio di probabile origine dolosa sul monte Saretto a Sarno (Salerno) (4-02182) (risp. CRIMI, *vice ministro dell'interno*)

ORTIS: sulla destinazione dell'ex hotel Aljope di Guglionesi (Campobasso) a comunità alloggio per minori non accompagnati (4-00557) (risp. CRIMI, *vice ministro dell'interno*)

PUGLIA ed altri: sulle criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, in particolare a Battipaglia (4-01043) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interrogazioni

[MONTEVECCHI](#), [DE LUCIA](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

con decreto del segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dottor Salvo Nastasi, del 10 dicembre 2019 è stata costituita la nuova commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge n. 77 del 2006, recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO";

la presidenza della commissione è stata affidata alla dottoressa Carla Di Francesco, ex segretario generale del Ministero;

sempre alla dottoressa Carla Di Francesco è stato attribuito, con decreto ministeriale 9 ottobre 2019, l'incarico di commissario straordinario della fondazione "Scuola dei beni e delle attività culturali". Incarico della durata di tre mesi, rinnovabile per ulteriori tre mesi, e comunque non oltre il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto di nomina. Tale nomina non dà titolo a compensi, emolumenti o altre indennità;

considerato che la dottoressa Carla di Francesco, nel corso della sua carriera, culminata quale segretario generale, ad un anno circa dalla pensione, e nell'esercizio delle sue funzioni ha dato adito a critiche di vario tipo: risulta infatti agli interroganti che nello svolgimento dell'incarico di direttrice regionale per i beni culturali in Emilia-Romagna la dottoressa Di Francesco avesse attirato pesanti critiche a seguito di decisioni discutibili assunte;

valutato che:

la dottoressa Di Francesco, già commissario straordinario della fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con la nomina a presidente della commissione per gli interventi Unesco ricopre, allo stato attuale, un doppio incarico;

in particolare l'ultima nomina, sebbene non preveda gettoni di presenza o indennità di funzione, oltre ad essere prestigiosa, ha un'importanza strategica: la commissione è un organo consultivo, composto da membri indicati dal Ministero per i beni culturali, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Conferenza Stato-Regioni, ed è chiamata a fornire il proprio parere al Ministro in indirizzo su quali interventi prediligere e sulla ripartizione delle risorse messe a disposizione per siti ed elementi Unesco,

si chiede di sapere:

alla luce dei principi di efficacia e trasparenza della pubblica amministrazione e della riforma della dirigenza pubblica, quali siano i motivi e le valutazioni che abbiano indotto il Ministro in indirizzo a ricorrere nuovamente alle competenze della dottoressa Carla Di Francesco per incarichi di tale importanza;

quali altri incarichi o partecipazioni, compresi consigli di amministrazione o scientifici, siano attualmente in capo all'architetto Di Francesco e se essi generino compensi o gettoni di presenza;

se non ravvisi l'esigenza di un rinnovamento del Ministero, dando giusto ruolo al personale più giovane e in carriera.

(3-01285)

[STEFANO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, all'articolo 8-*quater*, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo un fondo per la realizzazione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Tale disposizione è finalizzata a contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette dalla *Xylella fastidiosa* ;

al comma 2, ha previsto l'adozione del piano straordinario attraverso un apposito decreto del Ministro in indirizzo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Nel successivo comma 3, si specifica che agli oneri previsti per l'attuazione del

piano si provvede attraverso corrispondente riduzione delle risorse disponibili, per gli anni 2020 e 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

considerato che:

secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. L'intervento del fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale o realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

allo stato attuale non risulta che il Ministero delle politiche agricole abbia emanato il decreto previsto entro i termini indicati. Il piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia risulterebbe pertanto privo dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti;

considerato che tutte le associazioni di categoria della filiera agricola pugliesi, da tempo, chiedono, relativamente all'emergenza *Xylella*, che vengano stanziati indennizzi e ristori per la mancata produzione, per l'essiccamento stesso delle piante di ulivo, per le spese relative all'attività di espianto, attività, questa, propedeutica ad ogni forma di riconversione o reimpianto, comprese le analisi tecniche che dimostrano la presenza della fitopatìa nelle piante di ulivo,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi previsti per l'adozione del decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2019;

se il Ministro in indirizzo abbia verificato la possibilità di utilizzare effettivamente le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi di rigenerazione dell'attività olivicola della Puglia;

se intenda confermare l'effettiva disponibilità delle risorse destinate a tali finalità, ed in particolare se intenda confermare la loro effettiva disponibilità già dal prossimo gennaio 2020;

se ritenga di confermare che le risorse del fondo possano essere impiegate anche per garantire indennizzo e ristoro per la mancata produzione, per la perdita del valore produttivo, per le spese dovute alle analisi tecniche sulla presenza di *Xylella* nelle piante e per i conseguenti espianzi, così da permettere l'effettiva rigenerazione dell'olivicoltura nelle aree interessate, come d'altronde richiesto dalle associazioni di categoria della filiera agricola pugliese;

quali iniziative intenda assumere in caso di impossibilità di utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione e se intenda individuare risorse finanziarie alternative al fine di garantire comunque la realizzazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

(3-01286)

[CORRADO](#), [SANTILLO](#), [DE LUCIA](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [ACCOTO](#), [LA MURA](#), [PAVANELLI](#), [FLORIDIA](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* - Premesso che: da un rapporto di Legambiente del 2017 risulta che ogni anno 433.000 tonnellate di rifiuti prodotti in Italia prendono la strada dell'estero; il trasporto (su *tir*, treno o nave) e il successivo smaltimento di ogni tonnellata in uscita dai confini italiani costano fino a 200 euro, con una spesa annua di oltre 86 milioni. Diversamente dal passato, quando la destinazione prevalente erano i Paesi del nord Europa, dove i controlli sono ferrei, oggi si punta all'Europa centro-orientale (Ungheria, Bulgaria), dove i rifiuti possono finire in termovalorizzatori e discariche di dubbia efficienza;

la follia dei trasporti di rifiuti in giro per l'Italia e per l'Europa è stata fotografata anche dal rapporto 2017 dell'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e la situazione è particolarmente grave in Sicilia e a Roma, ma la Calabria rappresenta un terzo fronte critico, poiché il sistema dei

rifiuti regionale è ormai al collasso, e la realtà più difficile è la discarica della Sovreco SpA, società del gruppo Vrenna, sita a Columbra di Crotona, dove confluiscono rifiuti da tutta la regione; considerato che:

dai *media* locali si apprende di un filo diretto tra la Calabria e la Bulgaria per trasferire illecitamente i rifiuti. Non mancano gli affari legati allo smaltimento dei rifiuti nelle operazioni "Infectio" e "Core business" dirette dalle Direzioni distrettuali antimafia di Catanzaro e Reggio Calabria a carico di esponenti delle cosche Mannolo-Trapasso-Zoffreo di San Leonardo di Cutro e Commisso di Siderno ("Gazzetta del Sud", edizione di Crotona, del 14 dicembre 2019);

se l'ordinanza "contingibile ed urgente" della Regione Calabria n. 246 del 7 settembre 2019 ha autorizzato l'incremento dei volumi nella discarica di Columbra, già satura, fino al 30 giugno 2020, l'Autorità portuale di Gioia Tauro, nel corso di una conferenza dei servizi tenutasi recentemente a Crotona, avrebbe invece autorizzato, con prescrizioni, l'imbarco del Rdf (combustibile solido secondario);

a monte ci sarebbe la richiesta di autorizzazione avanzata alla regione da tre società titolari di impianti di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani (a Lamezia Terme, Maida e Cosenza) che avrebbero stipulato un accordo con la crotonese MG Srls, che dal 2016 si occupa di assistenza amministrativa in attività portuali (codice Ateco 52.29.21) e pare che abbia contratti in esclusiva, quinquennali, con società titolari di termovalorizzatori in Grecia, Portogallo, Turchia, Olanda, Bulgaria e Romania. Avrebbe inoltre una *partnership* in una *holding* inglese che ha investito 10 milioni di euro per acquisire spazi negli impianti esteri;

dopo che la Regione ha trasmesso la pratica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha consultato i Dicasteri omologhi dei Paesi interessati, ottenute tutte le autorizzazioni, l'Autorità portuale di Gioia Tauro ha indetto la conferenza dei servizi durante la quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli enti interessati, indispensabili all'autorizzazione;

a dispetto degli entusiasmi di chi sostiene che i rifiuti della Calabria si appresterebbero a diventare risorse e che ciò favorirà l'economia cosiddetta circolare, a parere degli interroganti la decisione appare in sé discutibile e numerose sono le criticità prevedibili. Alcune sono legate all'organizzazione del vettore marittimo e alla preparazione dei materiali per l'imbarco da un porto peraltro limitrofo al centro storico, con particolare riferimento all'accertamento di rischi di auto-riscaldamento del prodotto nelle stive, ai tempi di permanenza in banchina, ai controlli radiometrici; altre, di ordine più politico, hanno a che fare con la vocazione e dunque il futuro stesso della città e dei suoi abitanti, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano contezza delle perplessità espresse in conferenza dei servizi dai Vigili del fuoco e se non ritengano pregiudizievole l'assenza, all'incontro, dei rappresentanti di Provincia, Autorità di sistema portuale e Arpa Calabria;

se non ritengano che destinare il porto di Crotona e attrezzarlo per tale attività, senza vincoli che escludano l'imbarco di Rdf da altre regioni, possa compromettere l'immagine di città turistica che la stessa cerca faticosamente di accreditare, anche presso i croceristi che sbarcano nello stesso porto, a dispetto del sito di interesse nazionale e dell'abnorme concentrazione di impianti legati al ciclo dei rifiuti e alle energie alternative disseminati nel territorio comunale e provinciale;

se sappiano quali tipologie di rifiuti, oltre al Rdf, si intenda imbarcare da Crotona (si veda "Il Crotonese" del 6 dicembre 2019) e dove sia possibile reperire l'analisi ufficiale dei costi di smaltimento all'estero;

se sia stato previsto un elenco dettagliato dei Paesi e degli impianti che dovrebbero ricevere i rifiuti in partenza da Crotona e se siano state acquisite le relative autorizzazioni;

quali garanzie di trattamento dei rifiuti secondo norme equivalenti a quelle europee sulla protezione rispetto dell'ambiente e della salute umana (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006 del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti) offrano i Paesi di destinazione, posto che solo negli Stati dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio) sono consentite le esportazioni dalla comunità;

quali garanzie abbia dato la MG Srls per ottenere la fideiussione necessaria al rilascio della suddetta

autorizzazione per traffico transfrontaliero, dal momento che, nonostante dichiarare che il suo *management* vanta una comprovata esperienza pluriennale nell'erogazione di servizi e assistenza amministrativa per *import* e *export* di merci, conta un unico socio, nonché amministratore unico, la signora Giuseppina Graziano, senza alcuna pregressa carica societaria, e solo 2 dipendenti, e presenta un capitale sociale di 1.500 euro e l'ultimo bilancio approvato dall'azienda nella seduta del 31 dicembre 2018 evidenzia un utile pari a 16.564 euro;

se quanto detto e il fatto che il signor Massimiliano Arcuri abbia partecipato alla predetta conferenza dei servizi in qualità di delegato della MG Srls, società non iscritta all'albo dei gestori ambientali, non possa far sospettare che la signora Graziano sia una prestanome e la MG Srls una derivazione del gruppo Arcuri, peraltro già legato al gruppo Vrenna nella società consortile Politecno (cessata nel 2007);

quale credibilità possa avere l'iscrizione della MG Srls in *white list*, se non vi è garanzia alcuna della effettiva gestione da parte della titolare;

se i Ministri in indirizzo abbiano contezza delle vicende giudiziarie che qualche anno fa coinvolsero il signor Arcuri, in quanto amministratore unico, nel 2008, della Recycling Srl, per poi vederlo assolto in Cassazione (2015) dall'accusa di tentata estorsione proprio in rapporto ad attività svolte nel porto di Crotona.

(3-01287)

[CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [ACCOTO](#), [MORRA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

rivenuta nel 1846 in agro di San Sosti (Cosenza), la celebre ascia-martello del VI sec. a.C., fusa in bronzo, con dedica scritta in alfabeto acheo alla dea Hera da parte di un tale Kyniskos, macellaio o vittimario (non il celebre atleta omonimo di Mantinea, vissuto un secolo più tardi), è esposta al British museum di Londra dal 1884, come ricorda, fra gli altri, un dettagliato articolo pubblicato il 26 agosto 2018 sul *web magazine* "Fame di Sud" da Alessandro Novoli, intitolato "Dalla Calabria al British Museum: l'incredibile storia dell'ascia votiva di Kyniskos";

è noto che il museo britannico si assicurò il reperto magno-greco acquistandolo ad un'asta tenutasi a Parigi nel 1884, ma resta incerto come il prezioso reperto, che almeno fino al 1857 si trovava a San Sosti e già era stato oggetto di varie pubblicazioni, fosse poi finito a Roma, nelle collezioni di Alessandro Castellani che il figlio Torquato, morto il genitore (1883), decise di vendere in lotti separati mediante una serie di aste;

risulta agli interroganti che sulla vicenda già nel 1996 veniva presentato un atto di sindacato ispettivo dall'on. Domenico Romano Carratelli, a cui seguiva, nel corso della XVII Legislatura, l'interrogazione 4-12961 dell'on. Franco Bruno, rimasta senza risposta;

recentemente la questione è stata sollevata anche dalle deputate Ferro e Frassinetti con la presentazione, in data 23 ottobre 2019, di un'ulteriore interrogazione;

considerato che:

si potrebbe supporre che il trasferimento dell'ascia fuori dai confini del Regno di Napoli, alla volta di Roma, sia avvenuto in violazione del decreto borbonico del 1755 atto a vietare l'esportazione degli oggetti d'arte ritenuti di particolare interesse "per eccellenza di lavoro, artificio, o altre rarità", divieto confermato da Ferdinando I nel 1822 (salvo autorizzazione dell'apposita Commissione d'antichità e belle arti) e ampliato per comprendere anche i manufatti di proprietà privata;

gli archivi non hanno però restituito traccia, finora, né della declaratoria che avrebbe inserito ufficialmente l'ascia di Kyniskos tra gli oggetti ritenuti d'interesse storico-artistico, né qualsivoglia autorizzazione all'esportazione;

si ignora se il trasferimento del reperto fuori dai confini del Regno d'Italia sia avvenuto in violazione della legge n. 286 del 1871 che, nel mantenere in vigore la normativa preunitaria, statuiva inalienabilità e indivisibilità delle collezioni d'arte, o se invece Torquato Castellani disponesse di un regolare permesso di esportazione;

considerato inoltre che il British museum riconosce la provenienza dall'Italia dell'ascia-martello di Kyniskos, e da qualche anno ne segnala correttamente in didascalia l'origine calabrese, mentre in

precedenza, per errore, l'attribuiva alla Campania, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia richiesto al British museum l'ostensione del permesso di esportazione, in assenza del quale l'oggetto non può essere uscito legalmente dal nostro Paese per entrare in Gran Bretagna, o se sia comunque a conoscenza dell'esistenza di detto permesso;

se siano in corso e, nel caso, quale sia ad oggi lo stato delle eventuali trattative con il British museum per l'auspicato prestito del reperto, che consentirebbe ai cittadini italiani di goderne, sia pure temporaneamente, esponendolo nel museo archeologico nazionale di Sibari, presunta "patria" dell'ascia;

se abbia contezza di quanti reperti archeologici e opere d'arte di varia tipologia e cronologia, di provenienza dubbia o illegale, ma ragionevolmente trafugate dall'Italia, siano ancora presenti nelle collezioni del British museum e degli altri istituti britannici;

se non ritenga opportuno avviare un sistematico programma di sollecitazioni alla restituzione nei confronti dei grandi musei britannici ed esteri in genere, condotte facendo leva sui principi etici ai quali le istituzioni museali internazionali dovrebbero ispirarsi a prescindere dalla data-limite rappresentata dalla Convenzione Unesco del 1970.

(3-01288)

[MALAN](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

sul quotidiano "La Stampa" di martedì 17 dicembre 2019 è apparso un articolo intitolato "Un'alleanza tra gli enti locali per il futuro delle autostrade - L'idea del polo pubblico da affiancare al gruppo Gavio nella gestione di tangenziale, A5, A21 e A32";

secondo tale articolo sarebbe stato raggiunto un accordo in base al quale la Città metropolitana di Torino accetterà la proposta formulata da ASTM (gruppo Gavio) di acquistare la quota della città stessa in ATIVA, in cambio di un pacchetto di azioni nella nuova società che, se vincerà la procedura di gara, gestirà il sistema tangenziale e la A21 Torino-Piacenza;

se quanto riportato corrispondesse al vero, la vendita da parte di della Città metropolitana delle quote di ATIVA avverrebbe senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, quando elementari norme di equità e concorrenza la imporrebbero; il Consiglio di Stato ha infatti appena annullato la vendita delle azioni SITAF ad ANAS, sebbene fatta nei confronti di un soggetto pubblico, proprio perché effettuata senza gara: Città metropolitana e Comune di Torino hanno l'obbligo di vendere le proprie quote attraverso gara;

la Città metropolitana avrebbe dunque scelto di associarsi al gruppo Gavio (operatore privato), titolare di una concessione scaduta, già a suo tempo data senza nessuna procedura ad evidenza pubblica; ciò rischia di falsare lo svolgimento della gara pubblica in corso per l'assegnazione della nuova concessione relativa alla A21 Torino-Piacenza, della tangenziale di Torino e della A5, offrendo a questo concorrente privato un notevole vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti;

ma il patto, secondo l'articolo, non si fermerebbe qui, poiché ci sarebbe anche un accordo per evitare la vendita delle quote della Città metropolitana in SITAF;

a causa della "legge Madia" (legge n. 124 del 2015), il Comune di Torino e la a Provincia erano obbligati a vendere le loro quote in SITAF e, al fine di non deprezzare tali partecipazioni e contemporaneamente mantenere la maggioranza nelle mani pubbliche, vendettero ad ANAS le proprie quote con l'intento di mettere sul mercato il 51 per cento (se avessero venduto le loro quote direttamente sul mercato si sarebbero deprezzate essendo di minoranza); come detto sopra, il Consiglio di Stato ha annullato tale vendita e ordinato a Comune e Provincia di vendere le quote attraverso un procedura ad evidenza pubblica;

ora parrebbe che la Città metropolitana (ex Provincia) intenderebbe non vendere le proprie quote (anche se in contrasto con il dispositivo di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato), mentre il Comune di Torino, che deve restituire ad ANAS il corrispettivo incassato dalla vendita, essendo in difficoltà di bilancio, rimane obbligato a vendere, e lo deve fare entro la metà di febbraio 2020;

considerato che:

se il Comune di Torino mette in vendita il proprio 10 per cento di SITAF separatamente da ANAS (che aveva acquistato quote con lo scopo di mantenere unite le quote pubbliche) e Città metropolitana (ossia senza vendere il pacchetto di maggioranza), difficilmente riuscirà a trovare molto interesse sul mercato (una quota del 10 per cento in una società non quotata non è molto appetibile), mentre ci sarebbe l'interesse di un solo soggetto, il gruppo Gavio, che già detiene il 48 per cento di SITAF e con le quote del Comune andrebbe in maggioranza assoluta;

questo creerebbe un duplice danno; le quote del Comune sarebbero infatti svalutate in quanto poco appetibili per il mercato e finirebbero per essere cedute ad un prezzo molto ridotto al gruppo Gavio, che così otterrebbe la maggioranza assoluta di SITAF ad un prezzo basso; le restanti quote, nelle mani di ANAS e Provincia, non potendo più in alcun modo raggiungere le posizioni di maggioranza, si deprezzerebbero causando un forte depauperamento del bene pubblico;

le operazioni che la Città metropolitana di Torino sta mettendo in atto, oltre a favorire un gruppo privato alterando la concorrenza, in particolare rispetto alla procedura in atto per l'assegnazione di gran parte delle concessioni stradali piemontesi, causerebbe un evidente danno all'erario, in particolare all'ANAS, ora parte di Ferrovie dello Stato italiane SpA direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché nell'acquisizione della maggioranza in SITAF,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare a tutela degli interessi di Ferrovie dello Stato-ANAS;

quali provvedimenti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda adottare a tutela della concorrenza nell'ambito delle concessioni autostradali, in particolare per quanto riguarda la procedura competitiva in atto per l'assegnazione della nuova concessione relativa alla A21 Torino-Piacenza, della tangenziale di Torino e della A5.

(3-01289)

[DI GIROLAMO](#), [PAVANELLI](#), [GUIDOLIN](#), [DONNO](#), [LEONE](#), [ANASTASI](#), [ORTIS](#), [TRENTACOSTE](#), [CORRADO](#), [LA MURA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la società Wash Italia SpA ha presentato un progetto per la realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi industriali presso la sede Nereto (Teramo), ovvero una filiera di smaltimento di rifiuti speciali che va dalla fase di deposito preliminare fino alla fase di affinamento, per poi prevedere lo scarico in corpo idrico superficiale;

la vallata del fiume Vibrata è già oggi oggetto di una pressione antropica elevatissima da parte di centinaia di attività produttive che pregiudicano gravemente la qualità delle matrici ambientali. L'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) Abruzzo, nell'ultima classificazione disponibile, quella relativa ai monitoraggi 2015-2017, pone il fiume Vibrata nella classe "pessimo", quella peggiore possibile per via di scarichi eccessivi o incontrollati. La stessa Agenzia ha monitorato l'acqua di falda in alcune decine di pozzi riscontrando una contaminazione diffusa oltre i limiti di legge, addirittura nel 78 per cento dei casi, per nitrati, triclorometano, tetracloroetilene, boro, cloruri, ione ammonio, benzo (b) fluorantene. Di conseguenza il corpo idrico sotterraneo del fiume è classificato nella classe "scadente", non rispettando gli *standard* comunitari di qualità;

le autorità nazionali e territoriali competenti hanno l'obbligo comunitario di risanare le matrici ambientali pregiudicate attraverso un'azione volta ad alleggerire le pressioni ambientali esistenti e assicurando controlli ferrei e misure adeguate. Tuttavia, si sta procedendo all'autorizzazione dell'impianto che prevede di aumentare lo scarico di reflui trattati nel fiume Vibrata da 2.880 a 3.050 metri cubi al giorno, come riportato nella richiesta di autorizzazione integrata ambientale contestuale alla valutazione di impatto ambientale;

in data 30 settembre 2019, il "comitato di coordinamento regionale per la valutazione dell'impatto ambientale" della regione Abruzzo in relazione al progetto presentato dalla Wash Italia SpA si è espresso con parere "favorevole con prescrizione" riguardo ad alcuni aspetti da discutere in sede di conferenza dei servizi, ultima tappa dell'*iter* autorizzativo (giudizio n. 3092 del 30 settembre 2019, prot. n. 2017262806 del 13 ottobre 2017). Tra gli aspetti indicati nelle prescrizioni su cui intervenire vi

sono: il riferimento all'area a rischio di esondazione; il monitoraggio del fiume Vibrata a monte e a valle dello scarico; il monitoraggio delle acque sotterranee; elementi che mettono di fatto in evidenza le criticità della realizzazione del progetto;

a giudizio degli interroganti, oltre ai rilievi emergenti dalle prescrizioni, vanno considerate anche le emissioni in atmosfera dei reflui, l'intensità di traffico dei bilici che trasportano i rifiuti industriali e lo scarico delle acque lavorate in un torrente già gravemente compromesso nelle sue matrici ambientali; i cittadini di Nereto e dei comuni limitrofi, costituitisi in comitati civici, hanno mostrato molta preoccupazione in merito agli effetti che l'impianto potrebbe avere sul territorio e sulla popolazione locale. Le maggiori perplessità riguardano l'incompatibilità ambientale, le criticità idriche legate al fiume Vibrata e la tutela sanitaria del territorio vibratiano, con il timore di conseguenze negative socio-economiche sull'intera area in relazione all'inquinamento delle coste e al potenziale pregiudizio delle attività economiche legate al settore del turismo balneare, si chiede di sapere:

se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche per il tramite dell'Autorità di bacino, circa le problematiche relative al progetto della società Wash Italia SpA; se e quali iniziative di competenza intenda assumere nel bacino idrografico della val Vibrata nel rispetto della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE che obbliga gli Stati membri alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee.

(3-01290)

[MALAN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la risoluzione A/C.4/74/legge 16 delle Nazioni Unite approvata dalla quarta commissione il 15 novembre 2019 e nella seduta plenaria il 13 dicembre, menziona il Monte del Tempio di Gerusalemme unicamente con il nome islamico "Haram al-Sharif";

il Monte del Tempio è il principale punto di riferimento fisico per l'ebraismo: in tutto il mondo, gli Ebrei pregano rivolti a quel luogo, sito del Primo Tempio, costruito nella seconda parte del IX secolo a.C. e distrutto dai Babilonesi tre secoli dopo, e del Secondo Tempio, costruito nel V secolo a.C. e distrutto dai Romani nel 70 a.C.; molti riti e tradizioni ebraiche sono riferiti a quel luogo;

persino la "Guida al Haram al-Sharif", pubblicata nel 1925 dal Supremo consiglio musulmano (Waqf), cui è affidata l'amministrazione della località fin dal mandato britannico, poi durante il periodo del controllo da parte del Regno di Giordania dal 1948, sia dopo che Israele ne ha preso il controllo nel 1967, afferma che la sua "identificazione come sito del Tempio di Salomone è fuori discussione";

Antico e Nuovo Testamento citano centinaia di volte quel luogo, frequentato da Gesù di Nazareth e dai suoi discepoli, sei secoli prima della nascita dell'Islam; ancora oggi sono visibili alcuni gradini che essi percorrevano per recarsi nel Tempio;

accettare la denominazione islamica come unica per quella località significa negare l'identità ebraica e incoraggiare l'estremismo islamico, che non accetta neppure l'idea di una pacifica convivenza e intende spazzare via lo Stato di Israele, negando la sua legittimità storica; importanti intellettuali israeliani ed ebrei, esponenti cristiani evangelici, hanno affermato che negare l'ebraicità del Monte del Tempio è peggio che negare la Shoah, perché mette in questione le radici stesse dell'ebraismo, a sua volta radice del cristianesimo,

si chiede di sapere per quale ragione l'Italia abbia votato la risoluzione delle Nazioni Unite A/C.4/74/legge 16 che identifica il Monte del Tempio di Gerusalemme unicamente con la sua denominazione islamica.

(3-01291)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[NUGNES](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

con la sentenza n. 29460/2019 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativo all'immediata applicazione alle richieste di protezione internazionale, presentate anteriormente all'entrata in vigore, del decreto-legge n. 113 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, cosiddetto decreto sicurezza) che ha abrogato l'art. 5, comma 6, del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

la sentenza ha avuto origine dal contrasto sorto tra due uniche pronunce (che ritenevano immediatamente applicabile il decreto sicurezza a tutti i procedimenti in corso e ritenevano che il diritto alla protezione nascesse con il suo riconoscimento) e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riforma del 2018 non poteva applicarsi alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e, di conseguenza, per il riconoscimento della protezione umanitaria dava rilevanza all'integrazione sociale del/della richiedente asilo in Italia, comparata con la condizione a cui sarebbe stato/a esposto/a in caso di rientro nel Paese, in termini di violazione dei diritti fondamentali; con la sentenza n. 29460/2019 le sezioni unite hanno aderito all'orientamento maggioritario (tra tutte: sentenza n. 4890/2019), ritenendo irretroattivo il decreto sicurezza e confermata la necessità della valutazione comparativa per il riconoscimento della protezione umanitaria;

le sezioni unite hanno affermato che "la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge", le quali, pertanto, dovranno essere esaminate secondo la previgente normativa, con diritto al rilascio, se riconosciuta la tutela umanitaria, ad un permesso di soggiorno "casi speciali", di durata biennale e convertibile alla sua scadenza;

hanno confermato, inoltre, l'approdo cui era giunta la storica sentenza della Cassazione n. 4455/2018 (seguita da moltissime altre), che ha valorizzato l'integrazione sociale, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, affermando la necessità di compararla con il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine. Diritti che non costituiscono un catalogo chiuso bensì aperto. La sentenza a sezioni unite riafferma, infatti, che "l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza";

considerato che:

l'incertezza in cui si trovano a lavorare le prefetture d'Italia è stata provocata dall'abrogazione improvvisa di una clausola di salvaguardia del sistema di riconoscimento della protezione internazionale in correlazione con le norme che regolano l'immigrazione e l'asilo, ossia l'eliminazione della protezione umanitaria, avvenuta senza preoccuparsi né dell'esistenza di precisi obblighi costituzionali ed internazionali sottesi all'art. 5, comma 6, del testo unico sull'immigrazione, né degli effetti che l'abrogazione del permesso di soggiorno avrebbe provocato;

inoltre, l'enorme percentuale di rigetti delle domande di protezione internazionale con l'aumento vertiginoso del contenzioso giudiziale provocherà danni enormi alle finanze pubbliche, oltre ad aver creato una moltitudine di irregolari esposti a sfruttamento lavorativo e così favorendo il lavoro nero, si chiede di sapere:

quali azioni e provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere, per quanto di loro competenza, per risolvere la grave situazione di incertezza creata dal decreto sicurezza;

se vogliono attivarsi per ripristinare il permesso di soggiorno per motivi umanitari (casi speciali) e l'ingresso delle persone vulnerabili nel circuito dell'accoglienza Sprar (oggi Siproimi) in attuazione del dettato costituzionale;

se vogliono attivarsi per emanare una circolare diretta a tutte le prefetture e le questure italiane affinché applichino il dettato interpretativo della sentenza delle sezioni unite, che stabilisce la non retroattività degli effetti del decreto sicurezza.

(3-01292)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il Servizio sanitario nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini l'equità nell'accesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie; lo Stato, le Regioni, le aziende e i Comuni devono collaborare tra di loro, nei rispettivi ambiti di competenza, con l'obiettivo

di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale e livelli delle prestazioni sanitarie accettabili e appropriate per tutti i cittadini;

il SSN assicura alle persone con disabilità interventi per la cura e la riabilitazione precoce, nonché specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali. Nei casi in cui nel territorio nazionale non siano presenti delle strutture adeguate per le cure di malati con disabilità, le aziende sanitarie locali, previo parere dei centri regionali di riferimento territorialmente competenti ad autorizzare le prestazioni all'estero, autorizzano o meno le prestazioni presso centri esteri di altissima specializzazione (art. 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1989); in caso di gravità e urgenza il centro regionale di riferimento può autorizzare direttamente le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione alla Asl competente (art. 7); l'art. 11 della legge n. 104 del 1992 prevede che, nel caso in cui venga concessa la deroga, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga;

considerato che:

le norme prevedono ampi margini di discrezionalità da parte delle Asl del territorio competente affinché il malato possa accedere a tale forma di rimborso;

con una nota del 18 gennaio 1995 il Ministero della sanità ha specificato che le Asl provvedono ad istruire le richieste di rimborso del metodo "Doman" e del metodo "Adeli", tecniche ad oggi non fruibili in Italia. I due metodi si rivolgono a persone colpite dalla stessa tipologia di grave disabilità motoria e che per l'approccio terapeutico possono essere considerate "similari". Entrambi i metodi, seppur diversi, danno indicazioni, con un programma personalizzato circa gli interventi riabilitativi intensivi;

qualora tali tecniche fisioterapiche non siano rimborsabili, la Regione dovrebbe esaminare la possibilità di specifici contributi extra fondo sanitario, utilizzando gli emolumenti accreditati dallo Stato nel bilancio regionale ai sensi della legge quadro n. 104 del 1992;

una sentenza del Tar ha dichiarato illegittimo il rifiuto al rimborso delle spese da parte della Asl di Pavia stabilendo il diritto del malato al rimborso, se la cura eseguita all'estero appare necessaria e non eseguibile in Italia a fronte della lunghezza delle aspettative e della mancanza di quella specifica prestazione sanitaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, ritenga opportuno valutare iniziative finalizzate a ridefinire il regime dei rimborsi delle spese per le prestazioni sanitarie effettuate all'estero, in modo da evitare che le Asl e i relativi centri regionali di riferimento operino con margini di eccessiva discrezionalità negando ad alcuni malati il rimborso delle cure effettuate nei centri esteri;

se non ritenga opportuni nuovi studi scientifici che possano validare le metodologie oggi applicate.

(4-02662)

[VANIN](#), [RICCARDI](#), [TRENTACOSTE](#), [CORRADO](#), [NOCERINO](#), [LANNUTTI](#), [GUIDOLIN](#), [DE LUCIA](#), [DONNO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con decreto 2 aprile 2015, n. 70, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" ed avente ad oggetto la riorganizzazione della rete ospedaliera, le strutture ospedaliere sono state ripartite in tre livelli in base al bacino di utenza (presidio di base, di primo livello, detti anche *spoke*, e di secondo livello, detti anche *hub*, ove le specialità presenti in ciascun presidio e la complessità della struttura sono ovviamente crescenti);

in particolare, al punto 2.2 dell'allegato 1 si classificano come "presidi ospedalieri di base" (ossia al livello più basso) quelli con il bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti sulla base, quindi, di un mero criterio quantitativo;

alla luce di tale disposizione, l'ospedale civile di Venezia, da sempre considerato quale ospedale di primo livello, si colloca nel gradino più basso ossia tra quelle strutture dotate di un pronto soccorso e di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale nonché di letti di "osservazione

breve intensiva";

il decreto dimostra, quindi, di non aver tenuto in nessun conto della specificità di Venezia (con riguardo all'imponente flusso turistico) mentre invece condizioni di disagio sono state riconosciute per gli ambiti montani o insulari, predisponendo deroghe al punto 9.2.2 dello stesso allegato 1;

con legge regionale 16 maggio 2019, n. 18, art. 1, comma 1, è stata modificata la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", inserendo, dopo il comma 3 dell'art. 7 il comma 3-*bis*, il quale prevede che l'ospedale del centro storico di Venezia è classificato come presidio ospedaliero di primo livello "tenuto conto che il bacino d'utenza di afferenza è comprensivo, oltre che della popolazione del territorio insulare, anche della forte presenza turistica e della mobilità urbana giornaliera, e considerate le peculiari e disagiate condizioni geomorfologiche e insulari, in conformità all'articolo 15, comma 3, dello Statuto del Veneto";

una simile soluzione appare "provvisoria" e non strutturale, considerato che la Regione Veneto ha posto in essere una forzatura non prevista o legittimata dalle disposizioni al decreto ministeriale n. 70 del 2015;

sotto un altro rilevante profilo, si ricorda che il sistema delle fonti normative è ordinato secondo i principi di gerarchia e di competenza, particolarmente problematici nei rapporti tra fonti dello Stato e delle Regioni. In forza del primo, infatti, il regolamento ministeriale appartiene al rango secondario, sotto-ordinato alla legge ordinaria dello Stato. In forza del secondo, la legge regionale non è subordinata a quella dello Stato ed è ad essa equiparata sul livello primario; tuttavia dispiega i suoi effetti solo nei limiti degli ambiti materiali di competenza. La competenza legislativa dello Stato e delle Regioni è disciplinata dall'articolo 117 della Costituzione, che, al comma terzo, affida alla competenza concorrente la tutela della salute. Quindi, la Regione può intervenire con la propria fonte di rango primario, la legge regionale, solo nei limiti di propria competenza, non potendo interferire con gli ambiti normativi che sono affidati alle fonti dello Stato, la legge ordinaria, per il rango primario; i regolamenti governativi per quello secondario. L'interferenza illegittima tra le fonti regionali e quelle statali è motivo di ricorso per conflitto tra Stato e Regione innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione;

considerato che:

in analoghe condizioni versa il presidio ospedaliero di Chioggia che, come risulta dalla versione definitiva delle schede ospedaliere, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019, è stato classificato come ospedale *spoke*;

la definizione è legata ad una nota in cui si legge: "riconoscimento subordinato alla verifica del tavolo DM 70/2015": infatti, il decreto ministeriale prevede che le programmazioni delle singole Regioni siano sottoposte alla verifica di un tavolo tecnico che controlli il rispetto degli *standard*;

tuttavia, anche in questo caso il punto debole per lo *spoke* di Chioggia è rappresentato dall'effettivo bacino di utenza pari a circa 70.000 abitanti che è la metà di quello minimo previsto (almeno 150.000) dalla norma primaria di cui al decreto ministeriale;

quindi, ci si trova di fronte, anche per Chioggia, a disposizioni a carattere provvisorio e non definitivo che potrebbero essere messe a rischio dalle decisioni del tavolo tecnico; ciò pone in serio rischio le sorti di questi presidi ospedalieri che versano in condizioni territoriali specifiche, se non uniche, e quindi bisognose di una previsione normativa certa che tenga in considerazione, in via definitiva, tali specificità onde evitare il rischio di declassamento;

rilevato che:

l'ospedale civile di Venezia è indiscutibilmente un punto di riferimento dei residenti del centro storico e delle isole, ma anche di milioni di turisti che visitano annualmente la città; inoltre, Venezia presenta, invero, caratteristiche territoriali e geomorfologiche uniche che impongono una peculiare organizzazione del sistema sanitario capace di rispondere a tutte le esigenze che da essa promanano (si pensi, per tutte, al massiccio afflusso turistico);

analoghe problematiche, solo minimamente attenuate, caratterizzano l'ospedale che serve la città di Chioggia, anch'essa ad elevata vocazione turistica soprattutto nel periodo estivo, la quale presenta difficoltà di spostamento per tutti i residenti per effetto della particolare conformazione territoriale;

per entrambi i presidi, poi, il declassamento può portare alla perdita di operatori sanitari, con la probabile conseguente chiusura di reparti ospedalieri e, in generale, può causare lo scadere drammatico del livello degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie pubbliche dedicate all'assistenza ospedaliera nel centro storico e nelle isole lagunari;

i residenti, le associazioni di volontariato nonché di assistenza ai malati, allarmati per la decisione, si sono mobilitati massicciamente e hanno manifestato in più sedi la propria preoccupazione per la drastica riduzione dei servizi offerti agli utenti del servizio sanitario;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

permane ad oggi il problema del declassamento sia per l'ospedale di Venezia che per quello di Chioggia a causa dell'assenza, nelle attuali disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015, di previsioni in grado di tenere conto della specificità di queste città;

è altresì da ritenere preoccupante una soluzione a carattere provvisorio e non risolutiva come quella adottata oggi per entrambi gli ospedali;

vi è l'evidente necessità di riesaminare integralmente i criteri e i presupposti di fatto ad oggi posti alla base delle disposizioni normative, che si fondano unicamente sul dato numerico della popolazione residente, modificando gli elementi di valutazione e classificando gli ospedali di Venezia e di Chioggia quali ospedali "presidio di rete" ovvero, secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015, "presidi ospedalieri di primo livello", riconoscendo, conseguentemente, le specificità di Venezia e di Chioggia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se intendano adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di superare il problema relativo declassamento degli ospedali di Venezia e di Chioggia garantendo adeguati livelli di assistenza sanitaria per le due città.

(4-02663)

[MARIN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che un'infermiera di 50 anni ha rischiato di morire a causa dei fendenti ricevuti al petto da un paziente sotto cura nella struttura in cui lavora in provincia di Pordenone, uno dei quali è stato provvidenzialmente deviato dal ferretto del reggiseno da lei indossato; il grave episodio si è verificato nel corso della mattinata di lunedì 9 dicembre 2019, proprio durante la fascia oraria dedicata allo svolgimento delle visite mediche nel centro di salute mentale dell'ospedale di San Vito al Tagliamento;

l'aggressore, un paziente già noto alle forze dell'ordine e già dimesso in passato da struttura REMS, con un improvviso scatto d'ira ha colto di sorpresa l'infermiera;

secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'assalitore si trovava come ogni giorno in attesa del proprio turno per ricevere i farmaci antipsicotici prescritti e adeguati alla sua conclamata patologia, quando improvvisamente ha aggredito l'operatrice con un lungo coltello da cucina che aveva occultato nel giubbotto, pare proprio perché non voleva assumere la terapia;

l'uomo si è accanito contro la sua vittima, colpendola con diversi fendenti, il primo dei quali sarebbe potuto essere letale. Per fortuna la punta dell'arma, diretta proprio al petto della cinquantenne, ha colpito il ferretto del reggiseno e si è lievemente piegata, deviando rispetto all'originale traiettoria;

l'infermiera è stata prontamente soccorsa dai colleghi e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita, ma a causa delle lesioni subite ha ricevuto una prognosi di alcune settimane;

l'aggressore, in attesa di una valutazione di carattere psichiatrico, si trova recluso nel carcere di Pordenone con l'accusa di tentato omicidio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire tempestivamente per adottare i necessari provvedimenti affinché gli operatori sanitari e sociosanitari siano tutelati da aggressioni di vario tipo durante la loro prestazione lavorativa.

(4-02664)

[TOSATO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la*

pubblica amministrazione. - Premesso che:

secondo i dati contenuti nel rendiconto sociale 2018 recentemente pubblicato dall'INPS, il tempo medio di liquidazione delle pensioni nel corso del 2018 è passato da 44 a 48 giorni per i dipendenti privati (con un incremento del 9,1 per cento), con una tendenza negativa che trova conferma anche nel primo trimestre 2019 con 53 giorni medi;

per i dipendenti pubblici, anche in relazione ai ritardi del progetto di implementazione degli archivi contributivi, il rendiconto evidenzia una stabilizzazione dei tempi di liquidazione a 50 giorni nel 2017 e nel 2018, con una marcata tendenza al peggioramento nel primo trimestre 2019 in cui si registrano 76 giorni medi (l'incremento è addirittura del 52 per cento);

analogo incremento riguarda la liquidazione delle pensioni dei parasubordinati, che passa da 36 giorni nel 2017 a 39 giorni nel 2018 e addirittura 60 giorni medi nel primo trimestre 2019;

per gli autonomi si passa dai 42 giorni del 2017 ai 43 del 2018 ed ai 52 giorni medi del primo trimestre 2019;

ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i trattamenti di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni vengono liquidati decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo il caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista, nel quale la liquidazione avviene decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

i ritardi nell'erogazione delle pensioni e dei trattamenti di fine rapporto o servizio mettono in difficoltà moltissimi italiani, i quali si ritrovano improvvisamente senza un reddito, pur dovendo continuare ad affrontare le spese per mutui, affitti, utenze ed altro ancora;

già in passato, attraverso l'affrettata riforma pensionistica Fornero è sorto il problema degli esodati, che non avevano più un lavoro, ma non potevano accedere al trattamento pensionistico, ora sembra essere sorta la categoria dei "pensionati senza pensione";

per venire incontro ai pensionati, l'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto l'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS), in base al quale i dipendenti delle amministrazioni pubbliche collocati in quiescenza possono richiedere un finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata;

il finanziamento va richiesto a banche ed intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito accordo quadro da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'ABI, sentito l'INPS,

si chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di anticipo del trattamento di fine servizio (TFS).

(4-02665)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 6 dicembre 2019 il Comune di Sant'Anastasia (Napoli) è stato scosso dagli arresti del sindaco, del segretario generale e di due consiglieri comunali per un concorso pubblico per il quale l'autorità giudiziaria ipotizza gravissimi reati di corruzione;

in particolare, le misure cautelari sarebbero state spiccate a causa di una compravendita dei posti banditi a concorso;

in un atto di sindacato ispettivo dell'interrogante (4-01507 pubblicato il 2 aprile 2019 indirizzato al Ministro per la pubblica amministrazione) si erano segnalate delle gravi anomalie;

tale interrogazione non ha avuto alcuna risposta da parte del Ministro competente ma i gravi fatti giudiziari che si sono verificati rappresentano più di una conferma della triste realtà politico-amministrativa che si vive a Sant'Anastasia;

nonostante l'amministrazione sia stata "decapitata" c'è chi si ostina a reggerne le sorti mentre la comunità cittadina ha sete di verità e trasparenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti e se intenda attivare ogni sua facoltà per

garantire ai cittadini di Sant'Anastasia di essere amministrati nel rispetto delle leggi dello Stato italiano;

se ritenga di disporre una commissione di accesso per verificare tutte le procedure amministrative adottate ed in via di adozione presso il Comune di Sant'Anastasia;

se non ricorrano le condizioni per lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Sant'Anastasia.

(4-02666)

[BERNINI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che:

il 15 novembre 2019 il centro sociale bolognese "XM24" ha occupato l'edificio dell'ex caserma "Sani" di via Ferrarese, nel quartiere Bolognina, di proprietà della Cassa depositi e prestiti;

va rilevato che il centro sociale era stato già sgomberato il 6 agosto dopo 17 anni di occupazione abusiva di un altro stabile, sito in via Fioravanti, ex sede del mercato ortofrutticolo;

a seguito della nuova occupazione, Cassa depositi e prestiti aveva formalizzato regolare denuncia, al fine di giungere in tempi rapidi allo sgombero dell'immobile;

diverse e numerose sono state le lamentele dei residenti, in particolare sugli interventi effettuati nel giardino "Parri", dove sorge la struttura, tra cui una passerella e delle scale per accedere all'ex caserma: opere a tutti gli effetti abusive e la cui presenza è stata comunque già verbalizzata dagli uffici competenti;

è dell'11 dicembre 2019 la notizia del sequestro preventivo dell'ex caserma Sani, su decisione del gip Domenico Panza, che ha accolto la richiesta del procuratore Giuseppe Amato. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura per l'esecuzione: il reato ipotizzato è quello di invasione di edifici commesso in concorso;

su quell'area risulta che da tempo Cassa depositi e prestiti abbia in programma un progetto di riqualificazione complessiva;

a dicembre 2016, infatti, aveva bandito un concorso di progettazione, conclusosi a luglio 2017 e aggiudicato allo studio "Dogma" con sede a Bruxelles. La proposta aveva come obiettivo la trasformazione dell'ex caserma Sani in un segmento di un parco lineare, che si estende sulla direttrice nord-sud, tra il quartiere Bolognina e il polo fieristico. In particolare, secondo il progetto, il tessuto dei vecchi edifici sarebbe mantenuto e convertito in spazi domestici e di lavoro, con soluzioni volte a offrire nuove forme di alloggi accessibili;

è assolutamente inaccettabile, a parere dell'interrogante, che si continuino a fare concessioni a realtà che agiscono in modo abusivo, fuori dalle regole e dalle istituzioni, così come appare ancor più illogico che lo stesso Comune di Bologna continui a promettere una sorta di "regolamentazione" per i collettivi, aprendo al dialogo e alla possibilità di offrire loro una sede,

si chiede di sapere:

se i Ministri indicati siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano acquisire elementi conoscitivi in merito all'*iter* procedurale per giungere allo sgombero dello stabile;

quali siano le tempistiche per la riqualificazione totale dell'area, quali siano gli investimenti previsti e per quali tipologie di progetti;

in che modo intendano velocizzare l'*iter* per la realizzazione di un progetto particolarmente atteso dai residenti della zona.

(4-02667)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che la storica fabbrica "Berto E. G. Industria Tessile" di Bovolenta (Padova), fondata nel 1887 e diventata espressione di una profonda cultura di prodotto, con una flessibilità produttiva tale da garantire prodotti unici, altamente personalizzati, per far fronte alla concorrenza spietata del mercato straniero del tessile, nel 2018 aveva messo a punto un piano di rilancio e riorganizzazione che prevedeva la chiusura di alcuni reparti e la conseguente procedura di mobilità per 50 dei 138 lavoratori rimasti nei quattro stabilimenti, decisione ridimensionata poi a 16 licenziamenti nel reparto tessitura;

a distanza di un anno torna a riaffacciarsi lo spettro della riduzione di personale con l'annuncio di altri

20 esuberanti necessari, secondo l'azienda, per far fronte ai problemi economici da attribuire principalmente agli alti costi aziendali non in linea con quelli del mercato internazionale; i rappresentanti sindacali non nascondono la preoccupazione per le conseguenze sul piano sociale e occupazionale e chiederanno, negli incontri preliminari con i rappresentanti della fabbrica, sostegno per i lavoratori licenziati e un piano industriale per affrontare la concorrenza che impone prezzi di mercato non più sostenibili,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano utile ed urgente istituire un Tavolo istituzionale per promuovere ogni adeguata iniziativa volta ad assicurare il mantenimento della capacità produttiva della fabbrica "Berto E. G. Industriale Tessile" di Bovolenta, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali, il *know how* e un prestigioso simbolo del *Made in Italy*.

(4-02668)

[RAUTI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la compagnia navale Siremar SpA, interamente partecipata da Tirrenia, fino al 2010 con la sua flotta di 9 aliscafi e 10 traghetti svolgeva il servizio di collegamento navale della Sicilia verso le sue isole minori;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 17 settembre 2010 la società Siremar - Sicilia Regionale Marittima SpA, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, e, contestualmente, è stato nominato quale commissario straordinario, il dottor Giancarlo D'Andrea;

il Tribunale di Roma - Sezione fallimentare, con sentenza n. 381 del 5 ottobre 2010, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar, a norma dell'art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2003;

da quel momento la procedura ha visto l'accertamento di 688 creditori di ogni categoria (dipendenti, banche, ed in particolar modo imprenditori, fornitori e professionisti); tutti danneggiati per un importo di stato passivo ammesso pari ad euro 68.467.921,99;

in data 4 ottobre 2010, allo scopo di fornire adeguata evidenza alla procedura di dismissione del ramo d'azienda Siremar, e di verificare la presenza sul mercato di soggetti potenzialmente interessati a rilevare la proprietà del medesimo compendio aziendale, il commissario straordinario ha predisposto un invito a manifestare interesse per l'acquisto del ramo d'azienda SIREMAR sui principali quotidiani e siti *internet* specializzati, nazionali ed internazionali, con scadenza prevista per il giorno 20 ottobre 2010;

gli atti successivi conducevano l'amministrazione straordinaria in data 20 ottobre 2011 al contratto di cessione di Siremar e della sua flotta alla società Compagnia delle Isole SpA ("CDI") quale aggiudicataria, secondo l'ultima offerta migliorativa vincolante al prezzo di vendita, di complessivi euro 69.150.000;

grazie alla parte del prezzo incassato (euro 34.650.000), la procedura di amministrazione straordinaria poteva, in data ottobre 2013, distribuire ai creditori assistiti da privilegio speciale nautico e da ipoteca sulle navi somme pari ad euro 18.513.891,29;

in data 17 novembre 2011, presso il TAR del Lazio, veniva notificato a Siremar il ricorso promosso da Società navigazione siciliana SpA ("SNS"), società neo costituita e partecipata in quote paritetiche dalle società Caronte & Tourist SpA e Ustica Lines SpA, contro la stessa Siremar e contro il Ministero per lo sviluppo economico, oltre che nei confronti di CDI, volto ad ottenere l'annullamento del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato da Siremar e CDI in data 20 ottobre 2011;

nel frattempo, con provvedimento del Tribunale di Roma, in data 3 febbraio 2014, in seguito alla cessione dei mezzi e delle tratte, veniva dichiarata la cessazione dell'attività d'impresa della Siremar in amministrazione straordinaria, determinando che da quella data la procedura di amministrazione straordinaria viene considerata ad ogni effetto come procedura concorsuale liquidatoria (una procedura fallimentare come le altre), con conseguente applicazione del relativo regime normativo;

il contenzioso giudiziario è andato avanti fino al 6 aprile 2016, allorché il Ministero dello sviluppo economico, in sede di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 592/2014 e del TAR del Lazio n. 2351/2015, che riconoscevano le ragioni della ricorrente SNS, autorizzava l'aggiudicazione

della procedura competitiva di vendita dell'ex Siremar nei termini dell'offerta d'acquisto originariamente presentata da SNS per l'importo complessivo di euro 55.100.000; in data 11 aprile 2016, venivano quindi definiti gli atti di trasferimento definitivi della flotta e del compendio aziendale ex Siremar alla compagnia di navigazione SNS la quale, ad oggi, continua ad operare regolarmente i collegamenti navali della Sicilia verso le isole minori; dal primo riparto di euro 18.513.891,29 avvenuto nell'ottobre 2013, vale a dire ad oltre 6 anni di distanza, la procedura di liquidazione non ha, ad oggi, effettuato alcun ulteriore riparto, continuando ad erodere le somme disponibili con ingenti spese correnti per la considerevole somma di euro 540.000 annue;

la lungaggine della procedura, la mancata esplicazione del mancato integrale incasso del prezzo della cessione (che consentirebbe di soddisfare quasi integralmente tutti i creditori) e la mancata ripartizione di quanto attualmente disponibile, determina che i creditori, e soprattutto le aziende siciliane, rischiano, a loro volta, di fallire, mentre la farraginoso macchina dell'amministrazione straordinaria della liquidazione consuma le risorse ex Siremar che spettano legittimamente ai creditori, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che le aziende interessate si vedano finalmente riconosciute le loro legittime spettanze, anche al fine di evitare che i soggetti creditori siano travolti da uno stato di crisi finanziaria irreversibile.

(4-02669)

[FLORIS](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

secondo fonti di stampa, confermate dalle maggiori associazioni di categoria legate al turismo (Assoturismo-Confesercenti e Federalberghi) in Sardegna nel 2019 si è registrata, rispetto all'anno precedente, una riduzione significativa delle presenze turistiche intorno al 10-15 per cento;

tale preoccupante dato è il frutto della sommatoria della drastica riduzione delle presenze estive delle famiglie italiane nell'isola, che anche a causa dell'eccessivo costo dei trasporti decidono di investire in altre destinazioni del Sud Italia, e del sempre più precario sistema di trasporto aereo da e per la Sardegna;

a complicare il quadro sia per i residenti che per le famiglie che stabiliscono di recarsi in Sardegna, anche per brevi soggiorni, in altri periodi dell'anno al di fuori di quelli estivi, è l'assenza assoluta della possibilità di raggiungere le maggiori destinazioni sarde in tre ore con altri mezzi di trasporto;

questo limite, unito allo scarsissimo numero di tratte e di compagnie aeree attive sul territorio, sta comportando seri problemi non solo all'industria turistico-ricettiva, ma anche a tutto l'indotto che ruota intorno a tale flusso;

preoccupa, inoltre, a parere dell'interrogante il *trend* negativo che sta registrando l'isola che, nonostante le enormi potenzialità, non riesce anche per via delle ridotte condizioni logistiche, a consentire un più regolare e continuativo servizio di trasporto di passeggeri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

quali urgenti iniziative intendano assumere, ciascuno per le proprie competenze, al fine di tutelare i residenti e le famiglie che usufruiscono del trasporto aereo in diversi e più periodi dell'anno;

se non ritengano di adoperarsi al fine di potenziare l'offerta dei trasporti in modo permanente e non esclusivamente per i periodi di maggior flusso turistico.

(4-02670)

[PETRENGA](#), [CALANDRINI](#), [CIRIANI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

la bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale ed è tutelata, in particolare, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 292;

l'intera filiera bufalina, da tutti riconosciuta come un comparto produttivo strategico per l'alta qualità delle produzioni del latte e della mozzarella di bufala campana DOP, è riconosciuta a livello europeo e nazionale ed è regolamentata da un rigoroso disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (regolamento (CE) n. 1107/96, decreto ministeriale 18 settembre 2003) e determina un giro di

affari di 1.218 milioni di euro annui (fonte SVIMEZ 2019);

nella provincia di Caserta viene allevato il 60 per cento del bestiame bufalino nazionale, con un impegno occupazionale diretto di oltre 40.000 addetti oltre all'indotto, tanto che lo studio SVIMEZ sull'impatto socio-economico della filiera bufalina presentato alla Borsa di Milano il 20 giugno 2019 ha concluso che "la Mozzarella di Bufala Campana Dop corre alla stessa velocità di un brand premium del settore automobilistico, generando un giro di affari di 1 miliardo e 218 milioni di euro";

considerato che:

nell'intero territorio esiste una vera e propria emergenza per i bufali casertani: dal 2018 ad oggi, infatti, sono circa 33.000 i capi di bufala mediterranea italiana abbattuti perché dichiarati sospetti d'infezione all'esito degli esami di laboratorio esperiti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale che, insieme agli uffici della Regione Campania e della ASL Caserta, non consente (anzi si oppone, a quanto risulta agli interroganti) la presenza di tecnici e periti di parte nominati dagli allevatori che vogliono verificare l'esattezza delle analisi e delle procedure adottate;

il tasso d'infezione della brucellosi dei bufali casertani ha raggiunto il 10 per cento, e la Regione Campania, pertanto, con la DGR n. 207/2019 non consente l'applicazione del regolamento (CE) n. 1226/2002 che prevede uno specifico accertamento suppletivo con l'uso del "test IDT Aviare" per scongiurare l'abbattimento di falsi positivi al test dell'IDT bovis, ma utilizza un test registrato per i bovini che non è validato-registrato per l'uso nel bufalo mediterraneo, ovvero il test ?-interferone sul sangue dei bufali (della specie *Bubalus bubalis*) del kit diagnostico "Bovigam" che non solo non è validato-registrato per l'uso nel bufalo mediterraneo, ma non è neanche previsto dal manuale delle prove diagnostiche dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

i sindaci dei comuni casertani di Santa Maria La Fossa, Castel Volturno, Grazzanise, dell'Unione comuni Caserta Sud-Ovest e della provincia di Salerno di Capaccio-Paestum, Albanella ed Altavilla Silentina, già nell'audizione del 10 aprile 2019 presso la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, hanno richiesto l'intervento urgente degli alti livelli istituzionali nazionali e regionali affinché vengano previste immediatamente nuove e specifiche misure e procedure diagnostiche per i bufali, al fine di scongiurare i falsi positivi e l'abbattimento di bufali sani, altresì proteggendo il bestiame dall'infezione riattivando la profilassi vaccinale contro la brucellosi dei bufali già autorizzata dalla UE, dal Ministero e dalla Regione Campania e regolarmente effettuata su base volontaria fin dall'anno 2008 a tutto il 2013;

costoro hanno chiesto formalmente al Governo di intervenire tempestivamente per l'individuazione e adozione di nuove e più corrette procedure per l'identificazione certa di capi realmente ammalati di brucellosi o di tubercolosi per la maggiore tutela della bufala mediterranea italiana, in applicazione della normativa, nazionale e europea, vigente in materia;

dal 14 dicembre 2019 si applica il regolamento (UE) n. 625/2017 che, in esecuzione dell'art. 6, paragrafo 3, della CEDU, all'art. 35 "Controperizia", sancisce il fondamentale diritto alla difesa ed al contraddittorio, su richiesta di parte, per gli allevatori della UE, per evitare errori di procedure e di analisi durante i controlli ufficiali del bestiame da parte delle ASL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, per brucellosi, leucosi e tubercolosi;

per quanto risulta agli interroganti, il 21 novembre 2019 il direttore generale del Ministero della salute, dottor Silvio Borrello, su richiesta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale prima e degli uffici della Regione Campania poi, avrebbe espresso parere negativo sull'applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 625/2017, adducendo pretestuose motivazioni, e avrebbe stabilito che non è applicabile alle altre attività ufficiali inerenti ai piani di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali, bloccando, di fatto, con un semplice parere l'applicazione di una normativa europea,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se e quando intendano intervenire, in modo tempestivo, per assicurare la maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana, in applicazione della normativa nazionale e europea, garantendo, in particolare, l'uso dei vaccini contro la brucellosi (da utilizzare nelle province a rischio e su base volontaria da parte degli allevatori);

se e quando intendano porre in essere misure volte a evitare abbattimenti indiscriminati di bufala mediterranea italiana nella provincia di Caserta, considerato che le attività di verifica e profilassi per brucellosi e tubercolosi (stabilite dalla Regione Campania con la delibera n. 207 del 25 maggio 2019) danno luogo a falsi positivi e non seguono le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1226/2002, dal regolamento (UE) n. 429/2016, dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dall'OIE per i bufali italiani, tanto più che per la tubercolosi non viene effettuata la diagnosi differenziale con il *test* IDT Aviare, nonostante negli allevamenti siano presenti numerosi uccelli portatori di TBC aviaria non nociva per il bestiame e l'uomo;

quali misure di competenza intendano adottare per assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 625/2017.

(4-02671)

[PESCO](#), [LANNUTTI](#), [FENU](#), [CRUCIOLI](#), [DRAGO](#), [ENDRIZZI](#), [MAUTONE](#), [NOCERINO](#), [AUDDINO](#), [MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [MARINELLO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [ACCOTO](#), [GARRUTI](#), [PIRRO](#), [PAVANELLI](#), [MAIORINO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

risulta agli interroganti che in data 28 aprile 2016 il coordinatore commerciale della Direzione territoriale di Caserta del Monte dei Paschi di Siena abbia inviato agli operatori una *email* avente per oggetto "Novità!!!!!! Nuovi prodotti in collocamento", in cui erano riepilogati i nuovi prodotti finanziari da collocare alla clientela presso le filiali Mps e che si concludeva con il seguente avviso: "Attenzione, ci segnalavano dalla Direzione che potrebbero sorgere problematiche connesse alla MIFID, in pochi i clienti che hanno segnalato la conoscenza del prodotto GPM, occorre pertanto un aggiornamento dei questionari relativi ai potenziali acquirenti, e non solo (partiamo in anticipo che poi bisogna aspettare 1 mese)";

la *email* sarebbe stata successivamente inoltrata da un autorevole esponente sindacale ad alcuni operatori della banca, aggiungendo che "non si può fare a meno di notare come il coordinatore commerciale si stia attivando per esortare gli operatori alla modifica dei profili MIFID della clientela ovviamente un mese prima in modo tale da rispettare i tempi imposti per il consolidamento delle modifiche alla MIFID stessa. Si parla di "potenziali acquirenti" e non solo. La sintesi è che se abbiamo tutti clienti con profili ad alto rischio, possiamo vendere di tutto, tanto la legge è rispettata e nessuno potrà affermare che le modifiche sono state opportunistiche";

tale comportamento che sembra potersi ricondurre ad una ben precisa politica commerciale del Monte dei Paschi di Siena, consiste nell'esercitare indebite pressioni sui propri dipendenti, al fine di ledere il diritto alla corretta informazione per il cittadino nel collocamento dei prodotti finanziari;

durante lo svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi (cosiddetto esame Ivass a risposta multipla), si ha notizia di casi in cui gli operatori addetti allo sportello bancario che effettuano il *test*, avrebbero la possibilità di consultare il telefono cellulare sul quale è stata memorizzata la griglia contenente le risposte esatte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle pratiche fraudolente descritte in premessa, poste in essere per aggirare la normativa in materia di tutela dei risparmiatori e in che modo intenda porvi rimedio.

(4-02672)

[VANIN](#), [MONTEVECCHI](#), [DRAGO](#), [LA MURA](#), [COLTORTI](#), [MAIORINO](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [PAVANELLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il 12 novembre 2019 la città di Venezia e tutta la sua laguna è stata colpita da una marea eccezionale, la seconda più alta di sempre dopo la tremenda alluvione del 1966;

si tratta di un evento di portata eccezionale originato dalla concomitante, intensa e imprevista combinazione dei venti di bora e di scirocco, nonché di livelli di pressione più bassi del previsto, i quali hanno fatto innalzare il livello dell'acqua che ha raggiunto l'allarmante livello di 187 centimetri alle ore 22.50 del 12 novembre;

i danni arrecati al centro storico di Venezia e, in generale, a tutte le città della laguna (Chioggia, Pellestrina, Cavallino, eccetera) e ovviamente a tutta la popolazione residente sono stati enormi e hanno causato la morte di una persona;

incalcolabili appaiono i danni al patrimonio culturale, che impongono una mobilitazione immediata da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

è questo enorme sfregio all'intera laguna di Venezia la centralità del tema della salvaguardia di questo territorio che per l'Unesco è patrimonio dell'umanità;

considerato che:

vi è la forte preoccupazione che fenomeni di questa portata saranno sempre più frequenti e che più di uno siano i fattori all'origine degli stessi;

tra le concause che originano questi eventi, oltre al mancato funzionamento del sistema MOSE e alla necessità di concluderlo e metterlo in opera, vi è il tema delle cosiddette Grandi Navi, che attualmente transitano nel canale della Giudecca, originando anche enorme preoccupazione sul tema della sicurezza;

questa estate, infatti, in data 7 luglio 2019, la nave da crociera "Costa Deliziosa", durante il transito in uscita dalla stazione marittima di Venezia, ha perso il controllo, poco dopo il bacino di San Marco, di fronte alla riva dei Sette Martiri - Giardini della Biennale a pochissimi metri dalla riva e da uno *yacht* attraccato, nonché da altre imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico locale;

la nave, di proprietà della multinazionale Costa Crociere, la lasciato la stazione marittima (gestita da VTP - Venezia Terminal Passeggeri), nonostante le proibitive condizioni meteo e il progressivo ed evidente aggravarsi del maltempo con grandine e forti raffiche di vento. La tragedia è stata evitata solo grazie al supporto e alla presenza di 3 rimorchiatori, che hanno faticato moltissimo per evitare l'impatto. Ma tutto questo è servito a poco: il giorno successivo, lunedì 8 luglio, la nave "Pullmantur Horizon" è partita, mentre su Venezia cadeva una violenta grandinata con visibilità ridotta;

rilevato che:

oltre al tema della sicurezza, questi natanti di spropositate dimensioni causano enormi danni ai canali di navigazione e ai fondali dell'intera laguna;

secondo l'Ismar, l'Istituto di scienze marine del CNR di Venezia, che ha fatto "Fotografie acustiche" pubblicate dalla rivista "Scientific Reports" (Nature), ogni volta che una nave lunga oltre 300 metri entra dalla bocca di Malamocco, con una stazza superiore a 100.000 tonnellate, sui fondali della laguna si scatena un mini *tsunami*. Si sollevano enormi montagne di sedimenti e detriti, sospingendoli in tutte le direzioni, in attesa che le maree buttino fuori dalla laguna questo milione di metri cubi l'anno;

spostare il passaggio delle grandi navi fuori dal bacino di San Marco, ma comunque all'interno della laguna di Venezia, implica l'escavo del piccolo canale Vittorio Emanuele per portarlo da un metro e mezzo a 12 metri di profondità, allargandolo da 20 a 120 metri;

questa eventuale e ulteriore grande opera (che ci si augura vivamente non venga intrapresa) ha un forte impatto ambientale e infliggerà una profonda ferita alla laguna, distruggendo i canali "meandriciformi" che sul fondo rallentano le maree: il mare sarà ancora più vicino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione denunciata e del *vulnus*, che essa sta creando all'ecosistema lagunare;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano intrapreso al fine di trovare una soluzione alternativa al passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia;

se intendano avviare, o se eventualmente abbiano già avviato, iniziative volte a far commissionare studi al CNR, al fine di analizzare gli impatti delle grandi navi sulla laguna di Venezia;

se abbiano intrapreso iniziative volte ad affidare all'ISPRA o al CNR la realizzazione del nuovo Piano morfologico della laguna.

(4-02673)

[VANIN](#), [TRENTACOSTE](#), [MANTOVANI](#), [LEONE](#), [DONNO](#), [PAVANELLI](#), [MONTEVECCHI](#) - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'innovazione tecnologica e la

digitalizzazione. - Premesso che:

il progetto "Fuss" (sistema libero per una scuola digitalmente sostenibile) è nato nel 2005 con lo scopo di far utilizzare in tutte le scuole in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano la distribuzione GNU/Linux FUSS, sviluppata all'interno del progetto e rilasciata con licenza libera, per aggiornare e sostenere gli insegnanti nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività didattica e supportare i referenti delle scuole nella gestione delle reti informatiche;

è un progetto di sostenibilità digitale che permette ad alunni e docenti di usare a casa gli stessi strumenti informatici installati a scuola, liberamente e senza alcun aggravio di costo, per favorire lo sviluppo di una cultura informatica basata sulla condivisione e diffusione delle conoscenze;

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", prevede all'art. 68 l'analisi comparativa delle soluzioni in merito alla scelta di *software* da usare nella pubblica amministrazione;

in data 18 gennaio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha siglato un protocollo di intesa triennale con Wikimedia Italia per la diffusione dell'utilizzo del *software* libero nelle istituzioni scolastiche italiane;

considerato che:

l'assessore della Provincia di Bolzano, Giuliano Vettorato, ha deciso di sospendere il progetto Fuss adottando nella scuola di lingua italiana dell'Alto Adige il sistema operativo Windows della multinazionale americana Microsoft;

tale decisione comporta un aggravio economico nei costi di gestione, non giustificabile nell'ottica dell'art. 68 citato in quanto il progetto Fuss "fino ad oggi è costato alla Provincia 670.000 euro, mentre mantenere Windows per lo stesso periodo sarebbe costato circa 2.500.000 euro", come si legge in un articolo pubblicato su "La Voce di Bolzano" il 3 dicembre 2019;

a sostegno del progetto Fuss è stata inoltrata una petizione ad Arno Kompatscher, che ha la delega alle tecnologie informatiche, e ai tre assessori per la scuola e la cultura, Philipp Achammer, Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider per sottolineare anche il problema di come la migrazione a soluzioni Microsoft in sostituzione di Fuss costituirebbe l'inizio di un *lock-in* tecnologico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per verificare la regolarità dell'*iter* procedurale di dismissione del progetto Fuss da parte della Provincia di Bolzano attraverso la decisione dell'assessore Giuliano Vettorato;

quali iniziative intendano altresì intraprendere al fine di verificare la legittimità della decisione riferendosi al contesto della normativa vigente in merito alle politiche di utilizzo sull'adozione dei *software* per la promozione della cultura digitale sostenibile.

(4-02674)

[ORTIS](#), [DI MARZIO](#), [DONNO](#), [CORRADO](#), [PIRRO](#), [TRENTACOSTE](#), [FLORIDIA](#), [COLTORTI](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [ROMANO](#), [GIANNUZZI](#), [PAVANELLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:

sono oltre dodicimila, in Italia, le aree a rischio sanitario, ovvero siti potenzialmente contaminati; di questi, secondo i dati pubblicati dall'arpa, aggiornati al 31 dicembre 2018, ben ottanta risultano essere nel Molise: cinquantuno con procedimento di bonifica chiuso, e ventinove con procedimento aperto;

ampie aree del territorio regionale versano infatti in condizioni di conclamata criticità; si ricordano soltanto la piana di Venafro, le discariche di Tufo Colonoco e Montagano, oltre che l'ex sito di interesse nazionale (sin) Guglionesi II, la cui competenza, originariamente del Ministero in indirizzo, è stata poi trasferita nel 2012 alla Regione Molise;

anche per far fronte alle menzionate decennali emergenze, il Consiglio regionale molisano aveva, con deliberazione del 1° marzo 2016, approvato un Piano regionale per la gestione dei rifiuti (prgr). Tale progetto, triennale, ha però cessato i suoi effetti da oltre nove mesi. Inoltre, non risulta traccia di alcun lavoro di revisione posto in essere dalle strutture regionali competenti;

è stata segnalata più volte, durante le sedute consiliari regionali, la necessità di dotare il Molise di un

programma per la gestione delle discariche e, in riferimento ai siti ancora contaminati, la necessità di conoscere i dati aggiornati, corrispondenti alla reale situazione odierna, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché la Regione Molise si appresti ad aggiornare il piano di gestione dei rifiuti, oltre che di censimento e bonifica dei siti contaminati;

se sia a conoscenza dei siti che risultano a tutt'oggi contaminati nel territorio della regione e delle azioni intraprese e che si intendono intraprendere per bonificare tali siti;

se sia al corrente di quante risorse siano state utilizzate a tutt'oggi, e per quali specifiche attività, relativamente la bonifica dell'ex sin di Guglionesi e, comunque, se non ritenga opportuno intervenire con iniziative di competenza affinché sia assicurata, in tempi ragionevoli, la bonifica del sito stesso, anche attraverso un adeguato stanziamento di risorse.

(4-02675)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01291 del senatore Malan, sull'identificazione del Monte del Tempio di Gerusalemme solo con la denominazione islamica da parte delle Nazioni Unite;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01285 della senatrice Montevicchi ed altri, sull'attribuzione di incarichi prestigiosi nel Ministero alla dott.ssa Di Francesco;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01290 della senatrice Di Girolamo ed altri, sul progetto di una piattaforma di trattamento dei rifiuti liquidi industriali a Nereto (Teramo).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01284 della senatrice Corrado ed altri.

